CODICE DI STOCCAGGIO

ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00
come approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
con deliberazione n. 220/06 e s.m.i.

STOGIT

Codice di Stoccaggio STOGIT Rev. 2015 - II
Approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con delibera 29/10/2015, 508/2015/R/gas

INDICE

GLOSSARIO XVIII

PREMESSA XXVI

1 IL CONTESTO NORMATIVO 1

1.1 La normativa comunitaria 1

1.2 La normativa nazionale 2

1.2.1 Il Decreto Legislativo 164/00 2

1.2.2 La Legge 239/04 4

1.2.3 Il *Decreto legislativo 130/10* 4

1.2.4 Le delibere dell'Autorità 4

1.2.5 Le altre disposizioni normative 6

2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RELATIVA GESTIONE 10

2.1 Descrizione generale del Sistema di Stoccaggio 10

2.1.1 I giacimenti di stoccaggio 11

2.1.2 I pozzi 13

2.1.3 Flow-lines di collegamento 14

2.1.4 Gli impianti di compressione 14

2.1.5 Gli impianti di trattamento 15

2.1.6 Dispacciamento 15

2.2 Prestazioni del Sistema di Stoccaggio, vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione 16

2.2.1 Definizioni 16

2.2.2 Vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione 16

INDICE

2.3 Dalle prestazioni alle Capacità 22

2.3.1 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Strategico 22

2.3.2 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario 22

2.3.3 Capacità per il Servizio di Bilanciamento 23

2.3.4 Capacità per il Servizio di Stoccaggio pluriennale 23

2.3.5 Capacità per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL 24

2.3.6 Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 24

2.3.7 Capacità per il Servizio di Modulazione di punta 24

2.3.8 Capacità per il Servizio di Modulazione uniforme 26

2.3.9 Capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti 28

2.3.10 Capacità di Controflusso 29

2.3.11 Capacità di Erogazione extra 30

2.3.12 Capacità su base interrompibile 30

2.3.13 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2015 – I] 31

2.3.14 Capacità di Erogazione aggiuntiva di cui alla Delibera 353/2013/R/gas 32

2.3.15 I profili di utilizzo e i Fattori di Adeguamento delle Capacità 32

2.4 Gestione operativa del Sistema di Stoccaggio 33

2.4.1 L'attività operativa: il dispacciamento 33

2.4.2 Strumenti a disposizione del dispacciamento 34

2.5 Informazioni disponibili sul sito internet 38

2.5.1 Descrizione del Sistema di Stoccaggio 38

2.5.2 Caratteristiche tecniche del Sistema di Stoccaggio 38

2.5.3 Capacità e prestazioni del Sistema di Stoccaggio 38

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 40

INDICE

3.1 Premessa 40

3.2 Servizi Base 40

3.2.1 Il Servizio di Stoccaggio Minerario 40

3.2.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II] 41

3.2.3 Servizio di Bilanciamento 42

3.2.5 Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL 43

3.2.6 Il Servizio di Modulazione di punta 44

3.2.7 Servizio di Modulazione uniforme 45

3.2.8 Il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 46

3.2.9 Il Servizio di Bilanciamento utenti 46

3.3 Attività accessorie 48

3.3.1 Gestione del conferimento di capacità 48

3.3.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 – IV] 48

3.3.3 Dispacciamento 48

3.3.4 Gestione coordinata e integrata 48

3.3.5 Gestione dei dati di stoccaggio e formazione 49

3.3.6 Corrispettivi per il bilanciamento 49

3.3.7 Misura e qualità del Gas 49

3.3.8 Interventi manutentivi sugli impianti di stoccaggio 49

3.3.9 Gestione delle emergenze di servizio 49

3.3.10 Gestione in caso di emergenza generale 49

3.3.11 Adempimenti fiscali e fatturazione 50

3.3.12 Accesso al sistema di trasporto 50

3.4 Servizi speciali 50

4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO 51

INDICE

4.1 Introduzione 51

4.2 Caratteristiche del Portale 51

4.2.1 Descrizione degli elementi del Portale 51

4.2.2 Sicurezza del Portale 52

4.3 UTENTI 52

4.3.1 Accesso al Portale 53

4.3.2 Uso improprio 53

4.3.3 Comunicazioni 53

4.4 STOGIT 54

4.4.1 Dati disponibili 54

4.4.2 Comunicazioni 54

4.4.3 Help Desk 55

4.5 Formazione 55

5 CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 56

5.1 Premessa 56

5.2 Requisiti per l'accesso ai Servizi Base 57

5.2.1 Requisiti generali 58

5.2.2 Garanzie 58

5.2.3 Accesso al Portale Capacità 63

5.2.4 *Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario* 64

5.2.5 Requisiti per l'accesso al Servizio di Bilanciamento 64

5.2.6 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Pluriennale 65

5.2.7 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL 65

5.2.8 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta 65

INDICE

5.2.9 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme 65

5.2.10 Requisiti per l'accesso al Servizio di Bilanciamento utenti 65

5.3 Pubblicazione delle capacità di stoccaggio 65

5.4 Criteri di conferimento delle capacità per i Servizi Base 67

5.4.1 Servizio di Stoccaggio Minerario 67

5.4.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II] 67

5.4.3 Servizio di Bilanciamento 67

5.4.4 Servizio di Stoccaggio Pluriennale 68

5.4.5 Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL 68

5.4.6 Servizio di Modulazione di punta 68

5.4.7 Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme 69

5.4.8 Servizio di Bilanciamento utenti 69

5.5 Conferimento delle capacità di stoccaggio e stipula del Contratto 69

5.5.1 Servizio di Stoccaggio Minerario 69

5.5.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II] 71

5.5.3 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II] 71

5.5.4 Servizio di Bilanciamento 71

5.5.5 Servizio di Stoccaggio Pluriennale 72

5.5.6 Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL 73

5.5.7 Servizio di Modulazione di punta 74

5.5.8 Servizio di Modulazione uniforme 75

5.5.9 Servizio di Bilanciamento utenti 75

5.6 Conferimento di ulteriori capacità di stoccaggio 76

5.6.1 Conferimento di Capacità Interrompibile 76

5.6.2 Conferimento di Capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico 77

INDICE

5 A1.1 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO 80

5 A1.2 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO 82

5 A2.1 – MODELLO DI GARANZIA BANCARIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO 85

5 A2.2 – MODELLO DI GARANZIA BANCARIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO 87

5 A2.3 – MODELLO DI LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA BANCARIA / LETTERA DI GARANZIA (SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO EMITTENTE) 90

5 A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LETTERE DI GARANZIA E DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO 92

5 A4 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO MINERARIO 96

5 A5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO UTENTI 97

5 A6 – MODELLO PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE AD ASTA DI CAPACITA' DI STOCCAGGIO PER I SERVIZI DI MODULAZIONE DI PUNTA/UNIFORME PER L'ANNO TERMICO [AAAA/AAAA] AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL [GG/MM/AAAA] E DELLA DELIBERA [XXXX] 99

6 PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE 104

6.1 Premessa 104

6.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione 104

6.2.1 Obblighi delle Parti 104

6.2.2 I profili di utilizzo 107

6.2.3 Andamento delle Capacità di Iniezione conferite agli UTENTI nel corso dell'Anno Termico 108

6.2.4 Andamento delle Capacità di Erogazione conferite agli UTENTI nel corso dell'Anno Termico 111

INDICE

6.2.5 Determinazione e variazione dei Fattori di Adeguamento e coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi pubblicati 114

6.3 La programmazione operativa 115

6.3.1 Determinazione del programma stagionale di Iniezione 115

6.3.2 Determinazione del programma stagionale di Erogazione 115

6.3.3 Determinazione del programma mensile 116

6.3.4 Determinazione del programma settimanale 116

6.3.5 Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni 117

6.3.6 Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas 119

6.3.7 Criteri per conferma delle richieste di Prenotazioni di Capacità di Erogazione superiori alla Capacità di Erogazione conferita 121

6.4 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2014 – IV] 122

6.5 Le cessioni di capacità e di gas 122

6.5.1 Disposizioni generali 122

6.5.2 Termini e modalità per le cessioni di capacità sul Portale Capacità 122

6.5.3 Termini e modalità per le cessioni di Gas su STS 125

6.6 Le offerta di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti 126

6.6.1 Disposizioni generali 126

6.6.2 Termini e modalità per le offerte di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti 127

7 BILANCIAMENTO E REINTEGRAZIONE DELLO STOCCAGGIO 129

7.1 Premessa 129

7.2 Bilanciamento operativo 129

7.2.1 Emergenza gas 129

7.3 Bilanciamento commerciale 130

7.3.1 Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio 130

INDICE

7.3.2 Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall'UTENTE.....131

7.3.3 Pubblicazione delle allocazioni in stoccaggio.....133

7.3.4 Gas di stoccaggio in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento 133

7.3.5 Determinazione e pubblicazione dei limiti minimi e massimi per le offerte sulla Piattaforma PB-GAS.....135

7.4 Corrispettivi per i servizi di stoccaggio 137

7.4.1 Corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico 139

7.5 Corrispettivi per il bilanciamento 140

7.5.1 Corrispettivi di superamento dei profili di utilizzo di Iniezione.....140

7.6 Uso del Gas Strategico 141

7.6.1 Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE 141

7.6.2 Capacità di Erogazione degli UTENTI per finalità di Stoccaggio Strategico con autorizzazione da parte del MSE 142

7.6.3 Disposizioni in caso di attivazione di procedure di emergenza 143

7.6.4 Cessioni di Gas nel caso di cui agli articoli 15.5 e 15.14 della Delibera 119/05, come sostituiti dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06 143

7 A1 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE E DELLE RELATIVE ACCISE 144

7A3 – COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GARANZIA COSTITUITA DA GAS SITO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT 149

7A4 – COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GARANZIA COSTITUITA DA GAS SITO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT 150

7 A5 – VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO 152

8 MISURA DEL GAS 168

8.1 Premessa 168

8.2 Misura ai fini del rapporto commerciale 168

INDICE

8.3 Misura delle quantità 168

8.3.1 Premessa 169

8.3.2 Impianti di misura 170

8.3.3 Taratura della strumentazione 171

8.4 Processo di misura 171

8.4.1 Determinazione delle quantità 171

8.4.2 Validazione dei dati di misura 172

8.4.3 Determinazione delle quantità in caso di anomalia del sistema principale 173

8.5 Responsabilità e diritti 173

9 QUALITÀ DEL GAS 174

9.1 Premessa 174

9.2 Determinazione dei parametri 174

9.2.1 Elementi generali 174

9.2.2 Parametri di qualità 174

9.2.3 Strumentazione installata 176

9.3 Processo di misura e validazione 176

9.4 Responsabilità 177

9.4.1 SRG 178

9 A1 – GLOSSARIO 179

9 A2 – SPECIFICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL GAS 180

10 PRESSIONI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE 184

11 QUALITÀ DEL SERVIZIO 186

11.1 Premessa 186

11.2 Principi fondamentali 186

INDICE

11.2.1 Efficienza del servizio 186

11.2.2 Continuità 187

11.2.3 Imparzialità di trattamento 187

11.2.4 Salute, sicurezza ed ambiente (HSE) 187

11.2.5 Partecipazione 187

11.2.6 Informazione 187

11.3 Aree di intervento 188

11.4 Standard di qualità commerciale 188

11.5 Standard di sicurezza 190

11.6 Standard di continuità 190

11.7 Standard di continuità 191

11 A1 – STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 193

12 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 195

12.1 Premessa 195

12.2 Tipologie di intervento 195

12.2.1 Verifiche funzionali sugli impianti 195

12.2.2 Obblighi di legge 196

12.2.3 Interventi di potenziamento e adeguamento 196

12.2.4 Interferenze con opere di terzi 196

12.2.5 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio 196

12.2.6 Altri interventi 196

12.3 Programmazione degli interventi sul Sistema di Stoccaggio 196

12.3.1 Piano annuale degli interventi 197

12.3.2 Aggiornamento semestrale 197

INDICE

12.3.3 Piano mensile degli interventi 197

12.3.4 Piano degli interventi non programmati 198

12.4 Programmazione degli interventi con SRG 198

12.5 Comunicazione tra le Parti 199

13 COORDINAMENTO OPERATIVO 200

13.1 Premessa 200

13.2 Programmazione delle campagne di iniezione e di erogazione 200

13.3 Programmazione giornaliera 201

13.4 Verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale 201

13.5 Emergenza climatica 201

13.6 Coordinamento per indisponibilità impiantistiche 202

13.7 Pressione di esercizio 202

13.8 Informazioni sui contratti 202

13.9 Gestione impianti di misura del Gas in volume e qualità 202

13.10 Contabilità del Gas 202

13.11 Informazioni funzionali al regime di bilanciamento di cui al Codice di Rete 203

14 NORMATIVA FISCALE 204

14.1 Concetti generali 204

14.2 Accisa ed addizionale regionale 204

14.2.1 Addizionale regionale sul gas metano 205

14.2.2 Documentazione amministrativa 205

14.3 Imposte indirette – IVA 206

14 A1 – FAC-SIMILE DI "BOLLETTA FISCALE" 207

INDICE

15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO 208

15.1 Introduzione 208

15.2 Tipologie di fatture 208

15.3 Il contenuto dei documenti di fatturazione 209

15.4 Termini di emissione e pagamento delle fatture 210

15.4.1 I termini di emissione delle fatture 210

15.4.2 Modalità di emissione delle fatture 212

15.4.3 Termine di pagamento delle fatture 212

15.4.4 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento 212

15.4.5 Mancato pagamento - Ordine di pagamento in caso di UTENTE insolvente ed escussione della garanzia finanziaria 212

15.5 Le Richieste scritte relative a documenti di fatturazione 214

16 DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 216

16.1 Risoluzione del Contratto di Stoccaggio 216

16.1.1 Risoluzione da parte di STOGIT 216

16.1.2 Effetti della risoluzione 216

16.1.3 Risoluzione da parte dell'UTENTE 217

16.2 Risoluzione delle controversie e foro competente 217

16.2.1 Tentativo di conciliazione 218

16.2.2 Risoluzione giudiziale 218

16.3 Mancata erogazione della prestazione 218

16.4 Limitazione di responsabilità 218

16.5 Danno risarcibile 219

16.6 Forza maggiore 219

16.6.1 Definizione 219

INDICE

16.6.2 Esemplificazioni 219

16.6.3 Obblighi e responsabilità della Parte Interessata 220

16.6.4 Riduzioni tariffarie 221

16.7 Proprietà industriale 221

16.8 Riservatezza 221

16.8.1 Informazioni confidenziali 221

16.8.2 Eccezioni 222

16.9 Privacy 222

16.10 Cessione del Contratto di Stoccaggio 222

16.10.1 Cessione tra utenti 223

16.10.2 Cessione da parte di STOGIT 223

16.11 Responsabilità amministrativa 224

16.12 Comunicazioni 224

17 GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO 225

17.1 Premessa 225

17.2 Tipologie di emergenza 225

17.3 Responsabilità 225

17.4 Obiettivi degli interventi 226

17.5 Procedure di emergenza 226

18 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE 228

18.1 Premessa 228

18.2 Applicazione delle procedure in casi di emergenza 228

19 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 229

19.1 Premessa 229

INDICE

19.2 Soggetti titolati ad avanzare richieste di modifica al Codice di Stoccaggio 229

19.3 Requisiti di ricevibilità delle richieste di modifica 230

19.4 Criteri di valutazione delle richieste di modifica 230

19.5 Iter di consultazione delle proposte di aggiornamento e trasmissione all'Autorità 231

19.6 Comunicazioni 232

20 CLAUSOLE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO AL D LGS 130/10 233

20.1 Premessa 233

20.2 Determinazione delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 233

20.3 Descrizione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 234

20.4 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 234

20.4.1 Requisiti di cui agli articoli 3.1 e 3.2 della Delibera ARG/gas 13/11 234

20.4.2 Garanzie per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 235

20.5 Presentazione della Richiesta di Conferimento del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 237

20.5.1 Richiesta dei clienti finali industriali e piccole e medie imprese 238

20.5.2 Richiesta dei clienti finali produttori di energia termoelettrica 239

20.6 Conferimento di capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 239

20.6.1 Conferimento ai clienti finali industriali e piccole e medie 239

20.6.2 Conferimento ai clienti finali produttori di energia elettrica 242

20.7 Stipula del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 243

20.8 Cessione annuale della capacità associata al servizio di Stoccaggio di cui al D. Lgs. 130/10 243

20.8.1 Cessione annuale bilaterale 244

20.8.2 Cessione annuale attraverso Procedure a Mercato 245

INDICE

20.9 Programmazione ed erogazione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 245

20.9.1 Premessa 245

20.9.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione 245

20.9.3 I profili di utilizzo 246

20.9.4 Andamento delle Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite agli UTENTI 247

20.9.5 Determinazione e variazione dei Fattori di Adeguamento pubblicati 249

20.9.6 Contabilità del Gas movimentato per un UTENTE che abbia sottoscritto un Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 e per uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al Codice 249

20.9.7 Programmazione operativa 250

20.10 Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 250

20.11 Disposizioni generali 251

20.11.1 Cessione del Contratto di Stoccaggio ai sensi del comma 7.4 del D Lgs 130/10 251

20.11.2 Responsabilità delle Parti 252

20.11.3 Risoluzione del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 252

20.11.4 Recesso dal Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 252

20.11.5 Disposizioni per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 253

ALLEGATO 20A1 MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 O DI CESSIONE DEL CONTRATTO PLURIENNALE 255

ALLEGATO 20A2 MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 258

ALLEGATO 20A2BIS MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL MEDESIMO SERVIZIO 260

INDICE

ALLEGATO 20A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE 263

ALLEGATO 20A4 – PROCEDURE A MERCATO DI CUI ALLA DELIBERA ARG/GAS 40/11 265

1. PREMESSA 265

2. OGGETTO 265

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE A MERCATO 265

3.1 Requisiti per la presentazione di offerte di vendita 265

3.2 Requisiti per la presentazione di richieste di acquisto 266

3.2.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla Stipula del Contratto 266

4. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE A MERCATO 267

4.1 Presentazione delle offerte di vendita per le Procedure a Mercato 267

4.2 Presentazione delle Richieste di Conferimento per le Procedure a Mercato 268

5. CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 MEDIANTE LE PROCEDURE A MERCATO 268

6. CORRISPETTIVI APPLICABILI AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 AD ESITO DELLE PROCEDURE A MERCATO 269

ALLEGATO 20A5 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE 270

GLOSSARIO

I termini che seguono, quando usati nel presente Codice di Stoccaggio, siano essi al singolare e/o al plurale, avranno il seguente significato:

Accordi di Interoperabilità	Accordi tra SRG e STOGIT per la ripartizione di compiti e responsabilità in merito alla movimentazione del Gas da o verso gli impianti di stoccaggio, per la misura del Gas e per altri aspetti di gestione tecnica efficiente e sicura delle prestazioni per il sistema del gas.
Allocazione	Comunicazione con cui SRG certifica, per ogni Giorno Gas, il quantitativo di Gas, misurato in Iniezione o Erogazione, attribuito all'UTENTE in relazione allo sbilancio di rete secondo quanto previsto dal Codice di Rete.
Anno Termico	Periodo che va dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.
Assegnazione	Conferma della Prenotazione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione), o eventuale diversa indicazione da parte di STOGIT, per il Giorno Gas successivo.
Autorità	Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Capacità di Controflusso	Disponibilità di punta di Iniezione in Fase di Erogazione, su base continua o interrompibile, e/o la disponibilità di punta in Erogazione in Fase di Iniezione su base continua (MPC) e interrompibile, conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice.
Capacità di Erogazione	Disponibilità di punta di Erogazione (espressa in GJ/g) conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio e suddivisa in minima, addizionale ed extra, come descritto nell'ambito del presente Codice.
Capacità di Iniezione	Disponibilità di punta di Iniezione (espressa in GJ/g) conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio.
Capacità Interrompibile	Capacità di Erogazione o di Iniezione (espressa in GJ/g) conferita su base interrompibile, cioè con facoltà di STOGIT di interromperne la prestazione secondo le modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio.

GLOSSARIO

CIG	Comitato Italiano Gas.
Codice di Rete	Il documento redatto da SRG e approvato dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 137 del 17 luglio 2002, recante l'*"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete"*
Codice (o Codice di Stoccaggio)	Il presente "Codice di Stoccaggio", inclusi i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Contratto (o Contratto di Stoccaggio)	Il contratto stipulato tra l'UTENTE e STOGIT per la prestazione da parte di quest'ultima di uno o più servizi di stoccaggio, il cui contenuto è costituito dalle disposizioni del presente Codice e da tutte le disposizioni ivi richiamate.
D Lgs 164/00	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ("Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale") e successive modifiche e integrazioni.
D Lgs 130/10	Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 ("Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99")
Delibera 119/05	Delibera dell'Autorità del 24 giugno 2005, n. 119, recante *"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio"* e successive modifiche e integrazioni.
Delibera ARG/gas 165/09	Delibera dell'Autorità del 2 novembre 2009, n. 165 recante *"Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale."*
Delibera ARG/gas 13/11	Delibera dell'Autorità del 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 recante *"Disposizioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10"*
Delibera ARG/gas 40/11	Delibera dell'Autorità del 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 recante *"Ulteriori disposizioni procedurali per l'attuazione*

	del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e approvazione delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio ai sensi del medesimo decreto"
Delibera ARG/gas 45/11	Delibera dell'Autorità del 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 recante *"Disciplina del bilanciamento di merito economico del mercato del gas naturale".*
DM 27/03/01	Decreto del MSE del 27 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 9/05/01	Decreto del MSE del 9 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 26/09/01	Decreto del MSE del 26 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 29/03/2012	Decreto del MSE del 29 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni.
Erogazione	Operazione, anche solo contabile, attraverso la quale l'UTENTE preleva Gas dal Sistema di Stoccaggio.
Fase di Erogazione	Periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.
Fase di Iniezione	Periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre del medesimo anno.
Gas (o Gas Naturale)	Miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Agli effetti del Contratto, i quantitativi di Gas si intendono espressi in energia equivalente (GJ con un decimale).
Gas Strategico	Gas presente nel Sistema di Stoccaggio destinato allo Stoccaggio Strategico.
Gigajoule (GJ)	Un miliardo di Joule.
Giorno Gas (o GG)	Periodo di tempo compreso tra le 06:00 di un qualsiasi giorno di calendario e le 06:00 del giorno successivo (ai fini del presente Codice di Stoccaggio si fa sempre riferimento all'ora solare).

GLOSSARIO

Giorno Gas – 1 (o GG-1)	Giorno Gas precedente un determinato Giorno Gas.
Importazione	Attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Iniezione	Operazione, anche solo contabile, attraverso la quale l'UTENTE immette Gas nel Sistema di Stoccaggio.
Joule (J)	Lavoro compiuto dalla forza di un Newton quando sposta il suo punto di applicazione di un metro nella direzione della forza.
Massima Prestazione in Controflusso (o MPC)	Capacità di Erogazione per consentire l'Erogazione del Gas dell'UTENTE nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre di ogni Anno Termico, determinata secondo quanto previsto al capitolo 2 e conferita all'UTENTE secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice.
Piattaforma PB-GAS	Piattaforma gestita dal Gestore dei Mercati Energetici e ad esso affidata dal Responsabile del Bilanciamento per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto di quanitativi di Gas per il bilanciamento di cui alla Delibera ARG/gas 45/11.
Piattaforma (PB-GAS) G-1	Piattaforma gestita dal Gestore dei mercati Energetici per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto di quantitativi di gas per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità nell'ambito della Sessione G-1, così come previsto dalla Delibera 446/13.
MSE	Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive).
Parte o Parti	UTENTE o STOGIT, oppure UTENTE e STOGIT congiuntamente.
Portale	L'insieme di sistemi informativi predisposti da STOGIT su piattaforma internet per supportare i propri servizi commerciali e consentire lo scambio di dati tra STOGIT e gli UTENTI secondo quanto previsto dal presente Codice.
Portale Capacità STOGIT (Portale Capacità)	Sistema informativo del Portale STOGIT per la gestione informatica del Servizio di Bilanciamento utenti, dei processi di conferimento di Capacità ad asta e delle cessioni di capacità.
Potere Calorifico Superiore (o PCS)	Quantità di energia prodotta dalla combustione completa,

	a pressione costante, di un metro cubo di Gas in aria anidra alla pressione di 1,01325 x 100000 Pa, e alla temperatura di 15° C, quando tutta l'acqua formata dalla combustione è condensata allo stato liquido.
Prenotazione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione)	Richiesta giornaliera dell'UTENTE di Iniezione o di Erogazione per un determinato Giorno Gas, formulata ovvero riformulata (nel seguito: Riformulazione della Prenotazione o Riformulazione) secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Codice di Stoccaggio.
Punto di Consegna	Punto, corrispondente alla flangia di entrata, a monte del sistema di misura, ad uno qualsiasi dei siti facenti parte del Sistema di Stoccaggio, in cui STOGIT prende in consegna il Gas dell'UTENTE tramite SRG.
Punto di Riconsegna	Punto, corrispondente alla flangia di uscita, a valle del sistema di misura, da uno qualsiasi dei siti facenti parte del Sistema di Stoccaggio, in cui STOGIT riconsegna il Gas all'UTENTE tramite SRG.
Responsabile del Bilanciamento	Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, il Responsabile del Bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto SRG.
Rete Nazionale di Trasporto (RNT)	Rete nazionale dei metanodotti, così come definita con Decreto del MSE del 22 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
Richiedente	Il soggetto che presenta a STOGIT la Richiesta di Conferimento.
Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT	Richiesta presentata dal Richiedente o dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, per poter accedere al Portale Capacità STOGIT.
Richiesta di Conferimento	Richiesta presentata dal Richiedente o dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, per poter accedere al Sistema di Stoccaggio e usufruire dei servizi di stoccaggio.
SAMPEI	Sistema informativo che consente lo scambio via internet di informazioni tra l'UTENTE e STOGIT relative alla gestione commerciale del Contratto, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Sbilanciamento Complessivo di Sistema (SCS)	Differenza tra il quantitativo totale misurato in Iniezione e/o di Erogazione dal Sistema di Stoccaggio in un dato Giorno Gas e il totale delle Prenotazioni di Capacità, confermate

	da STOGIT ai sensi dei paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, con riferimento allo stesso Giorno Gas.
Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS)	Termine di cui al Capitolo 9, paragrafo 3) del Codice di Rete che determina il fabbisogno di gas atteso ovvero l'eccesso di gas atteso, ai sensi della Delibera 446/13.
Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta (o Servizio di Modulazione di punta)	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme (o Servizio di Modulazione uniforme	Servizio di Stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione costante in ogni mese della fase di erogazione
Servizi Base	I servizi regolati dal presente Codice, che vengono richiesti e prestati da STOGIT a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati dall'Autorità. I Servizi Base comprendono: il Servizio di Stoccaggio Minerario, di Modulazione di punta, di Modulazione uniforme, di cui al D.Lgs 130/10, di Bilanciamento e di Bilanciamento utenti
Servizio di Bilanciamento	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT per il bilanciamento operativo dell'UTENTE, impresa di trasporto del sistema, secondo quanto previsto dal presente Codice. Tale servizio è comprensivo della modulazione oraria per l'UTENTE che gestisca la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio.
Servizio di Bilanciamento utenti	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/gas 165/09
Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per l'approvvigionamento di GNL	Servizio di stoccaggio di cui all'articolo 2 del DM 15/02/2013 stoccaggio e rigassificazione e successivi provvedimenti normativi in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 1/2012
Servizio di Stoccaggio Minerario (o Stoccaggio Minerario)	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE, titolare di concessione di coltivazione sul territorio nazionale, per lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Sessione G-1	Sessione del mercato del gas gestito dal GME, ai sensi

	della deliberazione 538/2012/R/gas, che consente al Responsabile del Bilanciamento di approvvigionarsi, nel Giorno Gas GG-1, delle risorse di flessibilità diverse dalle risorse di stoccaggio disponibili nella Piattaforma PB-gas per il bilanciamento della rete nel Giorno Gas GG
Stoccaggio Strategico	Stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.
Servizio di Stoccaggio Pluriennale (o Stoccaggio Pluriennale)	Servizio di Stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DM 6/02/2015
Sistema (o Sistema di Stoccaggio)	L'insieme di tutti i siti di stoccaggio operativi di cui STOGIT è titolare in base a concessioni rilasciate dal MSE.
Sistema STS (o STS)	Piattaforma informatica per inserire richieste di cessioni di Gas, gestita da STOGIT. Tale piattaforma include il Modulo Bacheca e il Modulo Trading.
Spazio	Capacità di volume, espressa in energia.
Spazio Strategico	Capacità di volume corrispondente al Gas Strategico, espressa in energia.
SRG	Snam Rete Gas S.p.A., impresa di trasporto che fornisce, sulla base del Codice di Rete, il servizio di trasporto e dispacciamento attraverso la propria rete di metanodotti, fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio.
Standard metro cubo (Smc)	Quantità di gas naturale che, alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 x 100000 Pa e privo di vapore d'acqua, occupa un volume pari ad un metro cubo.
STOGIT	Stogit S.p.A. con sede legale in piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI), Capitale sociale 152.205.500 euro i.v., Reg. Imprese di Milano, Cod. Fisc. e Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445; Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con unico socio.
UTENTE	Il soggetto che stipula con STOGIT il Contratto di Stoccaggio.
UTENTE Abilitato	UTENTE dei Servizi di Stoccaggio ad eccezione delle imprese di trasporto che, nell'ambito dei medesimi Servizi, dispone di risorse da offrire per il bilanciamento di merito economico di cui alla Delibera ARG/gas 45/11. Sono

	compresi fra gli UTENTI Abilitati anche gli UTENTI che dispongono delle Capacità di Stoccaggio di cui al decreto legislativo n. 130/10, con riferimento alle medesime Capacità.
UTENTE/I Strategico	Soggetto al quale è posto in carico l'onere per la compensazione dello Stoccaggio Strategico, sulla base del DM 29/03/2012 e della Delibera 149/2012/R/gas.

PREMESSA

Le disposizioni del presente Codice costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione, da parte di STOGIT, dei servizi di stoccaggio di cui al capitolo 3.

STOGIT e l'UTENTE si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti e obblighi, in forza della stipula del Contratto di Stoccaggio.

Le disposizioni del presente Codice potranno essere modificate e/o integrate, secondo quanto previsto dal capitolo 19, sulla base dei provvedimenti eventualmente emanati dalle autorità competenti in relazione all'oggetto del Contratto o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al DM 26/09/01. In tali casi l'utilizzo del Sistema di Stoccaggio e le disposizioni del presente Codice potranno subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate da STOGIT all'UTENTE.

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 La normativa comunitaria

Nell'ambito dell'Unione Europea, il mercato del gas naturale è stato oggetto di un'ampia riforma, avviata dalla Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 (cd. "Direttiva Gas")[1] che ha dettato "norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e cioè un quadro di principi generali da applicare all'interno di ciascuno degli Stati membri, in relazione alle attività di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, allo scopo di favorire la progressiva liberalizzazione del settore e quindi la graduale instaurazione di un mercato unico in Europa.

A decorrere dal 1 luglio 2004, la Direttiva Gas è stata abrogata dalla Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003[2], che ha modificato e rielaborato gran parte delle disposizioni della prima, al fine di accelerare il processo di liberalizzazione e rendere più uniformi le regole per il libero mercato.

In Italia la Direttiva 2003/55/CE non ha tuttavia ancora ricevuto piena attuazione; solo con la recente legge 18 Aprile 2005, n. 62[3] - all'articolo 16[4] - al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega e con le modalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, uno o più decreti legislativi "per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE" nonché "per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati".

Con la medesima legge 62/05 è stata recepita la Direttiva 2004/67/CE del 26 aprile 2004[5], che (come la Direttiva 2003/55/CE) non ha ricevuto piena attuazione in quanto, ad oggi, non sono stati ancora adottati i relativi decreti attuativi da parte del Governo. Tale Direttiva reca misure volte a garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e un corretto funzionamento del mercato interno del gas. Essa stabilisce, tra l'altro, un quadro comune entro il quale gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle condizioni geologiche del loro territorio e della fattibilità economica e tecnica, definiscono le misure necessarie ad assicurare che gli impianti di stoccaggio situati nel loro territorio apportino il contributo idoneo ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

---

[1] *"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale"*, pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

[2] *"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE"*, pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.

[3] *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004."*, pubblicata nella G.U. 27 Aprile 2005, n. 96, S.O..

[4] Recante l'intestazione: *"Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE"*).

[5] *"Direttiva del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale"*, pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

1.2 La normativa nazionale

1.2.1 Il Decreto Legislativo 164/00

La Direttiva 98/30/CE è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164[6] (cd. "Decreto Letta", nel seguito "Decreto Legislativo 164/00") che ha previsto un generale riassetto del settore, dettando norme volte a disciplinare i vari segmenti del mercato del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita) nell'ottica di realizzare quella liberalizzazione del mercato interno che era stata disegnata dalla Direttiva di cui costituisce attuazione.

In relazione al settore dello stoccaggio del gas naturale, il Decreto Legislativo 164/00 prevede, in particolare:

- l'espressa sottrazione dello stoccaggio dalle attività liberalizzate, per cui allo stesso continua ad applicarsi la disciplina in precedenza vigente, salvo le modifiche introdotte dal nuovo decreto. A seguito della cessazione[7] dell'originario regime di esclusiva a favore dell'Eni S.p.A (relativo in ogni caso esclusivamente ai giacimenti di idrocarburi situati in una zona sostanzialmente coincidente con la Pianura Padana) l'attività di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde viene difatti svolta sulla base di concessioni di stoccaggio rilasciate dal MSE su tutto il territorio nazionale a qualsiasi richiedente in possesso dei requisiti indicati.

- La conferma del regime concessorio e della durata della concessione. I requisiti di idoneità per l'ottenimento della concessione di stoccaggio rimangono quelli stabiliti dalla precedente normativa (adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa) con la precisazione che i richiedenti devono altresì dimostrare di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del Decreto Legislativo 164/00 e della normativa vigente (in particolare della Legge 170/74, come modificata dal Decreto Legislativo 164/00 e del D.M. 28 luglio 1975)[8]. Un regime particolare è stato dettato per le concessioni di stoccaggio già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, che sono state confermate per la scadenza originaria e ritenute comprensive dei diritti e degli obblighi derivanti dalle relative concessioni di coltivazione, di cui è invece stata disposta la cessazione.

- La separazione societaria dell'attività di stoccaggio da ogni altra attività del settore del gas, ivi compresa la vendita, con la sola esclusione delle attività di trasporto e dispacciamento, rispetto alle quali lo stoccaggio deve comunque essere oggetto di separazione contabile e gestionale. Contrariamente a quanto previsto dalla normativa previgente, dunque, non solo è divenuto possibile il conferimento di una concessione di stoccaggio disgiunta da quella di coltivazione

[6] *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della l. 17 maggio 1999, n. 144"*, pubblicato nella G.U 20 giugno 2000, n. 142.
[7] Operata dal D.Lgs. 625/96, sul quale si veda il successivo paragrafo *1.2.4.*
[8] In merito alla Legge 170/74 e al D.M. 28 luglio 1975 si veda il successivo paragrafo *1.2.4*.

relativa al medesimo giacimento, ma è stato imposto che le stesse siano detenute da soggetti giuridici diversi. In deroga al principio di separazione societaria sono tuttavia consentite all'impresa di stoccaggio la produzione di gas naturale dai livelli di giacimento non adibiti a stoccaggio e la vendita di gas a clienti diversi da quelli finali, ai fini del bilanciamento del sistema del gas.

- L'obbligo per l'impresa di stoccaggio di fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del MSE, sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. Per "stoccaggio minerario" si intende quello necessario, per motivi tecnici ed economici, a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano, con la duplice finalità di assicurare alla produzione nazionale una flessibilità di fornitura pari a quella dei contratti di importazione e di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione. Lo "stoccaggio di modulazione" è invece definito come lo stoccaggio finalizzato a soddisfare le esigenze di modulazione, dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi dei soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale ed è caratterizzato da due cicli distinti, uno di iniezione e l'altro di erogazione, su base stagionale (cd. modulazione ciclica). Lo "stoccaggio strategico" è infine definito come lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas.

- La regolamentazione tariffaria delle attività di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico sulla base di tariffe determinate dall'Autorità tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, di permettere lo sviluppo mediante l'incentivazione degli investimenti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, del particolare rischio specifico associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Sino all'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità[9], viene demandato alle imprese di stoccaggio il compito di pubblicare tariffe provvisorie, ferma restando poi la necessità di operare eventuali compensazioni.

- L'accesso al sistema di stoccaggio sulla base di criteri e priorità atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio. E' previsto che tali criteri e priorità vengano determinati, unitamente agli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, da parte dell'Autorità, tramite apposita delibera[10] e quindi recepiti dalle imprese di stoccaggio nei propri codici di stoccaggio. Alla stessa Autorità spetta poi la verifica della conformità del codice predisposto dalla singola impresa rispetto ai criteri individuati nella predetta delibera, attraverso un meccanismo di silenzio-assenso tale per cui, in mancanza di comunicazioni da parte dell'Autorità nel termine di tre mesi dalla sua trasmissione, il codice si intende approvato.

[9] Avvenuta attraverso la Delibera dell'Autorità 26/02, seguita dalla Delibera 49/02 diretta alla sola STOGIT, in merito alle quali si veda il successivo paragrafo *1.2.3.*

[10] Al riguardo, è stata emanata la Delibera dell'Autorità 119/05, sulla quale si veda il successivo paragrafo *1.2.3*.

1.2.2 La Legge 239/04

La legge 23 agosto 2004 n. 239[11] (cd. "Legge Marzano", nel seguito "Legge 239/04") integra e modifica alcune disposizioni normative vigenti e detta una serie di altre disposizioni di rilievo in merito all'attività di stoccaggio, tra le quali occorre segnalare le seguenti:

- il diritto di stoccare gas naturale in sotterraneo continua ad appartenere allo Stato, che lo attribuisce in concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- i titolari di concessioni di stoccaggio possono usufruire di non più di due proroghe della durata di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;

- i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione in Italia di nuovi stoccaggi in sotterraneo, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, "possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi". L'esenzione è accordata, caso per caso, dal MSE, previo parere dell'Autorità, per un periodo di almeno 20 anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità.

1.2.3 Il *Decreto legislativo 130/10*

Il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 che, nell'ambito delle misure per la maggiore concorrenzialità del mercato del gas naturale, ha introdotto la possibilità di offerta da parte degli operatori di stoccaggio di Servizi di Stoccaggio su base pluriennale.

1.2.4 Le delibere dell'Autorità

Tra le delibere dell'Autorità rilevanti ai fini della predisposizione del Codice di Stoccaggio si richiama in primo luogo la delibera 27 febbraio 2002, n. 26[12] (nel seguito "Delibera dell'Autorità 26/02") con la quale l'Autorità ha dettato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico per il periodo di regolazione 1 aprile 2002 - 31 marzo 2006, prevedendo l'applicazione retroattiva delle stesse fin dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, e ha stabilito altresì disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema.

[11] *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*; pubblicato nella G.U. 13 settembre 2004, n. 215

[12] *"Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale"*, pubblicata nel sito internet dell'Autorità il 4 marzo 2002 e nella G.U. 2 aprile 2002, n. 77.

Con successiva delibera 26 marzo 2002, n. 49[13] l'Autorità ha respinto la proposta tariffaria formulata da STOGIT e ha determinato le tariffe per i servizi di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico da applicarsi da parte di quest'ultima.

La delibera 21 Giugno 2005, n. 119[14] ha stabilito i criteri cui le imprese di stoccaggio devono attenersi nell'adozione del proprio codice di stoccaggio, da trasmettere all'Autorità entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera stessa, per la verifica di conformità ai suddetti criteri. In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 164/00, come sopra ricordato, trascorsi tre mesi da tale trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il Codice di Stoccaggio si intende conforme.

Il 6 settembre 2005 l'Autorità ha adottato la delibera n. 185[15] con la quale sono state dettate norme generali a garanzia della qualità del gas naturale fornito ai clienti finali, che le imprese di stoccaggio, come tutte quelle coinvolte nella gestione fisica del gas, sono tenute ad osservare.

Con delibera 3 marzo 2006, n. 50[16], l'Autorità – apportando modifiche e integrazioni alla delibera 119/05 – ha approvato i criteri per la definizione delle tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione (1 aprile 2006 - 31 marzo 2010).

La delibera del 2 novembre 2009 ARG/gas n.165 ha stabilito interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio, con l'introduzione del Servizio di Bilanciamento utenti.

La delibera del 22 novembre 2010 ARG/gas 204/10 stabilisce i criteri per la regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014.

La delibera del 30 marzo 2011 Arg/gas n. 40 ha introdotto ulteriori disposizioni procedurali per l'attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e ha approvato le procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio ai sensi del medesimo decreto.

La delibera del 14 aprile 2011 – ARG/gas 45/11 ha introdotto la disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale, apportando modifiche alla delibera 119/05.

La delibera 19 aprile 2012 – 149/2012/R/gas ha stabilito le disposizioni per l'attuazione del DM 29/03/2012 in materia di Stoccaggio Strategico.

---

[13] *"Determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, relative all'anno termico 2002-2003 per la società Stogit S.p.A., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02"*, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 28 marzo 2002 e sulla G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[14] *"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio"* , pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 24 giugno 2005 e nella G.U. 13 luglio 2005, n. 161.

[15] *"Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 7 settembre 2005 e nella G.U. 22 settembre 2005, n. 221.

[16] *"Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05"*.

La delibera 19 luglio 2012 – 297/2012/R/gas ha stabilito le disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione.

La delibera del 21 febbraio 2013 - 75/2013/R/gas recepisce le disposizioni dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2012 in materia di stoccaggio e rigassificazione.

La delibera del 5 marzo 2013 - 92/2013/R/gas definisce le modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il conferimento di capacità di stoccaggio, ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013.

La delibera del 10 ottobre 2013 - 446/2013/R/gas definisce disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale a seguito dell'introduzione, con delibera 538/2012/R/GAS, di una nuova sessione di mercato di bilanciamento del giorno prima (Sessione G-1).

La delibera del 27 febbraio 2014 – 85/2014/R/gas definisce le modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il conferimento di capacità di stoccaggio, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2014.

La delibera del 4 dicembre 2014 596/2014/R/gas stabilisce i criteri per la regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018.

La delibera del 12 febbraio 2015 – 49/2015/R/gas definisce disposizioni in materia di conferimento di capacità di stoccaggio per l'Anno Termico 2015/2016 e definisce le tariffe da applicare ai servizio di stoccaggio.

1.2.5 Le altre disposizioni normative

Accanto a quelle indicate nei precedenti paragrafi, merita richiamare l'attenzione su altre disposizioni normative, di cui alcune già rapidamente accennate, che completano il quadro normativo di riferimento allo stato attuale.

Vanno, fra gli altri, menzionati la Legge 26 aprile 1974, n. 170[17] che, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, rappresentava la principale fonte di disciplina relativa all'attività di stoccaggio accanto al relativo disciplinare-tipo, approvato con D.M. 28 luglio 1975[18] (allo stato sostituito dal disciplinare-tipo di cui al titolo III del D.M. 26 agosto 2005[19]) e al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625[20] che ha operato una prima sostanziale riforma del regime normativo dello

[17] *"Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi"*, pubblicata nella G.U. 18 maggio 1974, n. 129.
[18] *"Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi"*, pubblicato nella G.U. 6 agosto 1975, n. 208.
[19] *"Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con D.M. 28 luglio 1975 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato",* pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O..
[20] *"Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"*, pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O..

stoccaggio, consentendo l'accesso su base negoziata ai terzi per la quota di capacità di stoccaggio non utilizzata dal titolare della concessione.

Con riferimento al medesimo periodo, precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, vanno segnalate anche la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali")[21], la Legge 11 gennaio 1957, n. 6 ("Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi")[22] e la Legge 21 luglio 1967, n. 613 ("Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi")[23].

Tra le disposizioni successive al Decreto Legislativo 164/00, rivestono altresì rilevanza fondamentale i decreti ministeriali che ne costituiscono attuazione:

- Il D.M. 27 marzo 2001 (*"Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164"*)[24] che stabilisce – fra l'altro – i criteri in base ai quali un giacimento in fase avanzata di coltivazione può essere tecnicamente ed economicamente adibito a stoccaggio, indicando altresì le relative procedure.

- Il D.M. 27 marzo 2001 ("*Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164"*)[25] che individua i requisiti necessari ai fini del rilascio, da parte del MSE, delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi extra UE.

- Il D.M. 9 maggio 2001[26] concernente – fra l'altro – la *"determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio*"…"dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione" anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi, nonché l'adozione di *"direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali"*, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema e le esigenze di modulazione dei clienti, delineando altresì l'ordine di priorità in base al quale conferire gli spazi disponibili per l'immissione in stoccaggio.

- Il D.M. 26 settembre 2001 (*"Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del*

[21] Pubblicata nella G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O..
[22] Pubblicata nella G.U. 29 gennaio 1957, n. 25.
[23] Pubblicata nella G.U. 3 agosto 1967, n. 194.
[24] Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2001, n. 97.
[25] Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2001, n. 97.
[26] *"Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali"*, pubblicato nella G.U. 5 giugno 2001, n. 128.

sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas")[27] che prescrive le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico, le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze, nonché le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al medesimo fine di salvaguardare il funzionamento in sicurezza del sistema e le esigenze di modulazione dei clienti, indicando altresì l'ordine di priorità in base al quale ripartire gli eccessi di domanda rispetto alle effettive disponibilità di portata giornaliera del sistema. Tale provvedimento prevede inoltre l'istituzione di un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, con funzione consultiva del MSE.

- Il D.M. 29 novembre 2002 (*"Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale"*)[28].

- Il D.M. 25 giugno 2004 (*"Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata "Procedura di emergenza climatica"*)[29].

- Il D.M. 23 marzo 2005[30], relativo alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione di gas naturale, semplificazione per le imprese di vendita della trasmissione dei dati sui prezzi del gas, rideterminazione delle modalità di calcolo dello stoccaggio minerario e semplificazione degli adempimenti per ottenere una autorizzazione per l'importazione di gas naturale.

- Il D.M. 3 novembre 2005[31], che determina i criteri finalizzati a stabilire un adeguato corrispettivo per remunerare i beni che possono essere riutilizzati per lo stoccaggio di gas naturale da un concessionario che subentra in una concessione di coltivazione di un giacimento, in via di esaurimento, ovvero in una concessione di stoccaggio.

- Il D.M. 12 dicembre 2005[32], che approva la nuova procedura, aggiornata rispetto a quella approvata con D.M. 25 giugno 2004, per gestire eventuali situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

- Il Decreto Legge del 24 gennaio 2012 che definisce misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture.

- Il D.M. 29 marzo 2012[33], che ai sensi dell'articolo 12 comma 11-bis del D Lgs 164/00 pone i costi per la disponibilità dello Stoccaggio Strategico agli UTENTI Strategico

[27] Pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2001, n. 235.
[28] Pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2003, n. 18.
[29] Pubblicato nella G.U. 27 settembre 2004, n. 227.
[30] Pubblicato nella G.U. 3 novembre 2005, n. 256.
[31] Pubblicato nella G.U. 22 novembre 2005, n. 272.
[32] Pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2005, n. 297.
[33] Pubblicato nella G.U. 31 marzo 2012, n. 77

- Il D.M. 15 febbraio 2013 stoccaggio e rigassificazione, che definisce il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione e il servizio di Stoccaggio per approvvigionamento di GNL (di seguito DM 15/02/2013 stoccaggio e rigassificazione).

- Il D.M. 15 febbraio 2013 stoccaggio di modulazione, che definisce per l'anno termico 2013/2014 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 nonché definisce disposizioni in materia di erogazione di gas dal sistema degli stoccaggi. (di seguito DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione)

- Il D.M. 19 febbraio 2014 che definisce per l'anno termico 2014/2015 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 nonché definisce disposizioni in materia di erogazione di gas dal sistema degli stoccaggi (di seguito DM 19/02/2014).

- Il D.M. 6 febbraio 2015 che definisce per l'anno termico 2015/2016 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012, le modalità di conferimento del Servizio di Stoccaggio Pluriennale nonché disposizioni in materia di erogazione di gas dal sistema degli stoccaggi (di seguito DM 6/02/2015).

2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RELATIVA GESTIONE

2.1 Descrizione generale del Sistema di Stoccaggio

In base a quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. 164/00, l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione rilasciata dal MSE ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa.

Nel presente Codice, con il termine Sistema di Stoccaggio, si definisce l'insieme di tutti i siti di stoccaggio operativi di cui STOGIT è titolare, in base a concessioni rilasciate dal MSE.

I suddetti siti di stoccaggio sono interamente costituiti da giacimenti precedentemente utilizzati per la produzione di gas naturale e adeguatamente convertiti allo stoccaggio di gas naturale attraverso la realizzazione di opportune infrastrutture.

I siti sono distribuiti sul territorio nazionale e sono fisicamente interconnessi alla RNT gestita da SRG.

STOGIT ha l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal MSE.

STOGIT è tenuta inoltre al rispetto dei criteri tecnici di svolgimento delle attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti e dei relativi obiettivi qualitativi determinati dal MSE con il D.M. del 26 agosto 2005.

Partendo dall'esperienza maturata nell'ambito dell'Eni in oltre 40 anni di attività, STOGIT si caratterizza per la competenza tecnica, la qualità del servizio e la ricerca continua dell'efficienza.

In base a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs.164/00, STOGIT ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas.

In particolare, il Sistema di Stoccaggio viene gestito in modo tale da permettere l'ottimale iniezione di gas nel sistema roccioso poroso sotterraneo e la sua successiva erogazione nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2.

Ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio e della gestione commerciale dei servizi offerti, i siti del Sistema di Stoccaggio sono considerati come un unico punto virtuale ("*Hub*").

Dal punto di vista tecnico-impiantistico, i servizi di stoccaggio vengono erogati da ciascuno dei siti del Sistema, attraverso l'operatività dei seguenti principali elementi:

- giacimenti di stoccaggio;
- pozzi;

- *flow-lines* di collegamento;
- impianti di compressione;
- impianti di trattamento.

STOGIT pubblica sul proprio sito internet le descrizioni dei singoli siti operativi e aggiorna costantemente tali informazioni sulla base, ad esempio, di:

- variazioni della definizione o dei vincoli di gestione dei siti di stoccaggio da parte del MSE;
- entrata in esercizio di nuovi giacimenti, pozzi e/o adeguamenti di impianti;
- variazioni nella definizione dei Punti di Entrata alla RNT, come definiti dal Codice di Rete.

Gli impianti che costituiscono il Sistema di Stoccaggio sono stati progettati e realizzati, in considerazione del periodo nel quale sono stati concepiti e del loro specifico impiego, sulla base della normativa nazionale ed internazionale di settore, della consolidata esperienza acquisita e con l'obiettivo finale di garantire un esercizio caratterizzato da un elevato grado di sicurezza, affidabilità ed efficienza operativa.

L'operatività del servizio, il monitoraggio dei parametri significativi di processo e il presidio della sicurezza dell'intero Sistema sono assicurati, per tutti i siti, dal dispacciamento.

Il presente paragrafo fornisce di seguito una descrizione sintetica dei giacimenti, dei pozzi e degli impianti di cui sopra.

2.1.1 I giacimenti di stoccaggio

I giacimenti sono costituiti da rocce sotterranee porose e permeabili definite da parametri fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali e formate da uno o più livelli idonei a contenere gas naturale. I giacimenti del Sistema di Stoccaggio derivano dalla conversione a stoccaggio di strutture già utilizzate per la produzione primaria di idrocarburi e sono caratterizzati da una profondità compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri sotto il livello del mare.

I giacimenti sono eserciti secondo specifiche normative tecniche tipiche del settore dello stoccaggio. In particolare, come già accennato, il D.M. 26 agosto 2005 del MSE disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di stoccaggio, l'esercizio della concessione, gli obiettivi di qualità, i poteri di verifica da parte delle competenti autorità minerarie e le conseguenze degli inadempimenti ("Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale").

La conoscenza dei dati geologici e dei parametri fisici acquisita durante la fase di sfruttamento minerario primario costituisce un requisito fondamentale per il corretto esercizio dell'attività di stoccaggio. Infatti, i dati geodinamici registrati durante la fase di produzione primaria, quelli registrati nei cicli precedenti e quelli relativi a specifici test di idoneità consentono di operare

simulazioni atte a individuare il possibile comportamento dinamico del giacimento nella fase di stoccaggio.

Oltre alla conoscenza dei dati storici relativi al giacimento risulta altresì necessaria un'accurata attività di previsione del comportamento (erogativo e iniettivo) e di monitoraggio, al fine di ottimizzare l'uso delle capacità disponibili in ciascun giacimento e prevenire possibili danneggiamenti dei livelli adibiti a stoccaggio, non sempre reversibili, connessi con le proprietà petrofisiche e geodinamiche dei singoli giacimenti, in quanto i meccanismi fisici che caratterizzano lo stesso non sono né lineari né stazionari.

Il regime di pressione di ogni giacimento è caratterizzato dalle seguenti due fasi principali:

- Iniezione: la pressione in giacimento cresce all'aumentare dei volumi di gas iniettati e ha, tra i principali elementi condizionanti, le caratteristiche petrofisiche/geostruttutali del giacimento, le caratteristiche dell'acquifero e la capacità di compressione degli impianti di superficie.

  In particolare, la capacità ricettiva del giacimento diminuisce con il progressivo raggiungimento del valore di pressione massima; tale valore corrisponde alla pressione statica originaria del giacimento o al diverso valore eventualmente autorizzato dal MSE per il singolo sito di stoccaggio.

- Erogazione: la pressione in giacimento decresce all'aumentare dei volumi di gas erogati e ha, tra i principali elementi condizionanti, le caratteristiche petrofisiche/geostrutturali del giacimento e le caratteristiche dell'acquifero.

  In particolare la capacità erogativa del giacimento diminuisce al ridursi della pressione in quanto funzione della differenza tra pressione statica e dinamica applicabile a testa pozzo.

L'evoluzione delle prestazioni in iniezione ed erogazione di ogni singolo giacimento è quindi funzione dell'andamento nel tempo dei volumi di gas iniettati/erogati e del regime di pressione del giacimento stesso.

I parametri che caratterizzano un giacimento di stoccaggio sono :

- *cushion* gas;

- *working* gas;

Il *cushion* gas rappresenta la quantità di gas presente in giacimento necessario per l'utilizzo dello stoccaggio ed è il quantitativo minimo indispensabile, presente o iniettato nei giacimenti in fase di avvio dello stoccaggio, che è necessario mantenere sempre nel giacimento. La funzione del *cushion gas* è quella di consentire l'erogazione del w*orking gas* e contrastare la risalita dell'acquifero senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio.

Il *working gas* è il quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato per essere utilizzato ai fini dello Stoccaggio Minerario, di Modulazione e Strategico, compresa la parte di gas (denominata *"pseudo working gas"*)

producibile ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.

2.1.2 I pozzi

I pozzi collegano i livelli mineralizzati del giacimento con le strutture di superficie e consentono la movimentazione del gas e lo svolgimento di altre attività ausiliarie specifiche quali la re-iniezione delle acque di strato, laddove possibile, e il monitoraggio del giacimento.

Ciascun pozzo, in considerazione anche dei dati derivanti dalla precedente attività di produzione, è ubicato in aree di superficie debitamente attrezzate ed è perforato in modo da raggiungere i livelli mineralizzati del giacimento, consentendo quindi l'iniezione del gas nel giacimento e la sua successiva erogazione.

La parte di pozzo direttamente a contatto con i livelli mineralizzati, detta "completamento", è appositamente strutturata per permettere l'iniezione e l'erogazione del gas direttamente nella/dalla formazione rocciosa.

La profondità media dei pozzi STOGIT è naturalmente legata alla profondità dei giacimenti ed è pertanto compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri sotto il livello del mare.

Dal punto di vista tecnico, la struttura dei pozzi è rappresentabile come segue:

- All'esterno, verso le formazioni geologiche attraversate, il pozzo è costituito da sezioni di foro concentriche, rivestite da tubi di acciaio ("*casing*") con un riempimento di cemento nello spazio anulare tra la formazione e il *casing*. Il predetto riempimento garantisce l'ancoraggio meccanico della tubazione e l'isolamento idraulico dalle formazioni da essa attraversate.

- All'interno del *casing* è collocata un'ulteriore tubazione di acciaio, denominata "*tubing di completamento*" che ha lo scopo di garantire il flusso del gas in condizioni di completa sicurezza.

Per garantire le migliori prestazioni, i pozzi per la movimentazione del gas vengono completati in tecnica di "*sand control*", tramite posizionamento a fondo pozzo di appositi filtri ("*gravel pack*") in grado di trattenere le componenti solide più fini della formazione rocciosa.

I *casing* ed il *tubing* di produzione vengono collegati in superficie ad una serie di valvole che costituiscono la cosiddetta "testa pozzo" ("*well head*"), unica parte visibile in superficie dell'insieme del pozzo.

Ciascun pozzo di iniezione/erogazione gas è dotato di opportune valvole di sicurezza (*"safety valves"*), in grado di interrompere automaticamente il flusso di gas dal giacimento in seguito ad eventuali anomalie degli impianti di superficie direttamente connessi con il pozzo stesso.

Ciascun pozzo, dal punto di vista operativo, esige, per la salvaguardia e continuità del Sistema di Stoccaggio, di operare con valori predefiniti di *delta*P di pozzo (ovvero la massima differenza ammissibile tra la pressione statica e la pressione dinamica operativa per non comprometterne la

sicurezza e nel contempo garantire la continuità delle prestazioni nel tempo), sulla base dell'esperienza di campo acquisita in circa 40 anni di attività, della tipologia di completamento del pozzo stesso, del suo stato di usura, delle portate limite di acqua di formazione dai fini in sospensione e delle velocità erosionali.

I pozzi presenti nel Sistema di Stoccaggio sono classificati sostanzialmente in base al loro impiego:

- pozzi operativi, utilizzati per la movimentazione del gas sia in iniezione sia in erogazione;
- pozzi di monitoraggio, utilizzati per il controllo delle pressioni e del grado di saturazione gas/acqua nei livelli mineralizzati del giacimento;
- pozzi di re-iniezione dell'acqua proveniente dalla formazione durante la fase di erogazione del gas, a seguito di opportuna separazione dal gas stesso.

2.1.3 Flow-lines di collegamento

I pozzi, isolati o raggruppati in *"clusters",* sono distribuiti in modo da coprire opportunamente l'area del giacimento e per tal motivo possono trovarsi anche a distanza di vari chilometri dagli impianti di compressione e trattamento. Per consentire la movimentazione del gas tra i pozzi e gli impianti sono quindi utilizzate condotte di collegamento, denominate "*flow lines*".

Tali condotte sono dotate di proprie valvole di sezionamento e di dispositivi di sicurezza per la gestione ed il controllo, sia locale che a distanza.

2.1.4 Gli impianti di compressione

Gli impianti di cui al presente paragrafo sono utilizzati per la compressione del gas proveniente dalla Rete Nazionale di Trasporto, in modo da permettere al gas stesso il raggiungimento di una pressione adeguata per la sua immissione nel giacimento.

Gli impianti di compressione del Sistema sono sinteticamente costituiti dai seguenti componenti principali:

- unità di compressione, generalmente costituta da compressore centrifugo azionato da turbina a gas; in alcuni impianti sono installati compressori alternativi;
- tubazioni ed apparecchiature meccaniche di processo;
- sistemi di controllo per la gestione delle unità di compressione e della centrale;
- sistema elettrico per l'alimentazione delle apparecchiature.

2.1.5 Gli impianti di trattamento

Gli impianti di trattamento sono utilizzati per rendere il gas, proveniente dal giacimento, idoneo in termini di qualità (secondo le specifiche di cui al successivo capitolo 9) per l'immissione nella Rete Nazionale di Trasporto.

Il processo fondamentale del trattamento consiste nella eliminazione dell'acqua proveniente dalla formazione geologica, sia in forma libera che associata al gas.

Gli impianti di trattamento, attualmente esercitati da STOGIT, si distinguono nelle seguenti tre tipologie:

- Impianti di disidratazione gas ad assorbimento, in cui, per la disidratazione del gas, viene utilizzato il glicole dietilenico o trietilenico. L'assorbimento dell'umidità contenuta nel gas viene realizzato mediante il semplice contatto fisico tra il gas umido e il glicole; quest'ultimo viene poi recuperato ed inviato a un circuito di rigenerazione per il successivo riutilizzo nel processo di disidratazione.

- Impianti a "LTS" (*Low Temperature Separator*), in cui il gas viene disidratato attraverso appositi scambiatori, mediante processo fisico di espansione e raffreddamento e conseguente condensazione e separazione dei liquidi presenti.

- Impianti a ciclo frigorifero, in cui il gas viene disidratato attraverso raffreddamento e conseguente condensazione e separazione dei liquidi presenti.

2.1.6 Dispacciamento

Il dispacciamento, ubicato presso la sede operativa di STOGIT, gestisce a distanza gli impianti di compressione e di trattamento, i pozzi e i vari sistemi ausiliari, caratterizzati da un'elevata automazione. Tutti i componenti mantengono comunque la possibilità di una gestione temporanea locale.

Il dispacciamento costituisce pertanto un elemento fondamentale del Sistema in quanto rappresenta il centro operativo, di controllo e supervisione per:

- il presidio della sicurezza impiantistica del processo;

- la prestazione fornita dal Sistema di Stoccaggio;

- lo svolgimento di specifiche attività legate al servizio stesso.

Il dispacciamento è costituito, dal punto di vista tecnico, da un sistema SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*) che permette, attraverso un sistema di telecomunicazione,

l'acquisizione di dati e segnali dal Sistema e la trasmissione di telecomandi per l'esercizio delle apparecchiature e degli impianti nei singoli siti operativi.

A completamento dell'impostazione del telecontrollo, nei singoli siti sono installati specifici sistemi DCS (*Distibuted Control System*) che garantiscono localmente le automazioni di controllo e le sequenze di gestione di processo.

2.2 Prestazioni del Sistema di Stoccaggio, vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione

Il presente paragrafo descrive le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e definisce i vincoli tecnici e gestionali applicabili, nonché le loro modalità di determinazione.

2.2.1 Definizioni

Le prestazioni del Sistema di Stoccaggio sono distinte in:

- Spazio complessivamente disponibile nel Sistema per i servizi di stoccaggio, come descritti nel capitolo 3, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2: è quantitativamente pari alla differenza fra lo Spazio corrispondente al *working gas* e lo Spazio corrispondente allo *pseudo working gas*;

- disponibilità di punta di Iniezione, ovvero la quantità di gas iniettabile su base giornaliera e oraria (espressa in equivalente giornaliero) nel Sistema di Stoccaggio, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2;

- disponibilità di punta di Erogazione, ovvero la quantità di gas erogabile su base giornaliera e oraria (espressa in equivalente giornaliero) dal Sistema di Stoccaggio, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2.2.

2.2.2 Vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione

Considerato quanto già accennato al precedente paragrafo 2.1, STOGIT simula il comportamento dinamico dei giacimenti di stoccaggio e delle grandezze fisiche ad esso associate attraverso l'utilizzo di strumenti di calcolo e *software* dedicati.

Le simulazioni, operate con l'obiettivo di ottimizzare nel tempo le prestazioni offerte nelle Fasi di Iniezione e di Erogazione nel rispetto dei parametri stabiliti dai provvedimenti dell'Autorità, tengono conto delle necessità fondamentali di salvaguardia della sicurezza tecnica del Sistema di Stoccaggio e dell'esperienza acquisita nel corso di tutta la storia gestionale di ogni sito di stoccaggio.

a) Vincoli tecnici e gestionali e dati di input per le simulazioni

I valori di Spazio e le disponibilità di punta di Iniezione e di Erogazione, relativi ai singoli siti, sono determinati mediante modellizzazioni dinamiche 3D di giacimento, nel rispetto dei vincoli di giacimento, di pozzo, delle attrezzature tecniche di superficie e di sistema.

In particolare tutti i modelli statici e dinamici 3D devono rispettare i parameri geodinamici, fisici e petrofisici caratteristici di ciascun giacimento. Si sottolinea infatti come il comportamento dinamico di un giacimento risulti in realtà non lineare né stazionario e il giacimento pertanto necessita, per la sua gestione sicura da possibili danneggiamenti, di una sempre più accurata definizione del relativo modello.

Le simulazioni atte a determinare le prestazioni vengono effettuate considerando dati di input distinti per la Fase di Iniezione e di Erogazione, fermi restando i vincoli del Sistema di Stoccaggio, dipendenti dalla storia industriale del sistema stesso, quali ad esempio l'assetto dei pozzi, la loro ubicazione rispetto all'area mineralizzata (concentrata in culmine strutturale), la loro tipologia di completamento.

Gli input considerati per le simulazioni relative alla Fase di Iniezione sono :

- la massima pressione statica di giacimento da non superare, che è pari alla pressione statica originaria o al diverso valore autorizzato dal MSE per il singolo sito di stoccaggio;
- la potenzialità dei pozzi in iniezione;
- la massima prestazione tecnica di iniezione, che dipende dal limite massimo di ricezione dei giacimenti e dai limiti operativi degli impianti di compressione;
- l'obbligo – previsto dall'articolo 18 del DM 26/8/05 – di misurazione della pressione statica di fondo dei giacimenti al termine della fase;
- i tempi operativi della Fase di Iniezione, che devono essere di circa 6/7 mesi.

Gli input considerati per le simulazioni relative alla Fase di Erogazione sono:

- la potenzialità dei pozzi in erogazione;
- la massima prestazione tecnica di erogazione, che dipende dal limite massimo di erogazione dei giacimenti e dai limiti operativi massimi degli impianti di superficie;

- la prestazione minima di erogazione, in generale coincidente con il limite minimo di trattamento dell'impianto di superficie;
- il minimo valore della pressione dinamica di testa pozzo;
- la massima quantità di acqua producibile su base giornaliera e annuale, nel rispetto dei volumi da re-iniettare in livelli ubicati nel sottosuolo;
- l'obbligo – previsto dall'articolo 18 del DM 26/8/05 – di misurazione della pressione statica di fondo dei giacimenti al termine della fase;
- i tempi operativi, di circa 5/6 mesi.

Le curve di iniettività e di erogabilità dei modelli dinamici 3D di ciascun campo, ottenute tramite simulazione dinamica 3D nel rispetto dei vincoli sopra citati costituiscono un input per il sistema "IMAGINERY" (di cui alla successiva lettera b) del presente paragrafo).

b) <u>Strumenti di simulazione</u>

STOGIT simula il comportamento dinamico dei giacimenti di stoccaggio e le grandezze fisiche ad esso associate (volumi iniettati/erogati, pressione statica e dinamica, la capacità di stoccaggio in termini di Spazio, la disponibilità di Iniezione e di Erogazione nel tempo, ecc.) tramite un simulatore matematico 3D "*Eclipse*" (normalmente usato nel campo petrolifero), sulla base delle informazioni geodinamiche e strutturali acquisite nel corso del tempo che permettono di riprodurre l'intera storia produttiva dei giacimenti sia nella fase di produzione primaria che di stoccaggio.

I modelli di giacimento che ne conseguono costituiscono un'interpretazione matematica della roccia porosa. Sono quindi dotati di un'incertezza che può essere ridotta con un continuo monitoraggio delle grandezze geodinamiche (pressioni statiche, dinamiche, portate di gas e liquidi) e, qualora necessario, con nuove acquisizioni di carattere geostrutturale. STOGIT, nell'ambito della sua attività, effettua costanti aggiornamenti per una eventuale ritaratura dei modelli sulla base di un processo di validazione (*history match*) che costituisce prassi comune nell'ambito petrolifero.

Le curve di erogabilità di ciascun campo, ottenute tramite simulazione dinamica 3D, descrivono le prestazioni teoriche del giacimento senza alcun vincolo di *delta*P a testa pozzo.

Per definire poi le curve di erogabilità di esercizio che rispettino le condizioni reali ed operative di funzionamento dei singoli campi si ricorre ad una metodologia integrativa al modello matematico *Eclipse*, tramite la messa a punto di un codice di calcolo *ad hoc* (tuttora in fase sperimentale). Questo codice tiene conto della portata di gas che può essere erogata da ciascun giacimento, in base a valori prestabiliti di *delta*P(statica e dinamica) per ciascun pozzo.

L'ottimizzazione delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio è possibile attraverso l'analisi delle combinazioni che permettono di ottenere la migliore prestazione possibile da ogni singolo sito, cioè

incrociando le caratteristiche dei giacimenti con quelle degli impianti di superficie. A tal fine è stato implementato un sistema informatico denominato "IMAGINERY".

Il sistema "IMAGINERY" (*Integrated MAnagement of Gas INjEction and withdrawal in Reservoirs*) è stato sviluppato da STOGIT e dalla Divisione E&P di Eni – utilizzando un algoritmo di ottimizzazione vincolata non lineare e tecniche di simulazione sia di giacimento che di processo – con l'obiettivo di monitorare, prevedere e massimizzare l'andamento erogativo/iniettivo dell'intero Sistema di Stoccaggio in relazione ai consuntivi registrati ed a diversi scenari di richiesta, sia in termini volumetrici che di portata di punta.

Il sistema IMAGINERY si compone di due moduli distinti denominati rispettivamente *Ottimizzatore* e *Day Before*, integrati fra loro tramite un apposito database.

Il modulo Ottimizzatore è utilizzato, sia in ambito di programmazione stagionale che di breve termine, per la massimizzazione del gas da iniettare per campo in Fase di Iniezione e per la massimizzazione della capacità erogativa di campo in fase di prelievo.

Questo modulo consente la migliore programmazione dell'utilizzo dei campi in periodi differenti al fine di definire le potenzialità integrate del Sistema di Stoccaggio, attraverso l'utilizzo di curve di erogazione e iniezione derivanti da modelli semplificati di giacimento del simulatore 3D *Eclipse*.

Nel corso dell'Anno Termico la programmazione dell'utilizzo dei campi, di cui al precedente alinea, viene quindi aggiornata sulla base dei consuntivi effettivamente registrati e dei programmi degli UTENTI.

Il modulo *Day Before* è invece utilizzato nella gestione quotidiana ed è descritto al successivo paragrafo 2.4.

c) Risultati delle simulazioni (dati di output)

I risultati delle simulazioni di cui alla precedente lettera b) consistono in curve di iniettività e di erogabilità per il Sistema di Stoccaggio associando i volumi movimentati alle disponibilità di punta.

- *Relazioni tra Spazio e Iniezione (curve di iniettività): profilo di Iniezione ottimale e disponibilità di punta di Iniezione*

  Il profilo ottimale di Iniezione viene inizialmente definito nel mese di gennaio – tenendo conto delle migliori previsioni circa l'evoluzione della erogazione complessiva fino al termine dell'Anno Termico e dei vincoli tecnici e gestionali di cui al punto a) – sulla base dei seguenti concetti operativi:

  - Iniezione di volumi elevati nella fase iniziale allo scopo di bloccare l'avanzamento dell'acquifero.

  - Ottimizzazione delle portate di iniezione successive alla fase iniziale, secondo le effettive capacità dei giacimenti al fine di massimizzare la disponibilità all'iniezione.

- Iniezione di volumi residuali nella fase terminale, necessari per consentire il riempimento di campi caratterizzati da compartimentazioni geodinamiche o con gradiente di crescita della pressione condizionato dalla portata giornaliera di iniezione.

Sulla base di tali considerazioni vengono definite le condizioni ottimali di riempimento cumulativo dello Spazio e il conseguente andamento della disponibilità di punta in Iniezione, funzione inversa del volume cumulativo iniettato.

La massima disponibilità di punta di Iniezione deve essere limitata solo alla fase di "prima iniezione" al fine di evitare possibili fenomeni di canalizzazioni differenziate e preferenziali del flusso di gas in giacimento (cosiddetto fenomeno di "*fingering*").

L'andamento decrescente della stessa disponibilità nel tempo ha lo scopo di indirizzare l'iniezione dei volumi mensili secondo le reali capacità dei giacimenti senza indurre repentini innalzamenti dei gradienti di pressione, che comportano conseguentemente una successiva riduzione dei volumi da iniettare.

Per tenere in adeguata considerazione le flessibilità operative richieste dagli UTENTI del Sistema e il fatto che il profilo ottimale possa non essere rispettato in modo preciso, sono inoltre verificati profili progressivi alternativi minimi e massimi che assicurano comunque un corretto riempimento complessivo dei giacimenti.

- *Relazioni tra Spazio ed Erogazione (curve di erogabilità): profilo di Erogazione ottimale e disponibilità di punta di Erogazione*

Il profilo di Erogazione per l'Anno Termico successivo viene inizialmente definito nel mese di gennaio – tenendo conto del completo riempimento dello Spazio conferito e dei vincoli tecnici e gestionali di cui al precedente punto a) – con l'obiettivo di ottimizzare la curva di erogabilità (o curva prestazionale) rispetto a quella di cui all'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06, mantenendo la massima disponibilità di punta di erogazione nel tempo compatibilmente con una distribuzione statisticamente significativa delle prestazioni rese nel corso della Fase di Erogazione, e viene determinato sulla base dei seguenti concetti operativi:

- mantenimento della massima capacità di erogazione disponibile nel tempo;

- erogazione di volumi elevati nel periodo di maggiore richiesta climatica (tra metà gennaio e metà febbraio);

- ottimizzazione delle portate di erogazione, secondo le effettive capacità dei giacimenti al fine di massimizzare la disponibilità all'erogazione del Sistema di Stoccaggio.

L'andamento decrescente della disponibilità di punta di erogazione, in funzione dello svaso, segue l'evoluzione delle prestazioni di ogni singolo giacimento e si riduce al decrescere della pressione.

STOGIT verifica la coerenza tra la curva prestazionale ottimizzata del Sistema rispetto a quella di cui al citato articolo 10.2 bis, informando l'Autorità nel caso in cui l'andamento della stessa risulti inferiore a quanto previsto dal predetto articolo.

In tal caso, STOGIT determina i profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di Erogazione coerenti con l'andamento della curva prestazionale ottimizzata del Sistema e può offrire prestazioni ulteriori di Erogazione agli UTENTI, su base continua o interrompibile, tenendo conto della necessità di preservare la continuità della prestazione di erogazione ottimizzata fino al termine della Fase di Erogazione.

- *Determinazione dello Spazio, della Capacità di Iniezione e della Capacità di Erogazione*

Spazio

Lo Spazio complessivamente messo a disposizione per il conferimento viene definito sulla base delle curve di iniettività ed erogabilità dei giacimenti sopra descritte, nonché dei seguenti elementi:

- andamento storico della pressione statica di fondo realizzata nei giacimenti nelle campagne antecedenti,
- programmi di manutenzione e indisponibilità,
- eventuale messa in esercizio di nuovi campi,
- eventuali incrementi delle pressioni statiche di esercizio dei giacimenti con possibili adeguamenti degli impianti di superficie.

Capacità di Iniezione

La Capacità di Iniezione complessivamente messa a disposizione per il conferimento (di seguito CI_{TOT}) dipende dalla capacità tecnica degli impianti di compressione e dalla capacità di ricezione dei giacimenti.

Capacità di Erogazione

La Capacità di Erogazione complessivamente messa a disposizione per il conferimento (di seguito CE_{TOT}) è pari alla Capacità di Erogazione che nell'Anno Termico 2005-2006 è risultata disponibile al completamento dell'Erogazione del Gas destinato al Servizio di Modulazione.

d) Tempistica e revisione delle elaborazioni

STOGIT procede alle simulazioni per il successivo Anno Termico in modo tale da permettere la pubblicazione di tutti gli elementi necessari entro il 1 febbraio precedente l'avvio dello stesso Anno Termico.

Tenuto conto delle possibili variazioni, anche significative, legate alla parte terminale della Fase di Erogazione, le simulazioni per la successiva Fase di Iniezione possono essere oggetto di

aggiornamento entro la metà del mese di marzo, di modo da consentire un'adeguata programmazione stagionale agli UTENTI.

Inoltre, entro la metà del mese di ottobre, in relazione all'effettivo andamento della Fase di Iniezione, STOGIT procede ad una verifica di coerenza rispetto ai parametri utilizzati per la definizione delle simulazioni iniziali, procedendo – ad esempio, in caso di riempimento non totale del Sistema – ad un aggiornamento, finalizzato alla migliore programmazione operativa da parte degli UTENTI e alla determinazione dell'eventuale offerta di Capacità di Erogazione Extra.

Tale verifica di coerenza viene effettuata anche sulla base di un'analisi tecnica congiunta con SRG.

Ai fini della gestione operativa del Sistema, le elaborazioni sono successivamente aggiornate con cadenza mensile e settimanale sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate (e quindi dell'andamento delle pressioni dinamiche e statiche di giacimento), dell'esigenza di non pregiudicare la sicurezza (anche prospettica) del Sistema e tenendo in considerazione le previsioni aggiornate di utilizzo fornite dagli UTENTI, nell'ambito della programmazione operativa di cui al successivo capitolo 6.

Infine, con cadenza giornaliera STOGIT aggiorna le simulazioni e verifica l'andamento del Sistema di Stoccaggio, per una continua ottimizzazione delle prestazioni, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 2.4.

2.3 Dalle prestazioni alle Capacità

A partire dai risultati delle simulazioni, di cui al precedente paragrafo 2.2.2 lettera a), e dalla determinazione delle capacità totali, di cui al precedente paragrafo 2.2.2. lettera c), STOGIT pubblica le capacità disponibili per i Servizi Base di cui al successivo capitolo 3, determinate secondo quanto di seguito previsto.

2.3.1 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Strategico

STOGIT determina lo Spazio disponibile per il Servizio di Stoccaggio Strategico (di seguito S_{STR}) in misura pari a quella di competenza STOGIT, derivante dalla ripartizione operata tra imprese di stoccaggio, rispetto alla quantità complessivamente stabilita dal MSE.

2.3.2 Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario

STOGIT determina le Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{MIN}) è pari alla quantità autorizzata dal MSE e richiesta per il Servizio stesso in sede di conferimento di capacità;

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{MIN}) è pari a S_{MIN} diviso 170 (centosettanta) giorni, in coerenza con la finalità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione;

- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{MIN}) è pari alla quantità autorizzata dal MSE e richiesta per il Servizio stesso in sede di conferimento di capacità.

2.3.3 Capacità per il Servizio di Bilanciamento

STOGIT determina le Capacità per il Servizio Bilanciamento nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{RNT}) è pari alla quantità complessivamente richiesta;

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{RNT}) è pari alla quantità complessivamente richiesta per esigenze di bilanciamento giornaliero della RNT;

- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{RNT}) è pari alla quantità complessivamente richiesta daper esigenze di bilanciamento giornaliero della RNT;

- La Capacità di Erogazione (di seguito CH_{RNT}) per la modulazione oraria dei consumi è offerta unicamente all'impresa di trasporto del sistema, che gestisca la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio. In particolare, tale Capacità è misurata come la differenza tra il valor massimo e il valor medio della prestazione oraria consuntivata nell'arco di un Giorno Gas; il valore risultante da tale differenza viene moltiplicato per 24 (ore).

  Dato che, in qualunque Giorno Gas, l'integrale sotteso alla prestazione oraria media è pari all'integrale sotteso alla curva della prestazione oraria consuntivata, deriva che all'utilizzo della CH_{RNT} non è associato alcun volume giornaliero.

2.3.4 Capacità per il Servizio di Stoccaggio pluriennale

STOGIT riserva al Servizio di Stoccaggio Pluriennale il quantitativo definito dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 3 del DM 6/02/2015 ovvero successivi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Le capacità per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale sono conferite secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5.5 e sono determinate nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{pluri}) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 3 del DM 6/02/2015 ovvero successivi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico;

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{pluri}) è pari a $(CI_{TOT} – CI_{MIN} – CI_{RNT})* (S_{pluri})/(S_{TOT} – S_{STR} – S_{MIN} – S_{RNT})$;

- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{pluri}) è pari a S_{pluri} /150.

2.3.5 Capacità per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL

STOGIT riserva al Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL il quantitativo definito dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione all'articolo 14 del Decreto Legge 1/2012. Le capacità per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL sono conferite secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5.6 e sono determinate nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{appGNL}) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione all'articolo 14 del Decreto Legge 1/2012;
- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{appGNL}) è pari a ($CI_{TOT} – CI_{MIN} – CI_{RNT}$)* ($S_{appGNL}$)/($S_{TOT} – S_{STR} – S_{MIN} – S_{RNT}$);
- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{appGNL}) è pari a S_{appGNL} /150.

2.3.6 Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

STOGIT determina le Capacità di Spazio, di Iniezione e di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al presente paragrafo (di seguito, rispettivamente: $S_{DLGS130,}$ $CI_{DLGS130,}$ $CE_{DLGS130}$) secondo quanto previsto al successivo capitolo 20.

2.3.7 Capacità per il Servizio di Modulazione di punta

La Capacità per il Servizio di Modulazione di punta è resa disponibile ad inizio e, nel caso in cui residui al termine del processo di conferimento di cui al successivo capitolo 5, in corso di Anno Termico secondo prodotti:

- che prevedono la disponibilità di Capacità di Iniezione nel periodo compreso tra il mese successivo a quello in cui le Capacità sono conferite e il mese di ottobre (di seguito "prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione di punta");
- che prevedono la disponibilità di Capacità di Iniezione nel mese successivo a quello in cui le Capacità sono conferite (di seguito "prodotto mensile associato al Servizio di Modulazione di punta").

2.3.7.1 Capacità per il Servizio di Modulazione di punta ad inizio Anno termico

STOGIT determina le Capacità per il prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione di punta nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{MOD}) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del Decreto legge 1/2012.

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{MOD}), è pari a :

$$(CI_{TOT} – CI_{MIN} – CI_{RNT})* (S_{MOD})/(S_{TOT} – S_{STR} – S_{MIN} – S_{RNT})$$

- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{MOD}), è pari alla massima prestazione di erogazione associata al Servizio di Modulazione di punta ai sensi del DM 6/02/2015 ovvero da successivi provvedimenti normativi.

Per il prodotto di tipo mensile associato al Servizio di Modulazione di punta, STOGIT determina la Capacità di Spazio considerando il quantitativo da iniettare nel mese di aprile necessario a consentire un riempimento complessivo del Sistema di Stoccaggio corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio Anno Termico. In particolare il quantitativo da iniettare è calcolato sulla base:

- della differenza tra il profilo di utilizzo relativo allo Spazio conferito e il profilo di utilizzo relativo allo Spazio offerto in conferimento ad inizio anno termico;

- della giacenza di Gas in relazione all'ultimo Giorno Gas del mese di marzo e del mese di aprile, stimata sulla base dei dati di programmazione degli UTENTI di cui al successivo capitolo 6;

- dell'aggiornamento della disponibilità tecnica della Capacità di Iniezione.

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione sono determinate sulla base di quanto previsto al presente paragrafo.

Ai sensi dei provvedimenti del MSE in attuazione del Decreto legge 1/2012, STOGIT riserva al Servizio di Modulazione di punta le capacità di cui ai precedenti paragrafi 2.3.2 e 2.3.5 che non risultano assegnate ai sensi dei successivi paragrafi 5.5.1 e 5.5.6

2.3.7.2 Capacità per il Servizio di Modulazione di punta in corso di Anno Termico

STOGIT determina le Capacità di Spazio per il Servizio di Modulazione di punta in corso di Anno Termico sulla base del quantitativo S_{MOD} non conferito e considerando:

- per il prodotto di tipo stagionale, il quantitativo complessivamente iniettabile sino al termine della Fase di Iniezione;

- per il prodotto di tipo mensile, il quantitativo da iniettare in ciascun mese necessario a consentire un riempimento complessivo del Sistema di Stoccaggio corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio Anno Termico. In particolare il quantitativo da iniettare è calcolato è calcolato sulla base:

    - della differenza tra il profilo di utilizzo relativo allo Spazio conferito e il profilo di utilizzo relativo allo Spazio offerto in conferimento ad inizio anno termico;

    - della giacenza di Gas in relazione all'ultimo Giorno Gas del mese precedente e del mese cui si riferisce il conferimento, stimata sulla base dei dati di programmazione degli UTENTI di cui al successivo capitolo 6;

    - dell'aggiornamento della disponibilità tecnica della Capacità di Iniezione.

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione sono determinate sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.3.7.1.

2.3.8 Capacità per il Servizio di Modulazione uniforme

La Capacità per il Servizio di Modulazione uniforme è resa disponibile ad inizio e, nel caso in cui residui al termine del processo di conferimento di cui al successivo capitolo 5, in corso di Anno Termico secondo prodotti:

- che prevedono la disponibilità di Capacità di Iniezione nel periodo compreso tra il mese successivo a quello in cui le Capacità sono conferite e il mese di ottobre (di seguito "prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione uniforme");

- che prevedono la disponibilità di Capacità di Iniezione nel mese successivo a quello in cui le Capacità sono conferite (di seguito "prodotto mensile associato al Servizio di Modulazione uniforme").

2.3.8.1 Capacità per il Servizio di Modulazione uniforme ad inizio Anno Termico

STOGIT determina le Capacità per il prodotto stagionale relativo al Servizio di Modulazione uniforme nel modo seguente:

- lo Spazio (di seguito S_{MODuni}) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del Decreto legge 1/2012;

- la Capacità di Iniezione (di seguito CI_{MODuni}), è pari a:

$$(CI_{TOT} – CI_{MIN} – CI_{RNT})* (S_{MODuni})/(S_{TOT} – S_{STR} – S_{MIN} – S_{RNT})$$

- la Capacità di Erogazione (di seguito CE_{MODuni}), è pari a:

S_{MODuni} /150

Per il prodotto di tipo mensile associato al Servizio di Modulazione uniforme, STOGIT determina la Capacità di Spazio considerando il quantitativo da iniettare nel mese di aprile necessario a consentire un riempimento complessivo del Sistema di Stoccaggio corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio Anno Termico. In particolare il quantitativo da iniettare è calcolato sulla base:

- della differenza tra il profilo di utilizzo relativo allo Spazio conferito e il profilo di utilizzo relativo allo Spazio offerto in conferimento ad inizio anno termico;
- della giacenza di Gas in relazione all'ultimo Giorno Gas del mese di marzo e del mese di aprile, stimata sulla base dei dati di programmazione degli UTENTI di cui al successivo capitolo 6;
- dell'aggiornamento della disponibilità tecnica della Capacità di Iniezione.

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione sono determinate sulla base di quanto previsto al presente paragrafo.

Ai sensi del DM 6/02/2015 ovvero successivi provvedimenti del MSE, STOGIT riserva al Servizio di Modulazione uniforme le capacità di cui al precedente paragrafo 2.3.4 che non risultano assegnate ai sensi del successivo paragrafo 5.5.5.

Ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 5.5.8, lo Spazio determinato ai sensi del presente paragrafo è incrementato del quantitativo rilasciato dagli Utenti del Servizio di cui al D.Lgs 130/10 secondo quanto previsto al paragrafo 20.11.5. Tale quantitativo è conferito una volta esaurito la capacità di Spazio determinata da STOGIT ai sensi del presente paragrafo.

2.3.8.2 Capacità per il Servizio di Modulazione uniforme in Corso di Anno Termico

STOGIT determina le Capacità di Spazio per il Servizio di Modulazione uniforme in corso di Anno Termico sulla base del quantitativo S_{MODuni} non conferito e considerando:

- per i prodotti di tipo stagionale, il quantitativo complessivamente iniettabile sino al termine della Fase di Iniezione;
- per il prodotto di tipo mensile, il quantitativo da iniettare in ciascun mese necessario a consentire un riempimento complessivo del Sistema di Stoccaggio corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio Anno Termico. In particolare il quantitativo da iniettare è calcolato sulla base:
    - della differenza tra il profilo di utilizzo relativo allo Spazio conferito e il profilo di utilizzo relativo allo Spazio offerto in conferimento ad inizio anno termico;

- della giacenza di Gas in relazione all'ultimo Giorno Gas del mese precedente e del mese cui si riferisce il conferimento, stimata sulla base dei dati di programmazione degli UTENTI di cui al successivo capitolo 6;

- dell'aggiornamento della disponibilità tecnica della Capacità di Iniezione.

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione sono determinate sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.3.8.1.

Ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 5.5.8, lo Spazio determinato ai sensi del presente paragrafo è incrementato del quantitativo rilasciato dagli Utenti del Servizio di cui al D.Lgs 130/10 secondo quanto previsto al paragrafo 20.11.5. Tale quantitativo è conferito una volta esaurito la capacità di Spazio determinata da STOGIT ai sensi del presente paragrafo.

2.3.9 Capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti

2.3.9.1 Capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti su base mensile

STOGIT determina le Capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti per la prima e la seconda sessione di conferimento di cui al successivo paragrafo 5.5.6, nel modo seguente.

a) Lo Spazio messo a disposizione mensilmente è stabilito sulla base del quantitativo progressivamente disponibile tenuto conto della Capacità di Spazio conferita e del quantitativo di Gas erogato o iniettato e del programma mensile degli UTENTI;

b) La Capacità di Iniezione messa a disposizione è pari:

   a. in Fase di Erogazione

      i. alla Capacità di Controflusso su base continua, ulteriore rispetto alla Capacità di Iniezione disponibile secondo il paragrafo 6.2.3.1;

      ii. alla Capacità di Controflusso su base interrompibile mensile determinata in misura pari all'eventuale eccesso di domanda di Capacità di Iniezione su base continua registrato nella prima sessione di cui al successivo paragrafo 5.5.6 ;

   b. in Fase di Iniezione

      i. alla Capacità di Iniezione su base continua, ulteriore rispetto alla Capacità di Iniezione disponibile secondo il paragrafo 6.2.3.1;

      ii. alla Capacità di Iniezione su base interrompibile mensile di cui al successivo paragrafo 2.3.9.1;

c) la Capacità di Erogazione messa a disposizione è pari:

c. in Fase di Erogazione

i. alla Capacità di Erogazione extra di cui al successivo paragrafo 2.3.8 per quanto riguarda la modalità continua;

ii. alla Capacità di Erogazione interrompibile su base mensile di cui al successivo paragrafo 2.3.9.2;

d. in Fase di Iniezione

ii. alla Capacità di Controflusso su base continua (MPC) di cui al paragrafo 2.3.7 lettera a);

iii. alla Capacità di Controflusso su base interrompibile mensile determinata in misura pari all'eventuale eccesso di domanda di Capacità di Erogazione su base continua registrato nella prima sessione di cui al successivo paragrafo 5.5.6.

2.3.9.2 Capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti su base settimanale

STOGIT determina le Capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti su base settimanale per la prima e la seconda sessione di conferimento di cui al successivo paragrafo 5.5.6, sulla base dei quantitativi resi disponibili per il Servizio di Bilanciamento utenti su base mensile e non assegnati nell'ambito delle relative procedure di conferimento, fatta eccezione per le capacità di controflusso su base interrompibile, unicamente determinate in misura pari all'eventuale eccesso di domanda di Capacità di Erogazione e di Iniezione su base continua registrato nella prima sessione di conferimento del Servizio di Bilanciamento utenti su base settimanale.

In aggiunta alle capacità non assegnate nell'ambito del conferimento per il Servizio di Bilanciamento utenti su base mensile, Stogit offre ulteriori capacità su base settimanale, qualora disponibili, determinate secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 2.3.6.1.

2.3.10 Capacità di Controflusso

a) Controflusso in Fase di Iniezione (MPC)

STOGIT determina le Capacità offerte per il controflusso in Fase di Iniezione (controflusso estivo) considerando i seguenti fattori:

- programmi di manutenzione relativi alla Fase di Iniezione;
- utilizzo storico della Capacità di Erogazione in controflusso;
- necessità di salvaguardare il rispetto dei profili di utilizzo per il pieno riempimento dei giacimenti.

b) Controflusso in Fase di Erogazione

Durante la Fase di Erogazione, STOGIT offre Capacità per il controflusso attraverso la determinazione dei Fattori di Adeguamento Iniezione di cui al successivo paragrafo 6.2.3.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

- programmi di manutenzione relativi alla Fase di Erogazione;
- necessità derivanti dalle eventuali modifiche di assetto impiantistico;
- utilizzo storico della Capacità di Iniezione in controflusso.

Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell'Erogazione, STOGIT determina e pubblica – fino al raggiungimento di un livello complessivo di erogazione almeno pari al 5% dello spazio conferito per il Servizio di Modulazione – la Capacità di Iniezione fisicamente disponibile per il Sistema. Qualora la somma delle Prenotazioni di cui al successivo paragrafo 6.3.5 risulti superiore, STOGIT comunicherà i valori accettati in modo che la somma delle Assegnazioni sia pari alla Capacità di Iniezione fisicamente disponibile.

2.3.11 Capacità di Erogazione extra

Qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso della Fase di Erogazione – derivante dalla simulazione di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c) – evidenzi una disponibilità di Capacità di Erogazione su base continua superiore a quella prevista dall'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06, STOGIT può offrire Capacità di Erogazione extraferma l'esigenza di tutelare la salvaguardia del Sistema.

2.3.12 Capacità su base interrompibile

STOGIT determina le Capacità su base interrompibile secondo i seguenti criteri generali, tenendo conto dei diversi fattori rilevanti nelle due distinte Fasi, di Iniezione e di Erogazione.

2.3.12.1 Fase di Iniezione

- Mensile e settimanale: verifica in merito all'andamento dell'Iniezione rispetto ai profili di utilizzo qualora non sia possibile un incremento dei Fattori di Adeguamento.
- Giornaliera: capacità tecnicamente disponibile ma su base temporale limitata, tenendo conto dell'eventuale offerta di capacità su base interrompibile stagionale e/o mensile.

2.3.12.2 Fase di Erogazione

STOGIT mette a disposizione Capacità di Erogazione su base interrompibile (mensile, settimanale e/o giornaliera) secondo i criteri generali di cui al precedente paragrafo 2.3.9.1, qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso della Fase di Erogazione – derivante dalla simulazione di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c) – evidenzi una disponibilità di Capacità di Erogazione su base continua sempre superiore a quella prevista dall'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06. Tale offerta trova una limitazione allorquando ciò possa pregiudicare la continuità della prestazione di erogazione ottimizzata fino al termine della Fase di Erogazione.

Anche qualora l'andamento della disponibilità di punta di erogazione nel corso della Fase di Erogazione – derivante dalla simulazione di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c) – evidenzi una disponibilità di Capacità di Erogazione su base continua inferiore a quella prevista dall'articolo 10.2 bis della Delibera 119/05, come modificato dall'articolo 14.13 della Delibera 50/06, STOGIT mette a disposizione Capacità di Erogazione su base interrompibile:

- esclusivamente su base mensile e settimanale;

- qualora, in riferimento ad un dato mese della Fase di Erogazione, dal programma mensile degli UTENTI (di cui al successivo paragrafo 6.3.3) risulti un quantitativo cumulativamente inferiore rispetto a quello massimo cumulato erogabile secondo le percentuali pubblicate da STOGIT relative ai profili di utilizzo per la Fase di Erogazione per lo stesso mese.

In tal caso, STOGIT determina la Capacità di Erogazione su base interrompibile, per ogni mese m della Fase di Erogazione, secondo la formula seguente:

$$\left(V_{\max,m} - V_{prog,m}\right) \times \frac{1 - prob}{n}$$

dove:

- $V_{max,m}$ è il quantitativo massimo cumulato erogabile secondo le percentuali pubblicate da STOGIT relative ai profili di utilizzo per la Fase di Erogazione fino al mese m;

- $V_{prog,m}$ è il quantitativo risultante dalla somma dei consuntivi realizzati fino al mese m-1 e del programma mensile degli UTENTI relativo al mese m;

- *prob* è pari alla riduzione percentuale del corrispettivo unitario c_E per la Capacità di Erogazione mensile su base interrompibile;

- n è pari al numero di giorni del mese m.

2.3.13 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2015 – I]

2.3.14 Capacità di Erogazione aggiuntiva di cui alla Delibera 353/2013/R/gas

Sulla base dei dati di Erogazione più recenti disponibili STOGIT determina, ogni giovedì per la settimana successiva, la Capacità di Erogazione aggiuntiva di cui alla Delibera 353/2013/R/gas.

In particolare tale Capacità di Erogazione è determinata ai sensi della Delibera 625/2013/R/gas sulla base della differenza tra il quantitativo di Gas effettivamente erogato e il quantitativo di Gas erogabile considerando:

- garanzia fino alla fine della fase di erogazione delle capacità conferite considerando i necessari margini di sicurezza del sistema;

- massimizzazione della capacità di erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2014 ai sensi dei provvedimenti normativi vigenti ferma restando la garanzia di un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e considerando i necessari margini tecnici per la sicurezza.

2.3.15 I profili di utilizzo e i Fattori di Adeguamento delle Capacità

STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l'Iniezione e la successiva Erogazione, profili ottimali di utilizzo, finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio e il cui rispetto da parte degli UTENTI è fondamentale perché STOGIT possa garantire le migliori prestazioni del Sistema di Stoccaggio.

I profili vengono distinti tra i Servizi di Stoccaggio per tenere conto delle finalità che i medesimi Servizi devono assicurare nonché delle relative modalità di conferimento e andamento della Capacità di Iniezione.

I Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione e di Erogazione delimitano, in termini discreti, l'andamento delle disponibilità di punta nelle due fasi, in relazione alle curve di prestazione simulate e ai profili di utilizzo determinati, tenendo conto inoltre delle previsioni di cui al DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione e alla delibera 75/2013/R/gas ovvero di successivi provvedimenti normativi.

L'andamento delle Capacità nel corso dell'Anno Termico (e la descrizione specifica dei Fattori di Adeguamento) è descritto ai successivi paragrafi 6.2.3 e 6.2.4.

a) Fase di Iniezione

In Fase di Iniezione, il profilo di utilizzo è strutturato in un *range* operativo che definisce la giacenza minima e massima consentita all'UTENTE al termine di ciascun mese in rapporto allo Spazio conferito, secondo la formula di cui alla lettera a) del paragrafo 6.2.2.

Tali valori minimi e massimi sono definiti sulla base delle curve di iniettività del Sistema di Stoccaggio e permettono la completa ricostituzione dei giacimenti, suddividendo il volume complessivo da iniettare in quantitativi mensili tali da assicurare un'Iniezione ottimale garantendo nel contempo una flessibilità nella gestione operativa agli UTENTI.

Il profilo di Iniezione ottimale, base di riferimento per la determinazione del predetto *range* operativo, è determinato considerando i seguenti criteri generali:

- volumi elevati nella fase iniziale per bloccare l'avanzamento degli acquiferi nei giacimenti e minimizzare in tal modo possibili perdite di capacità,

- volumi residuali nella fase terminale (normalmente il mese di ottobre) per consentire il completo riempimento dei giacimenti, caratterizzati da capacità ricettive decrescenti nel tempo.

I Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione riflettono l'andamento decrescente della disponibilità di punta di iniezione, descritta nel precedente paragrafo 2.2.2, lettera c).

b) Fase di Erogazione

In Fase di Erogazione, STOGIT determina il profilo di utilizzo e i Fattori di Adeguamento di Erogazione in coerenza con l'andamento della curva prestazionale ottimizzata del Sistema, assumendo il completo riempimento dello Spazio conferito e la sua successiva Erogazione, nel corso dell'intera Fase di Erogazione stessa.

Il profilo di utilizzo è stabilito da Stogit al fine di garantire il rispetto di quanto definito all'articolo 2, comma 1 del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione ovvero di quanto definito da successivi provvedimenti normativi.

2.4 Gestione operativa del Sistema di Stoccaggio

2.4.1 L'attività operativa: il dispacciamento

La gestione operativa del Sistema di Stoccaggio viene attuata dal dispacciamento attraverso il presidio della sicurezza, l'erogazione del servizio e lo svolgimento delle relative attività ausiliarie.

Dal dispacciamento, mediante un sistema di telecontrollo SCADA, vengono infatti acquisiti i dati e le informazioni significative per l'esercizio degli impianti, quali, ad esempio, pressioni, portate, temperature, produzione di liquidi, qualità del gas, stati delle valvole, delle unità di compressione, degli impianti di trattamento e dei servizi.

Sulla base di tali informazioni viene quindi assicurato il presidio operativo della sicurezza degli impianti, integrando pertanto ad un livello superiore i sistemi di sicurezza già presenti nei singoli impianti e che, in modo autonomo ed automatico, intervengono all'insorgere di eventuali situazioni anomale.

Il dispacciamento, attraverso il costante e continuo monitoraggio dei parametri di esercizio degli impianti e operando attraverso la loro gestione in telecomando, agisce sugli assetti dei singoli impianti in relazione alle esigenze operative di iniezione e di erogazione.

In caso di esclusione dal telecontrollo di singoli impianti, a seguito di operazioni programmate o di situazioni non preventivabili, il dispacciamento attiva tempestivamente le unità operative periferiche, per le necessarie attività di verifica e controllo della sicurezza, di gestione e ripristino dell'esercizio standard.

Infine il dispacciamento assicura, sulla base della programmazione ricevuta da parte degli UTENTI, di cui al successivo capitolo 6, la coerente definizione dei programmi operativi, in particolare attraverso:

- il controllo dei programmi mediante verifiche con le unità specialistiche di giacimento per le ottimizzazioni dei parametri di iniezione/erogazione per singolo sito e con le unità di gestione impiantistica per la verifica delle disponibilità tecniche degli impianti;

- l'individuazione delle capacità di stoccaggio in termini di volume e prestazione giornaliera e oraria per singolo sito operativo;

- la verifica con SRG delle Prenotazioni di Capacità degli UTENTI e degli assetti previsti per i singoli siti a garanzia della trasportabilità sulla RNT e al fine di permettere il mantenimento delle migliori prestazioni nel tempo ed evitare degradi anticipati delle prestazioni stesse.

Al termine di ogni Giorno Gas, viene trasmesso a SRG, per la successiva determinazione delle Allocazioni, il dato consuntivato in termini volumetrici ed energetici relativo alla prestazione resa dal Sistema nello stesso Giorno Gas.

2.4.2 Strumenti a disposizione del dispacciamento

La Sala Operativa

La Sala Operativa del dispacciamento, da cui si effettua il telecontrollo degli impianti, è presidiata 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno, da operatori che assicurano l'esercizio del Sistema di Stoccaggio secondo criteri di sicurezza, efficienza ed affidabilità.

All'interno della Sala Operativa sono presenti postazioni per il telecontrollo del Sistema di Stoccaggio che dispongono di terminali collegati al sistema SCADA.

Gli operatori, sulla base di specifiche indicazioni di esercizio, attuano in continuo le eventuali azioni per la modifica degli assetti del sito, in funzione delle esigenze relative al soddisfacimento dei programmi ricevuti dagli UTENTI, nonché – nei limiti degli Accordi di Interoperabilità – da SRG, compatibilmente con il mantenimento in sicurezza delle prestazioni del Sistema.

Il dispacciamento garantisce inoltre il collegamento con il dispacciamento SRG e la pronta attivazione delle unità periferiche STOGIT in caso di necessità.

Il sistema SCADA

Le principali funzionalità del sistema SCADA, che permettono la gestione operativa del servizio, sono:

- acquisizione di misure, segnali e informazioni dai sistemi periferici (DCS);
- invio di comandi operativi agli impianti;
- gestione delle prestazioni e sicurezza di sistema: diagnostica della comunicazione con verifica del flusso dati e stato operativo dei sottosistemi periferici;
- gestione della diagnostica e sicurezza del sistema: monitoraggio continuo dello stato e funzionalità di tutti i nodi del Sistema.

Il flusso dei dati elaborati dal sistema SCADA consente di monitorare l'assetto del Sistema di Stoccaggio e la sua probabile evoluzione di breve periodo, supportando quindi le possibili azioni di volta in volta necessarie, al fine di traguardare il soddisfacimento continuo della domanda.

Il sistema di trasmissione dati

L'infrastruttura di telecomunicazioni che permette il telecontrollo degli impianti di STOGIT è costituita da una rete (*Wide Area Network*) in cui ciascuno dei canali di collegamento tra lo SCADA e gli impianti periferici è costituito da connessioni ridondate realizzate con linee CDN (Circuiti Diretti Numerici) e ISDN (*Integrated Services Digital Network*) o Ponti Radio. Anche gli apparati di accesso (*router*) di ogni singola rete locale dispongono di una riserva attiva (*back-up*) che garantisce la continuità del servizio.

Tale infrastruttura è gestita da un operatore primario del settore, che assicura un monitoraggio continuo al fine di garantire un elevato livello di servizio.

Strumenti informatici di supporto alle decisioni

Il dispacciamento, al fine di assicurare in modo affidabile ed efficiente le prestazioni richieste dagli UTENTI, si avvale di diversi sistemi informativi a funzionalità integrata e gestiti in condivisione tra le varie unità operative, a garanzia di una costante disponibilità di un'unica base dati di riferimento per le simulazioni di possibili scenari operativi in funzione dei consuntivi registrati.

SAMPEI

Il sistema informatico SAMPEI (*Sistema di Allocazione e Misura Per Erogazione e Iniezione*) è stato sviluppato da STOGIT per l'interfaccia di gestione commerciale tra STOGIT e l'UTENTE.

Per permettere una gestione ottimizzata del flusso dati e dei processi specifici di dispacciamento collegati alla programmazione operativa, SAMPEI è integrato con i sistemi CONDUZIONE e IMAGINERY di seguito descritti, oltre che con il sistema WSGS di SRG e il sistema di fatturazione SAP-SD.

IMAGINERY

Il sistema informatico utilizzato per la programmazione giornaliera di utilizzo dei giacimenti e dei pozzi è il modulo *Day Before* di "IMAGINERY".

Il modulo *Day Before* di IMAGINERY elabora la programmazione, considerando le caratteristiche di ciascun giacimento, le prestazioni erogative/iniettive dei singoli pozzi ed i vincoli operativi degli impianti rispetto alla programmazione fornita quotidianamente dagli UTENTI.

IMAGINERY *Day Before* si interfaccia con:

- un database di produzione dove sono immagazzinati i dati storici di iniezione e di erogazione del gas;
- un database per la gestione del processo di Prenotazione e Assegnazione di cui al successivo capitolo 6.

IMAGINERY *Day Before* é integrato inoltre con:

- un simulatore di giacimento basato sulla rappresentazione del giacimento con una *mesh* associata alle proprietà statiche e dinamiche delle singole "celle" in cui il giacimento viene suddiviso;
- un simulatore di processo basato sulla modellazione termodinamica del gas e degli elementi di *processing* (separatori, colonne, ecc.).

Le simulazioni relative ai modelli di giacimento vengono aggiornate quotidianamente integrando i dati storici del database con le informazioni di indisponibilità degli impianti al fine di valutare la quantità di gas disponibile per l'erogazione o accettabile in iniezione per il Giorno Gas successivo. Tramite il simulatore *3D Eclipse* vengono simulati i comportamenti dei pozzi attivi allo stoccaggio.

I modelli d'impianto assicurano che il Gas in Erogazione venga trattato in modo da rispettare le specifiche di qualità di cui al successivo capitolo 9, mentre in Iniezione forniscono la disponibilità e capacità di ciascuna macchina di compressione.

Ogni giorno il dispacciamento STOGIT provvede a:

- Aggiornare i dati di produzione e i vincoli impiantistici in IMAGINERY.
- Effettuare le simulazioni *Eclipse* di IMAGINERY per stabilire la massima disponibilità di ogni campo.
- Preparare in IMAGINERY il piano operativo per singolo sito, e inviarlo a SRG per la verifica di trasportabilità.
- Rendere attivo il piano per il Giorno Gas inviandolo alla sala di telecontrollo per la sua esecuzione.

- Monitorare e verificare le prestazioni dei pozzi e degli impianti, modificando, se necessario, i punti di lavoro delle singole componenti del Sistema di Stoccaggio per mantenere i requisiti richiesti in termini di qualità del gas erogato.

- Aggiornare nel modulo Ottimizzatore di IMAGINERY l'andamento previsionale di utilizzo del Sistema di Stoccaggio in Iniezione o Erogazione fino a fine campagna.

CONDUZIONE

Il sistema informatico denominato "Conduzione" consente la trasmissione di dati di processo tra gli impianti, dislocati sul territorio nazionale, e la sede operativa per la gestione e successiva archiviazione.

Il sistema Conduzione comprende dati derivanti dal sistema EMS (in merito al quale si veda qui di seguito), dati relativi ai consumi delle centrali di trattamento e compressione, dati tecnico-operativi ed eventi significativi che impattano sull'operatività.

Mensilmente, sulla base dei dati di Conduzione, vengono gestite le chiusure fiscali e tecniche dei siti, le chiusure fiscali delle centrali di compressione, le bollette di consegna gas delle centrali di stoccaggio con dettaglio di sito e la documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente.

Il sistema viene inoltre utilizzato per contabilizzare i dati di produzione di acqua, di re-iniezione fluidi e di produzione primaria residua di gas.

Il sistema informativo "Conduzione" interagisce con IMAGINERY e SAMPEI per la trasmissione dei dati e dei vincoli operativi in essere.

CONCENTRATORE DATI EMS

Al fine di acquisire in tempo reale i dati relativi ai volumi e alla qualità del gas movimentato giornalmente in erogazione e iniezione, in ogni singolo sito operativo è installato un sistema di misura e analisi del gas denominato EMS (*Energy Measurement System*).

Per centralizzare il controllo in tempo reale dei volumi di gas, tali sistemi sono replicati su un "Concentratore Dati EMS " che diventa pertanto un sistema di supervisione a disposizione del dispacciamento, per ricavare il quantitativo di gas misurato in energia complessivamente erogato o iniettato dal/nel Sistema di Stoccaggio e i relativi parametri di qualità.

Il Concentratore Dati EMS è interfacciato allo SCADA per la visualizzazione sintetica dei parametri di controllo e per l'archiviazione dei dati.

HDR

Il sistema HDR (*Historical Data Recorder*) acquisisce i dati operativi da SCADA e realizza un archivio storico delle variabili di processo più significative.

Tale sistema permette quindi al dispacciamento, e alle diverse funzioni aziendali preposte alla gestione ed ottimizzazione dei processi operativi e produttivi, di effettuare analisi sul

comportamento delle principali componenti del Sistema di Stoccaggio, con particolare riferimento a giacimenti, pozzi e impianti di trattamento e compressione.

2.5 Informazioni disponibili sul sito internet

2.5.1 Descrizione del Sistema di Stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet la descrizione del Sistema di Stoccaggio mediante la rappresentazione dei singoli impianti di stoccaggio, con la relativa ubicazione, e mantiene tale rappresentazione costantemente aggiornata.

2.5.2 Caratteristiche tecniche del Sistema di Stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet le caratteristiche tecniche relative al Sistema di Stoccaggio:

- Anno di inizio dell'attività di stoccaggio.
- Numero pozzi e loro profondità media.
- Potenza impianto di compressione.
- Tipologia di impianto di trattamento e portata massima nominale (in erogazione).

2.5.3 Capacità e prestazioni del Sistema di Stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno:

- le capacità di stoccaggio offerte, in termini di Spazio, Capacità di Erogazione e di Iniezione;
- i piani di manutenzione previsti per l'Anno Termico successivo, inclusivi delle eventuali capacità indisponibili all'attività di stoccaggio, escluse mediante autorizzazione del MSE;
- l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni programmati o autorizzati dal MSE.

STOGIT pubblica sul proprio sito con frequenza settimanale:

- l'andamento effettivo della giacenza del sistema di stoccaggio;
- la previsione di andamento dello svaso;

- la previsione di andamento dei fattori di adeguamento.

STOGIT pubblica sul proprio sito Internet, in una sezione facilmente accessibile ed in formati di facile fruizione, con frequenza giornaliera[34]:

- la somma delle nomine comunicate dagli utenti del Servizio di stoccaggio;
- i quantitativi giornalieri di gas naturale, oggetto di prenotazione, che vengono confermati;
- i volumi in immissione ed erogazione dal sistema di stoccaggio;
- la giacenza aggiornata rispetto al Giorno Gas precedente.

[34] La pubblicazione in formato di facile fruizione sarà effettuata non appena terminato l'adeguamento dei sistemi informativi tutt'ora in corso

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1 Premessa

STOGIT ha l'obbligo di offrire, ove il Sistema di Stoccaggio abbia capacità disponibile e i servizi richiesti siano tecnicamente realizzabili:

- Servizi Base: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, che vengono richiesti dall'UTENTE e prestati da STOGIT a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati dall'Autorità. I Servizi Base sono descritti nel successivo paragrafo 3.2.

- Attività accessorie: ovvero quelle attività regolate dal presente Codice, che non vengono richieste dall'UTENTE, ma prestate da STOGIT per quanto necessario ad assicurare la corretta erogazione dei Servizi Base, senza alcuna maggiorazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea. Le attività accessorie sono descritte nel successivo paragrafo 3.3.

- Servizi speciali: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, diversi dai Servizi Base e dalle attività accessorie, che vengono richiesti dall'UTENTE e prestati da STOGIT sulla base di condizioni economiche espressamente approvate dall'Autorità. I servizi speciali sono descritti nel successivo paragrafo 3.4.

Tutti i Servizi di Stoccaggio includono la prenotazione della capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete, ovvero al prelievo dalla stessa presso il punto di entrata in corrispondenza dell'interconnessione con il Sistema di Stoccaggio dei quantitativi di Gas erogati ovvero da iniettare presso il Sistema di Stoccaggio medesimo.

Tali quantitativi sono resi disponibili da STOGIT a SRG in corrispondenza del punto di entrata corrispondente all'interconnessione con il Sistema di Stoccaggio, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai propri utenti nell'ambito del servizio di trasporto di cui al proprio Codice di Rete.

SRG consegna a STOGIT i quantitativi di Gas nella titolarità degli utenti del servizio di trasporto ai fini dell'utilizzo da parte dei medesimi utenti dei Servizi Stoccaggio.

3.2 Servizi Base

3.2.1 Il Servizio di Stoccaggio Minerario

Il Servizio di Stoccaggio Minerario – necessario, per motivi tecnici ed economici, a consentire ai titolari di concessioni di coltivazione, lo svolgimento ottimale della coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano – ha la sola finalità di assicurare alle produzioni nazionali di gas naturale una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione, nonché di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione.

Le capacità richiedibili per lo Stoccaggio Minerario sono stabilite all'articolo 2 del D.M. 23 marzo 2005 che modifica l'articolo 2, comma 2 del DM 9/05/01.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio Minerario consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata dell'Anno Termico;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio Minerario, STOGIT mette a disposizione le capacità determinate dal MSE (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione, quest'ultima distinta in *"base"* e *"back up"*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del DM 9/05/01 e successive modifiche e integrazioni) secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.

Resta inteso, invece, che l'attribuzione delle Allocazioni per il Servizio di Stoccaggio Minerario viene effettuata secondo quanto previsto:

- al successivo paragrafo 7.3.2.1, per l'UTENTE cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio per il solo Servizio di Modulazione o per il solo Servizio di Stoccaggio Minerario;
- al successivo paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, per l'UTENTE cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio per il Servizio di Modulazione e per il Servizio di Stoccaggio Minerario.

STOGIT mette inoltre a disposizione:

a) <u>Capacità Interrompibili (o su base interrompibile) su base e giornaliera</u>

   Capacità di Iniezione e di Erogazione su base interrompibile, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.9, disciplinata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.4.

Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo 3.2.1 sono conferite secondo quanto previsto al capitolo 5; le Capacità di Iniezione e di Erogazione seguono l'andamento descritto al capitolo 6.

3.2.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II]

3.2.3 Servizio di Bilanciamento

STOGIT offre il Servizio di Bilanciamento al fine di soddisfare le esigenze di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema e quelle di modulazione oraria dei consumi, tenuto conto dell'attuale regime di bilanciamento commerciale su base giornaliera.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Bilanciamento, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione per modulazione giornaliera e oraria) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

La Capacità di Erogazione per la modulazione oraria dei consumi è messa a disposizione dell'impresa di trasporto fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio. In particolare, la Capacità di Erogazione per la modulazione oraria è riportata in equivalente giornaliero ed è offerta in modo che l'utilizzo in termini di volume giornaliero risulti pari a zero.

Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite solo su base continua secondo quanto previsto al capitolo 5; le Capacità di Iniezione e di Erogazione seguono l'andamento descritto al capitolo 6.

3.2.4 Servizio di Stoccaggio Pluriennale

Il Servizio di Stoccaggio Pluriennale è offerto da STOGIT ai sensi del DM 6/02/2015 ovvero di successivi provvedimenti normativi del MSE.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio Pluriennale, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite ad in inizio Anno Termico per un numero di anni almeno pari a due con possibilità di opzione di estensione per altri due anni secondo le modalità previste al successivo capitolo 5.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio Pluriennale consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG per tutta la durata del Contratto;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre degli Anni Termici per i quali è stato stipulato il Contratto;

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.

La Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.3. Le prestazioni associate alla Capacità di Iniezione conferita a ciascun UTENTE per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale sono determinate sulla base del rapporto R_u di cui al successivo paragrafo 6.2.3.1 e di

quanto ivi previsto. Resta inteso che, nel caso in cui lo Spazio residuo dell'UTENTE risulti inferiore alla Capacità di Iniezione disponibile, la Capacità di Iniezione è pari allo Spazio residuo.

La Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale è conferita in misura pari allo Spazio diviso 150 giorni e varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.4. Resta inteso che, nel caso in cui la giacenza dell'UTENTE risulti inferiore alla Capacità di Erogazione disponibile, la Capacità di Erogazione è pari alla medesima giacenza.

3.2.5 Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL

STOGIT offre il Servizio di Stoccaggio di cui al presente paragrafo ai sensi dell'articolo 1 del DM 19/02/2014 e successivi provvedimenti normativi in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 1/2012 al fine di consentire alle imprese industriali, e ai loro consorzi, l'approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite su base annuale secondo le modalità previste al successivo capitolo 5.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata dell'Anno Termico;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre

nei limiti delle Capacità di Stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.

La Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.3.

La Capacità di Erogazione conferita per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL è conferita in misura pari allo Spazio diviso 150 giorni e varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.4. Resta inteso che, nel caso in cui la giacenza dell'UTENTE risulti inferiore alla Capacità di Erogazione disponibile, la Capacità di Erogazione è pari alla medesima giacenza.

3.2.6 Il Servizio di Modulazione di punta

STOGIT offre il Servizio di Modulazione di punta per soddisfare in via prioritaria le esigenze di fornitura dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7 lettera a) del D Lgs 164/00, in termini di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Modulazione di punta, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite su base annuale e nel corso dell'Anno Termico secondo le modalità previste al successivo capitolo 5.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Modulazione di punta consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata dell'Anno Termico ovvero per periodi inferiori in caso di conferimento in corso di Anno Termico, per il prodotto di tipo stagionale;

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante un mese nella Fase di Iniezione e per tutta la durata della Fase di Erogazione, per il prodotto di tipo mensile;

- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.

La Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione di punta varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.3. Le prestazioni associate alla Capacità di Iniezione conferita a ciascun UTENTE per il Servizio di Modulazione di punta sono determinate sulla base del rapporto Ru di cui al successivo paragrafo 6.2.3.1 e di quanto ivi previsto. Resta inteso che, nel caso in cui lo Spazio residuo dell'Utente risulti inferiore alla Capacità di Iniezione disponibile, la Capacità di Iniezione è pari allo Spazio residuo.

La Capacità di Erogazione per il Servizio di Modulazione di punta è pari a:

$$\frac{S_{MOD,k}}{S_{MOD}} \times CE_{MOD,\max}$$

dove:

$S_{MOD,k}$ è pari alla capacità di Spazio del Servizio di Modulazione di punta conferita all'UTENTE k-esimo

S_{MOD} è pari alla capacità di Spazio relativa al Servizio di Modulazione di punta, secondo quanto definito al paragrafo 2.3.7.1

$CE_{MOD,max}$ è pari alla massima prestazione di erogazione associata al Servizio di Modulazione di punta ai sensi del DM 6/02/2015 ovvero da successivi provvedimenti normativi

Le prestazioni associate alla Capacità di Erogazione conferita a ciascun UTENTE per il Servizio di Modulazione di punta sono determinate come prodotto fra la medesima capacità e:

i) i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 1 del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione e successivi provvedimenti normativi, pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet;

ii) i fattori di adeguamento, variabili in funzione della giacenza dell'UTENTE

Le modalità di determinazione e di aggiornamento dei fattori di adeguamento della Capacità di Erogazione sono definite nel successivo paragrafo 6.2.4.

Resta inteso che, nel caso in cui la giacenza dell'UTENTE risulti inferiore alla Capacità di Erogazione disponibile, la Capacità di Erogazione è pari alla giacenza.

3.2.7 Servizio di Modulazione uniforme

Il Servizio di Modulazione uniforme è finalizzato a soddisfare le esigenze anche diverse da quelle definite al paragrafo 3.2.6.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Modulazione uniforme, STOGIT mette a disposizione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione) determinate secondo quanto previsto nel capitolo 2.

Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite su base annuale e nel corso dell'Anno Termico secondo le modalità previste al successivo capitolo 5.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Modulazione uniforme consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata dell'Anno Termico ovvero per periodi inferiori in caso di conferimento in corso di Anno Termico, per il prodotto di tipo stagionale;
- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante un mese nella Fase di Iniezione e per tutta la durata della Fase di Erogazione, per il prodotto di tipo mensile;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso.

La Capacità di Iniezione per il Servizio di Modulazione uniforme varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.3. Le prestazioni associate alla Capacità di Iniezione conferita a ciascun UTENTE per il Servizio di Modulazione uniforme sono determinate sulla base del rapporto R_u di cui al successivo paragrafo 6.2.3.1 e di quanto ivi previsto. Resta inteso che, nel caso in cui lo Spazio residuo dell'UTENTE risulti inferiore alla Capacità di Iniezione disponibile, la Capacità di Iniezione è pari allo Spazio residuo.

La Capacità di Erogazione per il servizio uniforme è conferita in misura pari allo Spazio diviso 150 giorni e varia nel corso dell'Anno Termico in funzione dei fattori di adeguamento di cui al successivo paragrafo 6.2.4. Resta inteso che, nel caso in cui la giacenza dell'UTENTE risulti inferiore alla Capacità di Erogazione disponibile, la Capacità di Erogazione è pari alla medesima giacenza.

3.2.8 Il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

Il Servizio di Stoccaggio di cui al presente paragrafo è finalizzato a fornire le prestazioni associate diritti di utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti cui è conferita la capacità di stoccaggio secondo il successivo paragrafo 20.6, ai sensi dell'articolo 7, comma1, lettera a) e comma 3, del D Lgs 130/10.

3.2.9 Il Servizio di Bilanciamento utenti

Il Servizio di Bilanciamento utenti, su base mensile e settimanale, è finalizzato all'offerta di capacità di stoccaggio, secondo quanto previsto dalla delibera del 2 novembre 2009, ARG/gas n. 165.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Bilanciamento utenti consente all'UTENTE di:

- utilizzare lo Spazio per il mese o la settimana richiesti;
- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante il mese o la settimana richiesti;
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante il mese o la settimana richiesti;

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.5.6.

In riferimento al Servizio di Bilanciamento utenti su base settimanale, esso è offerto all'interno di uno stesso mese con decorrenza dal lunedì e fino alla domenica di ogni settimana, con eccezione della prima e dell'ultima settimana intera del mese, la cui durata sarà estesa rispettivamente a partire dal primo giorno del mese e fino all'ultimo giorno del mese.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Bilanciamento utenti, STOGIT mette a disposizione per la prima sessione le relative capacità (Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione) determinate secondo

quanto previsto al paragrafo 2.3.9, unitamente alle offerte di vendita degli UTENTI del Servizio di Modulazione di cui al successivo paragrafo 6.6.

STOGIT mette inoltre a disposizione, esclusivamente per la seconda sessione di conferimento di cui al successivo paragrafo 5.5.9 le seguenti Capacità Interrompibili (o su base interrompibile) su base mensile e settimanale:

1) La Capacità di Iniezione per la Fase di Iniezione e la Capacità di Erogazione per la Fase di Erogazione su base interrompibile, determinate secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.9, e disciplinate secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.2.4.

2) Le Capacità di Controflusso su base interrompibile, determinate secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.9 e disciplinate secondo quanto di seguito previsto:

Nel caso in cui il quantitativo complessivamente oggetto di Prenotazione/Riformulazione di cui ai successivi paragrafi 6.3.5 e 6.3.6 al netto dei quantitativi comunicati dagli UTENTI del Servizio di Bilanciamento, risulti superiore alla Capacità di Iniezione (di Erogazione) continua complessivamente disponibile per un dato Giorno Gas, al netto di quella riservata agli UTENTI del Servizio del Bilanciamento, STOGIT non confermerà, totalmente o parzialmente, le eventuali Capacità Interrompibili oggetto di Prenotazione/Riformulazione. La Capacità Interrompibile confermata per ciascun UTENTE sarà calcolata sulla base di un criterio pro-rata rispetto alle quantità di Capacità Interrompibili complessivamente prenotate.

In tutti gli altri casi la Capacità di Iniezione (di Erogazione) interrompibile sarà completamente resa disponibile.

La conferma o meno della Capacità di Iniezione (di Erogazione) Interrompibile sarà comunicata agli UTENTI da STOGIT in sede di conferma delle Prenotazioni o delle Riformulazioni delle Prenotazioni di Capacità di cui ai successivi paragrafi 6.3.5 e 6.3.6.

3.2.10 Capacità interrompibili su base giornaliera

Per tutti i Servizi Base definiti nel presente capitolo, STOGIT mette inoltre a disposizione:

<u>Capacità Interrompibili (o su base interrompibile) su base giornaliera</u>

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione su base interrompibile giornaliera, determinate secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.9, sono disciplinate secondo quanto di seguito previsto.

Nel caso in cui il quantitativo complessivamente oggetto di Prenotazione/Riformulazione di cui ai successivi paragrafi 6.3.5 e 6.3.6 al netto dei quantitativi comunicati dagli UTENTI del Servizio di Bilanciamento, risulti superiore alla Capacità di Iniezione (di Erogazione) continua complessivamente disponibile per un dato Giorno Gas, al netto di quella riservata agli UTENTI del Servizio del Bilanciamento, STOGIT non confermerà, totalmente o parzialmente, le eventuali

Capacità Interrompibili oggetto di Prenotazione/Riformulazione. La Capacità Interrompibile confermata per ciascun UTENTE sarà calcolata sulla base di un criterio pro-rata rispetto alle quantità di Capacità Interrompibili complessivamente prenotate.

In tutti gli altri casi la Capacità di Iniezione (di Erogazione) interrompibile sarà completamente resa disponibile.

La conferma o meno della Capacità di Iniezione (di Erogazione) Interrompibile sarà comunicata agli UTENTI da STOGIT in sede di conferma delle Prenotazioni o delle Riformulazioni delle Prenotazioni di Capacità di cui ai successivi paragrafi 6.3.5 e 6.3.6.

3.3 Attività accessorie

Le attività accessorie, come definite al precedente paragrafo 3.1, vengono rese disponibili agli UTENTI tramite il loro accesso a un Servizio Base.

3.3.1 Gestione del conferimento di capacità

Nell'ambito dell'attività di conferimento delle capacità di stoccaggio, STOGIT provvede a pubblicare le capacità disponibili, a definire e gestire la procedura attraverso la quale gli UTENTI possono presentare le proprie richieste di conferimento, ad effettuare il processo di conferimento vero e proprio secondo i criteri di cui al capitolo 5 ed a stipulare i relativi Contratti di Stoccaggio.

3.3.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 – IV]

3.3.3 Dispacciamento

In merito alla descrizione dell'attività di dispacciamento si rinvia ai precedenti paragrafi 2.1.6 e 2.4.1.

3.3.4 Gestione coordinata e integrata

Tra i servizi accessori figura anche la gestione coordinata e integrata del complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas*, operata da STOGIT al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D Lgs 164/00, e dell'articolo 4, comma 1, del DM 9/05/01.

3.3.5 Gestione dei dati di stoccaggio e formazione

STOGIT gestisce i servizi offerti ed effettua lo scambio di dati e informazioni con gli UTENTI, attraverso il proprio sito internet e il Portale, come indicato al capitolo 4. Lo stesso capitolo descrive anche il servizio di "*help desk*" nonché le attività di formazione, finalizzate al corretto uso dei sistemi informativi da parte degli UTENTI.

3.3.6 Corrispettivi per il bilanciamento

STOGIT provvede a calcolare e applicare i corrispettivi per il bilanciamento e quelli per l'usodel Gas Strategico, secondo quanto previsto al capitolo 7.

3.3.7 Misura e qualità del Gas

STOGIT effettua la misura dei quantitativi di Gas in entrata e in uscita da ciascun sito del Sistema come specificato al successivo capitolo 8 ed esegue la verifica e la validazione dei parametri che consentono di determinare il rispetto delle specifiche di qualità come specificato al successivo capitolo 9.

3.3.8 Interventi manutentivi sugli impianti di stoccaggio

STOGIT effettua periodici interventi di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti finalizzati alla gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, come descritto nel capitolo 12.

3.3.9 Gestione delle emergenze di servizio

Per fronteggiare l'insorgere di situazioni impreviste e transitorie che interferiscono con il normale esercizio del Sistema di Stoccaggio e/o ne riducano la capacità e/o possano risultare pregiudizievoli per la sicurezza di persone e cose, STOGIT si è dotata di procedure interne di emergenza che consentono la tracciabilità e l'intera gestione dell'emergenza stessa, secondo quanto riportato al capitolo 17.

3.3.10 Gestione in caso di emergenza generale

STOGIT provvede, per quanto di sua competenza, a quanto previsto al capitolo 18.

3.3.11 Adempimenti fiscali e fatturazione

STOGIT provvede alla tenuta dei registri di carico e scarico previsti dalla normativa fiscale, alla predisposizione delle "bollette fiscali" e all'emissione delle fatture, secondo quanto previsto ai capitoli 14 e 15.

3.3.12 Accesso al sistema di trasporto

Ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, STOGIT richiede la capacità di trasporto al fine dell'erogazione dei propri servizi all'UTENTE e diviene, secondo le indicazioni ricevute dai propri UTENTI, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione ed al prelievo del Gas nella titolarità dei propri UTENTI rispettivamente presso il punto di entrata e il punto di uscita della rete nazionale dei gasdotti interconnessi con il Sistema di Stoccaggio. I predetti adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi e prelevati nella titolarità di ciascun UTENTE presso i predetti punti e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.

3.4 Servizi speciali

Secondo quanto previsto dagli articoli 8.6 e 8.7 della Delibera 119/05, qualora STOGIT intenda offrire servizi speciali definisce, per ciascuno di tali servizi, le condizioni tecniche ed economiche che ne regolano le modalità di svolgimento e verifica che tali condizioni:

a. non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio;

b. non costituiscano una limitazione all'accesso, né un impedimento per l'efficiente erogazione dei Servizi di Modulazione, di Stoccaggio Minerario e di Stoccaggio Strategico;

c. non pregiudichino l'ottimizzazione delle capacità di stoccaggio gestite da STOGIT;

d. consentano una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui al capitolo 7;

e. consentano un efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenziali sostituti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 8.9 della Delibera 119/05, le condizioni tecniche ed economiche dei servizi speciali potranno anche essere negoziate tra STOGIT e l'UTENTE, pur sempre nel rispetto dei medesimi criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) e successivamente trasmesse all'Autorità.

4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1 Introduzione

Il portale di STOGIT (Portale) è l'insieme dei sistemi informativi predisposti da STOGIT su piattaforma *internet* per la gestione informatica dei servizi offerti e per lo scambio di dati e informazioni tra STOGIT e gli UTENTI, secondo quanto previsto dal presente Codice.

Per accedere al Portale, l'UTENTE deve avere accesso a un *browser* con la tecnologia *internet* più aggiornata. Il mancato possesso di tale requisito, pur non rilevando ai fini della stipula del Contratto di Stoccaggio, potrebbe pregiudicare l'efficiente scambio di dati con STOGIT.

Il Portale, infatti, rappresenta l'unico strumento attraverso il quale l'UTENTE può programmare l'utilizzo dei servizi di stoccaggio, visualizzare i contratti stipulati con STOGIT nonché tutte le altre informazioni relative a tali contratti, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 4.2.1.

STOGIT si impegna a implementare, integrare e/o modificare il Portale, nonché le informazioni e gli applicativi in esso contenuti, nell'ottica di migliorare lo scambio di dati e informazioni con gli UTENTI in relazione allo sviluppo dei servizi offerti (ad esempio per conferimenti di capacità *on-line*).

Prima dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici, STOGIT rende disponibile sul proprio sito Internet una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, specificando gli effetti attesi sull'operatività dell'Utente stesso e delle tempistiche di messa in produzione. L'Utente, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione dell'informativa, ha la facoltà di esprimere un parere non vincolante in merito alle nuove funzionalità da implementare.

4.2 Caratteristiche del Portale

4.2.1 Descrizione degli elementi del Portale

Come anticipato, il Portale fornisce agli UTENTI la possibilità di accedere a tutti i dati e alle informazioni contrattuali attraverso SAMPEI e altre maschere dedicate, come di seguito descritto.

- Dati e informazioni disponibili in SAMPEI:
  - posizione contrattuale (capacità conferita per singolo Contratto e relativi aggiornamenti);
  - programmazione operativa stagionale, mensile, settimanale e giornaliera (Prenotazione di Capacità) e Assegnazione da parte di STOGIT;

- magazzino Gas in termini di giacenza, consumi di Iniezione e di Erogazione attribuiti (in merito ai quali si veda il successivo allegato 1 al capitolo 7), cessioni, acquisti, quantità di Gas mensili contenute nella "bolletta fiscale" (di cui al successivo capitolo 14);

- stato della fatturazione ed elementi di calcolo per le fatture;

- comunicazioni di carattere commerciale attraverso la funzionalità bacheca SAMPEI.

- Dati e informazioni disponibili in altre maschere dedicate:

  - programmi di manutenzione pubblicati e aggiornati da STOGIT secondo quanto previsto al successivo capitolo 12;

  - informazioni circa la disponibilità dei dati di Allocazione forniti da SRG e conseguenti elaborazioni da parte di STOGIT di cui al successivo capitolo 7;

  - profili di utilizzo, fattori di adeguamento di cui al successivo capitolo 6 e relative informazioni;

  - pubblicazione dei dati giornalieri relativi al Gas complessivamente movimentato in Iniezione ed Erogazione;

  - capacità disponibili per i servizi offerti;

  - eventuali altre informazioni utili o necessarie al fine di migliorare la comunicazione tra STOGIT e gli UTENTI.

4.2.2 Sicurezza del Portale

STOGIT e gli UTENTI sono, ciascuno per quanto di propria competenza, responsabili della sicurezza e della protezione dei dati scambiati attraverso il Portale.

STOGIT si impegna ad adottare i migliori sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza e la corretta imputazione dei dati, utilizzando un protocollo di comunicazione sicuro (*https*) e, in alcuni casi, la crittografia dei messaggi.

STOGIT si impegna ad assicurare che i propri dati e sistemi siano dotati di adeguate protezioni informatiche. Gli UTENTI si impegnano a loro volta ad assicurare l'adozione di analoghe protezioni.

4.3 UTENTI

4.3.1 Accesso al Portale

STOGIT si attiva per fornire all'UTENTE *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale, o agli specifici sistemi per i quali sia necessaria l'autenticazione, secondo i termini previsti dal successivo capitolo 5.

Ogni UTENTE indica a STOGIT un utilizzatore (*Power User*) che, a sua volta, dopo aver completato il processo di registrazione, può abilitare fino a un massimo di altri 5 utilizzatori.

Tale abilitazione consente all'UTENTE, tramite i suoi utilizzatori, di accedere esclusivamente ai dati e alle informazioni che lo riguardano.

L'UTENTE è responsabile del corretto uso delle *User-ID* e *password* assegnategli ed è tenuto a informare immediatamente STOGIT in merito a eventuali variazioni dei dati relativi agli utilizzatori del Portale – o del sistema per il quale siano state fornite *User-ID* e *password* – e, in particolare, al *Power User*.

L'UTENTE è inoltre responsabile in via esclusiva per eventuali errori nell'inserimento di dati nel Portale.

Nel caso in cui il Contratto di Stoccaggio sia invalido, inefficace o venga semplicemente a scadenza, STOGIT disabilita l'UTENTE all'accesso al Portale.

4.3.2 Uso improprio

Nel caso di utilizzo improprio del Portale, ivi espressamente incluso il tentativo di accedere ai dati di altri UTENTI o di STOGIT da parte dell'UTENTE (o, a titolo esemplificativo, di suoi dipendenti, collaboratori, agenti o subappaltatori), a quest'ultimo verranno addebitati tutti i costi, le spese e gli oneri emersi a carico di STOGIT come conseguenza di detto utilizzo improprio. L'UTENTE stesso dovrà inoltre attivarsi immediatamente per evitare che tali situazioni possano ripetersi.

Resta in ogni caso applicabile la risoluzione anticipata del Contratto di Stoccaggio, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 16.1.1.

4.3.3 Comunicazioni

L'UTENTE è tenuto a dare tempestiva informazione a STOGIT del verificarsi di una delle situazioni seguenti:

- deterioramento della qualità dei dati presenti sul Portale;
- trasmissione o ricezione di virus;
- sospettati o comprovati casi di uso improprio del Portale;

- malfunzionamenti relativi ai *software* e/o agli *hardware* utilizzati;
- qualsiasi altra situazione che possa pregiudicare, anche potenzialmente, la sicurezza del Portale.

4.4 STOGIT

4.4.1 Dati disponibili

I dati disponibili nel Portale sono quelli relativi all'Anno Termico in corso e ai 2 Anni Termici precedenti.

I dati relativi ad Anni Termici precedenti a quelli sopra indicati sono archiviati da STOGIT e sono messi a disposizione dell'UTENTE dietro richiesta scritta.

4.4.2 Comunicazioni

STOGIT provvede a comunicare agli UTENTI ogni eventuale interruzione dell'accesso al Portale entro i termini di cui all'allegato 1 del capitolo 11, e a ristabilire il servizio quanto prima. Ai fini del conteggio del tempo di ripristino di un applicativo informatico sono escluse le ore comprese tra le 22.00 di un qualsiasi giorno di calendario e le 06.00 del giorno successivo.

Se il momento in cui si è verificato il disservizio non è determinabile con certezza, l'impresa di stoccaggio considera come ora di inizio del malfunzionamento l'ora della prima segnalazione ricevuta.

Ai fini dell'applicazione del calcolo del tempo di risposta di cui all'art. 24.1 della delibera 596/2014/R/gas per la verifica del rispetto dell'indicatore di cui all'art. 28.1 della stessa delibera verranno prese in considerazione le sole richieste pervenute a STOGIT mediante PEC. A tal fine L'Utente deve comunicare a STOGIT un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Laddove l'Utente non disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si potrà anche utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un terzo di propria fiducia in aggiunta al proprio indirizzo e-mail non certificato.

Laddove il disservizio sia stato rilevato a seguito di segnalazione inviata via PEC da parte di uno o più utenti STOGIT provvederà ad informare gli Utenti medesimi della fine del disservizio mediante invio di apposita segnalazione via PEC.

Nel caso in cui l'interruzione dell'accesso possa avere un impatto significativo sulle operazioni di programmazione commerciale, STOGIT avvia immediatamente le procedure di comunicazione di *back-up*, via e-mail e fax, con la successiva alimentazione manuale dei sistemi.

STOGIT provvede inoltre a comunicare le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione degli UTENTI, specificando le modalità alternative per lo svolgimento delle attività non eseguibili via web a causa dell'indisponibilità nonché l'avvenuto ripristino delle funzionalità degli applicativi.

4.4.3 Help Desk

STOGIT mette a disposizione degli UTENTI un servizio telefonico per fornire informazioni e assistenza riguardo a SAMPEI. Il numero cui risponde tale servizio è pubblicato sul sito *internet* di STOGIT.

4.5 Formazione

STOGIT rende disponibile per gli UTENTI che abbiano ottenuto per la prima volta l'accesso al Portale e ne abbiano fatto espressa richiesta entro 30 giorni successivi alla data di stipula del Contratto, un corso di formazione per l'utilizzo del Portale stesso e in particolare di SAMPEI.

STOGIT non richiede alcun corrispettivo per tale corso, la cui partecipazione è limitata ad un massimo di 3 utilizzatori per UTENTE.

STOGIT mette inoltre a disposizione dell'UTENTE manuali *on-line* di supporto per l'utilizzo di SAMPEI (o di eventuali altri applicativi che verranno sviluppati). Tali manuali saranno tenuti costantemente aggiornati.

5 CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

5.1 Premessa

Il conferimento delle capacità di stoccaggio viene attuato sulla base di criteri che tengono conto delle diverse tipologie dei servizi offerti e delle categorie di clienti finali serviti, nel rispetto delle scadenze di seguito indicate.

Per i Servizi Base è previsto il seguente ordine temporale di conferimento:

- Servizio di Bilanciamento;
- Servizio di Stoccaggio Minerario;
- Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL;
- Servizio di Stoccaggio Pluriennale;
- Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta;
- Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme.

Le Capacità per le tipologie di cui sopra saranno conferite al netto delle Capacità conferite su base pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Nell'ambito dell'offerta dei Servizi Base, STOGIT conferisce le capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti di cui al precedente paragrafo 3.2.6.

STOGIT conferisce le Capacità di stoccaggio:

a) Su base pluriennale:

- per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10;
- per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.4

b) Su base annuale:

- per lo Stoccaggio Minerario, nei limiti previsti dai decreti del MSE attuativi del D.Lgs. 164/00 (per i quali si rimanda al capitolo 1), secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.1;
- per il Servizio di Bilanciamento, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.3;
- per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.5

- per il Servizio di Modulazione di punta, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.6;
- per il Servizio di Modulazione uniforme secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.7.

c) Su base infrannuale

- per i prodotti stagionali relativi al Servizio di Modulazione di punta, secondo quanto previsto al paragrafo 5.6.2;
- per i prodotti stagionali relativi al Servizio di Modulazione uniforme, secondo quanto previsto al paragrafo 5.6.2.

d) Su base mensile:

- per i prodotti mensili relativi al Servizio di Modulazione di punta, secondo quanto previsto al paragrafo 5.6.2;
- per i prodotti mensili relativi al Servizio di Modulazione uniforme, secondo quanto previsto al paragrafo 5.6.2.
- per il Servizio di Bilanciamento utenti, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.8;

e) Su base settimanale:

- per il Servizio di Bilanciamento utenti, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.8

Al fine di far valere correttamente le priorità di accesso relative allo Stoccaggio Minerario o allo Stoccaggio di Modulazione di punta entro le scadenze di seguito indicate, STOGIT coordina le operazioni relative a tali Richieste di Conferimento con le altre imprese di stoccaggio operanti sul territorio nazionale.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

5.2 Requisiti per l'accesso ai Servizi Base

L'accesso ai Servizi Base è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, posseggano determinati requisiti, secondo quanto di seguito indicato, ad eccezione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, disciplinato al successivo capitolo 20.

5.2.1 Requisiti generali

I Richiedenti l'accesso ad uno o più Servizi Base sono tenuti ad attestare, entro i termini e con le modalità di seguito stabiliti, il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo, tramite la presentazione di una Richiesta di Conferimento, redatta secondo i modelli pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet e corredata dai documenti ivi indicati.

STOGIT non stipulerà Contratti per la prestazione dei Servizi Base con i Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione della Richiesta di Conferimento, ai pagamenti dovuti in forza di Contratti di Stoccaggio relativi all'Anno Termico in corso o relativi ad Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

STOGIT non stipulerà altresì Contratti per la prestazione dei Servizi Base con i Richiedenti che non abbiano contestualmente aderito al Codice di Rete di SRG, ad eccezione delle imprese di trasporto.

I Richiedenti l'accesso ad uno o più Servizi Base dovranno attestare altresì di aver aderito ovvero aderire al Codice di Rete di SRG alla data di decorrenza del Contratto di Stoccaggio e dovranno essere stati abilitati all'utilizzo del Portale Capacità secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.3.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel capitolo 16.

Tutti i Richiedenti sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet di STOGIT.

5.2.2 Garanzie

5.2.2.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

All'atto della presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente l'accesso ad uno dei Servizi Base di cui al Codice, ad eccezione del Servizio di Bilanciamento Utenti, è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di stoccaggio o dalla stipula dello stesso per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di contratto inviata da STOGIT al Richiedente.

A tal fine:

a) Il Richiedente deve essere in possesso di un livello di *"rating"*, relativo all'indebitamento di medio e lungo termine, attribuito da *Moody's Investor Services* oppure *Standard & Poor's*

Corporation pari almeno a:

- Baa3, se attribuito da *Moody's Investor Services*;

oppure

- BBB-, se attribuito da Standard & Poor's Corporation;

(di seguito *"rating minimo"*).

Il Richiedente è tenuto a presentare a STOGIT – contestualmente alla Richiesta di Conferimento – apposita attestazione, rilasciata da una delle "società di *rating*" sopra individuate, comprovante il livello di "*rating minimo*" assegnato al Richiedente medesimo in data non anteriore al 1 febbraio precedente la Richiesta di Conferimento stessa.

Qualora il livello di "*rating*" venga ridotto al di sotto del *"rating minimo"* successivamente alla Richiesta di Conferimento ma precedentemente alla stipula del Contratto, il Richiedente è tenuto a presentare la lettera di garanzia di cui alla successiva lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c), entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

b) Qualora il "*rating minimo*" non sia posseduto dal Richiedente ma dal soggetto che ne detiene il controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), quest'ultimo è tenuto a presentare a STOGIT – contestualmente alla Richiesta di Conferimento – una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all'allegato 1.1 al presente capitolo), che esprima l'impegno del controllante stesso a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto del Richiedente, per un importo minimo pari a quello di cui al punto 1.1 dell'allegato 3 al presente capitolo.

   Nel caso in cui il *"rating"*, posseduto dal soggetto controllante il Richiedente, venga ridotto al di sotto del *"rating minimo"* – successivamente alla Richiesta di Conferimento, ma precedentemente alla stipula del Contratto – il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 2.1 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo minimo pari a quello di cui al punto 1.1 dell'allegato 3 al presente capitolo.

Le Parti convengono espressamente che:

I. la mancata presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo, pur non costituendo motivo di rifiuto all'accesso ai Servizi Base, comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 30% degli impegni di Spazio e Capacità

di Erogazione richiesti per i Servizi Base secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento;

II. la mancata sottoscrizione del Contratto comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20% del valore degli impegni di Spazio, Capacità di Erogazione e Capacità di iniezione richiesti per i Servizi Base, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento; tale importo è da intendersi, per il Richiedente che incorra anche nella situazione di cui al precedente punto I, aggiuntivo rispetto all'importo ivi previsto.

III. la stipula del Contratto per quantitativi inferiori a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente, comporterà l'obbligo a carico del Richiedente stesso di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20% del valore degli impegni di Spazio, Capacità di Erogazione e Capacità di iniezione non sottoscritti per i Servizi Base, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento; tale importo è da intendersi, per il Richiedente che incorra anche nella situazione di cui al precedente punto I, aggiuntivo rispetto all'importo ivi previsto.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento fino alla loro restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al successivo paragrafo 5.2.2.2 e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto di Stoccaggio.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

Nel caso in cui il Richiedente intenda presentare una Richiesta di Conferimento per due o più Servizi Base di cui al presente Codice di Stoccaggio ovvero intenda presentare una Richiesta di Conferimento ad inizio o nel corso dell'Anno Termico per i prodotti stagionali e mensili associati ai Servizi di Modulazione di punta e uniforme è facoltà del Richiedente medesimo presentare una sola garanzia ovvero adeguare la garanzia presentata per il conferimento del primo Servizio richiesto nel rispetto di quanto specificato all'Allegato 3, paragrafo 1.1.

In ogni caso il valore della garanzia presentata ai sensi del presente paragrafo non potrà essere inferiore a 1.000 €.

5.2.2.2 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto per uno dei Servizi Base l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare STOGIT e gli altri

UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.

Con riferimento al Servizio di Bilanciamento Utenti l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie entro i due giorni lavorativi precedenti il termine per la presentazione delle richieste di conferimento.

Con riferimento alle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5.2 l'UTENTE cessionario, nel caso in cui non sia già titolare di un Contratto di stoccaggio, è tenuto a presentare adeguate garanzie entro i due giorni lavorativi precedenti il termine per la presentazione delle richieste di cessione.

A tal fine:

a) L'UTENTE che abbia già dimostrato il possesso del *"rating minimo"* è tenuto a comunicare a STOGIT eventuali variazioni intervenute del "*rating minimo*" stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione.

   Qualora tale variazione determini un livello di "*rating*" inferiore al *"rating minimo"* , l'UTENTE è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla predetta variazione.

   Qualora lo stesso UTENTE non assolva le proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal successivo capitolo 15 è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione da parte di STOGIT circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di pagamento.

b) Qualora il "*rating minimo*" non sia posseduto dall'UTENTE ma dal soggetto controllante l'UTENTE (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), quest'ultimo è tenuto a presentare a STOGIT – entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto – una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all'allegato 1.2 al presente capitolo), che esprima l'impegno del controllante stesso, a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto dell'UTENTE, per un importo pari a quello di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo.

   Nel caso in cui il *"rating"*, posseduto dal soggetto controllante l'UTENTE, venga ridotto al di sotto del *"rating minimo"*, l'UTENTE sarà tenuto a presentare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione.

c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l'UTENTE è tenuto a presentare apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 2.2 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo minimo pari a quello di cui alla precedente lettera b).

L'UTENTE è tenuto ad adeguare l'importo della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera b), ovvero della garanzia bancaria di cui alla precedente lettera c) in armonia con l'importo minimo di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo, qualora, nel corso dell'Anno Termico, risulti che l'importo annuale complessivamente dovuto di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo, a seguito di conferimenti di capacità in corso d'Anno Termico, trasferimenti o cessioni di capacità di cui al successivo capitolo 6, subisca un incremento di almeno il 20 percento rispetto all'importo della lettera di garanzia ovvero della garanzia bancaria già presentate dall'UTENTE stesso a STOGIT.

L'avvenuto adeguamento dell'importo delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della comunicazione – da parte di STOGIT – dell'incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l'effettuazione di conferimenti di capacità in corso d'Anno Termico e di cessioni di capacità e/o di Gas di cui al successivo capitolo 6), richieste dall'UTENTE, che abbiano decorrenza dal mese successivo quello della comunicazione – da parte di STOGIT – dell'incremento di cui al precedente alinea.

L'UTENTE ha la facoltà di richiedere a STOGIT l'adeguamento dell'importo oggetto della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera b) ovvero della garanzia bancaria di cui alla precedente lettera c) in armonia con l'importo minimo di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo, qualora, nel corso dell'Anno Termico, risulti che l'importo annuale complessivamente dovuto di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo subisca un decremento di almeno il 20 percento rispetto all'importo della lettera di garanzia ovvero della garanzia bancaria già presentate dall'UTENTE stesso a STOGIT. Le prestazioni fatturate e pagate nel corso dell'Anno Termico non contribuiscono alla riduzione dell'importo di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo. Svolta ogni opportuna verifica, STOGIT, comunque nel termine massimo di trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di diminuzione dell'importo garantito, comunicherà l'avvenuta accettazione di detta richiesta e il nuovo importo garantito, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui alle precedenti lettere b) o c), l'UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all'escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l'ordine stabilito al successivo capitolo 15.

La mancata consegna da parte dell'UTENTE della documentazione utile a comprovare la presenza del "*rating minimo*", della lettera di garanzia ovvero della garanzia bancaria di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il mancato adeguamento dei relativi importi, nonché la loro mancata reintegrazione, entro i termini e nei casi previsti dal presente paragrafo, costituirà motivo di risoluzione del Contratto, con le conseguenze di cui al successivo capitolo 16.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento, da parte dell'UTENTE, di tutte le obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

L'Utente, regolare nei pagamenti secondo quanto definito di seguito, ha la facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alle precedenti lettere b) e c) per un ulteriore Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione secondo il modello riportato nell'allegato 2.3 al presente capitolo in armonia con l'importo minimo di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 al presente capitolo relativo alle capacità conferite per il nuovo Anno Termico. Nei casi in cui sia maggiore l'importo della garanzia del Contratto in essere, tale importo potrà essere adeguato al nuovo Contratto successivamente alla cessazione degli effetti del contratto di stoccaggio precedente. Tale dichiarazione dovrà essere presentata in originale entro il termine per la presentazione delle garanzie. In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

La dichiarazione sarà ritenuta accettabile solo laddove sarà verificata la regolarità dei pagamenti da parte dell'UTENTE. Tale regolarità sarà valutata entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti e l'Utente sarà considerato regolare, al fine di poter prorogare la validità della garanzia, qualora eventuali ritardi nei pagamenti relativi ad importo fatturati nel medesimo periodo (IVA compresa se prevista) non superino il 10% dell'importo complessivamente fatturato. Alla determinazione degli importi pagati in ritardo concorreranno anche eventuali fatture scadute ed impagate alla data della verifica.

La verifica di regolarità dei pagamenti non sarà applicabile in relazione ai nuovi UTENTI ovvero laddove il servizio di stoccaggio sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

La Parti convengono infine che, qualora venga assegnato all'UTENTE un livello di *rating* almeno pari al *"rating minimo"* in corso d'Anno Termico, l'UTENTE stesso ha la facoltà di richiedere per iscritto a STOGIT la restituzione delle garanzie di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, allegando la documentazione attestante l'acquisizione del *"rating minimo"*. In tal caso STOGIT provvede alla restituzione delle garanzie entro il termine di trenta giorni successivi alla data di ricevimento della relativa richiesta.

In ogni caso il valore della garanzia presentata ai sensi del presente paragrafo non potrà essere inferiore a 1.000 €.

L'UTENTE ha la facoltà di utilizzare la garanzia di cui al presente paragrafo a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di capacità nel caso in cui l'UTENTE abbia provveduto ad effettuare l'estensione della validità della garanzia secondo quanto previsto al presente paragrafo.

5.2.3 Accesso al Portale Capacità

La Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet e da inviare una sola volta in corrispondenza del primo utilizzo, deve contenere necessariamente:

a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;

b) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi.

La Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT deve inoltre essere corredata da:

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT.

Il Richiedente deve inviare quanto previsto dal presente paragrafo entro il 5° giorno lavorativo precedente il termine ultimo per l'inserimento della Richiesta di Conferimento nel Portale Capacità STOGIT di cui ai paragrafi successivi.

STOGIT provvede ad inviare le credenziali di accesso al Portale Capacità STOGIT entro quattro giorni lavorativi successivi alla presentazione della Richiesta di Accesso stessa.

È cura dell'UTENTE inviare una nuova Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT nel caso di variazione dei riferimenti del rappresentante legale.

Ai fini dell'utilizzo del portale Capacità STOGIT per il conferimento di Capacità i Richiedenti dovranno compilare e inviare altresì il Modulo di Accreditamento, disponibile sul sito internet di STOGIT, entro la tempistica e secondo le modalità indicate da STOGIT in relazione ai processi di conferimento.

5.2.4 *Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario*

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 e certificare le quantità massime autorizzate per l'Anno Termico da parte del MSE in qualità di titolari di concessione di coltivazione sul territorio nazionale ovvero in qualità di soggetto delegato dal titolare della concessione sul territorio nazionale.

5.2.5 Requisiti per l'accesso al Servizio di Bilanciamento

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Bilanciamento, in qualità di imprese di trasporto, devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

5.2.6 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Pluriennale

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio Pluriennale uniforme devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

5.2.7 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 e di essere titolari di un contratto per il servizio di rigassificazione, a seguito dell'adesione alle procedure ad evidenza pubblica effettuate dalle imprese di rigassificazione in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 1/2012.

5.2.8 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

5.2.9 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

5.2.10 Requisiti per l'accesso al Servizio di Bilanciamento utenti

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Bilanciamento utenti devono presentare le richieste di acquisto e/o le offerte di vendita di cui ai successivi paragrafi 5.5.6.2 e 6.6 e attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 .

5.3 Pubblicazione delle capacità di stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet:

a) entro il 1 febbraio di ogni anno[35], le capacità disponibili su base continua e interrompibile stagionale, quest'ultima solo per la Fase di Iniezione, espresse in GJ (e relativo PCS medio di

[35] ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall'Autorità o MSE

riferimento), distinguendo quelle destinate allo Stoccaggio Strategico non appena disponibili, nonché dando evidenza delle capacità entrate in esercizio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10;

b) entro il 15 marzo di ogni anno[36], i risultati del conferimento in termini di capacità complessivamente conferite per ognuno dei Servizi Base;

c) entro il 15 marzo di ogni anno, eventuali capacità residue disponibili a valle dei processi di conferimento;

d) entro 15 giorni dal termine del conferimento di cui alla precedente lettera c), eventuali capacità residue disponibili;

e) eventuali ulteriori capacità che si rendano disponibili nel corso dell'Anno Termico;

f) entro cinque giorni lavorativi precedenti il Giorno Gas dal quale si rende disponibile la prestazione, la Capacità Interrompibile su base giornaliera;

g) entro il giorno lavorativo successivo al conferimento di cui al paragrafo 5.5.6, i risultati di conferimento in forma aggregata per il Servizio di Bilanciamento utenti;

h) entro il giorno lavorativo precedente il termine per l'inserimento nel Portale Capacità STOGIT delle richieste di conferimento, le Capacità offerte da STOGIT per il Servizio di Bilanciamento utenti; in alternativa STOGIT pubblica tali informazioni all'interno del Portale Capacità STOGIT.

i) a seguito del coordinamento con le imprese di rigassificazione la Capacità totale offerta per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme.

j) entro il 1 febbraio di ogni anno ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità, il calendario relativo alle procedure di conferimento della capacità del Servizio di Modulazione di punta e del Servizio di Modulazione uniforme ad inizio Anno termico e ad in corso di Anno termico.

k) Entro il termine indicato nel calendario di cui alla precedente lettera j) di ciascun mese le capacità di stoccaggio per i conferimenti in corso di Anno Termico.

STOGIT pubblica inoltre sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno[37]:

l) I profili di utilizzo riferiti ai Servizi Base (ad eccezione del Servizio di Bilanciamento e del Servizio di Bilanciamento Utenti), nonché i Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione ed i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 1 del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione (e successivi provvedimenti normativi) della Capacità di Erogazione per la Fase di Erogazione, secondo quanto previsto al capitolo 6 del presente Codice. Tali informazioni sono aggiornate ogni anno entro il 10 marzo per la Fase di Iniezione, in modo da poter considerare le migliori stime disponibili in merito all'eventuale utilizzo del Gas Strategico e ad esito del conferimento di capacità di stoccaggio per la fase di Erogazione. I coefficienti

[36] ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall'Autorità o MSE
[37] ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall'Autorità o MSE

moltiplicativi/demoltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 1 del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione (e successivi provvedimenti normativi) della Capacità di Erogazione per la Fase di Erogazione sono inoltre aggiornati a seguito dell'utilizzo della capacità di erogazione in misura superiore alla capacità di erogazione conferita, ai sensi del Paino di Emergenza di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2013.

m) I piani di manutenzione, inclusivi delle eventuali capacità indisponibili all'attività di stoccaggio escluse mediante autorizzazione del MSE, e l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni, programmati o autorizzati dal MSE per l'Anno Termico successivo.

STOGIT pubblica inoltre sul proprio sito internet entro ogni giovedì:

n) Ai sensi della Delibera 353/2013/R/gas, l'aggiornamento dei volumi massimi erogabili durante la Fase di Erogazione valido per la settimana successiva. Tale aggiornamento viene effettuato sulla base dei dati di Erogazione più recenti disponibili.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

5.4 Criteri di conferimento delle capacità per i Servizi Base

Sulla base delle capacità di stoccaggio determinate secondo quanto previsto al capitolo 2 del presente Codice, STOGIT determina le capacità per i Richiedenti i Servizi Base, ad eccezione delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 disciplinate al successivo capitolo 20, secondo quanto di seguito previsto.

5.4.1 Servizio di Stoccaggio Minerario

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio Minerario secondo quanto di seguito descritto:

a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione su base continua: secondo le modalità di cui al punto 1.1 dell'allegato 4 al presente capitolo;

b) Capacità Interrompibili: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.1.

5.4.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II]

5.4.3 Servizio di Bilanciamento

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Bilanciamento (Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione) in misura pari alle quantità indicate dai Richiedenti nella relativa Richiesta di Conferimento.

5.4.4 Servizio di Stoccaggio Pluriennale

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio Pluriennale secondo la procedura di cui all'allegato 6 al presente capitolo.

5.4.5 Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL nel modo seguente:

a. Lo Spazio in misura pari alle quantità indicate dai Richiedenti nei limiti dei quantitativi comunicati dalle imprese di rigassificazione; nel caso in cui le richieste risultino superiori rispetto allo Spazio determinato ai sensi del precedente paragrafo 2.3.5, STOGIT procederà al conferimento applicando il criterio pro-quota rispetto ai limiti indicati dalle imprese di rigassificazione;

b. La Capacità di Iniezione pro-quota rispetto allo Spazio conferito;

c. La Capacità di Erogazione in misura pari al rapporto tra lo Spazio conferito e 150 giorni.

5.4.6 Servizio di Modulazione di punta

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Modulazione di cui al presente paragrafo secondo quanto di seguito descritto:

a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione (minima e addizionale) su base continua per il servizio di Modulazione di punta: secondo le modalità di cui all'allegato 6 al presente capitolo;

b) Capacità Interrompibili su base giornaliera: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.1;

c) capacità eventualmente disponibili nel corso dell'Anno Termico: secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.6.2.

5.4.7 Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme secondo la procedura di cui all'allegato 6 al presente capitolo.

5.4.8 Servizio di Bilanciamento utenti

STOGIT determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Bilanciamento utenti di cui al presente paragrafo secondo la procedura concorsuale per ogni tipologia di capacità di stoccaggio sulla base di quanto descritto all'allegato 5 al presente capitolo.

5.5 Conferimento delle capacità di stoccaggio e stipula del Contratto

STOGIT conferisce le capacità pubblicate di cui al paragrafo 5.3 e determinate secondo quanto previsto al paragrafo 5.4, secondo le modalità e nei termini indicati al presente paragrafo, al paragrafo 5.6 e negli allegati 4 e 5 e 6 al presente capitolo, il cui rispetto costituisce elemento essenziale per consentire a STOGIT di garantire parità di trattamento a tutti gli UTENTI.

Il Richiedente si impegna pertanto a presentare la Richiesta di Conferimento e tutta la documentazione prevista nel presente Codice nel rispetto di tali modalità e termini.

E' fatto salvo il conferimento per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, disciplinato al successivo capitolo 20.

Il conferimento delle Capacità per i Servizi di Stoccaggio include altresì il diritto per gli UTENTI di accedere alla rete di trasporto in corrispondenza del punto di interconnessione connesso con il Sistema di Stoccaggio.

A tal fine STOGIT richiede a SRG, secondo le modalità e di cui al paragrafo 6.2.1.2, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di Stoccaggio.

5.5.1 Servizio di Stoccaggio Minerario

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario deve inserire sul Portale Capacità STOGIT la propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall'Autorità o dal MSE.

La Richiesta di Conferimento, compilata come da modello disponibile sul Portale Capacità STOGIT, deve contenere necessariamente:

a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;

b) ove il Richiedente non sia in possesso del *"rating minimo",* l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, nel caso in cui il Richiedente medesimo non l'abbia già fornita;

c) lo Spazio e la Capacità di Erogazione richiesti*;*

d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;

e) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

f) la dichiarazione da parte del Richiedente di aver aderito ovvero di aderire al Codice di Rete di SRG alla data di decorrenza del contratto di stoccaggio.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

g) la documentazione attestante il possesso del *"rating minimo"*, la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1 ovvero la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, attraverso il Portale Capacità, le capacità relativamente al Servizio di Stoccaggio Minerario in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il Richiedente abbia già sottoscritto un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.2 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II]

5.5.3 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2013 - II]

5.5.4 Servizio di Bilanciamento

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Bilanciamento deve inserire sul Portale Capacità STOGIT la propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, compilata come da modello disponibile sul Portale Capacità STOGIT, deve contenere necessariamente:

a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;

b) ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo", l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, nel caso in cui il Richiedente medesimo non l'abbia già fornita;

c) lo Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione richiesti;

d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;

e) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata dalla documentazione attestante il possesso del "rating minimo", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1 ovvero la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, attraverso il Portale Capacità, le capacità relativamente al Servizio di Bilanciamento in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.5 Servizio di Stoccaggio Pluriennale

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Pluriennale deve inserire attraverso il Portale Capacità la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo le modalità di cui all'Allegato 6 e secondo le tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità.

Entro il termine pubblicato sul proprio sito internet, STOGIT comunica al Richiedente, secondo modalità e tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, le capacità in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4 e all'Allegato 6 del presente Capitolo relativamente al Servizio di Stoccaggio Pluriennale, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile. Le Capacità oggetto del Contratto sono conferite per un numero di anni pari a due con possibilità di opzione di estensione per altri due anni. Nel caso in cui l'UTENTE intenda esercitare l'opzione di estensione del Contratto per altri due anni è tenuto a sottoscrivere in duplice copia ed inviare a STOGIT entro il 31 dicembre precedente la data di scadenza del Contratto, la richiesta di estensione allegata al Contratto medesimo.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato.

5.5.6 Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento GNL deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento secondo le modalità e le tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet.

Il Richiedente deve altresì inoltrare la Richiesta di Conferimento all'impresa di rigassificazione interessata.

La Richiesta di Conferimento, deve essere redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, e deve contenere necessariamente:

a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;

b) ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo", l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, nel caso in cui il Richiedente medesimo non l'abbia già fornita;

c) l'attestazione mediante autocertificazione di aver aderito alle procedure ad evidenza pubblica effettuate dalle imprese di rigassificazione in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 1/2012.

d) lo Spazio richiesto;

e) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT;

f) la dichiarazione aver aderito ovvero di aderire al Codice di Rete di SRG alla data di decorrenza del Contratto di Stoccaggio;

g) la documentazione attestante il possesso del *"rating minimo"*, la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata dalla documentazione attestante il possesso del "rating minimo", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1 ovvero la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.

Entro il termine pubblicato sul proprio sito internet, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4relativamente al Servizio di Stoccaggio per il servizio integrato di rigassificazione di cui all'articolo 14, comma 1 del Decreto Legge del 24 gennaio 2012, inviandogli contestualmente la

proposta di contratto ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il Richiedente abbia già sottoscritto un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente e all'impresa di rigassificazione interessata restituendogli un originale controfirmato.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.7 Servizio di Modulazione di punta

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta deve inserire attraverso il Portale Capacità la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo le modalità di cui all'Allegato 6 al presente Capitolo e secondo le tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità.

Entro il termine pubblicato sul proprio sito internet, STOGIT comunica al Richiedente, attraverso il Portale Capacità, le capacità relativamente al Servizio di Stoccaggio di Modulazione in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4 e all'Allegato 6 del presente Capitolo relativamente al Servizio di Modulazione di punta, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il Richiedente abbia già sottoscritto un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.8 Servizio di Modulazione uniforme

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme deve inserire attraverso il Portale Capacità la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo le modalità di cui all'Allegato 6 e secondo le tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità.

Entro il termine pubblicato sul proprio sito internet, STOGIT comunica al Richiedente, secondo modalità e tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, le capacità in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4 e all'Allegato 6 del presente Capitolo relativamente al Servizio di Modulazione uniforme, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il Richiedente abbia già sottoscritto un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.9 Servizio di Bilanciamento utenti

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Bilanciamento utenti deve inserire, attraverso il Portale Capacità, la propria Richiesta di Conferimento entro il termine pubblicato da STOGIT. Tale termine è reso noto da STOGIT sul proprio sito internet non oltre la fine del secondo mese precedente quello cui la Richiesta di Conferimento si riferisce.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio delle Richieste.

Il Richiedente dovrà inoltre dichiarare di aver aderito ovvero di aderire al Codice di Rete di SRG per il periodo cui la Richiesta si riferisce e l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati.

Non sono consentite Richieste di Conferimento di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti ai Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data dell'inserimento di cui al presente paragrafo, ai pagamenti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

Il Richiedente dovrà indicare le singole Capacità su base continua che intende acquistare nella prima sessione di conferimento - di cui all'allegato 5 al presente capitolo - e il corrispondente corrispettivo massimo di acquisto.

In aggiunta, il Richiedente può indicare se intende partecipare al conferimento delle capacità interrompibili nell'ambito della seconda sessione di conferimento – di cui all'allegato 5 al presente capitolo – per la quota di capacità insoddisfatta nella prima sessione. A tal fine deve in ogni caso indicare un corrispondente corrispettivo massimo per la partecipazione alla seconda sessione.

Resta inteso che la partecipazione alla seconda sessione è possibile solo in caso di domanda insoddisfatta nell'ambito della prima sessione di conferimento.

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Bilanciamento utenti, relativamente ad un Anno Termico, che non abbia già corrisposto l'importo di cui al paragrafo 6.6.2.5 per il medesimo Anno Termico, è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 €, quale onere per la relativa gestione. Tale onere dovrà essere corrisposto una sola volta per ciascun Anno Termico ed anche in caso di mancata assegnazione delle capacità richieste.

Entro due giorni lavorativi successivi il termine per la presentazione della Richiesta di cui al presente paragrafo, STOGIT rende disponibile sul Portale Capacità STOGIT l'esito attestante l'assegnazione delle capacità a conclusione della procedura di conferimento di cui all'allegato 5 al presente capitolo. Il Contratto per il Servizio di Bilanciamento utenti si intenderà concluso con la messa a disposizione della predetta informazione da parte di STOGIT.

L'efficacia del contratto coincide con la durata delle capacità assegnate in esito al processo di conferimento.

5.6 Conferimento di ulteriori capacità di stoccaggio

5.6.1 Conferimento di Capacità Interrompibile

STOGIT procede al conferimento della Capacità Interrompibile (giornaliera) solo in caso di conferimento totale delle capacità di stoccaggio su base continua annuale.

5.6.1.1 Capacità Interrompibile su base giornaliera

L'UTENTE che intenda richiedere Capacità Interrompibile su base giornaliera deve presentare la propria Richiesta di Conferimento (anticipata via fax), indicando la Capacità Interrompibile che intende impegnare, entro e non oltre tre giorni lavorativi precedenti il primo giorno cui si riferisce la Richiesta stessa.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di Capacità Interrompibile su base giornaliera siano inferiori o pari alle capacità disponibili, STOGIT conferisce all'UTENTE la Capacità Interrompibile in misura pari alla quantità richiesta.

Nel caso in cui le Richieste di Conferimento di Capacità Interrompibile su base giornaliera siano superiori alle capacità disponibili, STOGIT ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste pervenute.

STOGIT comunica all'UTENTE la Capacità Interrompibile giornaliera conferitagli entro i due giorni lavorativi precedenti il primo giorno quello cui la relativa Richiesta di Conferimento si riferisce.

5.6.2 Conferimento di Capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico

Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico, ovvero risultino capacità disponibili ad esito delle procedure di conferimento ad inizio Anno Termico, STOGIT conferisce tali capacità ogni mese, nel corso della Fase di Iniezione, mediante procedure di asta competitiva ai sensi del DM 19 febbraio 2014 e della delibera 85/2014/R/gas, ovvero di successivi provvedimenti in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 1/2012, aperte a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi di Stoccaggio.

Nel corso dell'Anno Termico sono conferite le Capacità per i prodotti stagionali e mensili associati al Servizio di Modulazione di punta e al Servizio di Modulazione uniforme.

Di seguito sono riportati i termini e le modalità per l'effettuazione di tali procedure.

5.6.2.1 Conferimento di Capacità di stoccaggio di Modulazione di punta nel corso dell'Anno Termico

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta nel corso dell'Anno termico deve inserire attraverso il Portale Capacità la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo le modalità di cui all'Allegato 6 al presente Capitolo e secondo le tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità.

STOGIT comunica al Richiedente, secondo modalità e tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet le capacità in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4 e all'Allegato 6 del presente Capitolo relativamente al Servizio di Modulazione di punta, inviandogli contestualmente la proposta di Contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il Richiedente abbia già sottoscritto un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal primo giorno del mese in cui la capacità di spazio è conferita all'Utente.

5.6.2.2 Conferimento di Capacità di stoccaggio di Modulazione uniforme nel corso dell'Anno Termico

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme nel corso dell'Anno termico deve inserire attraverso il Portale Capacità la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo le modalità di cui all'Allegato 6 al presente Capitolo e secondo le tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità.

STOGIT comunica al Richiedente, secondo modalità e tempistiche pubblicate da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet ovvero altro termine come comunicato dall'Autorità, le capacità in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 5.4 e all'Allegato 6 del presente Capitolo relativamente al Servizio di Modulazione uniforme, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il Richiedente abbia già sottoscritto un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale controfirmato. La data

di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal primo giorno del mese in cui la capacità di spazio è conferita all'Utente.

5 A1.1 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO

[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Lettera di garanzia**

Il/La_____ *[Soggetto controllante],* con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___, (di seguito denominato "Garante"), in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "Richiedente") è controllata dal Garante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- il Richiedente intende stipulare con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto (di seguito "Contratto") per la prestazione da parte di STOGIT di uno o più servizi Base di cui al "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");
- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto al paragrafo 5.2.2.1 e 20.4.2.2 del Codice, il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione ai casi di mancata sottoscrizione del Contratto ovvero di stipula del Contratto per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. il Garante dichiara di possedere il *"rating minimo"* indicato al paragrafo 5.2.2.1 del Codice, come da attestazione allegata;
2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4. La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 2.

5. La presente garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento e/o richiesta di cessione annuale bilaterale e/o richiesta d'acquisto di cui alle Procedure a Mercato (come definite dal Codice) fino alla sua restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al paragrafo 5.2.2.2 del Codice e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto.

6. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 2) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) modalità di escussione, 5) validità della garanzia, 6) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

5 A1.2 – MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Lettera di garanzia**

Il/La_____ *[Soggetto Controllante],* con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___, (di seguito denominato "Garante"), in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE") è controllata dal Garante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'UTENTE ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") un contratto (di seguito "Contratto") per la prestazione da parte di STOGIT di uno o più servizi di stoccaggio di cui al "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice;
- L'UTENTE ai sensi del paragrafo 5.2.2.2 del Codice, ha la facoltà di utilizzare la presente lettera di garanzia a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di capacità di cui al paragrafo 5.2.2.1 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. il Garante dichiara di possedere il *"rating minimo"* indicato al paragrafo 5.2.2.1 del Codice, come da attestazione allegata;

2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4. La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 2.

5. La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto ovvero dalla presentazione della Richiesta di Conferimento e/o richiesta di cessione bilaterale e/o richiesta d'acquisto di cui alle Procedure a Mercato (come definite dal Codice) fino alla sua restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto (31 dicembre 20..).

   [alternativamente al punto 5 nel caso di conferimento di capacità per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale può essere selezionata la seguente clausola]

   "La presente lettera di garanzia è rilasciata a copertura degli adempimenti di cui ai precedenti punti in premessa, per l'Anno Termico [20…/20…] a far data dal giorno ……..(data di assegnazione di capacità) sino al 31 marzo [20..], e viene tacitamente rinnovata di anno in anno per i successivi Anni Termici di validità del Contratto, salvo revoca da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno antecedente la fine di ogni Anno Termico di validità del Contratto, al seguente indirizzo: STOGIT S.p.A. Via ….. Uff……"]. La garanzia si estingue al 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto (31 dicembre 20…) ovvero al 31 dicembre successivo il termine dell'Anno Termico in cui è comunicata la revoca".

6. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 2) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) modalità di escussione, 5) validità della garanzia, 6) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

5 A2.1 – MODELLO DI GARANZIA BANCARIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Garanzia n°** _____

Il/La _____ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "Richiedente") intende stipulare con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto (di seguito "Contratto") per la prestazione da parte di STOGIT di uno o più servizi Base di stoccaggio di cui al "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");

- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto al paragrafo 5.2.2.1 e 20.4.2.2 del Codice, il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione ai casi di mancata sottoscrizione del Contratto ovvero di stipula del Contratto per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1) Il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.

4) La presente garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento e/o richiesta di cessione annuale bilaterale e/o richiesta d'acquisto di cui alle Procedure a Mercato (come definite dal Codice) fino alla sua restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al paragrafo 5.2.2.2. del Codice e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto.

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 4) validità della garanzia , 5) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

5 A2.2 – MODELLO DI GARANZIA BANCARIA A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Garanzia bancaria n°** _____

Il/La _____ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE") ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto (di seguito "Contratto") per la prestazione da parte di STOGIT di uno o più servizi di stoccaggio di cui al "Codice di Stoccaggio", pubblicato sul sito internet di STOGIT (di seguito "Codice");

- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice.

- L'UTENTE ai sensi del paragrafo 5.2.2.2 del Codice, ha la facoltà di utilizzare la presente garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di capacità di cui al paragrafo 5.2.2.1 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione

rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.

4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto ovvero dalla presentazione della Richiesta di Conferimento e/o richiesta di cessione bilaterale e/o richiesta d'acquisto di cui alle Procedure a Mercato (come definite dal Codice) fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto (31 dicembre 20..).

   [alternativamente al punto 4 nel caso di conferimento di capacità per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale può essere selezionata la seguente clausola]

   "La presente garanzia è rilasciata a copertura degli adempimenti di cui ai precedenti punti in premessa, per l'Anno Termico [20…/20…] a far data dal giorno ……..(data di assegnazione di capacità) sino al 31 marzo [20..], e viene tacitamente rinnovata di anno in anno per i successivi Anni Termici di validità del Contratto, salvo revoca da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno antecedente la fine di ogni Anno Termico di validità del Contratto, al seguente indirizzo: STOGIT S.p.A. Via ….. Uff……"]. La garanzia si estingue al 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto (31 dicembre 20…) ovvero al 31 dicembre successivo il termine dell'Anno Termico in cui è comunicata la revoca".

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 4) validità della garanzia , 5) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

5 A2.3 – MODELLO DI LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA BANCARIA / LETTERA DI GARANZIA (su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Spett.le

STOGIT S.p.A.

< indirizzo >

< Unità – persona di riferimento>

Oggetto: Estensione periodo di validità della Garanzia bancaria/Lettera di Garanzia n° _____ da noi emessa in data _____ a favore STOGIT S.p.A. per €. _____ (_____) nell'interesse della società _____(UTENTE)_____ con sede in _____ via _____ C.F. _____Partita IVA _____ a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di cui al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio.

Con riferimento alla Garanzia bancaria / Lettera di Garanzia in oggetto con la presente dichiariamo, a seguito della richiesta del nostro Cliente _____, che detta garanzia bancaria / lettera di garanzia è da intendersi ora valida ed operante anche a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di cui al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio e/o a copertura degli obblighi derivanti dal conferimento di capacità di cui al paragrafo 5.2.2.1 del Codice per richieste effettate nel corso dell'Anno Termico ovvero ad inizio Anno Termico secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio, relative all'Anno Termico 20__-20__ e conseguentemente la validità della garanzia/lettera di garanzia viene prorogata fino al 31 dicembre successivo al termine dell'Anno Termico 20__- 20__ (31 dicembre 20..)

A tal fine si conferma l'importo garantito pari a Euro ……... (Euro ……/…),

Ovvero

A tal fine si incrementa l'importo garantito della stessa da Euro ……... (Euro ……/…) a Euro ……... (Euro ……/…).

Ovvero

A tal fine si riduce l'importo garantito della stessa da Euro ……... (Euro ……/…) a Euro ……... (Euro ……/…).

L'effettiva operatività della riduzione è soggetta ad accettazione da parte di STOGIT tramite restituzione di copia delle presente controfirmata.

Restano ferme ed invariate tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell'atto di garanzia bancaria / lettera di garanzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA

5 A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LETTERE DI GARANZIA E DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1.1 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui al paragrafo 5.2.2.1

Il Richiedente l'accesso ad uno dei Servizi Base, ad eccezione del Servizio di Bilanciamento Utenti, che non disponga del "rating minimo" di cui al paragrafo 5.2.2.1 del Codice di Stoccaggio è tenuto a presentare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto paragrafo 5.2.2.1 e 20.4.2.2, la lettera di garanzia e/o la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo minimo complessivo è determinato secondo la seguente formula:

$$\left[\sum_i S_i \cdot \left(f_i + \left(q_{e,i} \cdot CP_e\right) + \left(q_{u,i} \cdot CP_u\right)\right) + \sum_i CE_i \cdot c_E + \sum_i CI_i \cdot c_I\right] \cdot 33\%$$

in cui:

S_i	è lo Spazio richiesto per il Servizio Base i-esimo, indicato dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5
f_i	è il corrispettivo di Spazio (c_S) per il servizio Base i-esimo applicato nell'anno cui la Richiesta di Conferimento si riferisce ovvero il corrispettivo di Spazio offerto in acquisto nell'ambito delle procedure di conferimento di cui ai paragrafi 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.2 e 20.8.
$q_{e,i}$	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata e della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
$q_{u,i}$	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di uscita u della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
c_E	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione applicato nell'anno cui la

	Richiesta di Conferimento si riferisce.
c_I	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione applicato nell'anno cui la Richiesta di Conferimento si riferisce
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno
CE_i	è la Capacità di Erogazione di cui al Servizio Base i-esimo (ad eccezione dei servizi conferiti mediante procedure di asta), associata alla spazio indicato dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5
CI_i	è la Capacità di Iniezione di cui al Servizio Base i-esimo (ad eccezione dei servizi conferiti mediante procedure di asta), associata alla spazio indicato dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5

1.2 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui ai paragrafi 5.2.2.2

L'UTENTE cui siano state conferite capacità per uno dei Servizi Base che non disponga del *"rating minimo"* di cui al paragrafo 5.2.2.1 del Codice di Stoccaggio, è tenuto a presentare, a seguito della stipula del Contratto, con le modalità e nei termini previsti dal paragrafo 5.2.2.2 e 20.4.2.2, la lettera di garanzia e/o la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo minimo complessivo è determinato secondo la seguente formula:

$$\left[\sum_i S_{conf,i}\cdot\left(c_{conf,i}+\left(q_{e,i}\cdot CP_e\right)+\left(q_{u,i}\cdot CP_u\right)\right)+\sum_i CE_{conf,i}\cdot f_{PE}+\sum_i CI_{conf,i}\cdot f_{PI}\right]\cdot 33\%+$$

$$+\sum_k SB_k\cdot P_{sk}+\max\left(CI_{1°};CI_{2°}\right)+\max\left(CE_{1°};CE_{2°}\right)\cdot 50\%$$

in cui:

$S_{conf,i}$	è lo Spazio conferito all'Utente per il Servizio Base i-esimo (ad eccezione del Servizio di Bilanciamento Utenti).
$c_{conf,i}$	è il corrispettivo di Spazio (c_S) per il Servizio Base i-esimo applicato nell'anno cui si riferisce il conferimento ovvero il corrispettivo di assegnazione (c_a) relativo alle procedure di conferimento di cui ai paragrafi 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.2 e 20.8
$q_{e,i}$	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata e della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
$q_{u,i}$	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio Base i-esimo, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di uscita u della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
c_E	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione applicato nell'anno cui il conferimento si riferisce.
c_I	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione applicato nell'anno cui il conferimento si riferisce.
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno
$CE_{conf,i}$	è la Capacità di Erogazione conferita all'Utente di cui al Servizio Base i-esimo (ad eccezione dei servizi conferiti mediante procedure di asta)
$CI_{conf,i}$	è la Capacità di Iniezione conferita all'Utente di cui al Servizio Base i-esimo (ad eccezione dei servizi conferiti mediante procedure di asta)
SB_k	è la k-esima richiesta di Spazio per il Servizio di Bilanciamento Utenti indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6

P_{sk}	è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
$CI_{1°}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Iniezione per il Servizio di Bilanciamento Utenti (inteso come somma dei prodotti tra le quantità offerte e il relativo corrispettivo) per la prima sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
$CI_{2°}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Iniezione per il Servizio di Bilanciamento Utenti per la seconda sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6 considerando la richiesta di Capacità di Iniezione per la seconda sessione pari al totale richiesto per la prima sessione
$CE_{1°}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Erogazione per il Servizio di Bilanciamento Utenti (inteso come somma dei prodotti tra le quantità offerte e il relativo corrispettivo) per la prima sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
$CE_{2°}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Erogazione per il Servizio di Bilanciamento Utenti per la seconda sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6, considerando la richiesta di Capacità di Erogazione per la seconda sessione pari al totale richiesto per la prima sessione

5 A4 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO MINERARIO

STOGIT determina la capacità di Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione su base continua relative al Servizio di Stoccaggio Minerario, secondo le seguenti modalità:

a) lo Spazio in misura pari alla quantità indicata nella relativa Richiesta di Conferimento;

b) la Capacità di Iniezione sulla base della formula seguente:

$$CI_{MIN,k} = S_{MIN,k} / 170$$

dove:

$S_{MIN,k}$ è lo Spazio richiesto e conferito al Richiedente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio Minerario

170 è il numero di giorni definito da STOGIT utilizzando la stessa proporzione prevista per l'erogazione dello Stoccaggio Minerario nel DM 09/05/01, applicata al numero di giorni complessivi della Fase di Iniezione, in coerenza con la necessità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione.

c) la Capacità di Erogazione in misura pari alla quantità indicata nella relativa Richiesta di Conferimento, distinta in "base" e "*back up*", previa verifica che il rapporto tra lo Spazio richiesto e la Capacità di Erogazione "base" richiesta sia almeno pari a 120 (centoventi) giorni e che la Capacità di Erogazione di *"back up"* sia coerente con l'autorizzazione del MSE.

Per quanto riguarda le Capacità Interrompibili, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 5.6.1 del presente Codice.

5 A5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO UTENTI

Le procedure di cessione e conferimento delle capacità di stoccaggio relative al Servizio di Bilanciamento utenti, sia su base mensile che su base settimanale, avvengono secondo due sessioni distinte:

a) Prima sessione

STOGIT, per ogni tipologia di capacità di stoccaggio, provvede a combinare la propria offerta, unitamente alle offerte di vendita ritenute valide di cui al successivo paragrafo 6.6, con le offerte di acquisto di cui alla Richieste di Conferimento, per la medesima tipologia di capacità, di cui al precedente paragrafo 5.5.6.

A tal fine, le richieste di acquisto di cui alla Richiesta di Conferimento vengono ordinate in senso decrescente rispetto al corrispettivo offerto e quelle di vendita, compresa quella di STOGIT, vengono ordinate in senso crescente rispetto al corrispettivo richiesto.

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di conferimento di cui al presente allegato le richieste di acquisto da parte di Richiedenti che non abbiano presentato una lettera di garanzia o una fideiussione bancaria (o un relativo adeguamento) conforme ai criteri descritti nel paragrafo 5.2.2.3 e con una validità residua inferiore ai sei mesi successivi il termine per la presentazione delle richieste di conferimento.

Il corrispettivo di assegnazione è pari al corrispettivo dell'ultima offerta di acquisto accettata e saranno assegnate esclusivamente le capacità offerte in vendita ad un corrispettivo non superiore a quello di assegnazione.

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è superiore rispetto all'ultima offerta di vendita assegnata, l'assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-rata.

b) Seconda sessione

STOGIT procederà ad assegnare le capacità nella seconda sessione ai Richiedenti la cui richiesta di capacità sia rimasta insoddisfatta nell'ambito della prima sessione e che abbiano specificato di voler partecipare alla seconda sessione indicando il relativo corrispettivo offerto. Le richieste di capacità per la seconda sessione saranno considerate pari alla quota di capacità insoddisfatta nella prima sessione.

STOGIT assegnerà le Capacità Interrompibili su base mensile secondo le seguenti modalità.

Per ogni tipologia di capacità, STOGIT provvede a combinare la propria offerta con le richieste di acquisto ordinate in senso decrescente rispetto al corrispettivo offerto. Ai fini

dell'assegnazione non saranno considerate valide le richieste di acquisto per un corrispettivo inferiore a quello fissato da STOGIT.

Nel caso in cui la somma delle Capacità oggetto delle richieste di acquisto considerate valide risulti:

- inferiore o pari alla quantità offerta da STOGIT, il corrispettivo di assegnazione sarà pari a quello stabilito da STOGIT;

- superiore alla quantità offerta da STOGIT, il corrispettivo di assegnazione sarà pari al corrispettivo dell'ultima offerta di acquisto accettata. Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, sia superiore rispetto all'offerta di vendita residua, l'assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-rata.

5 A6 – MODELLO PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE AD ASTA DI CAPACITA' DI STOCCAGGIO PER I SERVIZI DI MODULAZIONE DI PUNTA/UNIFORME PER L'ANNO TERMICO [AAAA/AAAA] AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL [GG/MM/AAAA] E DELLA DELIBERA [XXXX]

Nel presente documento ("Procedura") sono descritte le modalità e i termini per il conferimento tramite asta competitiva per l'anno termico [AAAA / AAAA] della capacità di stoccaggio per i servizi di modulazione di Punta e Uniforme di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del [GG / MM / AA] ("Decreto Stoccaggio"), in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con la Delibera [XXX] .

Ai sensi della Delibera [XXX] ("Delibera") Stogit si avvale della piattaforma informatica Portale Capacità Stogit per lo svolgimento delle asta di cui alla Procedura.

1.1 Oggetto

Costituisce oggetto della Procedura il conferimento tramite asta competitiva della Capacità di Spazio e delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione, relativa al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di Punta/Uniforme, per l'Anno Termico [AAAA/AAAA].

Il calendario delle aste per l'anno termico [AAAA/AAAA] ("Calendario") è pubblicato da Stogit sul proprio sito internet.

STOGIT pubblica per ogni asta, sul proprio sito internet, il dettaglio dell'offerta ("Offerta Stogit") contenente:

- la tipologia di servizio (Punta, Uniforme) e prodotto (Stagionale, Mensile);
- la durata del servizio;
- le scadenze connesse all'asta (termine ultimo di inserimento richiesta a Portale Capacità, di
- presentazione delle garanzie, di comunicazione esito);
- il quantitativo di spazio offerto, espresso in GJ, e le relative prestazioni di iniezione ed erogazione;
- i profili commerciali di iniezione ed erogazione associati;
- il numero massimo di offerte di acquisto ed il lotto minimo di offerta;
- il criterio di assegnazione.

1.2 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla Procedura è consentita in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i requisiti di cui al presente paragrafo.

Conferimento delle capacità di stoccaggio

La partecipazione alla Procedura è svolta attraverso l'utilizzo del Portale Capacità Stogit ("Portale Capacità"), secondo le modalità del Manuale Utente, pubblicato sul sito internet di STOGIT.

L'accesso al Portale Capacità è consentito ai soggetti abilitati muniti di credenziali informatiche di accesso rilasciate da STOGIT e nominati dalla società partecipante quali soggetti muniti di adeguati poteri per presentare richieste di acquisto ("Richiedente/i").

Qualora una società interessata a partecipare alla Procedura di assegnazione non sia abilitata al Portale Capacità dovrà richiedere l'abilitazione il prima possibile, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.3, e comunque in tempo utile per la consegna della documentazione di cui di seguito.

Ciascun soggetto interessato dovrà dichiarare, attraverso la compilazione delle richiesta di acquisto disponibile sul Portale Capacità, entro il termine di cui all'articolo 1.3.a):

1. il pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della richiesta, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con Stogit;
2. di aver aderito ovvero che intende aderire al Codice di Rete di SRG alla data di decorrenza del Contratto di Stoccaggio;

e, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 1.3.b) e 1.3.c), secondo le modalità ivi indicate:

3. invierà il modulo "Accreditamento al Portale Capacità – conferimento ad asta" , pubblicato sul sito internet di STOGIT, nel quale sono indicati gli estremi dei Richiedenti, ossia i soggetti muniti di adeguati poteri di rappresentanza ed abilitati a presentare richieste di acquisto per la società partecipante per l'Anno Termico [AAAA/AAAA];
4. dovrà aver provveduto a recapitare:
    a. documentazione attestante il possesso del "rating minimo" come previsto al paragrafo 5.2.2.1 del Codice di Stoccaggio ovvero di una lettera di garanzia/garanzia bancaria secondo i modelli di cui agli Allegati 5 A1.1 e 5A2.1 ("Garanzia alla Richiesta"), il cui importo deve essere coerente con quanto esposto nel paragrafo 1.1.dell'Allegato 5 A3 ("Importo minimo"), ovvero
    b. documentazione attestante il possesso del "rating minimo" come previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio ovvero di una lettera di garanzia/garanzia bancaria secondo i modelli di cui agli Allegati 5 A1.2 e 5A2.2 ("Garanzia alla Stipula"), il cui importo deve essere coerente con l'Importo minimo, nel caso in cui, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio, il soggetto interessato abbia provveduto ad effettuare l'estensione della validità della Garanzia alla Stipula ovvero a valle della restituzione da parte di STOGIT della Garanzia alla Richiesta

La mancata presentazione o la presentazione di una garanzia bancaria ovvero lettera di garanzia per un importo inferiore a quanto richiesto per coprire l'Importo Minimo di cui alle richieste di acquisto presentate, comporteranno l'esclusione dalla presente Procedura. Ai fini della predetta verifica verranno considerate tutte le Garanzie alla Richiesta (ad eccezione di quelle il cui termine di validità sia già decorso), presentate dal Richiedente per la partecipazione ai processi di conferimento per l'anno termico [AAAA/AAAA], e tutte le Garanzie alla Stipula, presentate dal

Richiedente a copertura del contratto di stoccaggio per l'anno termico [AAAA/AAAA], per il loro importo residuo (i.e. importo garanzia/e decurtato dell'importo necessario a coprire l'importo derivante dall'assegnazione delle capacità già conferite per l'anno termico [AAAA/AAAA] al relativo corrispettivo di assegnazione).

Il Richiedente che abbia presentato la Garanzia alla Richiesta, ai sensi del paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio secondo le modalità e tempistiche ivi indicate, è tenuto al termine della Procedura, qualora risulti assegnatario di capacità di stoccaggio, a presentare la Garanzia alla Stipula a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto.

1.3 Richiesta di acquisto

La richiesta di acquisto sarà inserita dal Richiedente nel sistema informatico Portale Capacità.

Le modalità di inserimento della richiesta di acquisto nel Portale Capacità Stogit sono descritte nel Manuale Utente, pubblicato sul sito internet di STOGIT.

Il Richiedente potrà effettuare una sola richiesta di acquisto per ogni sessione d'asta. Ogni richiesta di acquisto potrà contenere fino ad un massimo di 5 offerte di acquisto di Spazio.

Il quantitativo di Spazio è espresso in Gigajoule [GJ].

Ciascuna delle offerte di acquisto di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 5.000 GJ definito da STOGIT ai sensi della Delibera.

A ciascuna delle offerte di acquisto di Spazio il Richiedente associa un corrispettivo (espresso in Euro/Gigajoule [€/GJ]) che è il corrispettivo massimo unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l'IVA

La capacità assegnata sarà inoltre soggetta al pagamento del costo del trasporto, ai sensi della Delibera. STOGIT specifica nell'Offerta Stogit il valore q_u e l'omologo valore q_e associati all'unità di capacità di spazio oggetto della Procedura.

1.3.a Compilazione della richiesta di acquisto

Per ogni asta il termine ultimo per l'inserimento e il rilascio della richiesta di acquisto è indicato nel Calendario e nell'Offerta Stogit.

Scaduto il termine ultimo di inserimento e di rilascio della richiesta di acquisto, come pubblicato da STOGIT, non sarà più possibile operare o modificare la richiesta definitiva già inserita: nessuna giustificazione o ragione abiliterà il Richiedente a dichiarare inefficace, invalida o comunque revocata la propria richiesta definitiva, debitamente rilasciata entro il termine di chiusura**.**

1.3.b Sottoscrizione e invio del modulo "Accreditamento al Portale Capacità – conferimento ad asta"

Entro il giorno lavorativo precedente il termine ultimo per l'inserimento e rilascio della richiesta di conferimento pubblicato nel Calendario e nell'Offerta Stogit, la società interessata sottoscriverà e invierà il modulo "Accreditamento al Portale Capacità – conferimento ad asta" disponibile sul sito internet di STOGIT con il quale indicherà i Richiedenti titolati dalla stessa all'inserimento e al rilascio della richiesta di acquisto.

1.3.c Consegna della documentazione attestante il possesso del rating minimo ovvero l'originale della garanzia bancaria ovvero lettera di garanzia

Entro il termine pubblicato nel Calendario e nell'Offerta STOGIT, il Richiedente deve aver consegnato a STOGIT la documentazione attestante il possesso del rating minimo ovvero l'originale della garanzia bancaria ovvero l'originale della lettera di garanzia ovvero l'originale dell'estensione della validità della garanzia alla stipula.

Il recapito della garanzia bancaria ovvero lettera di garanzia oltre l'orario di chiusura sarà considerato in violazione delle regole della Procedura, con l'esclusione dell'assegnazione della società interessata e senza che alcuna responsabilità possa essere per questo ascritta a Stogit; chi si avvalga di Poste Italiane ovvero di corrieri ovvero di altri intermediari per la consegna, non potrà giustificare il ritardo nel recapito con il riferimento a disservizi o inconvenienti incontrati da detti intermediari.

1.4. Apertura delle richieste e assegnazione

Scaduto il termine ultimo per l'inserimento delle richieste di acquisto, STOGIT sarà abilitata alla visualizzazioni delle richieste di acquisto inserite sul Portale Capacità e provvederà, alla tabulazione delle offerte di acquisto presentate.

Le attività afferenti il controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte e la conseguente assegnazione delle capacità di spazio saranno effettuate da una Commissione nominata da Stogit. Si provvederà pertanto in tale sede alla verifica della correttezza, completezza e del rispetto delle tempistiche di invio/recapito dei documenti di cui ai articoli 1.3.b) e 1.3.c). In caso di verifica negativa, la richiesta di acquisto sarà considerata invalida e non sarà considerata al fine dell'assegnazione di cui alla Procedura.

Al fine della tabulazione delle offerte di acquisto presentate saranno considerate le sole offerte afferenti a richieste di acquisto correttamente rilasciate sul portale Capacità.

Al fine dell'accettabilità della richiesta di acquisto correttamente rilasciata la Commissione verificherà anche che l'applicazione dell'algoritmo per la definizione dell'Importo Minimo alle offerte di spazio rilasciate dia un risultato uguale o inferiore all'importo delle garanzie bancarie / lettere di garanzia presentate dal medesimo Richiedente; diversamente la richiesta di acquisto sarà considerata invalida e non sarà considerata al fine dell'assegnazione di cui alla Procedura.

Ai fini della predetta verifica verrà considerato l'importo residuo della/e garanzia/e bancaria/e ovvero lettera/e di garanzia presentata dal Richiedente, calcolato considerando le capacità già conferite valorizzate al relativo corrispettivo di assegnazione.

L'assegnazione della capacità di spazio di cui alle richieste definitive valide, pervenute ai sensi di quanto esposto nella presente Procedura, sarà effettuata ai sensi della Delibera.

Le offerte di acquisto di Spazio il cui corrispettivo associato risulti inferiore al prezzo di riserva di cui alla Delibera non saranno considerate al fine dell'assegnazione.

Mediante il coordinamento con Edison Stoccaggio sarà inoltre assicurato, ai sensi del Decreto Stoccaggio, che a ciascun Richiedente non sia attribuito complessivamente un quantitativo superiore al 35% di tutta la Capacità offerta per l'Anno Termico [AAAA/AAAA].

In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione e di Erogazione secondo quanto previsto dalla Delibera ed indicato nell'Offerta Stogit.

Le prestazioni associate alle Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite saranno rese disponibili ai sensi della Delibera.

La comunicazione dell'avvenuta assegnazione avverrà, entro il termine indicato nel Calendario e nell'Offerta Stogit, attraverso il Portale Capacità Stogit.

A seguito dell'assegnazione STOGIT invierà al soggetto risultato aggiudicatario il Contratto di stoccaggio ovvero addendum al Contratto di Stoccaggio già sottoscritto con STOGIT per l'Anno Termico [AAAA/AAAA].

Nel caso in cui uno dei soggetti assegnatari ometta o si rifiuti, quando richiestone, di sottoscrivere il relativo Contratto, oltre a dichiararlo decaduto dall'assegnazione di cui alla Procedura, Stogit sarà titolata a ricevere dall'inadempiente, anche mediante escussione parziale della garanzia bancaria / lettera di garanzia presentata, il 20% degli impegni economici assunti dall'inadempiente per Spazio e Capacità di Erogazione, in armonia con l'art. 5.2.2.1 del Codice di Stoccaggio.

STOGIT, ai sensi della Delibera, pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in esito alla Procedura con il dettaglio delle capacità offerte e conferite ed il prezzo medio ponderato di assegnazione.

6 PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE

6.1 Premessa

STOGIT consegna i quantitativi di Gas nella titolarità dei propri UTENTI a SRG e quest'ultima li consegna a STOGIT ai fini dell'utilizzo dei Servizi di Stoccaggio da parte dei medesimi UTENTI.

Per tutta la durata dei Contratti per i Servizi di Stoccaggio il Gas rimane nella titolarità dell'UTENTE e viene custodito da STOGIT ai soli fini della prestazione del Servizio di Stoccaggio.

L'UTENTE può utilizzare, in ogni GG, le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferitegli e disponibili, secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi del presente capitolo, a fronte del conferimento iniziale e degli eventuali successivi trasferimenti e/o cessioni di cui al presente Codice, che dovessero intervenire nel corso dell'Anno Termico.

L'UTENTE non dispone di Capacità di Iniezione in caso di Superamento dello Spazio e non dispone di Capacità di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a quello nella sua titolarità.

Il quantitativo di gas che può essere erogato dall'UTENTE o ceduto nell'ambito delle cessioni gas di cui al successivo paragrafo 6.5.3 non include il quantitativo di gas in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.3.4.

Fatta salva l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo capitolo 7, STOGIT informa il MSE e l'Autorità, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal DM 26/09/01, nel caso in cui dai dati consuntivi risulti un consistente scostamento rispetto ai programmi e/o ai profili di utilizzo di cui al presente capitolo.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

In relazione al Servizio di Stoccaggio di cui all'articolo 7, del D Lgs 130/10, la relativa disciplina della prenotazione è descritta al successivo capitolo 20.

6.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione

Al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, le Parti si impegnano al rigoroso rispetto degli obblighi di seguito previsti.

6.2.1 Obblighi delle Parti

6.2.1.1 Obblighi dell'UTENTE

L'UTENTE, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo è tenuto a:

- fornire a STOGIT i programmi secondo le modalità e nei termini di cui al successivo paragrafo 6.3 nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione, e tenendo conto delle informazioni che STOGIT fornisce attraverso il proprio sito internet o il Portale in materia di programmi di manutenzione e di comunicazione di eventuale riduzione del servizio, nei casi previsti dal presente Codice di Stoccaggio;

- iniettare il proprio Gas nel Sistema di Stoccaggio, durante la Fase di Iniezione, secondo il programma di Iniezione di cui al successivo paragrafo 6.3;

- prelevare, durante la Fase di Erogazione, secondo il programma di Erogazione di cui al successivo paragrafo 6.3, il Gas nella sua titolarità, immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo pari allo Spazio conferitogli e disponibile, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta all'allegato 1 del successivo capitolo 7;

6.2.1.2 Obblighi di STOGIT

STOGIT, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo, è tenuta a:

- verificare e confermare o, eventualmente, modificare nei casi previsti dal successivo paragrafo 6.3, i programmi comunicati dall'UTENTE;

- ricevere da SRG il Gas di proprietà dell'UTENTE per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, restando inteso che tale quantitativo si intende dedotto del Gas nella titolarità dell'UTENTE stesso in giacenza nel Sistema al 31 marzo di ogni Anno Termico, e

- riconsegnare a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dall'UTENTE il Gas di cui il medesimo UTENTE è titolare immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta in allegato 1 al successivo capitolo 7;

- riconsegnare a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dall'Utente tale Gas, al Punto di Riconsegna, a condizioni compatibili con quelle richieste da SRG stessa secondo le specifiche di qualità di cui al capitolo 9;

- svolgere le attività di contabilizzazione delle prestazioni relative ai servizi di stoccaggio per conto dell'UTENTE.

- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto per e dal Sistema di Stoccaggio adeguata agli impegni assunti con gli UTENTI a seguito della stipula del Contratto.

- svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i programmi ricevuti da parte dei propri UTENTI così come confermati da STOGIT.

A fine di garantire la disponibilità della capacità di trasporto adeguata agli impegni assunti con gli UTENTI a seguito della stipula del Contratto, STOGIT richiede a SRG, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di Stoccaggio, con le seguenti modalità:

- capacità presso il punto di uscita interconnesso con il Sistema di Stoccaggio

    - capacità di trasporto su base annuale per il periodo aprile-marzo, determinata in misura pari alla capacità di Spazio conferita agli UTENTI per i Servizi Base, come eventualmente adeguata in corso di anno termico, e sulla base dell'applicazione del coefficiente q_u come pubblicato da Stogit sul proprio sito internet;

    - capacità di trasporto inferiore all'anno, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti.

- capacità presso il punto di entrata interconnesso con il Sistema di Stoccaggio

    - capacità di trasporto su base annuale per il periodo aprile-marzo, determinata in misura pari alla capacità di Spazio conferita agli UTENTI per i Servizi Base, come eventualmente adeguata in corso di anno termico, e sulla base dell'applicazione del coefficiente q_e come pubblicato da Stogit sul proprio sito internet;

    - capacità di trasporto inferiore all'anno, determinata in misura pari alla capacità di Erogazione conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti.

Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, STOGIT, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri UTENTI e non risponde della correttezza e della completezza dei dati comunicati dagli UTENTI. L'UTENTE, pertanto, riconosce espressamente che nessuna responsabilità potrà essere imputata a STOGIT in merito agli adempimenti effettuati da STOGIT in relazione al contratto di trasporto sulla base dei dati ad essa pervenuti.

6.2.2 I profili di utilizzo

STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l'Iniezione e la successiva Erogazione~~,~~ profili ottimali di utilizzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione di punta, nonché per il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL, per il Servizio di Modulazione uniforme e per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10, finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio, la cui determinazione è descritta nell'ambito del capitolo 2.

I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili (minime e massime) di Iniezione ($I_{m,min}$ o $I_{m,max}$) e vengono pubblicati da STOGIT entro il 1 febbraio di ogni anno.

Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte l'Iniezione o non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sicurezza (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi di manutenzione straordinaria su impianti del Sistema di Stoccaggio).

STOGIT determina, secondo i criteri descritti nel capitolo 2, profili di utilizzo distinti per ciascuna tipologia di Servizio di Stoccaggio in funzione delle finalità che devono essere assicurate. Per il Servizio di Bilanciamento e per il Servizio di Bilanciamento Utenti non sono previsti profili di utilizzo.

L'UTENTE che non rispetti i profili di utilizzo pubblicati da STOGIT è tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 7.5.

<u>Fase di Iniezione</u>

Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell'UTENTE k-esimo – calcolata da STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell'UTENTE k-esimo stesso – è pari a:

$$\frac{G_{k,m}}{S_{k,m}} \qquad (1)$$

dove:

$G_{k,m}$ è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 7.3.3– al termine del mese m, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2.

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo, tenuto conto di quanto specificato al successivo paragrafo 6.6;

Fase di Erogazione

Per la Fase di Erogazione i profili di utilizzo sono definiti al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 1 del DM del 15/02/2013 stoccaggio di modulazione e sono calcolati in termini di volumi massimi erogabili dagli UTENTI. Tali volumi massimi erogabili sono pubblicati sul sito internet di STOGIT.

6.2.3 Andamento delle Capacità di Iniezione conferite agli UTENTI nel corso dell'Anno Termico

Le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano alla sola Capacità di Iniezione continua conferita agli UTENTI.

La Capacità Interrompibile eventualmente conferita rimane costante nel corso della Fase di Iniezione e di Erogazione.

6.2.3.1 Capacità di Iniezione per i Servizi Base ad esclusione dei Servizi di Stoccaggio Minerario, di Bilanciamento e di Bilanciamento Utenti

Nel corso della Fase di Iniezione, la Capacità di Iniezione per i Servizi Base, ad esclusione dei Servizi di Stoccaggio Minerario, di Bilanciamento e di Bilanciamento Utenti, resa disponibile e garantita all'UTENTE è determinata come quota della Capacità di Iniezione complessivamente disponibile per i Servizi di Modulazione di punta e uniforme, in misura corrispondente al seguente rapporto:

$$R_{u,k} = \frac{\max\left(G_{\max\ \ k,m} - G_{i\ \ k,m};0\right)}{G_{\max\ \ s,m} - G_{\min\ \ s,m}}$$

dove:

$G_{max\ k,m}$ è la giacenza massima dell'UTENTE k al termine del mese m della fase di iniezione determinata sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.1;

$G_{i\ k,m}$ è il maggiore fra la giacenza minima, determinata sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.1, e la giacenza effettiva dell' UTENTE k all'inizio del mese m della fase di iniezione;

$G_{max\ s,m}$ è la giacenza massima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme, sulla base dei relativi profili di utilizzo, al termine del mese m;

$G_{min\ s,m}$ è la giacenza minima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme all'inizio del mese m , sulla base dei relativi profili di utilizzo.

Ai fini della determinazione del termine $G_{i\,k,m}$ per il mese di Aprile:

- la giacenza minima sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.1 è calcolata sulla base della giacenza effettiva del sistema al 31 marzo,

- la giacenza effettiva dell'UTENTE è pari alla giacenza del primo giorno del mese di Aprile calcolata considerando le cessioni di gas con efficacia nel medesimo giorno.

Ai fini della determinazione del termine Gmin s,m per il mese di Aprile, sarà considerata la giacenza stimata del sistema utilizzata al fine del calcolo dei profili di utilizzo delle capacità per i servizi di punta e uniforme.

Nel caso in cui in un mese m ad un UTENTE risulti conferita capacità nell'ambito di diverse procedure di allocazione per Servizi di Modulazione di punta e di Modulazione uniforme, con iniezione stagionale o mensile, i termini $G_{i\,k,m}$ e $G_{max\,k,m}$ sono determinati sulla base delle giacenze massime e minime riferite alle capacità conferite nelle diverse procedure.

Eventuali Capacità di Iniezione disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli UTENTI dei Servizi Base, ad esclusione dei Servizi di Stoccaggio Minerario, di Bilanciamento e di Bilanciamento Utenti, come sopra determinate, sono attribuite prioritariamente agli utenti dei servizi con iniezione mensile, per quanto necessario affinché la prestazione assegnata per questi servizi consenta il completo riempimento delle capacità di cui dispongono per i servizi medesimi; quelle eventualmente ancora eccedenti sono assegnate così da minimizzare le differenze tra quanto assegnato a ciascun utente e quanto lo stesso avrebbe ottenuto utilizzando un criterio pro quota sulla base del $R_{u,k}$

La Capacità di Iniezione complessivamente disponibile è pari al prodotto tra la Capacità di Iniezione complessivamente conferita per il Servizio di Modulazione di punta e uniforme e il Fattore di Adeguamento. Tale Fattore di Adeguamento è il coefficiente, compreso tra zero e uno, variabile in funzione inversa della giacenza complessiva di Sistema, secondo quanto pubblicato e aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet.

Nel corso della Fase di Erogazione, la Capacità di Iniezione per i Servizi Base, ad esclusione dei Servizi di Stoccaggio Minerario, di Bilanciamento e di Bilanciamento Utenti, resa disponibile e garantita all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

Capacità di Iniezione Disponibile (t) = Capacità di Iniezione conferita × Fattore di Adeguamento Iniezione

dove:

- il Fattore di Adeguamento Iniezione è il coefficiente, compreso in ogni caso tra zero e uno, variabile in funzione inversa della giacenza dell'UTENTE, secondo quanto pubblicato e aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet;

- la Capacità di Iniezione conferita è la capacità conferita all'UTENTE ad inizio Anno Termico per i Servizi Base, ad esclusione dei Servizi di Stoccaggio Minerario, di Bilanciamento e di

Bilanciamento Utenti, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico o delle cessioni di capacità di cui al successivo paragrafo 6.5.

STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Iniezione applicabile all'UTENTE – e quindi la Capacità di Iniezione Disponibile per l'UTENTE stesso – in funzione della percentuale di seguito riportata:

$$\frac{G_{k,GG} - (S_{k,GG} - C_{k,GG})}{S_{k,m}} \qquad (3)$$

dove:

$G_{k,GG}$ è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al successivo paragrafo 7.3.3 – in ogni GG del mese m, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2.

$S_{k,GG}$ è pari al termine S_k di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$C_{k,GG}$ è pari al termine C_k di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per l'UTENTE k-esimo nel mese m cui il GG si riferisce, tenuto conto di quanto specificato al successivo paragrafo 6.6;

Nel caso in cui l'UTENTE abbia sottoscritto più Contratti di Stoccaggio, la Capacità di Iniezione disponibile è pari alla somma delle Capacità disponibili per ogni tipologia di Contratto, in funzione della giacenza relativa a ciascuno dei medesimi Contratti.

Resta inteso che la Capacità di Iniezione complessivamente conferita e disponibile per l'UTENTE si annulla al riempimento dello Spazio disponibile.

6.2.3.2 Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario

La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Stoccaggio Minerario all'UTENTE non subisce modifiche nel corso della Fase di Iniezione.

L'utilizzo della Capacità di Iniezione di cui al presente paragrafo è disciplinato, durante la Fase di Iniezione, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, fino al riempimento dello Spazio per il servizio dello Stoccaggio Minerario.

Successivamente la Capacità di Iniezione per il servizio di Stoccaggio Minerario è pari a zero.

Nel corso della Fase di Erogazione l'UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario determinata secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.3.1.

6.2.3.3 Capacità di Iniezione per modulazione giornaliera per il Servizio di Bilanciamento

La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Bilanciamento non subisce modifiche in relazione all'andamento dell'Iniezione dell'UTENTE.

6.2.3.4 Capacità di Iniezione per il Servizio di Bilanciamento utenti

La Capacità di Iniezione conferita per il Servizio di Bilanciamento utenti (mensile e settimanale) su base continua e interrompibile non subisce modifiche in relazione all'andamento dell'Iniezione o dell'Erogazione dell'UTENTE.

Resta altresì inteso che tale capacità è pari a zero in caso di completo riempimento dello Spazio disponibile per l'UTENTE del Servizio di Bilanciamento utenti o dello Spazio complessivo disponibile per l'UTENTE nel caso in cui esso disponga anche di un Contratto per uno o più Servizi di stoccaggio definiti nel capitolo 3 del presente Codice.

6.2.4 Andamento delle Capacità di Erogazione conferite agli UTENTI nel corso dell'Anno Termico

6.2.4.1 Capacità di Erogazione per il Servizio di Modulazione di punta, di Modulazione uniforme e di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL

Durante ciascun mese della Fase di Erogazione, la Capacità di Erogazione relativa al Servizio di Modulazione di punta, di Modulazione uniforme e di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL, resa disponibile all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

Capacità di Erogazione Disponibile (t) = Capacità di Erogazione mensile × Fattore di Adeguamento Erogazione + CE_{353}

dove:

- Il Fattore di Adeguamento Erogazione ($FA_{erogazione}$) è il coefficiente di variazione della Capacità di Erogazione mensile dell'UTENTE pari a:

$$FA_{erogazione,k,i} = \frac{\min(G_{k,i}; G_{contr,i})}{G_{contr,i}}$$

Dove:

$G_{k,i}$ = giacenza dell'UTENTE k-esimo al primo Giorno Gas del mese i-esimo

$G_{contr,i}$ = giacenza contrattuale dell'UTENTE k-esimo al primo Giorno Gas del mese i-esimo pari a:

a) Spazio conferito per i Servizi di punta ovvero uniforme ovvero di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL, per i = novembre

b) Quantitativo di Gas di cui l'UTENTE k-esimo dovrebbe disporre all'inizio del mese i tenuto conto dei volumi mensili erogabili pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, per i ≠ novembre

- La Capacità di Erogazione mensile per il Servizio di Modulazione uniforme ovvero di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL è pari alla Capacità conferita ad inizio Anno Termico aggiornata per tener conto delle cessioni di capacità di cui al successivo paragrafo 6.5. Per il Servizio di Modulazione di punta, la Capacità di Erogazione mensile è Capacità di Erogazione conferita ad inizio Anno Termico aggiornata per tener conto delle cessioni di capacità di cui al successivo paragrafo 6.5, moltiplicata per i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi di cui all'allegato del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione e successivi provvedimenti normativi. I coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi di cui all'allegato del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione (e successivi provvedimenti normativi) definiti ad inizio Anno Termico sono determinati da STOGIT in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio.

- La CE_{353} è pari alla quota della Capacità di Erogazione assegnata all'UTENTE secondo quanto previsto dalla seguente formula:

$$CE_{353tot} \times \frac{\max((G_{k,GGpubb} - G_{k,contr});0)}{\sum_{k}(G_{kGG,pubb} - G_{k,contr})}$$

Dove:

CE_{353tot} è pari alla Capacità di Erogazione pubblicata ai sensi del precedente paragrafo 5.3 lettera n) e determinata secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.14.

$G_{kGG,pubb}$ è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo alle ore 06:00 del Giorno Gas in cui avviene la pubblicazione di cui al paragrafo 5.3 lettera l) calcolata sulla base dei dati di cui al successivo paragrafo 7.3.2.1

$G_{k,contr}$, è pari alla giacenza contrattuale dell'UTENTE k-esimo stimata alle ore 06:00 del Giorno Gas in cui avviene la pubblicazione di cui al paragrafo 5.3 lettera l) .

Resta inteso che la sommatoria viene calcolata considerando i soli UTENTI dei Servizi di Modulazione di punta, uniforme e del Servizio di Stoccaggio di cui al D.Lgs 130/10 per i quali la differenza $(G_{kGG,pubb} - G_{k,contr})$ risulti positiva.

Per il periodo di spalla 16 ottobre – 31 ottobre ai fini della determinazione della Capacità di Erogazione disponibile sarà considerato un fattore di adeguamento ($FA_{erogazione}$) pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

Per il periodo di spalla 1 aprile – 15 aprile ai fini della determinazione della Capacità di Erogazione Disponibile sarà considerato un fattore di adeguamento ($FA_{erogazione}$) pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

Resta inteso che la Capacità di Erogazione Disponibile per l'UTENTE è pari alla giacenza dell'UTENTE medesimo qualora tale giacenza risulti inferiore alla citata Capacità di Erogazione disponibile ed è pari a zero in assenza di Gas di proprietà dell'UTENTE presente in stoccaggio.

Nel caso in cui l'UTENTE abbia sottoscritto più Contratti di Stoccaggio, la Capacità di Erogazione disponibile è pari alla somma delle Capacità disponibili per ogni tipologia di Contratto, in funzione della giacenza relativa a ciascuno dei medesimi Contratti.

6.2.4.2 Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario

La Capacità di Erogazione conferita per il Servizio di Stoccaggio Minerario all'UTENTE non subisce modifiche nel corso della Fase di Erogazione.

L'utilizzo della Capacità di Erogazione di cui al presente paragrafo è disciplinato, durante la Fase di Erogazione e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, secondo quanto previsto:

- al paragrafo 7.3.2.1 per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità solo per il Servizio di Stoccaggio Minerario;
- al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.2.2, per l'UTENTE cui è stata conferita Capacità sia per il Servizio di Modulazione che per il Servizio di Stoccaggio Minerario.

Resta inteso che la succitata Capacità si azzera in caso di esaurimento del Gas disponibile per il suddetto Servizio di Stoccaggio Minerario.

6.2.4.3 Capacità di Erogazione per il Servizio di Bilanciamento

La Capacità di Erogazione per la modulazione giornaliera e per la modulazione oraria conferita per il Servizio di Bilanciamento non subiscono modifiche in relazione all'andamento dell'Erogazione dell'UTENTE.

6.2.4.4 Capacità di Erogazione per il Servizio di Bilanciamento utenti

La Capacità di Erogazione conferita per il Servizio di Bilanciamento utenti (mensile e settimanale) su base continua e interrompibile non subisce modifiche in relazione all'andamento dell'Erogazione o dell'Iniezione dell'UTENTE. Resta inteso che tale capacità è pari a zero in caso di completo utilizzo del Gas di proprietà dell'UTENTE del Servizio di Bilanciamento utenti.

Resta altresì inteso che, in caso di Erogazione da parte dell'UTENTE di un quantitativo di Gas superiore al Gas di sua proprietà presente nel Sistema, i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.6 sono applicati a tutti i quantitativi prelevati in eccesso.

6.2.5 Determinazione e variazione dei Fattori di Adeguamento e coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi pubblicati

I Fattori di Adeguamento della Capacità di iniezione di cui al precedente paragrafo 6.2.3 sono determinati da STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 2.2.2 e possono subire modifiche in relazione ai risultati delle elaborazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, agli eventuali conferimenti di capacità in corso di Anno Termico, nonché – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nei casi di emergenza di servizio o emergenza generale di cui ai successivi capitoli 17 e 18.

I Fattori di Adeguamento della Capacità di Erogazione di cui al precedente paragrafo 6.2.4 saranno aggiornati mensilmente durante la Fase di Erogazione in funzione dello svaso effettivo di ogni UTENTE.

I coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi della Capacità di Erogazione di cui all'allegato del DM 15/02/2013 stoccaggio di modulazione e successivi provvedimenti normativi per i servizi di punta, saranno aggiornati durante la Fase di Erogazione, comprensiva dei periodi di spalla 16 ottobre – 31 ottobre e 1 aprile – 15 aprile, in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilità degli impianti.

La variazione della Capacità disponibile su base continua sarà efficace, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5, non prima di 2 GG successivi alla predetta pubblicazione.

STOGIT si impegna a dare comunicazione all'Autorità e al MSE delle modifiche apportate ai Fattori di Adeguamento.

STOGIT, ai sensi di quanto previsto dal punto 1, lettera b) della delibera 552/2013/R/gas, può rendere disponibile, nei casi di attivazione della Sessione G-1, una capacità di erogazione aggiuntiva rispetto a quella determinata sulla base dei Fattori di Adeguamento di cui al presente paragrafo senza compromettere le prestazioni attese nella parte restante della Fase di Erogazione nella misura in cui la capacità di erogazione aggiuntiva venga recuperata entro i due Giorni Gas successivi al Giorno Gas G. In caso di mancato reintegro entro i termini sopracitati, STOGIT può

aggiornare i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi di cui al DM 15/02/2013 (e successivi provvedimenti normativi) e i Fattori di Adeguamento di cui al presente paragrafo.

6.3 La programmazione operativa

Considerata la stretta interdipendenza tra le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e il comportamento complessivo di tutti gli UTENTI, al fine di salvaguardare la funzionalità e le prestazioni del Sistema stesso, l'UTENTE è tenuto allo scrupoloso rispetto dei propri programmi operativi (stagionali, mensili, settimanali e giornalieri), le cui determinazioni, modalità di comunicazione accettazione e modifica sono indicate nel presente paragrafo.

Resta inteso che l'UTENTE è responsabile, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 16.5, dei danni subiti da STOGIT in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'UTENTE stesso dei programmi operativi sopra detti.

Tutti i programmi di cui al presente paragrafo devono essere formulati in GJ sulla base delle migliori informazioni disponibili alla data di comunicazione degli stessi, nei limiti delle Capacità disponibili per ciascun UTENTE, su base continua e interrompibile.

Sulla base dei programmi ricevuti dai propri UTENTI, ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 6.3.5.1, STOGIT trasmette a SRG i programmi relativamente al punto di entrata e di uscita connesso con il punto di interconnessione con il Sistema di Stoccaggio. Tali programmi sono forniti indicando il dettaglio per ciascun UTENTE.

6.3.1 Determinazione del programma stagionale di Iniezione

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, entro e non oltre il 23 marzo di ogni Anno Termico ovvero entro il termine indicato da STOGIT attraverso Bacheca SAMPEI, il programma stagionale, con dettaglio mensile, del Gas che prevede di iniettare con riferimento a ciascun Contratto di cui l'UTENTE medesimo è titolare (di seguito Magazzini), tenendo conto dei profili di utilizzo pubblicati da STOGIT.

STOGIT provvede alla verifica dell'insieme dei programmi stagionali di Iniezione di tutti gli UTENTI del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione e comunica all'UTENTE, entro e non oltre il 31 marzo, l'accettazione del suddetto programma stagionale.

6.3.2 Determinazione del programma stagionale di Erogazione

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, entro e non oltre il 23 ottobre di ogni Anno Termico, il programma stagionale, con dettaglio mensile, del Gas che prevede di erogare da ciascun Magazzino, tenendo conto dei profili di utilizzo di cui al precedente paragrafo 6.2.2.

STOGIT provvede alla verifica dell'insieme dei programmi stagionali di Erogazione di tutti gli UTENTI del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione e comunica l'accettazione all'UTENTE del programma stagionale da quest'ultimo inserito entro il 31 ottobre.

6.3.3 Determinazione del programma mensile

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, per ciascun mese del Contratto, il programma mensile su base giornaliera per ciascun Magazzino, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 22 del mese precedente a quello cui la prestazione del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione si riferisce ovvero entro il termine indicato da STOGIT attraverso Bacheca SAMPEI.

STOGIT provvede, alla scadenza di cui sopra, al blocco dei dati relativi al programma operativo mensile che l'UTENTE ha inserito. Qualora l'UTENTE non abbia inserito il programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, STOGIT effettua comunque in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli relativi al programma stagionale di Iniezione o di Erogazione, con dettaglio giornaliero definito sulla base della seguente formula:

GJ mese/giorni del mese = GJ di ogni Giorno Gas

STOGIT comunica all'UTENTE, entro l'ultimo giorno del mese precedente la prestazione, l'accettazione del programma mensile o l'eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli tecnici del Sistema. Resta inteso che STOGIT si riserva di modificare il programma in riferimento ai profili di utilizzo di cui al paragrafo 6.2.2.

Per il mese di aprile, il programma operativo mensile, comunicato secondo quanto previsto al presente paragrafo, non può in ogni caso differire da quello indicato nell'ambito del programma stagionale di Iniezione, che resterà pertanto valido anche in caso di diversa indicazione.

Per il mese di novembre, il programma operativo mensile non può in ogni caso differire da quello inserito nell'ambito del programma stagionale di Erogazione, che resta pertanto valido anche in caso di diversa indicazione.

6.3.4 Determinazione del programma settimanale

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, entro le ore 11:00 di ogni giovedì, il programma relativo alla settimana successiva, con dettaglio giornaliero per ciascun Magazzino. STOGIT provvede al blocco dei dati relativi al programma settimanale dell'UTENTE alla scadenza di cui sopra. Qualora l'UTENTE non abbia inserito il programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, STOGIT effettua comunque in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli relativi al programma mensile.

STOGIT conferma, entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì precedente la prestazione, il programma settimanale o l'eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli tecnici del Sistema.

Resta inteso che STOGIT si riserva di modificare il programma in riferimento ai profili di utilizzo di cui al paragrafo 6.2.2.

Qualora il programma settimanale sia inserito in SAMPEI successivamente al programma mensile non ancora approvato, STOGIT conferma lo stesso programma settimanale nei termini di cui al presente paragrafo per i soli GG relativi al mese in corso, mentre conferma la parte rimanente contestualmente alla conferma del programma mensile.

6.3.5 Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni

L'UTENTE prenota tramite SAMPEI, entro le ore 13:00 del Giorno Gas –1, le quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas successivo (in GJ con un decimale).

L'UTENTE deve indicare nella Prenotazione il quantitativo di Gas richiesto in Iniezione o in Erogazione per il Giorno Gas di competenza di ciascun Magazzino.

Nel caso in cui l'UTENTE non provveda secondo quanto previsto dal presente paragrafo, STOGIT blocca i valori presenti nel Sistema prendendo in considerazione i dati relativi al programma settimanale per il GG.

Con riferimento alla Prenotazione in Iniezione in ciascun Magazzino, la Prenotazione deve essere formulata dall'UTENTE nei limiti delle Capacità di Iniezione disponibile per ogni Magazzino, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5.

Con riferimento alla Prenotazione in Erogazione da ciascun Magazzino, la Prenotazione può essere formulata dall'UTENTE anche oltre il limite della Capacità di Erogazione disponibile per ogni Magazzino, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5, nel rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 6.3.7.

L'UTENTE ha la facoltà di inserire Prenotazioni di Capacità giornaliere relative a Giorni Gas successivi, che possono essere modificate entro le ore 13:00 del GG precedente quello cui la Prenotazione stessa si riferisce.

STOGIT, in via preliminare, conferma all'UTENTE entro le ore 17:00 del Giorno Gas-1, e comunque, compatibilmente con le verifiche di trasportabilità di SRG, entro le ore 19:00, la Prenotazione o l'eventuale diverso valore (Assegnazione), sulla base dei dati di giacenza fino a quel momento disponibili.

Non saranno confermate, ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento di cui al precedente paragrafo 3.2.3, le Prenotazioni della Capacità pervenute per il Giorno Gas, eccedenti:

a) per l'Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile e lo Spazio residuo disponibile dell'UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas;

b) per l'Erogazione, la giacenza residua disponibile per l'UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti

all'importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la Prenotazione che comporti l'utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili

I quantitativi confermati da STOGIT, nei limiti dei quantitativi di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno oggetto di ulteriore verifica da parte di STOGIT nel corso del Giorno Gas, a seguito della disponibilità dei dati di giacenza aggiornati al termine del Giorno Gas -1, come calcolati ai sensi del successivo paragrafo 7.3.2.1.

L'UTENTE è tenuto a formulare le Prenotazioni, considerando l'eventuale quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete di SRG. STOGIT non confermerà le Prenotazioni che comportino l'utilizzo di detto quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

Ad esito del processo di programmazione di cui al presente paragrafo STOGIT conferirà su base giornaliera agli UTENTI che abbiano richiesto un quantitativo superiore alla capacità conferita la capacità complessivamente non programmata sulla base di quanto definito al successivo paragrafo 6.3.7.

6.3.5.1 Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas G-1 a seguito della partecipazione alla Sessione G-1

Ad esito della Sessione G-1 STOGIT, sulla base delle informazioni fornite dal Responsabile del Bilanciamento, provvederà a riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas G (in GJ con un decimale) con riferimento agli Utenti che sono risultati assegnatari di un'offerta nella Sessione G-1 relativa alle misure di cui all'articolo 7bis.5 della delibera ARG/gas 45/11.

La Riformulazione della Prenotazione può essere effettuata da STOGIT nei limiti dello Spazio residuo disponibile ovvero della Giacenza residua disponibile dell'UTENTE.

STOGIT, sulla base delle informazioni più aggiornate, conferma all'UTENTE, entro le ore 22:00 del Giorno Gas G-1, la Riformulazione della prenotazione di Capacità o l'eventuale diverso valore di assegnazione nel Giorno Gas G-1. Entro il medesimo termine STOGIT conferma i quantitativi oggetto di assegnazione nel Giorno Gas G-1, nel caso in cui l'UTENTE non sia risultato assegnatario di un'offerta nella Sessione G-1 relativa alla "Capacità di SRG non utilizzata".

I quantitativi confermati da STOGIT, saranno oggetto di ulteriore verifica da parte di STOGIT nel corso del Giorno Gas, a seguito della disponibilità dei dati di giacenza aggiornati al termine del Giorno Gas -1, come calcolati ai sensi del successivo paragrafo 7.3.2.1.

6.3.6 Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas

L'UTENTE, tramite SAMPEI, può riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per ciascun Giorno Gas (in GJ con un decimale), con riferimento a ciascun Magazzino, entro le ore 17:00 del Giorno Gas stesso.

La Riformulazione della Prenotazione deve essere effettuata dall'UTENTE:

- nei limiti della Capacità di Iniezione disponibile per ciascun Magazzino, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5 e tenuto conto del quantitativo confermato da STOGIT ai sensi del paragrafo 6.3.5.1;

- anche oltre i limiti della Capacità di Erogazione disponibile per ciascun Magazzino, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5, nel rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 6.3.7;

- considerando le percentuali per la stima dei consumi pubblicate da STOGIT, applicate al valore oggetto di Riformulazione;
- senza comportare una riduzione del quantitativo confermato da STOGIT alle ore 22:00 del Giorno Gas precedente, nel caso in cui gli UTENTI abbiano avuto offerte accettate nella Sessione G-1.

Gli UTENTI del Servizio di Bilanciamento sono tenuti a inviare a STOGIT la Riformulazione per il Giorno Gas entro le ore 09:15 del Giorno Gas +1.

STOGIT conferma all'UTENTE, entro le ore 18:00 del Giorno Gas (entro le ore 9:30 del Giorno Gas +1 per gli UTENTI del Servizio di Bilanciamento), la Riformulazione o l'eventuale diverso valore (Assegnazione nel GG). Entro il medesimo termine STOGIT, sulla base delle informazioni più aggiornate, conferma i quantitativi oggetto di Assegnazione nel Giorno Gas -1, nel caso in cui l'UTENTE non abbia inviato la Riformulazione.

Non saranno confermati, ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento di cui al precedente paragrafo 3.2.3, i quantitativi eccedenti:

a) per l'Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile (di seguito CI) e lo Spazio residuo disponibile (di seguito SP) dell'UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas incrementato di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Iniezione e tenuto conto del quantitativo confermato da STOGIT ai sensi del paragrafo 6.3.5.1, secondo la (1):

$$(1) \qquad Limite\_rino\min a = \frac{\min\left(SP; CI + esitosessione_{G-1}\right)}{1-\gamma_I}$$

La percentuale γ_I è pubblicata sul sito internet di STOGIT.

b) per l'Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Erogazione, la giacenza residua disponibile (di seguito G) per l'UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico (di seguito GS) oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti all'importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1, decrementata di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Erogazione, secondo la (2):

$$(2) \qquad Limite\_rino\min a = \frac{G+GS}{1+\gamma_E}$$

La percentuale γ_E è pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la riformulazione che comporti l'utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili;

c) per l'Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile (di seguito CI) e lo Spazio residuo disponibile (di seguito SP) dell'UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas decrementato di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Erogazione e tenuto conto del quantitativo confermato da STOGIT ai sensi del paragrafo 6.3.5.1, secondo la (3):

$$(3) \qquad Limite\_rino\min a = \frac{\min\left(SP; CI + esitosessione_{G-1}\right)}{1+\gamma_E}$$

La percentuale γ_E è pubblicata sul sito internet di STOGIT.

d) per l'Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Iniezione, la giacenza residua disponibile (di seguito G) per l'UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti all'importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1, incrementata di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Iniezione, secondo la (4):

$$(4) \qquad Limite\_rino\min a = \frac{G+GS}{1-\gamma_I}$$

Dove esitosessioneG-1 è il minor valore tra l'esito della Sessione G-1 e il quantitativo confermato da STOGIT ai sensi del precedente paragrafo 6.3.5.1.

La percentuale γ_l è pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la riformulazione che comporti l'utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili

Ai fini delle verifiche di cui al presente paragrafo, STOGIT considera la direzione del flusso prevalente come pubblicata da STOGIT sul proprio sito internet entro le 15:00 dello stesso Giorno Gas sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Bilanciamento.

L'UTENTE è inoltre tenuto a riformulare le Prenotazioni considerando anche l'eventuale quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete. STOGIT non confermerà le Riformulazioni che comportino l'utilizzo di detto quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

Sia nell'ambito delle Prenotazioni di cui al precedente paragrafo che nell'ambito delle Riformulazioni di cui al presente paragrafo, l'Utente è in ogni caso responsabile dei quantitativi di gas oggetto di programmazione. STOGIT non assume responsabilità in relazione all'utilizzo delle informazioni ricevute da parte dell'UTENTE per la determinazione dei limiti minimi e massimi di cui al successivo paragrafo 7.3.5.

6.3.7 Criteri per conferma delle richieste di Prenotazioni di Capacità di Erogazione superiori alla Capacità di Erogazione conferita

Nel caso in cui il quantitativo complessivamente programmato in Erogazione dagli UTENTI ecceda la Capacità di Erogazione complessivamente disponibile agli UTENTI in un dato Giorno Gas, ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento, STOGIT provvederà a ridurre il quantitativo programmato in Erogazione degli UTENTI che hanno richiesto un quantitativo superiore alla propria Capacità di Erogazione, come determinata ai sensi del precedente paragrafo 6.2.4.1, proporzionalmente al rapporto:

$$1 - \frac{G_{k,GG}}{S_k}$$

dove:

$G_{k,GG}$ è la giacenza dell'UTENTE k-esimo all'inizio del Giorno Gas

S_k è lo spazio conferito all'UTENTE per i Servizi Base

secondo il seguente ordine di priorità tra i Magazzini:

- Magazzino del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10
- Magazzino del Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme

- Magazzino del Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per importazione di GNL
- Magazzino del Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta
- Magazzino del Servizio di Stoccaggio di Bilanciamento utenti
- Magazzino del Servizio di Stoccaggio Minerario
- Magazzino del Servizio di Stoccaggio di Bilanciamento

In ogni caso la massima riduzione del quantitativo programmato in erogazione per ciascun Magazzino di ogni Utente è pari al quantitativo programmato in eccedenza rispetto alla relativa Capacità di Erogazione disponibile.

Nel caso in cui la riduzione del quantitativo programmato di cui sopra non fosse sufficiente, STOGIT procederà a ridurre il quantitativo programmato in Erogazione degli UTENTI cui è stata conferita capacità di tipo interrompibile di cui al paragrafo 3.2.10 sulla base di un criterio pro-rata rispetto alle quantità di Capacità Interrompibili complessivamente prenotate dagli UTENTI.

Ai fini del presente paragrafo la Capacità di Erogazione è incrementata del quantitativo esitosessione$_{G-1}$ come definito nel precedente paragrafo 6.3.6.

6.4 [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2014 – IV]

6.5 Le cessioni di capacità e di gas

6.5.1 Disposizioni generali

Il presente paragrafo 6.5 stabilisce le regole relative alle cessioni di capacità e di Gas attraverso l'utilizzo del Sistema STS e del Portale Capacità, le cui condizioni generali di utilizzo sono pubblicate da STOGIT sul proprio sito internet.

6.5.2 Termini e modalità per le cessioni di capacità sul Portale Capacità

6.5.2.1 Strumento per concludere cessioni di capacità

STOGIT consente di effettuare cessioni di capacità espresse in energia (GJ con un decimale), attraverso l'utilizzo del Portale Capacità, sulla base di quanto stabilito dal presente paragrafo 6.5.2.

Le cessioni di cui al presente paragrafo sono da intendersi tutte su base continua.

In particolare, le suddette cessioni avranno ad oggetto:

- Lo Spazio conferito per il Servizio di Stoccaggio Minerario e disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. Ogni cessione di Spazio comporta la cessione delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione.

- Lo Spazio per il Servizio di Modulazione Uniforme (prodotto stagionale ovvero mensile) disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. Ogni cessione di Spazio comporta la cessione delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione e l'obbligo del rispetto dei relativi profili di utilizzo (sulla base dei termini $G_{max\ k,m}$ e $G_{min\ k,m}$ di cui al paragrafo 6.2.3.1) come determinati in fase di assegnazione al soggetto cedente, ai sensi del successivo paragrafo 7.5.1.

- Lo Spazio per il Servizio pluriennale disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. Ogni cessione di Spazio comporta la cessione delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione e l'obbligo del rispetto dei relativi profili di utilizzo (sulla base dei termini Gmax k,m e Gmin k,m di cui al paragrafo 6.2.3.1) come determinati in fase di assegnazione al soggetto cedente, ai sensi del successivo paragrafo 7.5.1.

- Lo Spazio per il Servizio di stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. Ogni cessione di Spazio comporta la cessione delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione e l'obbligo del rispetto dei relativi profili di utilizzo (sulla base dei termini Gmax k,m e Gmin k,m di cui al paragrafo 6.2.3.1) come determinati in fase di assegnazione al soggetto cedente, ai sensi del successivo paragrafo 7.5.1.

- Lo Spazio conferito per il Servizio di cui al D.Lgs 130/10 nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. Ogni cessione di Spazio comporta la cessione delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione e l'obbligo del rispetto dei relativi profili di utilizzo (sulla base dei termini $G_{max\ k,m}$ e $G_{min\ k,m}$ di cui al paragrafo 6.2.3.1) come determinati in fase di assegnazione al soggetto cedente, ai sensi del successivo paragrafo 7.5.1.

- Lo Spazio per il Servizio di Modulazione di punta (prodotto stagionale ovvero mensile) disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. Ogni cessione di Spazio comporta la cessione delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione e l'obbligo del rispetto dei relativi profili di utilizzo (sulla base dei termini $G_{max\ k,m}$ e $G_{min\ k,m}$ di cui al paragrafo 6.2.3.1) come determinati in fase di assegnazione al soggetto cedente, ai sensi del successivo paragrafo 7.5.1.

STOGIT provvede, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si riferisce, a comunicare l'esito delle richieste di cessione e a recepire in SAMPEI le variazioni dei quantitativi di Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione.

Nel caso in cui il cessionario non sia già titolare di un Contratto di stoccaggio, STOGIT invia contestualmente alla comunicazione di esito la proposta di contratto, redatta secondo lo standard

pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità. In merito alle modalità di stipula del Contratto si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.

Il Contratto ha efficacia a partire dal primo giorno del mese cui la cessione si riferisce.

STOGIT inibirà l'esecuzione di cessioni di capacità qualora l'UTENTE cedente non risulti titolare di capacità sufficienti ai fini della cessione stessa.

STOGIT inibirà l'esecuzione di cessioni di capacità qualora l'utente cessionario non disponga dei requisiti base per l'accesso ai Servizi di Stoccaggio di cui al paragrafo 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

6.5.2.2 Tempistica per l'effettuazione di cessioni di capacità ed efficacia nei confronti di STOGIT

Gli UTENTI che intendano effettuare reciprocamente le cessioni di cui al presente paragrafo 6.5.2 sono tenuti ad inserire nel Portale capacità la richiesta di cessione entro e non oltre le 17:00 del terzultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si riferisce.
La richiesta di cessione deve contenere il dettaglio del Servizio Base oggetto di cessione e della procedura di conferimento nella quale la capacità di Spazio oggetto della cessione è stata assegnata. Ai fini dell'individuazione degli obblighi di pagamento dell'UTENTE cessionario, STOGIT considererà l'importo residuale dovuto per le capacità oggetto di cessione in relazione al periodo intercorrente dalla data di efficacia della cessione alla fine dell'Anno Termico in corso, considerando il prezzo medio ponderato di assegnazione all'UTENTE cedente della Capacità oggetto di cessione.

La cessione ha efficacia nei confronti di STOGIT a partire dal primo Giorno Gas del mese successivo a quello dell'inserimento nel portale capacità della predetta richiesta di cessione o dal primo Giorno Gas del mese indicato, se diverso dal mese successivo alla richiesta, qualora la richiesta (da parte dell'UTENTE cedente) e accettazione (da parte dell'UTENTE cessionario) di cessione stessa venga inserita entro il termine di cui al presente paragrafo e sino alla fine dell'Anno Termico in corso.

6.5.2.3 Cessioni di capacità non consentite

Non sono consentiti l'inserimento e l'accettazione nel portale capacità di richieste di cessione di capacità qualora l'UTENTE cedente o l'UTENTE cessionario non abbiano provveduto, alla data della comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

6.5.2.4 Responsabilità dell'UTENTE cedente

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto, relativamente alla disponibilità di Spazio ed eventualmente di Capacità di Iniezione e/o di Erogazione oggetto della cessione, sono assunti dall'UTENTE cessionario.
In relazione al Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 è fatto salvo quanto previsto al paragrafo 20.10.

6.5.2.5 Oneri di gestione

Ciascun UTENTE, sia esso cessionario o cedente, che sia parte di una cessione di capacità è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per ogni cessione, quale onere per la relativa gestione

6.5.3 Termini e modalità per le cessioni di Gas su STS

6.5.3.1 Strumento per concludere cessioni di Gas

STOGIT consente agli UTENTI sottoscrittori di effettuare cessioni di Gas giornaliere o multi giornaliere espresse in energia (GJ con un decimale), attraverso l'utilizzo del Sistema STS, sulla base di quanto stabilito dal presente paragrafo 6.5.3.

6.5.3.2 Tempistica per l'effettuazione di cessioni di Gas ed efficacia nei confronti di STOGIT

Gli UTENTI sottoscrittori possono effettuare reciprocamente delle cessioni di Gas presente nel Sistema di Stoccaggio su base giornaliera, inserendo in STS la richiesta (UTENTE cedente) e l'accettazione (UTENTE cessionario) di cessione di Gas entro le ore 12:00 del Giorno Gas precedente quello cui la cessione si riferisce.

La cessione di Gas tra un UTENTE cedente ed un UTENTE cessionario ha efficacia nei confronti di STOGIT a partire dal Giorno Gas successivo quello dell'inserimento in STS dell'accettazione della richiesta di cessione da parte di un UTENTE cessionario o dal giorno indicato, se diverso dal Giorno Gas successivo all'inserimento.

6.5.3.3 Cessioni di Gas non consentite

Non sono consentiti l'inserimento e l'accettazione in STS di richieste di cessione di Gas qualora l'UTENTE cedente o l'UTENTE cessionario non abbiano provveduto, alla data della comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

Non saranno altresì consentite richieste di cessione di Gas in caso di segnalazione pervenuta a STOGIT da parte SRG, ai sensi del paragrafo 1.4.4 del capitolo 5 del Codice di Rete, che indichi una esposizione economica dell'Utente eccedente il 90% dell'esposizione massima consentita nell'ambito del bilanciamento di cui al Codice di Rete, sino a nuova segnalazione da parte di SRG che confermi la cessazione di tale anomalia.

6.5.3.4 Cessioni di Gas perfezionate di cui è inibita l'esecuzione

STOGIT inibirà l'esecuzione della cessione di Gas autorizzata (da UTENTE cedente e cessionario) qualora la giacenza dell'UTENTE cedente, decurtata dell'eventuale quantitativo di Gas a garanzia per il servizio di bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5, evidenzi, sulla base dei dati di cui al paragrafo 7.3.3 del presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la cessione

dovrebbe essere validata, un prelievo di Gas eccedente il Gas di sua proprietà.

Ai fini della predetta verifica:

- STOGIT considererà in ogni giorno l'ordine cronologico di accettazione delle cessioni da parte dell'UTENTE cessionario, verificando, per ogni Utente cedente, il saldo giornaliero delle cessioni ed escludendo, in successione, prima l'ultima transazione accettata nel caso in cui il saldo giornaliero comporti un utilizzo di gas strategico a carico dell'UTENTE cedente o un supero di Spazio a carico dell'UTENTE cessionario, fino al raggiungimento delle condizioni di validità.

Resta espressamente ferma, in tali casi, l'applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 7.5 e 7.6 del Codice di Stoccaggio.

Nel caso di cui al presente paragrafo, STS invierà ad entrambi gli UTENTI una e-mail, comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione.

Sarà inibita altresì l'esecuzione della cessione nel caso in cui l'UTENTE cessionario per effetto della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 7.3.3 del presente Codice.

6.5.3.5 Responsabilità dell'UTENTE cedente

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'UTENTE cedente a fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio Base, sulla base di quanto previsto dal Codice di Stoccaggio, relativo al quantitativo di Gas oggetto della cessione, sono assunti dall'UTENTE cessionario.

6.5.3.6 Oneri di gestione, fatturazione e interessi di mora

Ciascun UTENTE, sia esso cessionario o cedente, che sia parte di una cessione di Gas è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per ogni cessione (sia essa giornaliera o multi giornaliera), quale onere per la relativa gestione.
Il suddetto importo non si applica all'UTENTE cedente titolare di un Contratto di Stoccaggio per il Servizio di Bilanciamento utenti.

6.6 Le offerta di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti

6.6.1 Disposizioni generali

Il presente paragrafo 6.6 stabilisce le regole relative alle offerte di vendita di capacità da parte degli UTENTI del Servizio di Modulazione ai fini del conferimento delle capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti su base mensile e settimanale.

6.6.2 Termini e modalità per le offerte di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti

6.6.2.1 Oggetto delle offerte di vendita

Le offerte di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti possono avere ad oggetto:

- lo Spazio conferito e disponibile nel periodo cui si riferisce l'offerta di vendita.
  Ogni offerta di vendita non comporta una variazione della Capacità di Erogazione minima e addizionale, né il ricalcolo delle delle formule (1) e (2) del precedente paragrafo 6.2.2 e delle formule (3) e (4) dei paragrafi 6.2.3.1 e 6.2.4.1;

- la Capacità di Iniezione disponibile nel periodo cui l'offerta di vendita si riferisce;

- la Capacità di Erogazione disponibile nel periodo cui l'offerta di vendita si riferisce;

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di assegnazione di cui all'allegato 5 del precedente capitolo le offerte di vendita in cui una parte o tutta la capacità offerta non risulta disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 7.3.3 e resi disponibili da STOGIT alla data del giorno gas precedente il termine previsto per l'inserimento dell'offerta di vendita.

STOGIT provvede, entro due giorni lavorativi successivi dal termine di cui al successivo paragrafo 6.6.2.2, a rendere disponibile sul Portale Capacità STOGIT agli UTENTI interessati l'avvenuto conferimento al Servizio di Bilanciamento utenti di una parte o di tutte le capacità offerte.

Le Capacità conferite per il Servizio di Stoccaggio Minerario non possono essere oggetto di offerte di vendita di cui al presente paragrafo 6.6.2.

6.6.2.2 Tempistica per la presentazione delle offerte di vendita

Gli UTENTI che intendano presentare le offerte di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti, e che abbiano ottenuto l'accesso al Portale Capacità STOGIT secondo i termini di cui al precedente paragrafo 5.5.6.1, sono tenuti a inserire tali offerte nel Portale Capacità STOGIT entro il termine pubblicato da STOGIT. Tale termine è reso noto da STOGIT sul proprio sito internet non oltre la fine del secondo mese precedente quello cui l'offerta si riferisce.

6.6.2.3 Offerte di vendita non valide ai fini del conferimento di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti

Non sono consentite offerte di vendita di capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti agli UTENTI che non abbiano provveduto, alla data dell'inserimento di cui al presente paragrafo 6.6.2, ai pagamenti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

6.6.2.4 Responsabilità dell'UTENTE offerente

L'UTENTE cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita resterà comunque responsabile dei pagamenti nei confronti di STOGIT per le capacità oggetto del Contratto per il Servizio di Modulazione.
STOGIT procederà su base mensile, entro il 20 (o giorno lavorativo successivo) del secondo mese successivo a quello cui l'offerta di vendita si riferisce, a versare agli UTENTI, la cui capacità offerta sia stata conferita, i corrispondenti importi derivanti dal conferimento.

6.6.2.5 Oneri di gestione

Ogni soggetto partecipante alle procedure concorsuali per l'accesso al Servizio di Bilanciamento utenti relative ad un Anno Termico e che non abbia già corrisposto l'importo di cui al paragrafo 5.5.6 per il medesimo Anno Termico, è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 €, quale onere per la relativa gestione. Tale onere dovrà essere corrisposto una sola volta per ciascun Anno Termico e anche in caso di mancata assegnazione.

7 BILANCIAMENTO E REINTEGRAZIONE DELLO STOCCAGGIO

7.1 Premessa

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del Sistema di Stoccaggio, nonché la corretta attribuzione delle posizioni Gas e dei costi tra gli UTENTI a seguito degli esiti della Piattaforma PB-GAS sulla base dei corrispettivi di bilanciamento e per l'uso del Gas Strategico di cui al presente capitolo.

Tutte le disposizioni contenute nel presente capitolo, incluso il processo di determinazione delle allocazioni e di calcolo degli sbilanci nel Sistema di Stoccaggio, sono applicate agli UTENTI che abbiano sottoscritto un Contratto con STOGIT.

STOGIT è tenuta al corretto esercizio tecnico degli impianti di stoccaggio con l'obbligo di gestirli in maniera coordinata e integrata, soddisfacendo le richieste degli UTENTI. Questi ultimi sono tenuti al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse durante la Fase di Iniezione e quelle prelevate durante la Fase di Erogazione dal Sistema di Stoccaggio, tenendo conto dei consumi ad essi attribuiti e delle eventuali cessioni di Gas operate, di cui al presente Codice.

Il bilanciamento di cui al presente capitolo si distingue in:

- Bilanciamento operativo, intendendo con ciò tutte le attività di monitoraggio e controllo dei parametri tecnici al fine di assicurare il corretto esercizio degli impianti di stoccaggio, in particolare coordinando tale attività con SRG, a sua volta responsabile del bilanciamento fisico del sistema del gas.

- Bilanciamento commerciale, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas nel Sistema di Stoccaggio.

7.2 Bilanciamento operativo

STOGIT, attraverso il dispacciamento, esegue l'attività di monitoraggio e controllo dei parametri fisici del Sistema di Stoccaggio, in particolare la pressione, per assicurare che le operazioni siano effettuate in regime di efficienza e sicurezza.

Il dispacciamento STOGIT si coordina con il dispacciamento di SRG nella pianificazione, gestione e verifica dei flussi di Gas e delle relative pressioni.

7.2.1 Emergenza gas

STOGIT fa parte del "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas"

("Comitato"), istituito ai sensi dell'articolo 8 del DM 26/09/01 presso la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie (DGERM) del MSE.

7.2.1.1 Emergenza per eccesso di gas

STOGIT, nell'ambito dell'attività di bilanciamento del sistema del gas garantita da SRG, verifica, all'approssimarsi della fine della Fase di Iniezione ed in relazione all'effettivo raggiungimento delle pressioni massime dei singoli giacimenti di stoccaggio, eventuali situazioni di criticità tali da poter indurre ad un potenziale termine anticipato dell'Iniezione rispetto al naturale termine della Fase di Iniezione.

In tal caso STOGIT, informati gli UTENTI e SRG, analizza eventuali margini operativi di Iniezione per consentire lo svolgimento ordinato della fine delle operazioni di Iniezione.

STOGIT provvede a informare tempestivamente il Comitato qualora, sulla base dei consuntivi registrati e dei programmi più aggiornati forniti dagli UTENTI, si possano evidenziare tensioni potenziali sul sistema derivanti dal termine anticipato della Fase di Iniezione.

7.2.1.2 Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza, STOGIT procede secondo quanto previsto dal successivo capitolo 18.

7.3 Bilanciamento commerciale

7.3.1 Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio

In generale gli UTENTI, durante la Fase di Erogazione, sono tenuti a prelevare la stessa quantità di Gas che hanno iniettato durante la Fase di Iniezione tenendo conto:

- delle quantità relative ai consumi degli impianti di compressione e trattamento, di cui all'allegato 1 al presente capitolo;
- delle quantità acquistate o cedute nell'ambito delle cessioni di Gas di cui al presente Codice;
- dei profili di utilizzo per la Fase di Erogazione di cui al precedente paragrafo 6.2.2.

STOGIT, entro le 15:00 di ogni Giorno Gas, pubblica sul proprio sito internet il verso del flusso prevalente di sistema relativo al medesimo giorno gas.

L'equazione riguardante il Sistema di Stoccaggio è, per ogni Giorno Gas, la seguente:

$$F = DG + C \quad (1)$$

a) Flusso giornaliero di Gas da/verso lo stoccaggio

Il termine F rappresenta il flusso di Gas verso (o da) il Sistema di Stoccaggio (positivo se iniettato, negativo se erogato), ottenuto come somma delle quantità iniettate (o erogate) dagli utenti del servizio di trasporto e da SRG nel (o dal) Sistema di Stoccaggio, in corrispondenza del punto di interconnessione virtuale corrispondente all'*Hub* di stoccaggio.

b) Variazione giornaliera gas stoccato

Il termine DG rappresenta la variazione del Gas in stoccaggio (positivo se la quantità aumenta, negativo se la quantità diminuisce), data dalla differenza tra la disponibilità totale del Gas presente nel Sistema, riferita a due GG successivi.

c) Consumi

Il termine C (sempre positivo) rappresenta il Gas necessario al funzionamento degli impianti di trattamento e di compressione. Viene calcolato come somma dei valori in energia rilevati presso ogni sito di stoccaggio; ciascun valore è ottenuto dalla moltiplicazione del volume di gas consumato per il PCS medio giornaliero corrispondente, secondo quanto riportato nel successivo capitolo 8.

I consumi vengono attribuiti da STOGIT agli UTENTI secondo le modalità descritte all'Allegato 1 del presente capitolo sulla base di coefficienti pubblicati da STOGIT medesima (γ_I per l'Iniezione e γ_E per l'Erogazione). La differenza tra i consumi così attribuiti agli UTENTI e il termine C della formula (1) è recuperata da STOGIT secondo il meccanismo di cui alla Delibera 152/2012/R/gas.

STOGIT calcola, per ogni sito e a livello aggregato (il termine F), l'energia movimentata da/verso il Sistema di Stoccaggio e trasmette, per ogni Giorno Gas, a SRG il dato complessivo di misura in GJ, con un decimale, in modo da consentire a quest'ultima la chiusura del bilancio della RNT nonchè la determinazione dello Sbilanciamento Complessivo di Sistema dato dalla differenza il suddetto termine F e il totale delle Riformulazioni comunicate a STOGIT, come da STOGIT confermate ai sensi del precedente paragrafo 6.3.6.

7.3.2 Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall'UTENTE

STOGIT, con cadenza giornaliera, determina, per ogni UTENTE, il termine S_k (Allocazione dell'UTENTE k-esimo nel Giorno Gas) come somma di:

$$S_K = SN_K + SM_K$$

dove:

- SN_k rappresenta il quantitativo programmato e confermato da STOGIT ai sensi dei paragrafi 6.3.5, 6.3.5.1 e 6.3.6;

- SM_k rappresenta i quantitativi selezionati nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, come comunicati dal Responsabile del Bilanciamento. Per l'UTENTE del Servizio di Bilanciamento tale termine è uguale a zero.

Per l'impresa di trasporto Responsabile del Bilanciamento, l'Allocazione è pari al termine S_T definito come segue:

$$S_T = SN_T + SM_T^{RESID}$$

dove:

- SN_T rappresenta il quantitativo di Gas oggetto di Riformulazione in Iniezione o in Erogazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Delibera ARG/gas 45/11, come confermato da STOGIT;

- SM_T^{RESID} rappresenta il contributo residuale del Responsabile del Bilanciamento ai fini del bilanciamento del sistema qualora si verifichi che lo Sbilanciamento Complessivo di Sistema non sia coperto dalle offerte (in acquisto o in vendita) degli UTENTI Abilitati, selezionate presso la Piattaforma PB-GAS. La quota di Sbilanciamento Complessivo di Sistema eccedente i quantitativi di Gas offerti in vendita dagli UTENTI Abilitati, comporta un utilizzo di Gas Strategico.

7.3.2.1 Contabilità del Gas per l'UTENTE

Per ogni GG, STOGIT calcola il quantitativo di Gas detenuto da ogni UTENTE nel Sistema di Stoccaggio (G_k), partendo dal quantitativo registrato per il GG-1 ($G\text{-}1_k$), secondo le seguenti equazioni (3):

Detto FP_{GG} il flusso prevalente atteso per il Giorno Gas:

- nel caso in cui FP_{GG} evidenzi un'Iniezione
    - $G\text{-}1_k + S_k * (1 - \gamma_I) + ST_k = G_k$
- nel caso in cui FP_{GG} evidenzi un'Erogazione
    - $G\text{-}1_k + S_k * (1 + \gamma_E) + ST_k = G_k$

dove:

- ST_k rappresenta il Gas complessivamente scambiato con efficacia nel GG dall'UTENTE k-esimo (termine positivo se l'UTENTE k-esimo acquista, negativo se vende),

e

- γ rappresenta la quota percentuale di consumi stimata annualmente da STOGIT per l'Iniezione (γ_I) e l'Erogazione (γ_E).

Con riferimento a SRG le equazioni di cui sopra terranno conto dei consumi effettivamente registrati nel Giorno Gas precedente nelle centrali in cui fisicamente si è riscontrato un flusso fisico di segno opposto al flusso prevalente effettivo del medesimo Giorno Gas.

Nel caso in cui l'UTENTE disponga di due o più Contratti per i Servizi di Stoccaggio nel calcolo del termine S_k di cui alle precedenti formule (3) si terrà conto che:

- il termine SN_k è pari al quantitativo oggetto di Riformulazione da parte dell'UTENTE come confermato da STOGIT ai sensi del precedente capitolo 6.

- il quantitativo SM_k sarà allocato su uno ovvero più Magazzini, nei limiti dello spazio conferito e della giacenza di competenza di ciascun Magazzino, sulla base della scelta effettuata dall'UTENTE medesimo. In ogni Giorno Gas, dalle 10:30 alle 11:15 l'UTENTE, attraverso l'applicativo SAMPEI, ha la possibilità ripartire il quantitativo SM_k sui propri Magazzini.

Nel caso l'UTENTE non ripartisca il quantitativo SM_k sui propri magazzini, STOGIT provvederà all'allocazione del quantitativo SM_k secondo la priorità dei magazzini descritta nel cap. 6.3.7, fino al raggiungimento dello spazio conferito o della giacenza residua.

7.3.3 Pubblicazione delle allocazioni in stoccaggio

Ogni giorno, entro le ore 11:30, STOGIT rende disponibili su SAMPEI il termine S_k per ogni UTENTE k-esimo e per ciascun Magazzino riferito al Giorno Gas precedente, unitamente all'energia eventualmente scambiata (termine STk) e al quantitativo di Gas detenuto nel Sistema di Stoccaggio.

7.3.4 Gas di stoccaggio in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento

Qualora un Utente Abilitato esercitasse la facoltà di cui all'articolo 11.6, Delibera ARG/gas/45/11, il Responsabile del Bilanciamento e STOGIT si coordineranno al fine di verificare l'effettiva giacenza in stoccaggio del quantitativo di Gas proposto dall'Utente Abilitato in garanzia.

Da tale giacenza STOGIT detrarrà il quantitativo di Gas che eventualmente non può essere utilizzato dall'UTENTE ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 15.4.5.

L'Utente Abilitato che abbia richiesto a SRG l'abilitazione alle funzionalità variazione in aumento o diminuzione del Gas a Garanzia e abbia richiesto un aumento del quantitativo del Gas a Garanzia mediante la comunicazione di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete costituito da una quota del proprio gas sito nel Sistema di Stoccaggio (c.d. Gas a Garanzia), è tenuto a presentare a STOGIT la comunicazione, anticipata via fax, di cui all'allegato 3 al presente capitolo nel rispetto delle modalità di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete.

A tal riguardo, Stogit si riserva di evidenziare a SRG situazioni di oggettiva criticità a pregiudizio della corretta funzionalità del Sistema di Stoccaggio, derivante dal vincolo del quantitativo di Gas a Garanzia, tenendo altresì conto del quantitativo di Gas di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

Il quantitativo di Gas a Garanzia, dichiarato vincolato e indisponibile da parte dell'Utente, non potrà essere utilizzato dallo stesso a far data dalla sottoscrizione della proposta di accordo di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete e per tutto il periodo di durata dell'Accordo. Il quantitativo di Gas a Garanzia, inoltre, a far data dal giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del suddetto accordo, verrà detratto dal calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al successivo paragrafo 7.3.5 e sarà considerato nell'ambito dei processi di programmazione e riformulazione giornaliera di cui ai precedenti paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell'Utente Abilitato.

Per tutta la durata dell'Accordo, nel caso in cui STOGIT intendesse esercitare quanto previsto al successivo paragrafo 15.4.5, potrà considerare il quantitativo di Gas di proprietà dell'UTENTE, al netto del quantitativo di Gas a Garanzia.

STOGIT includerà il quantitativo di Gas a Garanzia nel calcolo delle disponibilità di Gas dell'UTENTE per:

i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione dei corrispettivi di bilanciamento;

ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponbili;

iii) l'applicazione del corrispettivo pari a 2xCVS nei casi previsti.

Ai sensi del paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, l'Utente Abilitato ha la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Gas a Garanzia:

i) qualora la modifica comporti un incremento del quantitativo di gas proposto in garanzia, l'Utente Abilitato sarà tenuto a presentare a STOGIT, secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, la comunicazione di cui all'allegato 3 al presente capitolo. Il Responsabile del Bilanciamento e STOGIT si coordineranno al fine di verificare l'effettiva giacenza in stoccaggio del quantitativo di Gas proposto dall'Utente Abilitato in garanzia e al fine della determinazione del quantitativo effettivo di Gas a Garanzia di cui all'articolo 11.6 della delibera ARG/gas 45/11, tenendo conto del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. Ricevuta tale comunicazione STOGIT entro un giorno lavorativo successivo al ricevimento di tale comunicazione, modificherà i quantitativi di gas che verranno detratti dal calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al successivo paragrafo 7.3.5 e ne terrà conto nell'ambito dei processi di

programmazione e riformulazione giornaliera di cui ai precedenti paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell'Utente Abilitato.

ii) qualora la modifica comporti una diminuzione del quantitativo di gas proposto in garanzia, l'Utente Abilitato presenterà a STOGIT (con anticipo via fax) secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete, la copia dell'accettazione, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, da parte di Snam Rete Gas unitamente alla comunicazione di cui all'allegato 4 al presente capitolo. Ricevuta tale comunicazione, STOGIT, entro un giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di cui all'allegato 4 al presente capitolo, modificherà i quantitativi di gas che verranno detratti dal calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al successivo paragrafo 7.3.5 e ne terrà conto nell'ambito dei processi di programmazione e riformulazione giornaliera di cui ai precedenti paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell'Utente Abilitato.

Nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo, l'Utente Abilitato è tenuto altresì a indicare i quantitativi di Gas a Garanzia distinti per tipologia di Servizio di Stoccaggio.

Gli UTENTI accettano espressamente che le attività di coordinamento di STOGIT con il Responsabile del Bilanciamento descritte al Capitolo 13 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della garanzia a stoccaggio di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete.

Revoche o modifiche alla succitata garanzia potranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.4.2. capitolo 5 del Codice di Rete e dal presente paragrafo del Codice di Stoccaggio.

7.3.5 Determinazione e pubblicazione dei limiti minimi e massimi per le offerte sulla Piattaforma PB-GAS

Entro le 19:00 di ciascun GG, STOGIT rende disponibile su SAMPEI i limiti minimi e massimi per le offerte di acquisto e vendita sulla Piattaforma PB-GAS per ciascun UTENTE Abilitato, determinati come di seguito descritto:

1) Per la disponibilità all'acquisto:

   a. I quantitativi minimi sono pari al minor valor tra lo Spazio disponibile (di seguito SP_{disp}) per l'UTENTE nel Giorno Gas, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui ai paragrafi 6.3.5.1 e 6.3.6, come confermati da STOGIT, e la Capacità di Iniezione complessivamente disponibile (di seguito CI_{disp}) (continua e interrompibile confermata) al netto dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Iniezione, tenuto conto del quantitativo confermato da STOGIT ai sensi del paragrafo

6.3.5.1 o incrementato dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Erogazione, come confermati da STOGIT; per gli UTENTI che non hanno richiesto, in fase di Prenotazione o Riformulazione, la Capacità Interrompibile, la Capacità disponibile sarà pari esclusivamente alla Capacità continua.

b. I quantitativi massimi sono pari allo Spazio disponibile (di seguito SP_{disp}) per l'UTENTE nel Giorno Gas, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui ai paragrafi 6.3.5.1 e 6.3.6 nello stesso Giorno Gas, come confermati da STOGIT.

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Iniezione, sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono incrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Iniezione, secondo la (1).

(1) $$Range\_offerta = \left[\min\left(\frac{SP_{disp}}{1-\gamma_I}; CI_{disp} \right); \quad \frac{SP_{disp}}{1-\gamma_I} \right]$$

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Erogazione, sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono decrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Erogazione, secondo la (2).

(2) $$Range\_offerta = \left[\min\left(\frac{SP_{disp}}{1+\gamma_E}; CI_{disp} \right); \quad \frac{SP_{disp}}{1+\gamma_E} \right]$$

2) Per la disponibilità alla vendita:

a. I quantitativi minimi sono pari al minor valor tra la giacenza residua (di seguito G_{disp}) dell'UTENTE nel Giorno Gas, calcolata ai sensi del precedente paragrafo 7.3.3, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui ai paragrafi 6.3.5.1 e 6.3.6, come confermati da STOGIT, e la Capacità di Erogazione complessivamente disponibile (di seguito CE_{disp}) (continua e interrompibile confermata) al netto dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Erogazione, tenuto conto del quantitativo confermato da STOGIT ai sensi del paragrafo 6.3.5.1 o incrementato dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Iniezione, come confermati da STOGIT;

b. I quantitativi massimi sono pari alla giacenza residua (di seguito G_{disp}) dell'UTENTE nel Giorno Gas, calcolata ai sensi del precedente paragrafo 7.3.3, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui ai paragrafi 6.3.5.1 e 6.3.6, come confermati da STOGIT.

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Erogazione, sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono decrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Erogazione, secondo la (3).

$$(3) \qquad Range\_offerta = \left[\min\left(\frac{G_{disp}}{1+\gamma_E}; CE_{disp} \right); \quad \frac{G_{disp}}{1+\gamma_E} \right]$$

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Iniezione., sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono incrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Iniezione, secondo la (4).

$$(4) \qquad Range\_offerta = \left[\min\left(\frac{G_{disp}}{1-\gamma_I}; CE_{disp} \right); \quad \frac{G_{disp}}{1-\gamma_I} \right]$$

I quantitativi massimi in vendita sono calcolati al netto degli eventuali quantitativi di Gas a Garanzia di cui al precedente paragrafo 7.3.4 del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. I quantitativi minimi in vendita sono calcolati considerando nelle disponibilità dell'UTENTE anche il Gas a Garanzia e il quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

Per gli UTENTI che hanno sottoscritto uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al presente Codice (ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento) i quantitativi minimi e massimi saranno determinati considerando la somma delle giacenze e delle Capacità disponibili per ogni tipologia del Servizio stesso. Le Capacità disponibili saranno calcolate sulla base delle giacenze distinte per i differenti Servizi di Stoccaggio.

STOGIT rende disponibili al Responsabile del Bilanciamento i limiti minimi e massimi calcolati ai sensi del presente paragrafo a fini della trasmissione al Gestore dei Mercati Energetici.

7.4 Corrispettivi per i servizi di stoccaggio

L'UTENTE è tenuto a corrispondere a STOGIT, per la prestazione dei servizi ad eccezione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, disciplinato al successivo capitolo 20, gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, e strutturati, sulla base di quanto previsto dall'Autorità nella delibera 49/2014/R/gas ovvero in successivi provvedimenti, come di seguito riportato:

c_a (€/GJ/anno)
c_S (€/GJ/anno)
c_E (€/GJ/giorno)
c_I (€/GJ/giorno)

- Il corrispettivo di assegnazione c_a delle capacità conferite mediante procedura di asta di cui ai precedenti paragrafi 5.5.5, 5.5.7, 5.5.8 e 5.6.2 si applica allo Spazio conferito all'UTENTE, aggiornato per tener conto delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5, in quote mensili a partire dal mese di decorrenza del Servizio e fino alla fine dell'Anno Termico.

- Il corrispettivo di Spazio c_S si applica, su base annua, allo Spazio conferito all'UTENTE per l'Anno Termico, per il Servizio di Stoccaggio Minerario e/o Servizio di Bilanciamento e/o Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per importazione di GNL, aggiornato per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5.

- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione c_E si applica alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE del Servizio di Stoccaggio Minerario e/o Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per importazione di GNL per la Fase di Erogazione, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5.

- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione c_E si applica inoltre, su base annua, alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE del Servizio di Bilanciamento.

- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Iniezione c_I si applica alla Capacità di Iniezione conferita su base continua all'UTENTE dei Servizi di Stoccaggio Minerario e/o di Bilanciamento e/o Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per importazione di GNL, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5.

Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE per la Capacità di Iniezione e/o di Erogazione Interrompibile (unicamente con riferimento alle prestazioni su base stagionale e giornaliera) si applica alla Capacità eventualmente conferita su tale base all'UTENTE ed è pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

I corrispettivi c_S, c_E, c_I sono definiti da STOGIT sulla base dei criteri definiti dall'Autorità.

In caso di cessione di capacità di cui al precedente paragrafo 6.5 l'UTENTE cessionario subentra all'UTENTE cedente nel pagamento delle quote mensili non ancora corrisposte.

In aggiunta ai corrispettivi sopra elencati, STOGIT mensilmente provvederà a determinare, sulla base di quanto complessivamente dovuto a SRG per la capacità di trasporto distinto per ciascuna tipologia dei Servizi di Stoccaggio, la quota-parte del costo di trasporto, di competenza di ciascun UTENTE. Detta quota, riferita al punto di entrata/uscita interconnesso con il Sistema di Stoccaggio, è pari per ogni GJ di Spazio conferito per ciascun Servizio di Stoccaggio, alla somma dei seguenti termini:

- $CT_{exit} = q_u \cdot CP_u$
- $CT_{entry} = q_e \cdot CP_e$

dove:

CT, è il costo di trasporto associato ai punti entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi;

q_e e q_u, sono i coefficienti per la copertura dei costi di trasporto pubblicati sul sito internet di Stogit, espressi in metro cubo/giorno;

CP_u e CP_e, sono i corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativi ai conferimenti nel punto di entrata/uscita della rete nazionale di gasdotti, espressi in euro/anno/metro cubo/giorno.

Nel calcolo della quota, STOGIT terrà conto delle cessioni di cui al paragrafo 6.5, e non considererà la capacità di tipo interrompibile non confermata in sede di programmazione.

La Capacità di Erogazione aggiuntiva di cui alla Delibera 353/2013/R/gas assegnata all'UTENTE secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.4.1 non verrà considerata ai fini della determinazione della quota-parte del costo di trasporto di competenza di ciascun UTENTE.

7.4.1 Corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico

Lo Stoccaggio Strategico, reso disponibile da STOGIT al fine di garantire la sicurezza del sistema gas in condizioni eccezionali (a titolo non esaustivo, ma semplicemente esplicativo, punte anomale di freddo intenso ovvero riduzioni non preventivate degli approvvigionamenti dall'estero), ai sensi dell'articolo 12, comma 11-bis del Decreto Legislativo 164/00 è quantitativamente definito con cadenza annuale dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;

b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

Ai fini della copertura dei costi per la disponibilità di Stoccaggio Strategico, sia in termini di Gas Strategico che di Spazio destinato al Gas Strategico medesimo, STOGIT, ai sensi della Delibera 149/2012/R/gas, applica il corrispettivo C^{ST} agli UTENTI Strategico. Le modalità di fatturazione del corrispettivo C^{ST} nonché gli obblighi degli UTENTI Strategico sono riportati nell'allegato 5 al presente capitolo nonché nel "Contratto Applicativo Strategico" e nei relativi allegati, pubblicati sul sito internet di STOGIT.

7.5 Corrispettivi per il bilanciamento

I corrispettivi di bilanciamento, di cui ai successivi paragrafi, si applicano agli UTENTI dei Servizi Base ad eccezione del Servizio di Bilanciamento, del Servizio di Bilanciamento Utenti e del Servizio di Stoccaggio Minerario, per i casi ivi previsti.

7.5.1 Corrispettivi di superamento dei profili di utilizzo di Iniezione

L'UTENTE sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 0,4 volte il maggiore tra il corrispettivo c_S ed il corrispettivo c_a relativo alle capacità del prodotto stagionale associato al servizio di modulazione di punta con decorrenza aprile, applicato a:

$$\left(S_{k,m}\right)\times I_{m,\min} - G_{k,m}$$

qualora, al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, il risultato di cui alla formula precedente risulti positivo.

L'UTENTE sarà invece tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 0,2 volte il maggiore tra il corrispettivo c_S ed il corrispettivo c_a relativo alle capacità del prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione di punta con decorrenza aprile applicato a:

$$\min\left(G_{k,m};S_{k,m}\right)-\left(S_{k,m}\right)\times I_{m,\max}$$

qualora, al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, il risultato di cui alla formula seguente risulti positivo e complessivamente la somma delle giacenze degli UTENTI risulti superiore al riempimento massimo individuato da STOGIT e pubblicato sul sito internet:

$$G_{k,m} - \left(S_{k,m}\right)\times I_{m,\max}$$

Resta inteso che per le capacità relative a prodotti stagionali conferite ad inizio Anno Termico i termini di cui alle precedenti formule del presente paragrafo sono quelli definiti al precedente paragrafo 6.2.2 e sono calcolati separatamente per ogni Servizio Base per cui sono previsti.

Alle Capacità conferite in corso di Anno Termico in relazione ai prodotti stagionali associati al Servizio di Modulazione di punta e uniforme, di cui al precedente paragrafo 5.6.2, che hanno decorrenza nel mese M, in luogo dei termini $I_{m,\min}$ e $I_{m,\max}$ si applicano i termini pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet e pari a:

- $$I_{m,\min \inf rannuale} = \frac{I_{m,\min} - I_{M-1,\min}}{I_{ottobre,\max} - I_{M-1,\min}}$$

- $$I_{m,\max \inf rannuale} = \frac{I_{m,\max} - I_{M-1,\min}}{I_{ottobre,\max} - I_{M-1,\min}}$$

Alle capacità relative a prodotti mensili che hanno decorrenza dal mese M, i termini $I_{m,\min}$ e $I_{m,\max}$ sono posti pari a 1 dal mese M sino all'ultimo mese della Fase di Iniezione.

Per gli UTENTI cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio per più prodotti stagionali ovvero mensili associati al Servizio di Modulazione di punta e uniforme, si considerano le giacenze determinate come somma delle giacenze calcolate sulla base dei termini $I_{m,\min}$, $I_{m,\max}$, $I_{m,\min \inf rannuale}$, $I_{m,\max \inf rannuale}$ come pubblicati da Stogit sul proprio sito internet.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di bilanciamento dell'UTENTE, sarà in ogni caso considerata un'unica giacenza ed una sola Capacità pari alla somma delle Capacità conferite e disponibili per ogni Servizio Base per cui sono previsti.

7.6 Uso del Gas Strategico

7.6.1 Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE

Nei casi di autorizzazione all'uso di Gas Strategico ai sensi del D.M. 26 settembre 2001, STOGIT rende disponibile il Gas Strategico di cui è titolare all'Utente che ne faccia richiesta, previa presentazione da parte di quest'ultimo della documentazione relativa all'autorizzazione ricevuta dal MSE, nonché dell'avvenuto riscontro da parte di STOGIT del versamento dell'importo dovuto per l'acquisto del Gas Strategico sulla base di un corrispettivo definito dall'Autorità, per il periodo oggetto di autorizzazione.

A tal fine STOGIT rende disponibili sul proprio sito Internet i moduli per la presentazione della richiesta, nonché le modalità e i termini per il versamento dell'importo sopra descritto. Non saranno considerate ricevibili richieste non complete o difformi rispetto a quanto indicato da STOGIT.

Resta inteso che il Gas Strategico sarà messo a disposizione da STOGIT all'UTENTE (e contabilizzato nelle disponibilità di quest'ultimo) a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della documentazione sopra descritta qualora la stessa sia pervenuta a STOGIT entro le ore 16.00, ovvero a decorrere da una data successiva qualora indicata dall'Utente, e fino alla concorrenza del quantitativo corrispondente all'importo versato.

E' fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 in relazione ai quantitativi di Gas Strategico resi disponibili al Responsabile del Bilanciamento ai fini della copertura dello Scostamento Complessivo del Sistema di cui al Codice di Rete di SRG.

7.6.2 Capacità di Erogazione degli UTENTI per finalità di Stoccaggio Strategico con autorizzazione da parte del MSE

Nei casi di autorizzazione ai sensi del D.M. 26 settembre 2001, STOGIT rende disponibile Capacità di Stoccaggio all'Utente che ne faccia richiesta, previa presentazione da parte di quest'ultimo della documentazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo di ulteriore capacità di stoccaggio ricevuta dal MSE, secondo modalità e termini resi disponibili da STOGIT a tal fine sul proprio sito internet.

Non saranno considerate ricevibili richieste non complete o difformi rispetto a quanto indicato da STOGIT.

Resta inteso che la Capacità di Stoccaggio sarà resa disponibile all'Utente (e contabilizzato nelle disponibilità di quest'ultimo) a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della documentazione sopra descritta qualora la stessa sia pervenuta a STOGIT entro le ore 16.00, ovvero a decorrere da una data successiva indicata dall'UTENTE.

7.6.2.1 Supero della Capacità di Erogazione nel periodo cui si riferisce l'autorizzazione

L'UTENTE autorizzato all'erogazione dello stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità preventivamente autorizzate, i volumi di stoccaggio di cui dispone, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 14.4 della Deliberazione 119/05.

7.6.2.2 Supero della Capacità di Erogazione nel periodo successivo a quello cui si riferisce l'autorizzazione

Per il periodo rimanente della Fase di Erogazione successivo a quello cui si riferisce l'utilizzo autorizzato di Gas e di Capacità di Erogazione di cui al precedente alinea, STOGIT provvederà a calcolare una Capacità di Erogazione (di seguito "Capacità di Erogazione calcolata") sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 6 in relazione alla determinazione e pubblicazione dei

profili di riduzione della Capacità di Erogazione, considerando una giacenza corrispondente ai limiti previsti dalla Deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07, ovvero, se minore, la giacenza dell'UTENTE aumentata dei quantitativi autorizzati.

7.6.3 Disposizioni in caso di attivazione di procedure di emergenza

Come specificato nella Premessa al presente Codice, nel caso in cui vengano attivate le procedure di emergenza previste dal DM 26/09/01, le disposizioni relative al bilanciamento di cui al presente capitolo possono subire modifiche che verranno tempestivamente comunicate da STOGIT all'UTENTE.

7.6.4 Cessioni di Gas nel caso di cui agli articoli 15.5 e 15.14 della Delibera 119/05, come sostituiti dall'articolo 14.16 della Delibera 50/06

7.6.4.1 Cessioni di cui all'articolo 15.14 della Delibera 119/05

L'UTENTE, che al termine dell'Anno Termico non abbia prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli con STOGIT un contratto per il successivo Anno Termico, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi fs/5 e CVS, applicati alla giacenza al 31 marzo. Stogit provvede, dopo il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso all'UTENTE di almeno 48 (quarantotto) ore, a pubblicare sul Portale la quantità di Gas oggetto della vendita, al netto del Gas a Garanzia di cui al precedente paragrafo 7.3.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5, e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto. Il prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 percento della quota energia "QE" definita dall'Autorità per lo stesso periodo.

In caso di richieste superiori alla quantità di Gas di cui sopra, STOGIT procederà ad assegnazione pro quota rispetto alle richieste.

A seguito della predetta vendita, l'UTENTE si vedrà riconosciuto l'importo complessivo pagato dagli UTENTI a STOGIT e dovrà corrispondere a STOGIT un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €.

7 A1 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE E DELLE RELATIVE ACCISE

1.1 Premessa

I consumi di compressione e di trattamento per l'Iniezione e l'Erogazione (di seguito consumi di Iniezione e Erogazione) relativi a ciascun Giorno Gas saranno complessivamente ripartiti tra tutti gli UTENTI dei Servizi di Stoccaggio Minerario, e di Modulazione di punta, di Modulazione uniforme e del Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione per l'approvvigionamento di GNL secondo quanto stabilito dalla presente procedura..

I consumi giornalieri, come riportato al paragrafo 8.3.1, comprendono il Gas combusto e quello incombusto.

1.2 Attribuzione dei consumi di Iniezione/Erogazione

Annualmente STOGIT rende note sul proprio sito internet le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici (γ_I per l'Iniezione e γ_E per l'Erogazione) calcolate secondo i criteri di cui all'articolo 6bis.1 della Delibera ARG/gas/119/10 ed approvate dall'Autorità ai sensi del medesimo punto.

STOGIT a partire dall'anno 2014, per ogni anno t, nel calcolo delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici considera gli scostamenti tra il quantitativo stimato e il quantitativo effettivo di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativi all'anno t-2, ai sensi dell'articolo 6bis.2 della Delibera ARG/gas 119/10.

Dal quantitativo effettivo di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento STOGIT detrae i consumi attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello prevalente. Tali consumi saranno attribuiti a SRG, ai sensi dell'articolo 6bis.3 della Delibera ARG/gas/119/10.

STOGIT, entro le 15 di ogni Giorno Gas, pubblica sul proprio sito internet, sulla base delle informazioni fornite dal Responsabile del Bilanciamento, il verso del flusso prevalente (FP_{GG}) del Sistema di Stoccaggio relativo al medesimo Giorno Gas. Il FP_{GG} coincide con il verso dell'Iniezione nel caso in cui i quantitativi previsti in Iniezione nel giorno gas risultino superiori ai quantitativi previsti in Erogazione nel medesimo giorno gas, ovvero in Erogazione nel caso opposto.

Per ogni giorno gas, dato il verso del flusso prevalente di sistema, i consumi vengono allocati agli utenti con la seguente modalità:

a) Agli utenti che abbiano movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso del flusso prevalente di sistema viene attribuito un prelievo, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota percentuale dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di sistema applicata alla quantità di gas movimentata;

b) Agli utenti che abbiano movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello del flusso prevalente di sistema viene attribuito un'immissione, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota percentuale dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di sistema applicata alla quantità di gas movimentata.

L'attribuzione dei consumi, di cui alla presente procedura, è comunicata da STOGIT agli UTENTI secondo le modalità e le tempistiche specificate al paragrafo 7.3.3 di cui al presente Codice, sulla base dei criteri generali sopracitati, come applicati nelle equazioni (3) del paragrafo 7.3.2.1.

1.3 Fatturazione e pagamenti

a) Entro 30 giorni dalla comunicazione a ciascun UTENTE delle quantità di Gas corrispondenti ai consumi di Iniezione e Erogazione allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla presente procedura, STOGIT provvede ad emettere fattura relativa alle accise, calcolate secondo la formula (3) o la formula (4) del successivo punto b). Tali fatture saranno conguagliate in funzione dei conguagli che STOGIT versa all'Erario per il medesimo periodo. STOGIT provvede conseguentemente ad emettere le relative note di credito o fatture integrative.

b) Le accise relative ai consumi di gas combusto di Iniezione e Erogazione saranno ripartite mensilmente tra gli UTENTI in base alle seguenti formule :

$$ACC_{k,compressione} = \Sigma I_k / \Sigma I_{tot} \times ACC_{compressione} \quad (3)$$

dove:

$ACC_{k,compressione}$ è l'importo delle accise spettante all'UTENTE in virtù dei consumi di gas combusto di Iniezione ad esso attribuiti;

ΣI_k è l'energia associata alle movimentazioni in Iniezione, complessivamente allocate all'UTENTE nell'arco del mese, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione;

ΣI_{tot} è l'energia associata alle movimentazioni in Iniezione, complessivamente allocate a tutti gli UTENTI nell'arco del mese, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione;

$ACC_{compressione}$ è l'importo delle accise relativo ai consumi di gas combusto di Iniezione, limitatamente ai Giorni Gas in cui il flusso prevalente è in Iniezione.

$$ACC_{k,\ trattamento} = \Sigma E_k / \Sigma E_{tot} \times ACC_{trattamento} \quad (4)$$

dove:

$ACC_{k,trattamento}$ è l'importo delle accise spettante all'UTENTE in virtù dei consumi di gas combusto di Erogazione ad esso attribuiti;

ΣE_k è l'energia associata alle movimentazioni in Erogazione complessivamente allocate all'UTENTE nell'arco del mese nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Erogazione;

ΣE_{tot} è l'energia associata alle movimentazioni in Erogazione, complessivamente allocate a tutti gli Utenti nell'arco del mese, nei giorni in cui il flusso prevalente stimato è in Erogazione;

$ACC_{trattamento}$ è l'importo delle accise relativo ai consumi di gas combusto di Erogazione limitatamente ai Giorni Gas in cui il flusso prevalente è in Erogazione.

Le accise eventualmente non attribuite agli UTENTI ai sensi del presente paragrafo, ossia quelle relative ai consumi attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello del flusso prevalente di sistema effettivamente registrato, saranno attribuite a SRG ai sensi dell'articolo 6bis.3 della delibera ARG/gas 119/10.

1.4 Consumi elettrici delle centrali

Per tutti i consumi elettrici, registrati o stimati nelle centrali di compressione e di trattamento e comunque riconducibili alla movimentazione del Gas, STOGIT procederà all'attribuzione ovvero al riconoscimento agli UTENTI secondo quanto di seguito descritto, a partire dal 1 aprile 2013. Per le utenze non provviste di contatori dedicati, la stima è dedotta dagli schemi unifilari e dai bilanci elettrici utilizzati durante la progettazione degli impianti.

Per i siti in cui sono installati impianti ad alimentazione elettrica o mista, STOGIT provvederà a ripartire tra gli UTENTI il costo associato al consumo di elettricità per Iniezione del periodo corrispondente (T) 1 aprile – 31 ottobre ovvero 1 novembre – 31 marzo, secondo le seguenti formule:

$$EL_k = \sum_g \begin{cases} S_k \cdot EL_I & se \quad g \in FP_I \\ S_k \cdot EL_E & se \quad g \in FP_E \end{cases} \qquad (5)$$

Dove:

- EL_k è l'importo, da attribuire (se positivo) ovvero riconoscere (se negativo) all'utente k-esimo, a copertura delle fatture pagate mensilmente da STOGIT nel periodo (T), per i siti in cui sono installati impianti ad alimentazione elettrica o mista. L'importo è dato dalla somma aritmetica per ogni giorno g appartenente al periodo (T), del valore dell'allocazione SRG per la quota unitaria di costo di iniezione se il flusso prevalente stimato nel giorno g è in Iniezione ovvero per la quota unitaria di costo di Erogazione se il flusso prevalente stimato nel giorno g è in Erogazione.

- S_k è il quantitativo dell'allocazione SRG all'UTENTE k-esimo relativo al giorno g, di cui al paragrafo 7.3.2.

- EL_I ed EL_E sono i valori derivanti dall'applicazione delle formule (6) e (7)

$$EL_I = \frac{EL_{I,T}}{\sum_{g \in FP_I} \sum_k S_k} \quad (6)$$

$$EL_E = \frac{EL_{E,T}}{\sum_{g \in FP_E} \sum_k S_k} \quad (7)$$

in cui:

- EL_I è la quota unitaria di costo relativo all'energia elettrica associato al gas movimentato nei giorni, appartenenti al periodo (T), nel quale il flusso prevalente stimato è in Iniezione;
- $El_{I,T}$ è l'importo dato dalla somma nel periodo (T), dove (T) corrisponde agli intervalli temporali di cui sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per gli impianti ad alimentazione elettrica o mista funzionali all'Iniezione;
- $\sum_{g \in FP_I} \sum_k S_k$ è la somma aritmetica del valore S_k di tutti gli UTENTI k-esimi, per ogni giorno g appartenente al periodo (T) in cui il flusso prevalente stimato è in Iniezione.
- EL_E è la quota unitaria di costo relativo all'energia elettrica associato al gas movimentato nei giorni, appartenenti al periodo (T), nel quale il flusso prevalente stimato è in Erogazione;
- $El_{E,T}$ è l'importo dato dalla somma nel periodo (T), dove (T) corrisponde agli intervalli temporali di cui sopra, delle fatture pagate mensilmente da STOGIT per gli impianti ad alimentazione elettrica o mista funzionali all'Erogazione;
- $\sum_{g \in FP_E} \sum_k S_k$ è la somma aritmetica del valore S_k di tutti gli UTENTI k-esimi, per ogni giorno g appartenente al periodo (T) in cui il flusso prevalente stimato è in Erogazione.

STOGIT emette fattura per il riaddebito dei costi di cui al presente paragrafo, sulla base dei dati di Allocazione entro la fine di ogni Anno Termico per il periodo 1 aprile – 31 ottobre ed entro il 31 maggio successivo per il periodo 1 novembre – 31 marzo.

In caso di riconoscimento all'UTENTE dei costi relativi all'energia elettrica, l'UTENTE emette fattura a STOGIT entro il 30 aprile sulla base dei dati comunicati da STOGIT all'UTENTE medesimo entro la fine di ogni Anno Termico con riferimento al periodo 1 aprile – 31 ottobre, ovvero entro il 30 giugno sulla base dei dati comunicati da STOGIT all'UTENTE medesimo entro il 31 maggio con riferimento al periodo 1 novembre – 31 marzo.

Resta inteso che il pagamento da parte di STOGIT della fattura di cui al precedente alinea è subordinato alla verifica che gli UTENTI non abbiano, a fronte dei contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti, degli importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Gli importi eventualmente dovuti da STOGIT comportano una riduzione dell'esposizione dell'UTENTE.

Le modalità operative in relazione alla fatturazione dei consumi elettrici sono rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet.

Eventuali costi relativi all'energia elettrica attribuibili a movimentazioni fisiche in Iniezione registrati nei Giorni Gas in cui il flusso prevalente effettivamente registrato è in Erogazione ovvero in Erogazione nei Giorni Gas in cui il flusso prevalente effettivamente registrato è in Iniezione, saranno attribuiti a SRG ai sensi dell'articolo 6bis.3 della delibera ARG/gas 119/10.

7A3 – COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GARANZIA COSTITUITA DA GAS SITO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT

Carta intestata UTENTE

Spett.le

STOGIT

OGGETTO: Regime di Bilanciamento - Modifica, in aumento, del Gas a Garanzia

Richiamando le disposizioni di cui di cui al paragrafo 1.4.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete e esercitata la facoltà di modifica in aumento del Gas a Garanzia di cui al paragrafo 1.4.2. capitolo 5 del Codice di Rete, con la presente Vi comunichiamo formalmente che i quantitativi di gas, di proprietà della scrivente e siti nel Vostro sistema di stoccaggio, resi vincolanti e indisponibili sono pari a _____ GJ, con decorrenza dalla presente comunicazione.

I suddetti quantitativi sono suddivisi sui vari servizi di stoccaggio come di seguito riportato e, in caso di escussione parziale, il gas oggetto di escussione sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi:

Servizio di Stoccaggio Minerario: _____ GJ

Servizio di Modulazione di punta: _____ GJ

Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10: _____ GJ

Servizio di Bilanciamento Utenti: _____ GJ

Servizio di Modulazione uniforme: _____ GJ

Servizio di stoccaggio associato alla rigassificazione per importazione di GNL: _____ GJ

I presupposti per l'escussione della garanzia sono disciplinati dal Codice di Rete di SRG (capitolo 5, paragrafo 1.4.4 e capitolo 19 paragrafo 3.3.). In caso di escussione, STOGIT è legittimata, a semplice richiesta di SRG, alla consegna del Gas a Garanzia escusso e SRG è legittimata a entrare nella disponibilità dello stesso ai fini della vendita e del conseguente soddisfacimento del proprio credito.

Distinti saluti.

7A4 – COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLA GARANZIA COSTITUITA DA GAS SITO DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO DI STOGIT

Carta intestata UTENTE

Spett.le

STOGIT

OGGETTO: Regime di Bilanciamento - Modifica, in diminuzione, del Gas a Garanzia

Richiamando le disposizioni di cui di cui al paragrafo 1.4.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete, con la presente Vi comunichiamo formalmente che:

1) è stata esercitata la facoltà di modifica in diminuzione del Gas a Garanzia di cui al medesimo paragrafo con relativo assenso da parte di Snam Rete Gas; conseguentemente

2) i quantitativi di gas, di proprietà della scrivente e siti nel Vostro sistema di stoccaggio, resi vincolanti e indisponibili sono pari a _____ GJ con decorrenza dalla presente comunicazione.

   I suddetti quantitativi sono suddivisi sui vari servizi di stoccaggio come di seguito riportato e, in caso di escussione parziale, il gas oggetto di escussione sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi:

   Servizio di Stoccaggio Minerario: _____ GJ

   Servizio di Modulazione di punta: _____ GJ

   Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10: _____ GJ

   Servizio di Bilanciamento Utenti: _____ GJ

   Servizio di Modulazione uniforme: _____ GJ

   Servizio di stoccaggio associato alla rigassificazione per importazione di GNL: _____ GJ

I presupposti per l'escussione della garanzia sono disciplinati dal Codice di Rete di Snam Rete Gas (Capitolo 5, paragrafo 1.4) e richiamati Allegati e Capitolo 19, paragrafo 3.3). In caso di escussione, STOGIT è legittimata, a semplice richiesta di Snam Rete Gas, alla consegna del Gas

a Garanzia escusso e Snam Rete Gas è legittimata a entrare nella disponibilità dello stesso ai fini della vendita e del conseguente soddisfacimento del proprio credito.

Distinti saluti.

7 A5 – VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO

Articolo 1
DEFINIZIONI

1.1 "Contratto Applicativo", redatto come da modello pubblicato sul sito internet di STOGIT e Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice di Stoccaggio "Versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico" sono definiti ed intesi nel loro complesso ed unitariamente come "Contratto". L' UTENTE Strategico sottoscrive il Contratto Applicativo a mezzo di procuratore dotato di ogni opportuno potere.
1.2 Per "Stoccaggio Strategico" si intende quello così definito all'art. 2, comma 1, lett. hh) del D. Lgs. n. 164/2000 (c.d. "Decreto Letta").
1.3 Ai fini del Contratto, si intende per UTENTE Strategico, in armonia con l'art. 12, comma 11-bis, D. Legs. n. 164/2000 e con l'art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012; di seguito, DM MSE), un soggetto (i.e., impresa) importatore di gas naturale prodotto fuori dall'Italia, e quindi sia in Paesi appartenenti all'Unione Europea (UE) che in Paesi che a quest'ultima non appartengano, ovvero un soggetto (i.e., impresa) titolare di concessione di coltivazione di gas naturale (e quindi produttore) in Italia, tenuto peraltro conto che la produzione di gas naturale ottenuta in Italia rilevante ai fini dell'oggetto del Contratto è quella assoggettata all'aliquota di prodotto di cui all'art. 19 D. Legs. n. 625/1996.
1.4 In ottemperanza all'art. 12, comma 11-bis, del D.Legs. n. 164/2000, l' UTENTE Strategico specifica, all'atto della sottoscrizione del Contratto Applicativo, sotto la sua responsabilità di essere:
"Produttore di gas sul territorio nazionale" godendo della titolarità/contitolarità delle concessioni di coltivazione specificate nell'Allegato 1, nel quale, accanto a ciascuna di dette concessioni sono specificate le rispettive date di decorrenza e di scadenza, nonché la stima dei quantitativi di gas naturale che si intende produrre, al netto della relativa franchigia (ripartita uniformemente su base mensile), in un Anno Termico cui si riferisca il Contratto (1 aprile -31 marzo)
e/o
"Importatore di gas in Italia" attraverso gli "entry point" indicati nell'Allegato 1, nel quale, accanto a ciascun "entry point", sia esso un gasdotto o un impianto di rigassificazione, viene specificata una stima del quantitativo di gas naturale che si intende importare in un Anno Termico cui si riferisca il Contratto (1 aprile -31 marzo).
In caso di omissioni o di dichiarazioni inveritiere da parte di un UTENTE Strategico circa la sua natura ovvero il numero di "entry points" di cui si avvale o di concessioni di coltivazione in essere, ovvero per altre gravi mancanze relative all'Allegato 1, STOGIT si riserva la facoltà di darne notizia al MSE ed all'AEEG.
1.5 L' UTENTE Strategico entro il 23 febbraio di ogni anno recapita a STOGIT con le necessarie sottoscrizioni e in formato PDF il nuovo Contratto Applicativo e il nuovo Allegato 1, a valere per il periodo 1 aprile – 31 marzo successivo, tramite e-mail all'indirizzo conferimento@stogit.it e in originale, debitamente compilato, siglato e sottoscritto, a mezzo Racc. AR. STOGIT si riserva la possibilità di verificare l'attendibilità dei dati pervenuti attraverso confronto con MSE.

1.6 L' UTENTE Strategico conferma, con la sottoscrizione del Contratto Applicativo, di essere impresa del settore del gas naturale (produttore e/o importatore e "trader") e di possedere le conoscenze tecniche, finanziarie e giuridico-regolamentari per comprendere nella loro portata, singola e complessiva, ed assolvere con tempestività e completezza gli obblighi derivanti dal Contratto.
E' fatto onere all' UTENTE Strategico di tenersi costantemente informato delle variazioni del contesto legislativo e regolamentare afferente il Contratto, senza poter giustificare eventuali proprie inadempienze con la mancata, o parziale, conoscenza di detto contesto.
1.7 Per i termini utilizzati in maiuscolo nel Contratto, in caso non siano in esso definiti, si farà riferimento al Codice di Stoccaggio ovvero alle norme legislative e regolamentari che disciplinano lo stoccaggio di gas naturale e in particolare a quelle relative allo Stoccaggio Strategico.
1.8 E' UTENTE Strategico, e come tale chiamato a porre tempestivamente in essere quanto previsto al successivo art. 3.1, chiunque si trovi almeno in una delle due posizioni qui individuate all'art. 1.4

Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO; CORRISPETTIVO

2.1 In ottemperanza con quanto stabilito dall'art. 12, commi 11-bis ed 11-ter, D. Legs. n. 164/2000 e dall'art. 1, comma 1, DM MSE, tramite il proprio sistema integrato di stoccaggio (quale definito nel Codice di Stoccaggio) STOGIT mette a disposizione lo Stoccaggio Strategico di gas naturale (denominato per brevità, SSS) per contribuire a garantire la sicurezza del Paese in tema di disponibilità di gas naturale per gli usi industriali, civili e di produzione di elettricità da fonte termoelettrica e quindi sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del "sistema Paese", a fronte di ciò ricevendo dai soggetti produttori ed importatori di gas naturale meglio definiti nel predetto art. 12, comma 11-bis (di seguito, cumulativamente, Utenti) un compenso basato su una tariffa unitaria predeterminata dalle competenti autorità.
2.2 In particolare, la tariffa unitaria, variata annualmente, dovuta da un UTENTE Strategico è quella di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2012, moltiplicata per i volumi di gas importato (anche attraverso terminali di rigassificazione) ovvero prodotto ed assoggettato all'aliquota di cui al precedente art. 1.3, e meglio definita all'articolo 8bis, comma 1, dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 119/10 (come modificata da ultimo con la Delibera 149/2012/R/gas) quale corrispettivo unitario variabile C_{ST} (di seguito C_{ST}).
2.3 Il C_{ST} è determinato dall'AEEG (al netto dell'IVA) per ciascun anno solare e viene applicato da STOGIT ai sensi dell'articolo 8bis, comma 2, della sopraccitata Delibera ARG/gas 119/10.
In ragione della validità annuale del predetto parametro (in corrispondenza dell'anno solare), un Contratto può essere sottoposto per uno o più mesi all'applicazione di diversi valori del C_{ST}.
L'applicazione dei diversi valori del C_{ST} segue le determinazioni adottate sul tema dall'AEEG, cui Stogit dà tempestiva, e se del caso retroattiva, applicazione.

Articolo 3
EFFICACIA E DURATA; STIPULAZIONE IN CORSO DI ANNO DELLO STOCCAGGIO; CONTRATTI CON DECORRENZA O DURATA INFRA-ANNUALE

3.1 In qualsiasi momento di un Anno Termico, chiunque acquisisca (ovvero riacquisisca) la qualifica di UTENTE Strategico (quale derivante dalla sussistenza di una o entrambe le condizioni di cui all'art. 1.4), è tenuto a comunicare la propria condizione a STOGIT con la massima tempestività ed a fornire la propria disponibilità per la rapida sottoscrizione di un Contratto Applicativo corrispondente per durata alle sue esigenze od altrimenti con durata fino alla scadenza di un Anno Termico. Nella comunicazione il neo UTENTE Strategico chiarirà se acquisisca la qualifica di "produttore di gas sul territorio nazionale" e/o quella di "importatore di gas in Italia" attraverso il recapito dell'Allegato 1 opportunamente compilato.

3.2 Per ciascun Anno Termico, il Contratto prende efficacia dal primo Giorno Gas del mese successivo all'invio da parte dell' UTENTE Strategico a STOGIT del Contratto Applicativo debitamente sottoscritto, purché l'invio avvenga non oltre il giorno 23 di un mese, e scade l'ultimo Giorno Gas del medesimo anno termico (di seguito, Anno Termico o A.T.).

3.3 In vista della scadenza annuale, l' UTENTE Strategico recapiterà a STOGIT, seguendo quanto previsto all'art. 1.5, il Contratto Applicativo e il nuovo Allegato 1, debitamente compilati e sottoscritti da procuratore con gli opportuni poteri, non oltre il 23 febbraio; salvo che l'UTENTE Strategico non sia in regola con i pagamenti dovuti per l' A.T. in scadenza o non abbia entro detta scadenza sanato le precedenti inadempienze, per capitale ed interessi, il nuovo Contratto avrà efficacia per un ulteriore Anno Termico (ovvero, a richiesta espressa dell'UTENTE Strategico, per un periodo inferiore).

3.4 Fermo quanto previsto all'art. 3.1, ed il conseguente obbligo di tempestiva stipulazione del Contratto Applicativo per chi divenga UTENTE Strategico, nel caso in cui un UTENTE Strategico perda in via temporanea i requisiti di cui all'art 1.4 potrà, ma non dovrà, recedere dal Contratto in quel momento in corso, in quanto nessun addebito verrà effettuato in caso di mancata produzione e/o importazione di gas naturale.

In ogni caso, qualora sia interessato a porre formale termine al rapporto contrattuale, l' UTENTE Strategico, ferma l'assenza di addebiti in caso di mancata produzione e/o importazione, farà pervenire a STOGIT una comunicazione di recesso senza oneri dal Contratto con effetto a far data dal primo Giorno Gas successivo a quello in cui tale perdita di requisiti inizi ad operare.

Qualora la perdita dei requisiti di cui all'art. 1.4 intervenga in prossimità della scadenza di un Anno Termico e l' UTENTE Strategico non sia in condizione di stipulare il Contratto Applicativo per l'A.T. da iniziare, recapiterà entro il giorno 23 del mese antecedente quello in cui inizi il nuovo Anno Termico una formale comunicazione a STOGIT in tal senso.

STOGIT si riserva di verificare con ogni opportuna modalità l'attendibilità delle dichiarazioni di recesso da un Contratto in corso o di disinteresse alla stipulazione di un Contratto Applicativo per il nuovo A.T. e, all'esito, in caso di dichiarazioni inveritiere, di darne tra l'altro notizia a MSE ed AEEG per ogni consequenziale provvedimento.

Il recesso non fa venir meno gli obblighi di pagamento incombenti sull' UTENTE Strategico, quand'anche la loro scadenza intervenga dopo la data di efficacia del recesso medesimo.

3.5 Ai fini dell'entrata in vigore o della scadenza di un Contratto, non rileva se il giorno interessato sia lavorativo, ovvero festivo.

Articolo 4
VICENDE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

4.1 La cessione della posizione contrattuale dell' UTENTE Strategico nel Contratto (anche a seguito di operazioni societarie quali, a titolo di mera esemplificazione, dichiaratamente non esaustiva, cessione di ramo aziendale ovvero fusione per incorporazione o scissione) ad un

soggetto diverso, anche se utente del SSS in forza di altro vigente contratto con STOGIT, viene parimenti comunicata in forma scritta a STOGIT, entro il giorno 23 del mese antecedente il mese da cui sarà efficace la cessione, con preciso riferimento alle attività del cessionario e, in generale, del dante causa, rilevanti ai fini del SSS, nelle quali detto subentro avvenga.
La comunicazione, controfirmata dal soggetto cessionario, descriverà la natura e la data di decorrenza dell'operazione e fornirà ogni estremo identificativo utile del nuovo UTENTE Strategico (sede legale, denominazione societaria, C.F., Partita IVA, REA, identità del rappresentante legale, estremi delle persone di riferimento ai fini delle comunicazioni previste in o richieste dal Contratto e relativi identificativi di fax e casella mail).
4.2 Nelle more della sua durata, un Contratto si intenderà automaticamente variato ex art. 1339 c.c. in forza della sopravvenienza di norme primarie, o secondarie, queste ultime adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'AEEG, e con le modalità e decorrenze previste da chi abbia emanato le disposizioni sopravvenute. STOGIT, in tale ipotesi, darà tempestiva informazione all'UTENTE Strategico della predetta sopravvenienza, eventualmente richiedendo la sottoscrizione della conseguente variazione del testo contrattuale o di un nuovo esemplare del Contratto Applicativo, riformulato in ragione della predetta sopravvenienza.
4.3 Per i nuovi UTENTI Strategico STOGIT renderà tempestivamente disponibili nuove edizioni del Contratto Applicativo e/o dell'Allegato 1 sul proprio sito internet, rimpiazzando così quelle non più vigenti. Tali nuove edizioni saranno identificate secondo il mese di pubblicazione.
All' UTENTE Strategico è fatto obbligo di consultare con regolarità il sito dell'AEEG, quello del MSE, e quello di STOGIT al fine di prendere tempestiva visione di ogni nuovo elemento od informazione afferente il Contratto o le prestazioni in esso regolate e, in definitiva, il SSS.
4.4 L'accesso dell' UTENTE Strategico ad una procedura di liquidazione ovvero ad una procedura di tipo concorsuale, non priva di per sé di efficacia e non costituisce causa di risoluzione espressa del Contratto, sempre che l' UTENTE Strategico non perda i requisiti di cui all'art. 1.4.
L' UTENTE Strategico è però tenuto a dare tempestiva formale comunicazione di tale situazione a Stogit, indicando la data di inizio e la natura della procedura, così come gli estremi identificativi del nuovo rappresentante legale e dei nuovi procuratori.
4.5 La variazione annuale del C_{ST}, adottata dall'AEEG con suo provvedimento, viene resa nota dalla medesima con le modalità previste dalla vigente disciplina e non rientra tra i casi che richiedano la nuova sottoscrizione del Contratto Applicativo.
Stogit si riserva di renderla nota agli UTENTI Strategico attraverso il proprio sito internet.

Articolo 5
IMPEGNI DELLE PARTI; CRITERI DI FATTURAZIONE

5.1 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia importatore di gas naturale nel Paese recapita mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese M+1, i dati relativi alle importazioni effettuate nel mese M, unitamente alle relative attestazioni doganali, ove rilasciate, ovvero alla relativa attestazione rilasciata dal trasportatore.
Tali dati, attraverso persona a ciò espressamente abilitata, vengono inseriti "on line" tramite l'applicativo "Portale Capacità Stogit", presente sul sito web della Società, ovvero, in caso di mancato funzionamento, inviati via mail all'indirizzo conferimento@stogit.it.
In caso di ritardo nel recapito dei dati di cui sopra, STOGIT si riserva di fatturare all' UTENTE Strategico in base ai dati recepiti ai sensi dell'art 5.4 e, in casi estremi, secondo il disposto dell'art 5.5.

5.2 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia importatore di gas naturale nel Paese tramite uno o più terminali di rigassificazione accetta che l'impresa di rigassificazione interessata trasmetta mensilmente, con la stessa scadenza di recapito di cui al precedente art. 5.1, i dati relativi alle importazioni di GNL.

5.3 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5, DM MSE , l' UTENTE Strategico che sia titolare di concessione di coltivazione in Italia trasmette a STOGIT, con le stesse cadenza e modalità di cui al precedente art. 5.1, i dati della produzione mensile di gas naturale assoggettata all'aliquota di cui all'art. 1.3, avendo ripartito mensilmente, in egual misura, il volume di franchigia.
Qualora la comunicazione non sia recapitata a STOGIT nel termine del giorno 10 del mese M+1, l'UTENTE Strategico interessato accetta che STOGIT fatturi, per il mese M, quanto emerga dai dati acquisiti secondo il successivo art. 5.4, ovvero, se ciò non sia possibile, attraverso l'Allegato 1 di cui agli articoli 1.4 e 1.5.

5.4 Anche ai fini della verifica di cui all'art. 1, ultimo comma, DM MSE, l' UTENTE Strategico riconosce il diritto di STOGIT di effettuare ogni opportuno accertamento, richiedendo i dati ad esso relativi riferibili ad un gasdotto di importazione o ad una concessione di coltivazione ad esso intestata, presso le imprese di trasporto e/o le imprese di rigassificazione, così come quello di chiedere agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza su importazione e produzione di gas naturale di verificare la coerenza tra dati trasmessi da detto UTENTE Strategico e quelli in loro possesso.

5.5 Nei casi di cui ai precedenti 5.1, 5.2 e 5.3, STOGIT, in mancanza di qualsiasi riferimento attendibile e fatto salvo quanto disciplinato nell'art. 5.4, si riserva di fatturare all'UTENTE Strategico quanto risulti dalle proprie migliori stime, avvalendosi dei dati forniti dall'UTENTE Strategico nell'Allegato 1.

5.6 Ai fini del conguaglio:

- entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun Anno Termico, STOGIT richiede ad ogni UTENTE Strategico la comunicazione dei quantitativi effettivamente importati nel precedente anno termico;
- entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun anno solare, STOGIT richiede ad ogni UTENTE Strategico la comunicazione dei quantitativi di gas naturale effettivamente prodotti nel precedente anno solare;
- il conguaglio è regolato entro la fine del sesto mese successivo il termine ultimo per la comunicazione a Stogit dei quantitativi effettivamente importati e/o prodotti.

È espressamente conferita facoltà a STOGIT di compensare eventuali proprie debenze a titolo di conguaglio con qualsiasi altro credito liquido ed esigibile vantato verso lo stesso UTENTE Strategico.

Articolo 6
FATTURAZIONE

6.1 STOGIT emette, entro il giorno 25 del mese M+1, la fattura mensile relativa ad un mese M sulla base dei dati acquisiti con le modalità, di cui al precedente art. 5, rendendola disponibile sull'applicativo "Portale Capacità Stogit". In caso di malfunzionamento del Portale predetto, STOGIT recapiterà la fattura in formato PDF ovvero a mezzo fax all'UTENTE Strategico; ogni singola modalità utilizzata farà fede agli effetti del Contratto. La spedizione del corrispondente documento cartaceo può pervenire anche in tempo successivo.
Ciascuna fattura sarà emessa con la clausola "Pagamento da riceversi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura" e potrà essere soggetta a conguaglio ai sensi del precedente art. 5.6.

6.2 In caso di importazioni da più fonti, STOGIT si riserva di emettere unica fattura mensile complessiva per ciascun mese M.
6.3 Il pagamento delle fatture deve pervenire nella sua interezza a cura e spese dell'UTENTE Strategico, entro il trentesimo giorno solare (ovvero nel primo giorno lavorativo utile successivo, se il trentesimo giorno sia festivo) dalla data di emissione indicata nella fattura. L'accredito dell'importo dovuto avverrà sul conto bancario di STOGIT indicato in fattura.

Articolo 7
INADEMPIMENTO, TOTALE O PARZIALE, E RITARDATO ADEMPIMENTO DELL'UTENTE STRATEGICO; CONSEGUENZE

7.1 Con riferimento all'obbligo di pagamento delle fatture emesse da STOGIT, in caso di inadempimento, parziale o totale, ovvero di ritardato adempimento, sulle somme rimaste impagate saranno dovuti a STOGIT per ogni giorno di ritardo, senza necessità di diffida o specifica costituzione in mora, ma per il semplice infruttuoso decorso del termine, gli interessi moratori previsti dalla vigente legislazione per gli inadempimenti afferenti i contratti tra imprese (art. 5 D. Legs. n. 231/2002, come vigente alla stipula del Contratto Applicativo), e ciò fino all'avvenuta integrale soddisfazione del credito vantato da STOGIT.
7.2 Nessuna contestazione, comunque motivata, sospende o consente di omettere ovvero di ritardare, ovvero di decurtare, il pagamento di una fattura emessa sulla base del Contratto, salvo il caso di manifesto errore di calcolo da parte di Stogit e in tal caso solo previa espressa e motivata contestazione, da pervenire a STOGIT entro e non oltre il termine tassativo del giorno 7 (ovvero il primo giorno lavorativo successivo, se il 7 sia festivo) del mese M+2.
In ogni caso rimarrà dovuto, e da accreditarsi entro la scadenza naturale portata in fattura, l'importo non contestato o comunque non affetto dal manifesto errore di calcolo.
7.3 In caso di inadempimento, o parziale adempimento da parte dell'UTENTE Strategico di un obbligo di pagamento, STOGIT ha la facoltà di rivalersi, anche per gli interessi moratori maturati, sulle garanzie prestate dall'UTENTE Strategico e/o di esercitare il diritto di ritenzione di cui all'art 7.5.
La mancata tempestiva ricostituzione della garanzia escussa da parte dell'UTENTE Strategico comporta, secondo quanto previsto in Contratto, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del medesimo per fatto e colpa grave del medesimo UTENTE Strategico.
STOGIT si riserva di informare dell'inadempienza e dell'avvenuta risoluzione le autorità, MSE ed AEEG, che vigilano sul settore per ogni eventuale ulteriore misura.
Nessuna responsabilità sarà ascritta a STOGIT (ed alcuna somma, a titolo risarcitorio ovvero indennitario, o sotto qualunque altro titolo o profilo di ascrivibilità, sarà dovuta da essa, neppure a titolo extracontrattuale, all'UTENTE Strategico interessato) per le conseguenze, anche indirette (ad esempio, danno di immagine) di detta risoluzione, quand'anche relative ad altri eventuali rapporti contrattuali dell'UTENTE Strategico comunque connessi al Contratto (per mera esemplificazione, contratti di acquisto e/o vendita di gas naturale nei confronti di qualunque controparte, contratto di trasporto con le imprese di trasporto del gas etc.)
7.4 Al fine del soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto, così come per il recupero degli interessi di mora, e salvo il caso dei crediti contestati per asserito manifesto errore di calcolo, STOGIT potrà operare nella maniera ritenuta più opportuna per il pronto soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, potendo tra l'altro anche operare compensazioni tra detto proprio credito ed eventuali propri debiti scaduti ed anche, se già quantificati, da scadere in massimi 30 giorni

successivi alla scadenza non onorata dall'UTENTE Strategico quand'anche riferibili ad altri rapporti contrattuali intercorrenti tra STOGIT e l'UTENTE Strategico medesimo.

7.5 Al fine del soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto, per capitale ed interessi di mora, STOGIT comunica all'UTENTE Strategico il quantitativo di Gas eventualmente presente in stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall'UTENTE Strategico stesso. Tale quantitativo sarà calcolato in funzione degli importi scaduti e superiori al valore delle garanzie, applicando il prezzo Prit, espresso in Euro/GJ ed arrotondato alla seconda cifra decimale, pari alla media dei prezzi di remunerazione giornalieri di cui all'art 7.4 della Delibera ARG/gas 45/11 del mese precedente a quello in cui avviene la comunicazione di cui alla precedente alinea all'UTENTE Strategico. Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione senza che il pagamento di quanto non coperto dalle garanzie in essere sia avvenuto, STOGIT potrà porre in vendita, tenendo il valore Prit come base d'asta, un quantitativo di gas naturale corrispondente alla somma intera a suo credito.

Nel caso in cui l'Utente Strategico soddisfi il credito non coperto prima di tale termine, STOGIT, entro 5 giorni lavorativi dall'estinzione del credito vantato verso l'UTENTE Strategico, renderà nuovamente disponibile il gas precedentemente inutilizzabile.

Sulla somma ottenuta dalla vendita del gas ritenuto STOGIT si soddisferà per il credito vantato per capitale ed interessi di mora maturati, dopo aver previamente detratto Euro 50.000 a recupero delle spese affrontate; eventuali importi residuati dopo l'integrale soddisfazione delle ragioni creditorie di qualsiasi natura da essa vantate verranno restituiti all'UTENTE Strategico inadempiente.

7.6 L'eventuale tolleranza, anche parziale o momentanea, da parte di STOGIT, di inadempienze contrattuali dell'UTENTE Strategico (ad esempio, non tempestivo addebito di interessi di mora o non immediato avvalimento della facoltà di risolvere il Contratto, nei casi in esso previsti) non abiliterà quest'ultimo ad inferire, o in ogni caso a poter utilizzare a proprio discarico, anche parziale, di responsabilità, ovvero a giustificazione di successive inadempienze, anche di diverso tipo, detti atti di tolleranza, non potendo alcuna rinuncia dei diritti di STOGIT avvenire che per espressa dichiarazione formale, debitamente rilasciata da soggetto all'uopo abilitato.

7.7 La scadenza di un pagamento ovvero di un qualsiasi diverso adempimento declinato nel Contratto in un giorno festivo sulla piazza di Milano comporta il rinvio della detta scadenza alla prima data utile non festiva che segua.

Articolo 8
GARANZIA DEL SODDISFACIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

8.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali verso STOGIT, all'atto della sottoscrizione del Contratto Applicativo l'UTENTE Strategico presenta:

a) un livello di rating (di seguito "rating minimo"), relativo all'indebitamento di medio e lungo termine, attribuito da Moody's Investor Services oppure Standard & Poor's Corporation pari almeno a:
   - Baa3, se attribuito da Moody's Investor Services;

   oppure
   - BBB-, se attribuito da Standard & Poor's Corporation;

   L'UTENTE Strategico è tenuto a presentare a STOGIT apposita attestazione, rilasciata da una delle società di rating sopra individuate, comprovante il livello di "rating minimo"

assegnato all'UTENTE Strategico medesimo in data non anteriore al 1 febbraio precedente la data di sottoscrizione del Contratto Applicativo stesso.
Qualora il livello di rating assegnato venga ridotto al di sotto del "rating minimo" successivamente alla stipula del Contratto Applicativo, l'UTENTE Strategico è tenuto a recapitare la lettera di garanzia di cui alla successiva lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c), entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

b) qualora il "rating minimo" non sia posseduto dall'utente Strategico ma dal soggetto che ne possieda il controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), quest'ultimo è tenuto a consegnare a STOGIT – contestualmente alla stipula del Contratto Applicativo – una lettera di garanzia rilasciata dal soggetto controllante (secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente capitolo), che esprima l'impegno del controllante stesso a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto dell'UTENTE Strategico, per un importo pari a quello di cui alla successiva lettera c). Nel caso in cui il "rating", posseduto dal soggetto controllante l'UTENTE Strategico, venga ridotto al di sotto del "rating minimo" – successivamente alla stipula del Contratto Applicativo – l'UTENTE Strategico sarà tenuto a consegnare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

c) nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l'UTENTE Strategico sarà tenuto a consegnare a STOGIT una garanzia bancaria escutibile a prima domanda scritta, nel testo di cui all'Allegato 3, prestata da banca italiana con sua filiale nel territorio nazionale ovvero da filiale italiana di banca con sede legale fuori dal Paese. L'importo della garanzia annuale sarà calcolato per ciascun Anno Termico applicando il corrispettivo di cui al precedente art. 2 ad un terzo dei quantitativi comunicati tramite l'Allegato 1, presentato in fase di sottoscrizione del Contratto Applicativo ed ogni anno aggiornato.

8.2 La garanzia di cui al punto 8.1 valida per il primo Anno Termico sarà consegnata in originale non oltre il 23 marzo precedente l'inizio di detto Anno Termico; per ciascun Anno Termico successivo la nuova garanzia verrà consegnata a STOGIT entro il 10 marzo.
Nel caso in cui nel corso di un Anno Termico STOGIT si avveda che le quantità di gas prodotto e/o importato nei mesi di cui siano disponibili i consuntivi, accresciuta delle quantità stimate in Allegato 1 per la parte residua dell'Anno Termico in corso, hanno superato del 20% la somma delle quantità mensili stimate nell'Allegato 1, essa richiederà all'UTENTE Strategico un incremento dell'importo della garanzia bancaria fino ad un terzo dell'importo calcolato come somma di detti consuntivi e delle stime per detta parte residua.
L'UTENTE Strategico provvederà ad integrare la garanzia bancaria consegnando l'originale dell'integrazione, entro e non oltre i trenta giorni solari successivi al ricevimento della richiesta a STOGIT.
8.3 Nel caso in cui l'UTENTE Strategico verifichi che le quantità di gas da esso prodotte e/o importate accresciute delle quantità stimate in Allegato 1 per la parte residua dell'Anno Termico in corso, siano inferiori di almeno il 20% alla somma delle quantità mensili stimate nel predetto Allegato 1, esso potrà chiedere a STOGIT di acconsentire alla riduzione dell'importo della garanzia bancaria ad un terzo dell'importo della somma tra detti consuntivi e le stime per i mesi residui di quell'anno.
Svolta ogni opportuna verifica, STOGIT, comunque nel termine massimo di venti giorni solari dal ricevimento della richiesta di diminuzione dell'importo garantito, comunicherà alla banca garante e all'UTENTE Strategico l'avvenuta accettazione di detta richiesta e il nuovo importo garantito, sempre che ne ricorrano i presupposti.

8.4 La mancata consegna dello strumento di garanzia di cui all'art. 8.1 e 8.2 nel termine essenziale pure indicato, ovvero la consegna di una garanzia per un importo inferiore a quello dovuto, costituisce grave inadempimento e comporta la mancata sottoscrizione del Contratto Applicativo da parte di STOGIT e l'assenza di una condizione di efficacia di quest'ultimo.
STOGIT, in tale ipotesi, informa prontamente AEEG ed MSE dell'avvenuta grave inadempienza e della conseguente assenza di una condizione di efficacia del Contratto per ogni consequenziale provvedimento di rispettiva competenza.
8.5 La garanzia di cui al punto 8.1 avrà validità dalla data di inizio di efficacia del Contratto ed almeno fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto. In presenza di un nuovo rapporto per un nuovo Anno Termico, l'UTENTE Strategico recapiterà entro la predetta tassativa scadenza una nuova garanzia, con scadenza in armonia con la disciplina qui fissata.
Il mancato rispetto dei termini essenziali sopra descritti costituisce grave inadempimento con la conseguente applicazione della procedura di cui al precedente art. 8.4.
8.6 In caso di escussione parziale ovvero di soddisfazione su parte della garanzia presentata dall'UTENTE Strategico, lo stesso dovrà ricostituire l'importo nell'ammontare originario entro e non oltre il trentesimo giorno di calendario dall'avvenuta comunicazione di escussione da parte di STOGIT.
In mancanza, il Contratto si intenderà definitivamente risolto alla stessa scadenza per grave inadempienza, senza bisogno che STOGIT produca e comunichi diffide o minacci la risoluzione, essendo sufficiente la semplice infruttuosa scadenza del termine.
8.7 Nei casi di risoluzione del Contratto previsti nel presente articolo, come in generale per tutti gli altri casi analoghi disciplinati di cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto per inadempienze dell'UTENTE Strategico, STOGIT mantiene la facoltà di dare formale comunicazione di quanto occorso all'AEEG ed al MSE, che potranno adottare le misure ritenute più opportune.
8.8 L'UTENTE Strategico, regolare nei pagamenti secondo quanto definito di seguito, ha la facoltà di estendere la validità della garanzia di cui al precedente articolo 8.1, lettere b) e c), per un ulteriore Anno Termico, consegnando in tempo utile una dichiarazione di estensione, sottoscritta dalla banca garante a mezzo di soggetto all'uopo abilitato, secondo il modello riportato nell'Allegato 4 in armonia con l'importo minimo calcolato applicando il corrispettivo di cui al precedente art. 2 ad un terzo dei quantitativi comunicati tramite l'Allegato 1, presentato in fase di sottoscrizione del Contratto Applicativo per il nuovo Anno Termico. Nei casi in cui sia maggiore l'importo della garanzia del Contratto in essere, tale importo potrà essere adeguato al nuovo Contratto successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto precedente. Tale dichiarazione dovrà essere recapitata in originale entro il termine per la consegna delle garanzie. In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente.
La dichiarazione sarà ritenuta accettabile solo laddove sarà verificata la regolarità dei pagamenti da parte dell'UTENTE Strategico. Tale regolarità sarà valutata entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti e l'UTENTE Strategico sarà considerato regolare, al fine di poter prorogare la validità della garanzia, qualora eventuali ritardi nei pagamenti relativi ad importo fatturati nel medesimo periodo (IVA compresa se prevista) non superino il 10% dell'importo complessivamente fatturato. Alla determinazione degli importi pagati in ritardo concorreranno anche eventuali fatture scadute ed impagate alla data della verifica.
La verifica di regolarità dei pagamenti non sarà applicabile in relazione ai nuovi UTENTI Strategico ovvero laddove il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di

Stoccaggio Strategico sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Articolo 9
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

9.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
9.2 Per ogni controversia inerente o comunque connessa con l'interpretazione, esecuzione, inesecuzione (totale o parziale, anche per ritardo) e risoluzione del Contratto è competente in via esclusiva il foro di Milano, con esclusione espressa di ogni altro foro eventualmente concorrente.
L'insorgere di una controversia, così come l'accesso ad una procedura di liquidazione, non comporta sospensione dei termini di scadenza per i pagamenti dovuti dall'UTENTE Strategico.

Articolo 10
ASSENZA DI INTERMEDIARI; NON DEBENZA DI COMPENSI A TERZI

10.1 Le Parti dichiarano, ciascuna per ciò che la concerne, di avere stipulato il Contratto Applicativo direttamente tra loro, attraverso l'operato di propri dipendenti, senza ricorso, anche temporaneo ovvero parziale, all'ausilio di agenti ovvero intermediari di qualsiasi specie o tipologia e che pertanto nessun beneficio, compenso, provvigione, rimborso spese od emolumento in genere può risultare in alcun modo dovuto a terzi di qualsiasi natura e tipologia per causa o nell'occasione della stipulazione.

Articolo 11
DISPOSIZIONI FINALI

11.1 L'UTENTE Strategico si impegna a fornire puntualmente a STOGIT tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del Contratto.
A questo riguardo l'UTENTE Strategico dà atto di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Legs n. 196/2003 in ordine al conferimento dei propri dati personali a STOGIT ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta STOGIT
11.2 L'Allegato 1, predisposto nella sua struttura generale e completato con i dati rilevanti ai fini del Contratto a cura e sotto responsabilità dell'UTENTE Strategico, e da quest'ultimo datato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del Contratto, così come l'Allegato 2 (testo standard della lettera di garanzia), l'Allegato 3 (testo standard della garanzia bancaria escutibile a prima richiesta scritta) e l'Allegato 4 (testo standard dell'estensione del periodo di validità della garanzia bancaria/lettera di garanzia).

ALLEGATO 2 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO. MODELLO DI LETTERA DI GARANZIA

[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Lettera di garanzia**

Il/La_____ *[Soggetto Controllante],* con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___, (di seguito denominato "Garante"), in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE Strategico") è controllata dal Garante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'Utente Strategico ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") un contratto per il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di stoccaggio strategico (di seguito "Contratto Applicativo"), pubblicato sul sito internet di STOGIT;
- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Utente Strategico in forza del Contratto Applicativo e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto all'Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice di Stoccaggio (di seguito "Codice").

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. il Garante dichiara di possedere il *"rating minimo"* indicato nell'Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice, come da attestazione allegata;
2. il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione

rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE Strategico, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

3. il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4. La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 2.

5. La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto Applicativo fino alla sua restituzione all'UTENTE Strategico da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE Strategico di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto Applicativo (31 ottobre 20..)

6. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 2) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) modalità di escussione, 5) validità della garanzia, 6) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Soggetto controllante]

ALLEGATO 3 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO. MODELLO DI GARANZIA BANCARIA

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Garanzia bancaria n°** _____

Il/La _____ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE Strategico") ha stipulato con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") un contratto per il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di stoccaggio strategico (di seguito "Contratto Applicativo"), pubblicato sul sito internet di STOGIT;

- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Utente Strategico in forza del Contratto Applicativo e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE Strategico e STOGIT nel corso dell'Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto all'Allegato 5 al Capitolo 7 del Codice di Stoccaggio (di seguito "Codice").

TUTTO CIÒ PREMESSO

1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE Strategico, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

3) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.

4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto Applicativo fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell'UTENTE Strategico di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto Strategico (31 ottobre 20..)

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 4) validità della garanzia , 5) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

ALLEGATO 4 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA TENUTA A DISPOSIZIONE DI STOCCAGGIO STRATEGICO. MODELLO DI LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA BANCARIA/LETTERA DI GARANZIA

carta intestata dell'istituto bancario

……(luogo emissione), li…….……(giorno/mese/anno)

Spett.le
Stogit S.p.A.
Via Libero Comune 5
26013 CREMA (CR)

Oggetto: Estensione periodo di validità della Garanzia bancaria/Lettera di Garanzia n° _____ da noi emessa in data _____ a favore STOGIT S.p.A. per €. _____ (_____) nell'interesse della società _____(UTENTE Strategico)_____ con sede in _____ via _____ C.F. _____Partita IVA _____ a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto per il versamento del corrispettivo a copertura dei costi per la tenuta a disposizione di Stoccaggio Strategico (di seguito "Contratto Applicativo").

Con riferimento alla Garanzia bancaria / Lettera di Garanzia in oggetto con la presente dichiariamo, a seguito della richiesta del nostro Cliente _____, che detta garanzia bancaria / lettera di garanzia è da intendersi ora valida ed operante anche a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto Applicativo, relative all'Anno Termico 20__-20__ e conseguentemente la validità della garanzia/lettera di garanzia viene prorogata fino al 31 ottobre successivo al termine dell'Anno Termico 20__- 20__ (31 ottobre 20..)

A tal fine si conferma l'importo garantito pari a Euro ……... (Euro ……/…),

Ovvero

A tal fine si incrementa l'importo garantito della stessa da Euro ……... (Euro ……/…) a Euro ……... (Euro ……/…).

Ovvero

A tal fine si riduce l'importo garantito della stessa da Euro ……... (Euro ……/…) a Euro ……... (Euro ……/…).

L’effettiva operatività della riduzione è soggetta ad accettazione da parte di STOGIT tramite restituzione di copia delle presente controfirmata.

Restano ferme ed invariate tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell’atto di garanzia bancaria / lettera di garanzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante.

Data e luogo TIMBRO E FIRMA

8 MISURA DEL GAS

8.1 Premessa

La determinazione del Gas erogato o iniettato nel Sistema di Stoccaggio avviene mediante un processo di misura che porta a definire per ogni sito le quantità di Gas fisicamente movimentato, espresse in energia (GJ).

Pur se la misura del gas in energia comprende anche il Potere Calorifico Superiore (PCS) del Gas stesso e quindi la sua composizione, questo capitolo descrive principalmente le modalità di determinazione delle quantità di gas movimentato. Le disposizioni normative di riferimento e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei parametri di qualità sono invece riportate nel capitolo 9.

L'acquisizione ed elaborazione dei dati di quantità e qualità è effettuata da un unico sistema automatizzato, descritto nel successivo paragrafo 8.3.2.

STOGIT ha installato presso i propri impianti dei sistemi di misura che sono stati realizzati ed eserciti in osservanza della normativa nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Attualmente la misura effettuata da STOGIT è condivisa da SRG ed utilizzata da STOGIT e da SRG per la determinazione del Gas immesso/prelevato dalla Rete Nazionale di Trasporto, fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio, ed è effettuata in accordo a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185 (di seguito Delibera 185/05).

8.2 Misura ai fini del rapporto commerciale

Ai fini del Codice di Stoccaggio, i dati di misura, aventi valenza contabile e fiscale nell'ambito del rapporto commerciale tra STOGIT e gli UTENTI, sono espressi in unità di energia.

Le quantità attribuibili ad ogni UTENTE sono determinate in base a regole di allocazione, come riportato nel capitolo 7.

8.3 Misura delle quantità

8.3.1 Premessa

La misura dei volumi di gas movimentato dai siti di stoccaggio viene effettuata sia in entrata sia in uscita dagli impianti STOGIT.

Durante l'Iniezione il Gas nella titolarità dell'UTENTE, consegnato a STOGIT da SRG al Punto di Consegna, è misurato a valle dell'impianto di compressione STOGIT, prima dell'immissione in giacimento. Il Gas misurato non comprende quindi il Gas consumato per il funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all'allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti γ_i definiti.

Durante l'Erogazione, la misura del Gas riconsegnato da STOGIT a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dagli UTENTI al Punto di Riconsegna, è effettuata a valle dell'impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna a SRG. Dal Gas misurato è quindi già detratto quello consumato per il funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all'allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti γ_i definiti.

I volumi di Gas complessivamente consumati negli impianti sono sostanzialmente relativi al funzionamento delle unità di compressione in Iniezione (e, in taluni casi, anche in Erogazione), al funzionamento degli apparati di rigenerazione del glicole ed ai servizi ad essi correlati. Tali consumi denominati "Gas Combusti" vengono tutti misurati con apparecchiature dedicate e rappresentano oltre il 90 % dei consumi totali relativi all'attività di stoccaggio.

A questi consumi, in entrambe le Fasi, si aggiungono quelli di Gas incombusto legato alle caratteristiche proprie del processo, o legati a specifiche particolari attività sugli impianti. Tali volumi sono misurati, calcolati o stimati in base a documenti del sistema di gestione integrato *"Health Safety and Environment"* (HSE) STOGIT relativi alle *facilities* impiantistiche conservati in ogni impianto di stoccaggio.

Di seguito è presentato un prospetto riepilogativo sintetico delle tipologie di Gas che costituiscono i consumi.

Gas Combusti	
Gas combustibile per attività	misurato
Gas combustibile prova	misurato
Consumi interni uso civile	misurato
Preriscaldo gas	misurato
Consumi trattamento	misurato

Gas Incombusti	
Lancio Turbina	stimato
Lavaggio Compressori gas	stimato
Sfiato compressori gas	calcolato
Sfiato e lavaggio Centrale	calcolato
Spurgo pozzo	misurato
Lavaggio Turbina	misurato o stimato a seconda delle condizioni di esercizio
Perdite pneumatiche	stimato
Perdite fuggitive	stimato

8.3.2 Impianti di misura

Presso ogni sito di stoccaggio è presente un impianto di misura idoneo alla determinazione delle quantità in volume ed energia[38] e al controllo della specifica di qualità del Gas, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.M. del 26 agosto 2005. L'impianto di misura installato presso ogni sito di stoccaggio comprende le linee di misura, differenziate per attività di iniezione ed erogazione, ed un sistema automatizzato per la determinazione in continuo delle quantità in transito in volume ed energia.

Le linee di misura sono di tipo venturimetrico[39]. In funzione della portata totale dell'impianto sono presenti più linee di misura operanti in parallelo, in modo da garantire la corretta misura della portata minima e massima previste e comprendono i trasmettitori di pressione relativa di esercizio, di pressione differenziale e di temperatura.

Il sistema di misura automatizzato è costituito dalle seguenti apparecchiature:

38 L'unità di misura utilizzata per i volumi è lo Standard metro cubo (Smc) alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15°C e 1,01325 bar. L'unità di misura utilizzata per l'energia è il GigaJoule (GJ).

39 La determinazione della portata volumetrica è effettuata in base alla differenza di pressione tra monte e valle del restringimento della sezione della tubazione creato dall'elemento primario (diaframma tarato in piastra sottile), alle caratteristiche del gas in transito ed alle caratteristiche geometriche del diaframma e della tubazione.

- un elaboratore "*Energy Measurement System*" (EMS), utilizzato per la determinazione delle quantità in volume ed energia e per la gestione dei parametri di qualità, di cui al successivo capitolo 9;

- trasmettitori di pressione relativa di esercizio, di pressione differenziale e di temperatura, installati su ogni linea di misura;

- cabina di analisi (almeno una per ogni sito di stoccaggio), costituita da gascromatografo e analizzatori di punto di rugiada acqua, punto di rugiada idrocarburi e contenuto di idrogeno solforato. Tali strumenti sono descritti nell'ambito del successivo capitolo 9.

La funzione principale dell'EMS è l'acquisizione, dai trasmettitori installati in campo per ciascuna linea di misura, dei dati necessari alla determinazione delle quantità e l'acquisizione dal gascromatografo, comune a tutte le linee, dei dati relativi alla qualità del gas ed alla determinazione dei parametri necessari al calcolo dei volumi e dell'energia.

L'EMS acquisisce inoltre i dati rilevati dagli analizzatori della cabina analisi per il controllo e la gestione della specifica di qualità di cui al successivo paragrafo 9.1.

8.3.3 Taratura della strumentazione

Tutta la strumentazione installata viene sottoposta a tarature periodiche al fine di assicurare nel tempo una corretta misura entro i limiti di tolleranza stabiliti.

La taratura viene eseguita in fase statica adottando le procedure standard previste per gli apparati installati ed utilizzando gli appositi strumenti campione, in accordo con le modalità definite dal costruttore.

8.4 Processo di misura

8.4.1 Determinazione delle quantità

La metodologia adottata da STOGIT per il calcolo dell'energia consiste nella determinazione contemporanea del volume di gas e del corrispondente contenuto energetico (Potere Calorifico Superiore – PCS[40]). Il valore in energia delle quantità movimentate è calcolato, secondo le modalità di cui al presente paragrafo, tramite la seguente formula:

$$Energia = Volume \times PCS$$

40 Il Potere Calorifico Superiore è calcolato in base alla composizione del Gas come descritto nel successivo capitolo 9.

Il sistema EMS elabora la portata volumetrica in tempo reale sulla base dei parametri di pressione, temperatura e pressione differenziale acquisiti in continuo dai trasmettitori installati in campo, secondo la configurazione impiantistica memorizzata.

Il valore della portata alle condizioni di riferimento è calcolato secondo la norma UNI EN ISO 5167-1, tenendo conto del fattore di compressibilità calcolato secondo la norma ISO 12213-2.

La portata calcolata viene integrata nel tempo, su base oraria e giornaliera, per determinare il volume di Gas movimentato per linea di misura e come totale di impianto.

L'EMS acquisisce ciclicamente dal gascromatografo la composizione del Gas e calcola su base oraria i valori medi di composizione, di densità e PCS che vengono utilizzati per il calcolo del volume e dell'energia nell'ora successiva alla loro acquisizione, secondo il processo di cui al successivo capitolo 9.

Il valore di energia orario e giornaliero di impianto è quindi calcolato moltiplicando il volume per il PCS corrispondente (rispettivamente PCS medio orario e PCS medio giornaliero di impianto).

Al termine di ogni Giorno Gas il sistema EMS elabora un *report* in cui sono indicate le quantità giornaliere di impianto (volume, PCS ed energia) con dettaglio orario.

Tali quantità, dopo avere eseguito le attività previste dalla procedura di validazione dei dati di misura di cui al successivo paragrafo 8.4.2, sono rese disponibili a SRG entro le tempistiche definite per l'elaborazione del bilancio giornaliero.

Tutta la documentazione relativa al sistema di misura (quantità giornaliere movimentate, rapporti di taratura, ecc.), sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, viene conservata almeno per un anno a disposizione degli uffici dell'UNMIG (Ufficio Nazionale Miniere Idrocarburi e Geotermia) competente secondo quanto previsto dalla specifica normativa.

8.4.2 Validazione dei dati di misura

La validazione dei dati di misura viene effettuata verificando la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati elaborati dal sistema di misura e l'assenza di anomalie che potrebbero comprometterne la validità.

La procedura di validazione, attuata al termine di ogni Giorno Gas, prevede due fasi:

- Validazione dei dati di misura in ogni sito operativo, dove sono installati gli impianti di misura, verificando il corretto funzionamento del sistema EMS e la congruenza dei dati prodotti. In caso di riscontro di un malfunzionamento dell'EMS, i dati giornalieri utilizzati ai fini commerciali saranno quelli del sistema di *back-up*, come definito nel successivo paragrafo 8.4.3.

  Il responsabile STOGIT del singolo sito operativo, a seguito delle attività di controllo, certifica i dati giornalieri di Volume, PCS ed Energia, con l'inserimento nel sistema informativo Conduzione.

- Validazione dei dati di misura nella sede operativa, dove viene verificata la congruenza e completezza dei valori a livello di Sistema di Stoccaggio attraverso “Conduzione”, in cui sono raccolti i dati provenienti da tutti gli impianti di misura di STOGIT. Una volta eseguita questa fase i dati sono ritenuti da STOGIT utilizzabili per lo svolgimento delle attività di contabilità del gas iniettato/erogato su base giornaliera entro le tempistiche definite con SRG.

8.4.3 Determinazione delle quantità in caso di anomalia del sistema principale

In caso di guasto o anomalia di uno o più strumenti che compongono il sistema di misura principale, l’elaborazione delle quantità è garantita dal sistema di *back-up* operante in parallelo. Le apparecchiature di tale sistema, installate su ogni linea di misura, sono regolarmente controllate per verificare la corretta taratura ed il regolare funzionamento.

Le tempistiche definite con SRG per l’invio dei dati di misura necessari al bilancio giornaliero sono mantenute e rispettate anche in caso di utilizzo del sistema di *back-up*.

In caso di riscontro di guasti o anomalie di entrambi i sistemi (principale e di *back-up*) viene stimato un dato di misura in accordo con SRG, secondo un apposito “Manuale Operativo” sottoscritto da STOGIT e SRG.

8.5 Responsabilità e diritti

Ai soli fini della misura del Gas, STOGIT, in qualità di proprietario dell’impianto di misura del Gas stesso, è responsabile della gestione, manutenzione ed adeguamento di tale impianto, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.

STOGIT è responsabile di tutte le attività di misura svolte nei propri impianti, in autonomia od in contraddittorio con SRG, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, della Delibera 185/05, e ne garantisce il corretto svolgimento per ottenere la migliore accuratezza dei dati.

L’UTENTE, previa richiesta scritta a STOGIT e con modalità con la stessa concordate, ha la facoltà di presenziare in contradditorio alle operazioni svolte presso gli impianti aventi impatto sui dati di misura rilevati.

9 QUALITÀ DEL GAS

9.1 Premessa

Il Gas consegnato da SRG a STOGIT e riconsegnato da STOGIT a SRG è soggetto a processi industriali basati sul rispetto di standard nazionali e internazionali.

Per garantire l'integrità e la sicurezza degli impianti di stoccaggio, STOGIT si attiene alla specifica di qualità di cui al Codice di Rete – i cui dati sono condivisi con SRG nell'ambito di un apposito "Manuale Operativo" sottoscritto da STOGIT e SRG – e dà attuazione alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185 (di seguito Delibera 185/05).

Tale specifica di qualità, riportata in allegato 2 al presente capitolo, è unica per tutti i siti di stoccaggio.

9.2 Determinazione dei parametri

9.2.1 Elementi generali

I parametri di qualità del Gas sono rilevati sia in ingresso sia in uscita dagli impianti STOGIT.

Durante l'Iniezione, la qualità del Gas consegnato da SRG è rilevata a valle dell'impianto di compressione STOGIT, prima dell'Iniezione in giacimento. Durante l'Erogazione la rilevazione della qualità del Gas movimentato è effettuata a valle dell'impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna.

Il prelievo del Gas da analizzare, per le apparecchiature analitiche e per l'eventuale prelievo in bombola, è effettuato tramite un'apposita sonda installata in un punto di campionamento rappresentativo del Gas.

9.2.2 Parametri di qualità

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia e quelli di controllo della specifica di qualità del Gas.

Il parametro fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS)[41], determinato secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976 sulla base della composizione chimica del gas[42]:

41 Si ricorda che, come definito nel capitolo 8, la formula utilizzata per il calcolo dell'energia è: Energia = Volume × PCS.
42 L'allegato 1 al presente capitolo presenta un glossario specifico per i parametri di seguito indicati.

- Metano – C1
- Etano – C2
- Propano – C3
- IsoButano – iC4
- NormalButano – nC4
- IsoPentano – iC5
- NormalPentano – nC5
- Esani e superiori – C6+
- Azoto – N2
- Anidride Carbonica – CO2

I parametri di controllo della qualità sono:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica – CO2
- Ossigeno – O2
- Solfuro di idrogeno – H2S
- Zolfo da mercaptani – SRSH
- Zolfo totale - STOT
- Punto di rugiada acqua
- Punto di rugiada idrocarburi

9.2.3 Strumentazione installata

Presso ogni sito di stoccaggio è installata una "cabina analisi" dotata della strumentazione necessaria alla determinazione dei parametri di qualità. La frequenza di rilevazione dei parametri di qualità è definita coerentemente con quanto riportato nel Codice di Rete.

La determinazione della composizione chimica del Gas viene effettuata in continuo con un gascromatografo da processo.

La determinazione del punto di rugiada acqua, del punto di rugiada idrocarburi e del contenuto di idrogeno solforato viene effettuata in continuo con idonei analizzatori.

Il contenuto di Ossigeno, dello Zolfo da mercaptani e dello Zolfo totale, ai soli fini del controllo del limite di specifica, viene determinato con frequenza trimestrale con l'analisi di laboratorio di un campione istantaneo.

Tutta la strumentazione installata trasmette in continuo i dati rilevati al sistema "*Energy Measurement System*" (EMS) per l'elaborazione dei parametri di qualità. Nel sistema EMS sono impostate delle soglie di allarme per ciascun parametro per il caso di superamento dei limiti di specifica.

Tutta la strumentazione atta alla rilevazione dei parametri di qualità viene sottoposta a tarature periodiche per il controllo della precisione, secondo le tempistiche e modalità previste dai costruttori e concordate con SRG.

9.3 Processo di misura e validazione

Il gascromatografo, trasmette ogni 15 minuti i dati rilevati al sistema EMS che provvede a calcolare la concentrazione dei singoli componenti e le caratteristiche chimico-fisiche del Gas secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976.

Il sistema EMS calcola con frequenza oraria la media aritmetica di ogni componente, del PCS, della densità e dell'indice di Wobbe. Tali valori, come riportato nel capitolo 8, sono utilizzati per il calcolo delle quantità in termini di volume ed energia.

I dati relativi al punto di rugiada acqua, al punto di rugiada idrocarburi ed al contenuto di idrogeno solforato sono acquisiti in continuo.

Il sistema EMS, al termine del Giorno Gas, elabora, memorizza e stampa un *report* in cui è indicata la media giornaliera della composizione del gas e dei parametri di qualità precedentemente definiti.

La validazione dei parametri di qualità viene effettuata verificando il rispetto dei limiti definiti nella specifica di qualità e l'assenza di anomalie che potrebbero comprometterne la validità.

In caso di valori fuori limite di specifica, sono adottate tutte le azioni di verifica della strumentazione e delle parti di impianto interessate. Qualora dalle predette verifiche non risultino anomalie

tecniche, viene attuata la procedura di gestione dei fuori limite di specifica concordata con SRG in un apposito “Manuale Operativo” sottoscritto da STOGIT e SRG.

Nel caso si rilevino anomalie dovute ad un guasto tecnico della strumentazione di misura sono utilizzati gli ultimi dati giornalieri considerati validi e saranno attuate tutte le operazioni volte al ripristino della strumentazione stessa.

In caso di indisponibilità di dati validi, di cui al precedente alinea, per tutto l’arco del mese verranno effettuate le analisi di laboratorio di campioni di Gas in bombola (parametri di qualità, composizione centesimale) o determinazioni istantanee (punti di rugiada).

9.4 Responsabilità

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’Allegato A alla Delibera 185/05, è fatto divieto di immettere nella RNT Gas fuori specifica o che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli UTENTI.

Tuttavia, qualora tale ipotesi dovesse verificarsi, STOGIT secondo quanto previsto all’art 19, comma 1, dell’allegato A alla Delibera 185/05, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all’impresa di trasporto ed agli UTENTI coinvolti.

STOGIT è pertanto responsabile, per quanto di sua competenza, della consegna alla RNT di Gas conforme alle specifiche di qualità di cui al precedente paragrafo 9.1, mentre non è in alcun modo responsabile di eventuali non conformità del Gas rilevate a valle dei Punti di Riconsegna.

Al fine di assicurare la compatibilità tecnica con i propri giacimenti del Gas destinato all’Iniezione negli stessi, STOGIT verifica, in modo continuo, che il Gas proveniente dalla RNT sia conforme alla predetta specifica di qualità.

STOGIT si riserva, in base ai parametri sopra detti (e riportati nella specifica di cui al precedente paragrafo 9.1), di limitare la consegna di Gas fuori specifica da parte di SRG.

STOGIT si riserva comunque la possibilità di accettare Gas fuori specifica qualora, a seguito di una verifica tecnica, ritenga che tale Gas non comprometta le prestazioni dei campi/impianti e la sicurezza del Sistema.

Nel caso si accertino dei fuori limite di specifica durante l’attività di erogazione, STOGIT ha la possibilità di proseguire l’Erogazione soltanto a seguito di una verifica positiva da parte di SRG circa la possibilità di accettare il Gas fino al raggiungimento di valori limite definiti in funzione delle condizioni di esercizio in essere.

Nel caso la predetta verifica abbia invece esito negativo, si applicano le disposizioni previste al successivo capitolo 16.

9.4.1 SRG

SRG è responsabile della consegna a STOGIT di Gas conforme alle specifiche di qualità di cui all'allegato 2 del presente capitolo.

9 A1 – GLOSSARIO

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel presente capitolo, al fine di facilitarne la comprensione.

Densità relativa	Si intende il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
Indice di Wobbe	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
Punto di Rugiada	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
Punto di Rugiada degli idrocarburi	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
Specifica di Qualità	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale.

9 A2 – SPECIFICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL GAS

Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente specifica, definita congiuntamente con SRG, è quello di definire i valori di accettabilità dei parametri chimico-fisici del gas naturale in ingresso ed in uscita dai siti di stoccaggio gestiti da STOGIT.

Il campo di applicazione è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi UNI EN 437 "Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi", escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti.

Riferimenti normativi

- CNR-UNI 10003 "Sistema internazionale di unità (SI)";
- Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" ;
- UNI EN 437 "Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi";
- ISO 13443 "*Natural gas – Standard reference conditions*";
- Decreto 22 Dicembre 2000 "Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164";
- Delibera n 185/05 "Disposizioni generali dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in tema di qualità del gas naturale".

Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero,secondo la normativa ISO 13443:

- Pressione 101,325 kPa
- Temperatura 288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C)

101,325 kPa

PARAMETRI DI QUALITA'

Componenti del PCS

COMPONENTE	VALORI DI ACCETTABILITÀ	UNITÀ DI MISURA
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

Composti in tracce

PARAMETRI	VALORI DI ACCETTABILITÀ	UNITÀ DI MISURA
Solfuro di idrogeno	≤ **6,6**	mg/ Sm3
Zolfo da mercaptani	≤ **15,5**	mg/ Sm3
Zolfo Totale	≤ **150**	mg/ Sm3

Proprietà fisiche

PROPRIETÀ	VALORI DI ACCETTABILITÀ	UNITÀ DI MISURA	CONDIZIONI
Potere Calorifico Superiore	**34,95 ÷ 45,28**	MJ/Sm3	
Indice di Wobbe	**47,31 ÷ 52,33**	MJ/Sm3	
Densità relativa	**0,5548 ÷ 0,8**		
Punto di Rugiada dell'acqua	≤ **-5**	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di Rugiada degli idrocarburi	≤ **0**	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa relativi
Temperatura max	**< 50**	°C	

Altre proprietà

Il gas, alle condizioni di esercizio, può contenere i componenti di seguito elencati:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas;

- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del Sistema di Stoccaggio.

Tali componenti sono presenti unicamente in tracce non rilevabili dagli strumenti di misura secondo gli standard industriali nazionali e internazionali di processo.

10 PRESSIONI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE

Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna costituiscono un parametro di fondamentale importanza per l'attività di stoccaggio del Gas. STOGIT deve poter fare affidamento su determinati valori di pressione in corrispondenza dei predetti Punti, opportunamente garantiti da SRG al fine di poter – a propria volta – assicurare l'Iniezione e l'Erogazione dei quantitativi di Gas richiesti dagli UTENTI stessi.

Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna condizionano, infatti, il funzionamento del Sistema di Stoccaggio, in quanto:

- in Erogazione la diminuzione del valore della pressione al Punto di Riconsegna favorisce le prestazioni del Sistema e permette una migliore gestione dei giacimenti che, all'aumentare dei volumi erogati, tendono a ridurre la propria prestazione;

- in Iniezione, il rendimento e le prestazioni delle unità di compressione migliorano al crescere del valore della pressione al Punto di Consegna.

Tendenze opposte di pressione nelle due situazioni sopra descritte influenzano naturalmente in modo contrario l'operatività e le prestazioni del Sistema.

In Iniezione SRG è tenuta a consegnare il Gas nella titolarità degli UTENTI ai Punti di Consegna nel rispetto del vincolo costituito dal valore di pressione minima contrattuale, che STOGIT ha diritto di richiedere in qualsiasi momento: tale valore viene pubblicato, prima dell'avvio del processo annuale di conferimento e per ciascun Punto di Consegna, sul sito *internet* di STOGIT.

Nella prassi operativa, STOGIT – in funzione delle quantità di Gas da iniettare e del relativo assetto ottimizzato del campo di stoccaggio – potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica né costituisca pregiudizio per STOGIT a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

In Erogazione STOGIT si impegna a rendere disponibile a SRG, presso ciascun Punto di Riconsegna, il Gas nella titolarità degli UTENTI ad una pressione non inferiore alla pressione minima contrattuale, pubblicata annualmente sul sito *internet* di STOGIT antecedentemente al processo di conferimento delle capacità.

Le pressioni minime contrattuali di cui sopra sono individuate sulla base di un'analisi tecnica congiunta con SRG.

Operativamente, STOGIT consegna e riconsegna il Gas dei propri utenti tramite la RNT operata da SRG, alle pressioni di esercizio dei metanodotti direttamente collegati ai vari siti di stoccaggio. Essendo la pressione di esercizio di tali metanodotti gestita e controllata da SRG e considerandone l'elevata variabilità operativa necessaria per garantire il normale esercizio della RNT, diventa di fondamentale importanza una gestione coordinata delle pressioni in tutti i punti di

interconnessione per l'ottimizzazione delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio in condizioni di normale esercizio.

Il coordinamento tra STOGIT e SRG per la gestione del Sistema di Stoccaggio viene ulteriormente rafforzato nei casi di emergenza di servizio di cui al capitolo 17 e di emergenza generale di cui al capitolo 18.

11 QUALITÀ DEL SERVIZIO

11.1 Premessa

Il capitolo stabilisce i parametri essenziali di qualità garantiti nella prestazione dei servizi da parte di STOGIT ai propri UTENTI.

Obiettivo costante di STOGIT è l'adozione di misure tese al raggiungimento ed al mantenimento di elevati standard qualitativi nell'offerta dei servizi, così da garantire a tutti gli UTENTI un adeguato grado d'affidabilità del Sistema di Stoccaggio nonché un accesso ai servizi di stoccaggio in linea con i principi di efficienza, continuità ed imparzialità, nel rispetto della sicurezza dei siti e dei lavoratori, dell'ambiente e del territorio in cui STOGIT opera.

STOGIT svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o danni ambientali.

I contenuti del presente capitolo rappresentano un primo approccio al tema della qualità del servizio, attraverso l'individuazione delle aree di intervento in relazione al raggiungimento ed al mantenimento di standard di qualità commerciale e tecnica del servizio, inerente i rapporti con gli UTENTI.

Resta inteso che tale scopo può essere raggiunto solo in presenza di un processo di ottimizzazione che coinvolga tutte le componenti del sistema del gas.

11.2 Principi fondamentali

Un concetto condiviso di "*servizio di qualità*" richiede che i suoi utilizzatori riconoscano il soddisfacimento delle proprie esigenze da parte del soggetto che lo rende disponibile.

Tali finalità possono essere raggiunte tenendo conto di alcuni semplici ma fondamentali principi, di seguito individuati.

11.2.1 Efficienza del servizio

La necessità di un continuo adeguamento dei servizi di stoccaggio alle esigenze del mercato, richiede l'individuazione e l'adozione da parte di STOGIT delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche il più possibile funzionali alla massimizzazione dell'efficienza dei predetti servizi.

11.2.2 Continuità

STOGIT è impegnata a offrire ai propri UTENTI servizi di stoccaggio in maniera regolare e continua. Nel caso si verifichino delle interruzioni del servizio dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad interventi su siti di stoccaggio o ad emergenze di servizio, STOGIT opera per limitare al massimo gli eventuali disagi conseguenti, attivandosi immediatamente sia per comunicare agli UTENTI tale interruzione che per adottare tutte le misure necessarie al ripristino, nel minore tempo possibile, delle normali condizioni di esercizio.

11.2.3 Imparzialità di trattamento

STOGIT offre i propri servizi nel rispetto dei principi di obiettività, neutralità, trasparenza ed imparzialità nei confronti degli UTENTI.

11.2.4 Salute, sicurezza ed ambiente (HSE)

La sicurezza e la salute delle persone nonché il rispetto dell'ambiente costituiscono un obiettivo primario per STOGIT, che s'impegna per una loro continua tutela.

Per la gestione ottimizzata delle tematiche di salute, sicurezza ed ambiente, STOGIT si è dotata di una politica HSE e di una sistema di gestione integrato HSE che, per la parte ambientale, è stato certificato UNI EN ISO 14001.

STOGIT provvede a pubblicare annualmente sul proprio sito internet il "Rapporto Salute Sicurezza Ambiente", che costituisce un puntuale rendiconto del costante impegno di STOGIT nei confronti della salvaguardia della salute dei lavoratori, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e rappresenta uno strumento di informazione sugli aspetti ambientali e prevenzionistici, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi raggiunti, con particolare riferimento ai consumi energetici, al controllo delle emissioni in atmosfera, dei prelievi e scarichi idrici, delle bonifiche, dei ripristini e del rumore ambientale.

11.2.5 Partecipazione

È prevista una procedura di aggiornamento del Codice di Stoccaggio, aperta anche alla partecipazione degli UTENTI, i quali possono avanzare proposte di modifica/integrazione del Codice stesso, secondo quanto indicato al capitolo 19.

11.2.6 Informazione

STOGIT si impegna a rendere disponibili agli UTENTI, attraverso il Portale, le informazioni inerenti

il proprio Contratto di Stoccaggio, la propria situazione amministrativa e contabile, nonché le altre tematiche relative alla gestione del rapporto con STOGIT.

11.3 Aree di intervento

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, vengono di seguito indicate alcune aree nell'ambito delle quali individuare e monitorare parametri ed indicatori che riflettano adeguatamente gli standard di qualità tecnica e commerciale.

Nell'individuazione di tali parametri, STOGIT fa riferimento – oltre alle vigenti disposizioni di legge in materia – anche alle *"Guidelines for Good Practice for Storage System Operators"* (GGPSSO), frutto dell'accordo in ambito europeo tra regolatori, operatori e utenti dei servizi di stoccaggio, alla propria consolidata esperienza nel settore dello stoccaggio del gas, al confronto costante con altri operatori a livello internazionale, ed a sistemi di gestione della qualità in linea con i migliori standard internazionali di riferimento.

A tale proposito, occorre sottolineare che quanto sopra indicato comporta per STOGIT lo sviluppo di sistemi di rilevazione e monitoraggio secondo un processo graduale, che richiede risorse e investimenti dedicati oltre ad un congruo periodo di tempo per la sua attuazione.

11.4 Standard di qualità commerciale

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità dei servizi offerti da STOGIT dal punto di vista commerciale possono essere così individuate:

1. modalità e tempi di risposta a richieste di chiarimento su aspetti inerenti:
   - l'accesso al Sistema;
   - le Allocazioni;
   - altre voci.
2. Risposte a reclami scritti o richieste scritte di informazioni.
3. Rispetto delle tempistiche previste nel presente Codice di Stoccaggio.
4. Valutazione del grado di soddisfazione degli UTENTI, mediante indagini effettuate a mezzo di apposite interviste.

Per gli standard di qualità commerciale riguardanti il processo di fatturazione si rimanda al successivo paragrafo 15.5.

La risposta motivata scritta da parte di STOGIT a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni conterrà almeno i seguenti dati:

- la data di ricevimento della richiesta;
- la ragione sociale del richiedente,
- il nominativo ed il recapito della persona incaricata di fornire eventuali ulteriori chiarimenti
- l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'Utente;
- nel caso di reclamo scritto:

  a) la valutazione documentata dell'impresa di stoccaggio rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo corredata dei riferimenti normativi o contrattuali applicati

  b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere da STOGIT

- nel caso di richieste scritte di informazioni, la risposta a quanto richiesto dall'Utente

Gli UTENTI, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione di STOGIT la comunicazione in altra forma, provvederanno ad anticipare tramite Posta Elettronica Certificata, le richieste scritte di informazioni o reclami.

STOGIT, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione dell'Utente la comunicazione in altra forma, è tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste scritte di informazioni o reclami tramite Posta Elettronica Certificata, a meno che lo scambio di informazioni non avvenga già tramite applicativi informatici.

Ai fini dell'applicazione del calcolo del tempo di risposta di cui all'art. 23.1 della delibera 596/2014/R/gas per la verifica del rispetto dell'indicatore di cui all. art.28.1 della stessa delibera verranno prese in considerazione le sole richieste pervenute a STOGIT mediante PEC. A tal fine l'Utente deve comunicare a STOGIT un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Laddove l'Utente non disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si potrà anche utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un terzo di propria fiducia in aggiunta al proprio indirizzo e-mail non certificato.

STOGIT provvede a comunicare all'Autorità le informazioni ed i dati relativi agli standard di qualità commerciale del servizio di stoccaggio ai sensi dell'allegato A alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018).

L'allegato 1 al presente capitolo riporta gli standard specifici di qualità commerciale soggetti ad indennizzo automatico di cui al paragrafo 11.7, ai sensi dell'allegato A alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018).

11.5 Standard di sicurezza

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di sicurezza del servizio fornito da STOGIT dal punto di vista tecnico possono essere così individuate:

1. controllo della qualità del Gas misurato in ingresso ed in uscita dagli impianti di stoccaggio attraverso sistemi di controllo dei relativi parametri sempre più estesi ed affidabili;

2. utilizzo di strumenti di misura che garantiscano sempre maggiori livelli di precisione ed affidabilità;

3. sorveglianza continua degli impianti di stoccaggio sia attraverso apposite strutture locali che tramite il sistema di telecontrollo del proprio dispacciamento;

4. servizio di reperibilità e pronto intervento al fine di garantire la sicurezza del Sistema in caso di emergenza.

STOGIT provvede a comunicare all'Autorità, su richiesta della stessa, le informazioni ed i dati relativi agli standard di sicurezza del servizio di stoccaggio ai sensi dell'allegato A alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018).

11.6 Standard di continuità

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di continuità del servizio fornito da STOGIT possono essere così individuate:

1. tempistiche e impatto sulla capacità conferita agli UTENTI degli interventi non programmati;

2. durata delle interruzioni/riduzione della capacità conferita agli UTENTI;

3. pubblicazione, con frequenza settimanale, di informazioni e previsioni circa l'andamento della giacenza del sistema stoccaggio

STOGIT provvede a comunicare all'Autorità, su richiesta della stessa, le informazioni ed i dati relativi agli standard di continuità del servizio di stoccaggio ai sensi dell'allegato A alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018).

L'allegato 1 al presente capitolo riporta gli standard specifici di continuità soggetti ad indennizzo automatico di cui al paragrafo 11.7, ai sensi dell'allegato A alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018).

11.7 Standard di continuità

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'allegato 11 A1 per cause imputabili a STOGIT comprese le cause non accertate, STOGIT corrisponde all'Utente un indennizzo automatico il cui importo è determinato sulla base dei criteri di seguito riportati:

- per i livelli specifici "Tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione agli UTENTI del piano di interventi non precedentemente pianificati e la data di inizio degli stessi" e "Tempo minimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'Utente di accettazione della richiesta e la data di inizio della cessione" se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard è corrisposto un indennizzo pari a 2500 euro;

- per i restanti livelli specifici

  - se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto un indennizzo base pari a 2500 euro;

  - se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto un indennizzo base pari a 5000 euro;

  - se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto un indennizzo pari a 7500 euro.

Tale indennizzo sarà corrisposto da STOGIT all'Utente che ne abbia diritto entro la prima fatturazione utile e comunque entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta.

In caso di mancato rispetto del livello specifico di continuità di cui all'allegato 11 A1, STOGIT corrisponde all'Utente un indennizzo automatico il cui importo è determinato come segue:

$$I_c = 0{,}1 \times C_{non\ disp} \times C_{PB}$$ dove:

- $C_{non\ disp}$ è la capacità conferita non resa disponibile, espressa in GJ/g riferita ai giorni equivalenti a capacità intera compresi tra quello successivo al livello specifico e quello pari al triplo del livello specifico, calcolata con riferimento ai fattori di adeguamento/coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi, in vigore al momento dell'interruzione/riduzione della capacità conferita, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio;

- C_{PB} è, con riferimento ai mesi dell'anno solare di riferimento interessati da interruzioni/riduzioni della capacità conferita, la media aritmetica dei prezzi unitari medi mensili del gas calcolati utilizzando i valori pubblicati dal GME sulla piattaforma per il bilanciamento del gas comparto G+1.

L'impresa di stoccaggio è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le disposizioni relative all'applicazione dell'indennizzo automatico per la continuità del servizio si applicano a partire dal 1° Gennaio 2016.

11 A1 – STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

a) Standard specifici di qualità commerciale del Servizio di Stoccaggio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard specifici
Interventi non programmati con impatto sulla capacità conferita agli UTENTI di cui al paragrafo 12.3.4	Tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione agli UTENTI del piano di interventi non precedentemente pianificati e la data di inizio degli stessi	3 giorni lavorativi
Risposta a domande scritte relative a documenti di fatturazione di cui al paragrafo 15.5	Tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di stoccaggio della richiesta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata	5 giorni lavorativi
Risposta motivata a reclami scritti o richieste scritte di informazioni di cui al paragrafo 11.4	Tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di stoccaggio della richiesta dell'Utente e la data di comunicazione all'Utente della risposta motivata	10 giorni lavorativi
Ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento di cui al paragrafo 4.4.2	Tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico e l'ora di termine del disservizio	8 ore
Richieste di cessione di capacità di cui al paragrafo 6.5	Tempo minimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'Utente di accettazione della richiesta e la data di inizio della cessione	2 giorni lavorativi

b) Standard specifici di continuità del Servizio di Stoccaggio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard specifici
Interventi non programmati con impatto sulla capacità conferita agli UTENTI di cui al paragrafo 12.3.4	Numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio Anno Termico, al netto di quelli previsti delle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio	2 gg equivalenti a capacità intera

In relazione all'indicatore "numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita a seguito di interventi non programmati" i periodi di tempo di interruzione/riduzione della capacità conferita che concorrono alla composizione dei giorni equivalenti a capacità intera sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- 1,25 se il periodo di tempo è compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Marzo

- 0,75 se il periodo di tempo è compreso tra il 1° Aprile e il 30 Settembre

12 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

12.1 Premessa

Il mantenimento efficiente del Sistema di Stoccaggio richiede attività necessarie per il controllo di tutte le componenti impiantistiche. A tale scopo gli impianti di STOGIT sono sottoposti a periodici programmi di ispezione, controllo e manutenzione così da prevenire eventuali anomalie e malfunzionamenti, nonché garantire il massimo livello di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture destinate allo stoccaggio del gas naturale. Tali interventi di norma non impattano sulla capacità di STOGIT, come d'altro canto emerso nel corso degli Anni Termici precedenti l'approvazione del Codice, e pertanto non vengono inclusi nella programmazione oggetto del presente capitolo.

Vengono tuttavia eseguiti anche interventi manutentivi ed altre attività, adeguatamente pianificate, che possono generare interruzioni o riduzioni delle capacità dei servizi offerti da STOGIT.

In tali casi, e come regola generale, STOGIT verifica dapprima la possibilità di individuare assetti alternativi in modo da evitare ripercussioni sulle capacità messe a disposizione; qualora ciò non sia possibile, STOGIT opera per minimizzare l'impatto degli interventi su tali capacità.

STOGIT considera i possibili impatti delle attività di manutenzione tra gli input per la determinazione delle prestazioni e delle capacità, secondo quanto descritto al precedente capitolo 2.

Gli UTENTI sono tenuti a informarsi sui programmi di manutenzione, pubblicati da STOGIT sul proprio Portale, e a tenerne conto nell'ambito della comunicazione dei programmi di cui al precedente capitolo 6.

12.2 Tipologie di intervento

Gli interventi sopra menzionati possono essere di diversa tipologia e vengono, di norma, effettuati durante i giorni lavorativi.

12.2.1 Verifiche funzionali sugli impianti

Gli interventi di questo tipo possono comportare una temporanea riduzione/interruzione dell'Iniezione o dell'Erogazione e sono definiti secondo un calendario che prevede scadenze prestabilite.

12.2.2 Obblighi di legge

Gli interventi relativi agli obblighi di legge sono l'insieme delle operazioni che devono essere effettuate in un determinato momento al fine di rispettare la normativa vigente (collaudi idraulici, verifiche periodiche, ecc).

12.2.3 Interventi di potenziamento e adeguamento

STOGIT effettua i necessari interventi volti al potenziamento o mantenimento in sicurezza delle capacità del Sistema di Stoccaggio.

12.2.4 Interferenze con opere di terzi

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati o programmati da terzi (ad esempio realizzazione/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, ecc.) non facenti parte del sistema del gas, ma che generano impatti sul Sistema di Stoccaggio.

12.2.5 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di stoccaggio preesistenti per gli impianti interessati da emergenze di servizio.

12.2.6 Altri interventi

Rientrano nella tipologia in oggetto quegli interventi che comportano una riduzione/interruzione della Capacità di Iniezione o di Erogazione ma che non rientrano nelle casistiche sopra elencate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono citare inserimenti di impianti di sezionamento, giunti isolanti, ecc..

12.3 Programmazione degli interventi sul Sistema di Stoccaggio

In relazione alla programmazione degli interventi sul Sistema di Stoccaggio è prevista una serie di comunicazioni agli UTENTI, secondo quanto di seguito indicato.

12.3.1 Piano annuale degli interventi

Il piano degli interventi viene elaborato con cadenza annuale con dettaglio mensile.

Il piano annuale conterrà almeno le informazioni seguenti:

- Il giacimento che sarà interessato dall'intervento;
- La descrizione sintetica dell'attività prevista;
- Il mese dell'anno termico interessato dall'intervento;
- La data di inizio e fine dei lavori;
- Il numero di giorni di indisponibilità;
- La capacità che non sarà disponibile a causa dell'intervento espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita.

STOGIT pubblica sul proprio Portale entro il 1 febbraio l'elenco degli interventi previsti per l'Anno Termico successivo ed una stima circa l'impatto degli stessi sulla capacità disponibile.

Le informazioni contenute nel predetto piano sono da considerarsi indicative e non sono impegnative per STOGIT.

12.3.2 Aggiornamento semestrale

Il piano annuale di cui al precedente paragrafo 12.3.1 è aggiornato con cadenza semestrale e comunicato agli UTENTI, attraverso la pubblicazione sul Portale entro il 15 settembre di ciascun Anno Termico.

La funzione di tale aggiornamento è quella di segnalare eventuali variazioni nella programmazione degli interventi che STOGIT intende effettuare nel secondo semestre dell'Anno Termico, dovute a casistiche di vario genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rinvii di interventi già pianificati per eventi non prevedibili.

Le informazioni contenute in tale piano sono da considerarsi indicative e non sono impegnative per STOGIT.

12.3.3 Piano mensile degli interventi

STOGIT comunica agli UTENTI, entro il giorno 10 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o girono festivo) del mese precedente, le eventuali variazioni relative al piano annuale (di cui al precedente paragrafo 12.3.1) o all'aggiornamento semestrale (di cui al precedente paragrafo

12.3.2) evidenziate nel piano mensile degli interventi previsti per il mese successivo a quello in cui STOGIT effettua la predetta comunicazione, elaborati su base giornaliera.

Tale piano viene pubblicato da STOGIT sul Portale e contiene, in aggiunta alle informazioni presenti nel Piano Annuale, una analisi dei possibili effetti del piano mensile definitivo sul Servizio di Bilanciamento Utenti.

12.3.4 Piano degli interventi non programmati

Si definiscono come interventi non programmati gli interventi manutentivi esclusi dalla fattispecie di cui al par. 12.3.3 ovvero qualsiasi tipologia di intervento con impatto sulla capacità conferita agli UTENTI che l'impresa di stoccaggio comunica con un preavviso inferiore a 3 giorni lavorativi.

STOGIT pubblica sul Portale il piano degli interventi non programmati e li comunica agli Utenti mediante Posta Elettronica Certificata; se tali interventi hanno impatto sulla capacità conferita agli UTENTI l'Operatore avrà cura di pubblicare sul Portale e comunicare agli Utenti mediante Posta Elettronica Certificata, entro i 3 giorni lavorativi precedenti l'inizio dei lavori, la data di inizio degli stessi e tutte le informazioni utili alla loro valutazione. Tali comunicazioni possono riguardare anche ritardi rispetto all'attività precedentemente pianificata.

In deroga rispetto a quanto sopra previsto, e nei soli casi di cui al paragrafo 12.2.5, STOGIT informa tempestivamente gli UTENTI pubblicando sul proprio Portale l'eventuale riduzione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione) e il numero di giorni della riduzione stessa.

Relativamente agli impatti generati dagli interventi non programmati, di cui al presente paragrafo, si fa riferimento agli indicatori:

- "Tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione agli UTENTI del piano di interventi non precedentemente pianificati e la data di inizio degli stessi", di cui all'Allegato 1 al Capitolo 11, sezione a) relativa alla qualità commerciale del Servizio di Stoccaggio;

- "Numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita a seguito di interventi non programmati" di cui all'Allegato 1 al Capitolo 11, sezione b) relativa alla continuità del Servizio di Stoccaggio.

12.4 Programmazione degli interventi con SRG

STOGIT opera per minimizzare l'impatto degli interventi manutentivi sui servizi offerti agli UTENTI coordinandosi in modo regolare con SRG, secondo quanto previsto al paragrafo 13.6.

12.5 Comunicazione tra le Parti

La pubblicazione della programmazione degli interventi viene effettuata da STOGIT in modo da consentire la conoscenza dell'evento, con adeguato anticipo, agli UTENTI interessati.

13 COORDINAMENTO OPERATIVO

13.1 Premessa

L'articolo 16, comma 2, della Delibera 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio sottoscriva accordi con l'impresa di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di stoccaggio e trasporto, ivi incluse:

a. la programmazione delle campagne di iniezione e di erogazione;

b. la verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale;

c. la procedura di emergenza.

Il presente capitolo descrive le procedure di coordinamento operativo tra STOGIT e SRG.

13.2 Programmazione delle campagne di iniezione e di erogazione

STOGIT e SRG si coordinano al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di Iniezione e di Erogazione dai singoli siti di stoccaggio.

Per la Fase di Iniezione sono effettuate verifiche in merito ai:

- vincoli tecnici specifici di riempimento per ciascuno dei giacimenti di stoccaggio;
- vincoli di approvvigionamento/trasportabilità degli UTENTI;
- vincoli tecnici relativi alle centrali di compressione SRG e vincoli operativi per quanto concerne la trasportabilità sulla RNT.

Per la Fase di Erogazione sono effettuate verifiche in merito ai:

- vincoli tecnici specifici di svaso per ciascuno dei giacimenti di stoccaggio;
- vincoli di approvvigionamento/trasportabilità degli UTENTI;
- vincoli tecnici relativi alle centrali di compressione SRG e vincoli operativi per quanto concerne la trasportabilità sulla RNT.

13.3 Programmazione giornaliera

Sulla base dei programmi (mensili, settimanali e giornalieri) comunicati dagli UTENTI e da SRG, STOGIT provvede alle simulazioni volte a ottimizzare il contributo dinamico delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio, suddividendo i quantitativi complessivamente richiesti tra i diversi siti di stoccaggio sulla base della disponibilità tecnica di ciascuno e in funzione dell'ottimizzazione complessiva del Sistema.

In relazione alla programmazione degli UTENTI, STOGIT comunica le quantità di gas movimentabili da/per ciascun sito a SRG al fine di consentire la verifica di trasportabilità.

Nell'ambito del Giorno Gas, SRG può richiedere, in caso di necessità del sistema del gas, variazioni di quantitativi in ingresso (o in uscita) nel (dal) Sistema di Stoccaggio, che vengono assicurati subordinatamente alla verifica da parte di STOGIT del rispetto dei parametri di sicurezza del Sistema di Stoccaggio.

Al fine di garantire in ogni caso le migliori condizioni operative per la gestione dei rispettivi sistemi, i dispacciamenti operativi di STOGIT e di SRG si coordinano su base continua attraverso contatti e verifiche circa l'andamento dei flussi di gas in ogni Giorno Gas.

13.4 Verifica della copertura della punta per il periodo stagionale rigido con frequenza ventennale

STOGIT contribuisce – congiuntamente con SRG – alle attività volte a verificare che il sistema del gas sia in grado di fare fronte al verificarsi di una punta di freddo eccezionale.

Sulla base dei dati forniti da SRG relativamente alla la stima della domanda di stoccaggio di modulazione, in termini di volume (in caso di inverno normalmente freddo) e di punta (in caso di freddo eccezionale), STOGIT opera simulazioni di Erogazione dal Sistema di Stoccaggio trasmettendo i risultati al "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio" di cui all'articolo 8 del DM 26/09/01.

13.5 Emergenza climatica

Durante la Fase di Erogazione, come previsto dal Decreto del MSE del 12 dicembre 2005, STOGIT supporta SRG nel monitoraggio dell'approssimarsi di situazioni di emergenza dovute a condizioni climatiche sfavorevoli e per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, secondo quanto riportato al capitolo 18.

13.6 Coordinamento per indisponibilità impiantistiche

STOGIT e SRG, al fine di consentire il rispetto dei profili ottimali di utilizzo dei singoli siti di stoccaggio e in funzione delle rispettive indisponibilità impiantistiche, eseguono incontri periodici di coordinamento per verificare ed allineare, ove possibile, i rispettivi programmi di manutenzione, al fine di minimizzarne l'impatto sugli UTENTI.

13.7 Pressione di esercizio

Per quanto riguarda le pressioni di esercizio, STOGIT e SRG si coordinano secondo quanto previsto al capitolo 10 del presente Codice.

13.8 Informazioni sui contratti

STOGIT definisce con SRG le modalità per lo scambio di informazioni relative ai Contratti di Stoccaggio stipulati da parte degli utenti del trasporto e viceversa.

13.9 Gestione impianti di misura del Gas in volume e qualità

La misura del Gas e della relativa qualità (in merito ai quali si rimanda ai capitoli 8 e 9) è effettuata da STOGIT utilizzando per la determinazione dei volumi misurati in ingresso ed in uscita dai siti di stoccaggio un proprio sistema di misura, i cui criteri realizzativi e relative procedure gestionali sono definiti congiuntamente con SRG .

STOGIT e SRG hanno definito congiuntamente un "Manuale Operativo" (di cui al precedente capitolo 8) per la gestione delle verifiche delle apparecchiature che costituiscono gli impianti di misura ai punti di interconnessione tra i due sistemi e che regolamenta gli eventuali disservizi degli impianti stessi.

13.10 Contabilità del Gas

I dati relativi alla misura giornaliera del Gas in Iniezione ed in Erogazione in ingresso ed in uscita da ciascun sito di stoccaggio e alla qualità del Gas stesso sono resi disponibili da STOGIT a SRG per consentire l'Allocazione tra gli UTENTI dei quantitativi giornalieri di Gas immessi ed erogati dal Sistema di Stoccaggio.

13.11 Informazioni funzionali al regime di bilanciamento di cui al Codice di Rete

Gli UTENTI accettano espressamente che le attività di coordinamento di STOGIT con il Responsabile del Bilanciamento descritte al Capitolo 13 “Coordinamento operativo” in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l’accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono presupposto necessario ai fini dell’accettazione della garanzia a stoccaggio di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete.

14 NORMATIVA FISCALE

14.1 Concetti generali

Il quadro normativo relativo alle responsabilità e agli obblighi di STOGIT in qualità di depositario fiscale include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. accisa ed addizionale regionale;

2. imposte indirette – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

STOGIT non è depositario doganale. Ne deriva che tutte le pratiche e le operazioni connesse all'eventuale importazione di gas (nonché quelle relative all'esportazione) dell'UTENTE saranno a cura ed onere dell'UTENTE stesso.

14.2 Accisa ed addizionale regionale

L'accisa è l'imposta che riguarda il prodotto "gas": in particolare, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ("Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"), il prodotto viene gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad un'aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi).

Ciascun impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale (sia esso di proprietà dell'impresa di stoccaggio o di altre imprese che utilizzano i servizi di stoccaggio resi dal titolare della concessione) è considerato deposito fiscale. L'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti diversi, qualora ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare, possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale.

STOGIT gestisce un unico "deposito fiscale" per l'insieme dei siti che costituiscono il Sistema di Stoccaggio, con la particolarità che il Gas immesso in stoccaggio gode di un regime di sospensione d'imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al consumatore finale, restando in capo al "depositario" – cioè, nel caso in specie, STOGIT – il compito di acquisire il dato di misura in entrata ed in uscita del Gas dai propri siti di stoccaggio.

STOGIT è soggetto passivo d'imposta per i propri consumi interni, ovvero per il Gas necessario alle attività collegate al funzionamento degli impianti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli UTENTI.

L'accertamento dell'imposta di accisa sul gas metano viene effettuata sulla base di una dichiarazione annuale dei consumi resa da STOGIT all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno solare cui i consumi predetti si riferiscono. Tale

dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

Il pagamento delle accise da parte di STOGIT deve essere effettuato in rate di acconto costanti e mensili sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese. Il versamento a conguaglio è effettuato entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi.

Le accise vengono addebitate agli UTENTI, nei termini e con le modalità di cui al successivo capitolo 15, sulla base dei consumi imputabili a ciascun UTENTE, così come determinati nell'allegato 1 al capitolo 7.

Oltre al pagamento di quanto sopra, le disposizioni di legge in vigore impongono anche ulteriori adempimenti amministrativi.

14.2.1 Addizionale regionale sul gas metano

Ai fini della tassazione del gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n. 68, è stata attribuita alle regioni la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

STOGIT è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi di gas per uso proprio. Le modalità di calcolo e di pagamento dell'Addizionale regionale da parte di STOGIT, nonché quelle di addebito da STOGIT agli UTENTI, replicano i processi già esaminati nel caso delle accise.

14.2.2 Documentazione amministrativa

Le disposizioni di legge in vigore impongono all'impresa di stoccaggio anche determinati adempimenti amministrativi.

Presso la sede di STOGIT è tenuto un registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'UTF, nel quale, con cadenza mensile, vengono riepilogate e registrate le quantità di gas espresse in metri cubi e calorie movimentate nei vari giacimenti di stoccaggio.

Infine, a norma del DPR 472/96 e DPR 441/97, STOGIT compila mensilmente i documenti di prelievo/consegna (le cosiddette "bollette fiscali" di cui è presentato un fac-simile all'allegato 1 del presente capitolo) nei quali registra la quantità di Gas di proprietà degli UTENTI depositato (prelevato) nel (dal) Sistema di Stoccaggio, le transazioni e la relativa giacenza per UTENTE, al fine di superare la presunzione di acquisto, da parte di STOGIT, del gas naturale depositato. Le suddette bollette vengono inviate all'UTENTE per la firma di accettazione.

14.3 Imposte indirette – IVA

STOGIT applica all'importo dei corrispettivi fatturati per il servizio di stoccaggio reso e per gli eventuali corrispettivi di bilanciamento o per l'uso del Gas Strategico, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente.

14 A1 – FAC-SIMILE DI "BOLLETTA FISCALE"

MOVIMENTATO & GIACENZA

ENERGIA
GJ (un decimale)

ALLEGATO ALLA PROCEDURA OPERATIVA N. 18 del 18/05/2004
(rif. lettera META 16/2000 AZ del 13.12.2000)

DOCUMENTO DI CONSEGNA ART. 1 DPR 14.08.1996, N. 472

(copia per STOGIT)

STOGIT		UTENTE	
	STOGIT S.p.A. Via dell'Unione Europea 3 20097 S.Donato Mil. (MI) C.F. 10271380159		Pinco Pallino Via Torquato Tasso 30099 Sabaudia (Latina) C.F. 12345678911

FACSIMILE

		data	
N. RICEVUTA	**100**	15-mag-04	PCS (MJ/smc) Medio ponderale di flusso (per valori di allocato SRG)
Per il PERIODO DI	aprile-04		**39,5**

GAS NATURALE	ENERGIA (GJ)	NOTE			SMC
GIACENZA AL MESE PRECEDENTE	2.000.000,0	*come da documento fiscale nr*		58	
ALLOCATO DEFINITIVO SRG	135.000,0	*lettera inviata da SRG*	*prot. 78 / Pros del 15 Maggio 04*	*equivalente a SMC fissi (energia/PCS)*	**3.417.722**
TRANSAZIONE ACQUISTO / VENDITA / TRASFERIMENTO	15.000,0	*da Tizio*			
CONSUMI	-1.300,0	*sia in caso di iniezione che di erogazione*			
CONGUAGLIO Allocato MESE DI gennaio-04	210,0	*rettifica Fuel Gas + lettera SRG prot.*		*prot. 80 / Pros del 20 Maggio 03*	
Compensazione CONGUAGLIO MESE DI gennaio-04	-210,0	*venduti a Sempronio*			
TOTALE MOVIMENTATO DELLA BOLLETTA	148.700,0				
GIACENZA FINALE	2.148.700,0	Dati elaborati mese di aprile-04		con conguaglio mese di gennaio-04	
VALORE POSITIVO = INIEZIONE / ACQUISTO		*VALORE NEGATIVO = EROGAZIONE / VENDITA*			

timbro e firma STOGIT ______________________

timbro e firma UTENTE ______________________

LA PRESENTE BOLLETTA E' EMESSA ANCHE AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 10 NOVEMBRE 1997, n. 441

15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

15.1 Introduzione

STOGIT provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per i Servizi di Stoccaggio entro i termini e nelle modalità di seguito indicate. Costituisce parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo. Il presente capitolo disciplina anche i termini di emissione e di pagamento delle fatture per il Gas Strategico.

Ai fini del presente articolo si definiscono:

- Mese di Riferimento (M): è il mese di effettuazione della prestazione dei servizi oggetto del Contratto;
- Mese di Fatturazione (M+1): è il mese successivo al Mese di Riferimento

15.2 Tipologie di fatture

STOGIT emette separatamente e a scadenze diverse le seguenti tipologie di fatture:

a) fatture per le componenti di Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione (fatture di *capacity*);

b) fatture per oneri di gestione;

c) fatture per corrispettivi di bilanciamento;

d) fatture per vendita del Gas Strategico;

e) fatture per le accise relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento di cui all'allegato 1 al capitolo 7;

f) fatture per riaddebito costi relativi ai consumi delle centrali elettriche e delle centrali con compressori ad alimentazione mista di cui all'allegato 1 al capitolo 7;

g) fatture di interessi per ritardato pagamento;

h) fatture per la quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio;

i) fatture relative all'attribuzione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;

j) note credito per gli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui al capitolo 11.

Le fatture di cui al presente paragrafo sono soggette a possibili conguagli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito di correzioni di errori relativi a fatture già emesse.

15.3 Il contenuto dei documenti di fatturazione

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'UTENTE;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- la tipologia del servizio (Stoccaggio Minerario, Stoccaggio di Modulazione di punta, Stoccaggio di Modulazione uniforme, Bilanciamento, Servizio di Bilanciamento Utenti, Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs130/10, Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL);
- il corrispettivo unitario;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la data di emissione e la data di scadenza della fattura;
- il codice identificativo della tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo, espresso nell'unità di misura energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo, espresso in euro con due decimali, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato espresso in euro con due decimali;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei ricavi fatturati, secondo la normativa vigente;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare / correggere (dove necessario);
- le voci oggetto di conguaglio / correzione (dove necessario);

- l'indicazione del tasso di interesse applicato (dove necessario).

15.4 Termini di emissione e pagamento delle fatture

15.4.1 I termini di emissione delle fatture

STOGIT emette le fatture entro i termini indicati nella seguente tabella 15.1.

Tabella 15.1

Tipologie di fatture	Termini di emissione
Fatture di *capacity*	Entro il giorno 15 del mese M+1
Fatture per la quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio	Entro il giorno 15 del mese M+1
Fatture per corrispettivi di bilanciamento per il mancato rispetto dei profili di utilizzo in Fase di Iniezione	Entro il giorno 15 del mese M+1.
Fatture di vendita di Gas Strategico, escluse le fatture di cui al precedente paragrafo 7.6.1	Entro il mese M+1 per il Gas Strategico eventualmente utilizzato dal Responsabile del Bilanciamento.
Nota credito relative ai conguagli per il Servizio di Bilanciamento utenti, mensile e settimanale	Entro il giorno 20 del mese M+2
Fatture relative all'attribuzione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento	Entro il terzo giorno lavorativo del mese M+2
Fatture per le accise relative ai consumi di compressione e trattamento	Entro i termini di cui al punto 1.3 dell'allegato 1 al capitolo 7.
Fatture per riaddebito costi relativi ai consumi elettrici e delle centrali con compressori ad alimentazione mista	Entro i termini di cui al punto 1.4 dell'allegato 1 al capitolo 7.

Fatture di interessi per ritardato pagamento	Entro la fine del mese le fatture relative agli eventuali interessi maturati il mese precedente per ritardato pagamento

In relazione alla fatturazione della componente capacity si segnala che:

- le fatture di Spazio e di Capacità di Iniezione sono emesse da STOGIT con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto;
- le fatture di Capacità di Erogazione sono emesse da Stogit:
    - con cadenza mensile da novembre a marzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario, di Modulazione di punta, di Modulazione uniforme e di Stoccaggio associato alla rigassificazione per approvvigionamento di GNL;
    - con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto per il Servizio di Bilanciamento;
- le fatture riferite al conferimento di capacità nel Corso dell'Anno termico, ai sensi del precedente paragrafo 5.6.2, sono emesse da Stogit con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto.
- le fatture per il Servizio di Stoccaggio di cui al D.Lgs 130/10 sono emesse da Stogit su base mensile per tutta la durata del Contratto.
- le fatture di Capacità Interrompibile su base giornaliera, quelle relative al Servizio di Bilanciamento utenti e quelle per oneri di gestione con cadenza mensile, nei mesi in cui il servizio è richiesto.

Le modalità operative e le tempistiche di fatturazione relative all'attribuzione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento sono rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet. In particolare con riferimento al mese M, nel caso in cui STOGIT attribuisca all'UTENTE complessivamente un prelievo a valere sulla giacenza in stoccaggio corrispondente alla quota percentuale dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, l'UTENTE emetterà a debito di STOGIT una fattura per la cessione del gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella piattaforma PB-Gas e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del mese M+2 e STOGIT riaddebiterà all'UTENTE il medesimo importo con pari scadenza.

Le fatture per la quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio sono emesse da Stogit su base mensile per tutta la durata del Contratto.

Le modalità operative e le tempistiche di fatturazione relative alla quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al

Sistema di Stoccaggio sono rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet.

STOGIT e l'UTENTE aggiungono all'importo dei corrispettivi fatturati l'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo la normativa vigente.

15.4.2 Modalità di emissione delle fatture

Le fatture emesse sono rese disponibili all'UTENTE sul Portale Capacità STOGIT e successivamente inviate per posta

15.4.3 Termine di pagamento delle fatture

L'UTENTE e STOGIT effettuano il pagamento delle fatture, nella valuta e presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione, specificando il numero, la data e l'importo di ciascuna fattura. Eventuali oneri e commissioni sui pagamenti delle fatture emesse da STOGIT, e sull'incasso del relativo importo, sono interamente a carico dell'UTENTE, e, ove corrisposti da STOGIT, saranno riaddebitati all'UTENTE sulla fattura successiva.

La nota di credito emessa da STOGIT viene compensata con la fattura alla quale si riferisce, se quest'ultima non è ancora stata pagata. Se l'emissione della nota di credito è successiva al pagamento della fattura alla quale si riferisce, allora la nota di credito viene compensata con il primo pagamento in scadenza.

Eventuali errori di stampa e/o errori manifesti di calcolo riconosciuti da entrambe le Parti vengono corretti da STOGIT prima del termine di pagamento, provvedendo l'emissione del relativo documento di rettifica.

15.4.4 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

Nel caso in cui l'UTENTE non rispetti i termini di pagamento di cui al precedente paragrafo 15.4.3 STOGIT applica interessi, per ogni giorno di ritardo, in misura pari al tasso Euribor a 12 mesi (come rilevato quotidianamente dal sito della *European Banking Federation* "*www.fbe.be*"), maggiorato di 3 punti percentuali.

15.4.5 Mancato pagamento - Ordine di pagamento in caso di UTENTE insolvente ed escussione della garanzia finanziaria

STOGIT, in presenza di fatture venute a scadenza e non pagate da parte dell'UTENTE per importi superiori al valore delle garanzie prestate, anche al fine di esercitare eventualmente il diritto di

ritenzione di cui al successivo paragrafo 16.1.2, comunica all'UTENTE il quantitativo di Gas in stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall'UTENTE stesso.

Tale quantitativo sarà calcolato in funzione degli importi scaduti e superiori al valore delle garanzie, applicando il prezzo di cui al paragrafo 1.4.2.3 del capitolo 5 del Codice di Rete, e tenendo anche conto degli interessi di mora maturati alla data di comunicazione.

Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione senza che il pagamento di quanto non coperto dalle garanzie in essere sia avvenuto, e tenuto come riferimento il valore di cui al citato paragrafo 1.4.2.3 del capito 5 del Codice di Rete, STOGIT può procedere alla vendita del Gas, tenendo tale valore come base d'asta, ovvero all'esercizio del diritto di ritenzione di cui al successivo paragrafo 16.1.2 per il quantitativo di gas corrispondente al credito per capitale ed interessi di mora residuato dopo la fruttuosa escussione, valorizzato come sopra.

Se l'UTENTE soddisfa integralmente il credito non coperto prima di tale termine, STOGIT gli comunica il giorno dal quale sarà possibile disporre nuovamente del gas precedentemente inutilizzabile, in tutto o in parte. Analogamente STOGIT si comporta quando, dopo essersi soddisfatta, non si siano verificati ulteriori impagati ed al contempo residui del gas precedentemente dichiarato inutilizzabile.

In caso di messa all'asta, STOGIT dall'importo ricavato trattiene un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €, a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione, che non sarà considerato pertanto come compensazione degli importi scaduti.

Resta inteso che STOGIT includerà il quantitativo di Gas di cui al presente paragrafo nel calcolo delle disponibilità di Gas dell'UTENTE per:

i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione dei corrispettivi di bilanciamento;

ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponbili;

l'applicazione del corrispettivo pari a 2xCVS nei casi previsti.

Nell'ipotesi in cui l'UTENTE abbia più debiti scaduti verso STOGIT, anche relativi a Contratti per Anni Termici precedenti, ed effettui uno o più pagamenti che non estinguano interamente i predetti debiti scaduti, ciascuno di tali pagamenti viene imputato, indipendentemente da ogni eventuale diversa indicazione da parte dell'UTENTE all'atto del pagamento, secondo il seguente ordine di priorità:

a) alle fatture relative alle tariffe dei Servizi Base, ivi incluse le fatture previste alle lettere c), d), g), j) e h) di cui al paragrafo 15.2 (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;

b) alle fatture relative ai corrispettivi per l'acquisto del Gas Strategico (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;

c) alle fatture relative ai corrispettivi di bilanciamento (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, a quelle scadute prima;

d) alle restanti fatture.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui ai punti b) o c) del paragrafo 5.2.2.2, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo il suddetto ordine di priorità.

15.5 Le Richieste scritte relative a documenti di fatturazione

Le richieste scritte relative a documenti di fatturazione devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura e devono contenere i seguenti dati minimi:

1. il riferimento ai documenti di fatturazione sui quali si richiedono informazioni o che si intendono contestare;
2. il motivo che spinge a richiedere la verifica;
3. nel caso di richiesta di rettifica di alcuni corrispettivi, la loro indicazione.

La risposta da parte di STOGIT a tali comunicazioni conterrà almeno i seguenti dati:

1. la data di ricevimento della richiesta
2. la ragione sociale del richiedente
3. il nominativo ed il recapito della persona incaricata da STOGIT per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
4. la descrizione delle verifiche effettuate da STOGIT al fine di valutare i rilievi avanzati dall'utente;
5. in caso di accettazione della richiesta, la data entro cui sarà emessa la rettifica di fatturazione;
6. in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione.

La risposta di STOGIT alle richieste scritte relative a fatture sarà inviata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa da parte di STOGIT.

Gli UTENTI, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione di STOGIT la comunicazione in altra forma, provvederanno ad anticipare tramite Posta Elettronica Certificata, le richieste scritte relative a documenti di fatturazione.

STOGIT, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione dell'Utente la comunicazione in altra forma, è tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazione tramite Posta Elettronica Certificata, a meno che lo scambio di informazioni non avvenga già tramite applicativi informatici.

Ai fini dell'applicazione del calcolo del tempo di risposta di cui all'art. 22.1 della delibera 596/2014/R/gas per la verifica del rispetto dell'indicatore di cui all. art.28.1 della stessa delibera verranno prese in considerazione le sole richieste pervenute a STOGIT mediante PEC. A tal fine l'Utente deve comunicare a STOGIT un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Laddove L'Utente non disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si potrà anche utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un terzo di propria fiducia in aggiunta al proprio indirizzo e-mail non certificato.

In caso di contestazioni dell'importo fatturato da parte dell'UTENTE, quest'ultimo deve comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Qualora la contestazione si riveli fondata, la nota di credito di rettifica viene compensata con le modalità indicate al precedente paragrafo 15.4.3, tenendo conto degli interessi maturati (come definiti nel caso di ritardato pagamento).

Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura senza che sia pervenuta alla parte emittente una specifica e circostanziata contestazione scritta via PEC ed eventualmente inviata per posta, la fattura non può più essere contestata.

16 DISPOSIZIONI GENERALI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1 Risoluzione del Contratto di Stoccaggio

16.1.1 Risoluzione da parte di STOGIT

Il Contratto di Stoccaggio, oltre che per le cause previste dalla legge, potrà essere risolto da STOGIT, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta all'UTENTE, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al MSE, qualora:

a) l'UTENTE perda, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel precedente capitolo 5 (paragrafo 20.4 per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10), per accedere al Sistema di Stoccaggio e non abbia riacquistato tale requisito nei termini previsti dal medesimo capitolo 5 (capitolo 20 per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10);

b) l'UTENTE divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori o sia sottoposto ad una qualunque delle procedure concorsuali previste dalla legge o si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure, fatto salvo il subentro nel Contratto di Stoccaggio da parte degli organi preposti alle procedure stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) l'UTENTE sia posto in liquidazione o non abbia comunicato tempestivamente a STOGIT di essere in procinto di incorrere in una delle situazioni previste dall'articolo 2484 del Codice Civile;

d) le garanzie di cui al paragrafo 5.2.2.2 (paragrafo 20.4.2.2 per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10) del precedente capitolo 5 non siano state presentate, adeguate o reintegrate nei termini ivi previsti o vengano, per qualunque causa, revocate o annullate in tutto o in parte;

e) l'UTENTE utilizzi il Portale di STOGIT con modalità tali da arrecare pregiudizio alla funzionalità dello stesso o da impedirne comunque, anche temporaneamente, il funzionamento.

16.1.2 Effetti della risoluzione

In tutti i casi di risoluzione di cui al precedente paragrafo 16.1.1, nonché nei casi in cui l'UTENTE non adempia in modo continuativo agli obblighi di cui al Contratto di Stoccaggio, STOGIT provvederà a darne comunicazione all'Autorità, al MSE e a SRG per l'adozione dei provvedimenti e delle azioni di competenza.

In tutti i casi l'UTENTE sarà tenuto a corrispondere a STOGIT, oltre agli importi maturati a qualunque titolo sino alla data di risoluzione del Contratto di Stoccaggio, una somma risultante

dall'attualizzazione – alla data della predetta risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'UTENTE per il periodo compreso tra la data della risoluzione medesima e la data prevista per la scadenza del Contratto di Stoccaggio, nonché a risarcire gli ulteriori danni causati a STOGIT, manlevando e tenendo indenne quest'ultima rispetto a qualunque pretesa da chiunque avanzata in relazione ai danni causati a SRG e agli altri utenti del sistema del gas.

STOGIT inoltre, in qualità di depositario, è titolare del diritto di ritenzione sulle quantità di Gas di proprietà dell'UTENTE eventualmente presenti nel Sistema di Stoccaggio e potrà pertanto procedere alla vendita di tale Gas a soddisfazione del proprio credito.

16.1.3 Risoluzione da parte dell'UTENTE

Nel caso si verifichi un evento che impedisca all'UTENTE l'Iniezione o l'Erogazione nel/dal Sistema di Stoccaggio per un periodo consecutivo superiore a sei mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, il Contratto potrà essere risolto dall'UTENTE, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di comunicazione scritta a STOGIT, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

L'UTENTE interessato sarà comunque tenuto a corrispondere a STOGIT gli importi di cui al precedente paragrafo 16.1.2.

Qualora la capacità di cui al Contratto di Stoccaggio risolto sia conferita da STOGIT, in tutto o in parte, ad un altro UTENTE, i corrispettivi ricevuti a fronte del conferimento di tale capacità conferita verranno accreditati all'UTENTE che si è avvalso della facoltà di risoluzione di cui al presente paragrafo.

16.2 Risoluzione delle controversie e foro competente

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale verranno definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità, le controversie derivanti dal Contratto di Stoccaggio, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno disciplinate, in via transitoria, in base alle procedure di seguito indicate.

Resta inteso che l'insorgere di qualunque controversia, così come la pendenza di qualsivoglia procedura di carattere conciliatorio, arbitrale o giudiziale, non consentirà in ogni caso all'UTENTE di sospendere o ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento discendenti dal Contratto di Stoccaggio.

16.2.1 Tentativo di conciliazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.2.2, le suddette controversie verranno sottoposte – su iniziativa di ciascuna Parte e previa comunicazione scritta all'altra – all'esame congiunto di soggetti individuati da ognuna delle Parti fra i propri dirigenti di primo livello, allo scopo di addivenire ad una composizione bonaria.

16.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione di cui al precedente paragrafo 16.2.1 non abbia avuto esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione ivi prevista o nel caso in cui una delle Parti ritenga necessario il ricorso a misure cautelari e/o d'urgenza, le Parti potranno, alternativamente:

a) previo apposito compromesso, ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità definite dall'Autorità medesima con proprio regolamento;

b) adire l'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono competenza esclusiva al foro di Milano.

16.3 Mancata erogazione della prestazione

Fatte salve le ipotesi di Forza Maggiore, di cui al successivo paragrafo 16.6 e sempre che ricorrano i presupposti di cui al successivo paragrafo 16.4, qualora STOGIT non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di Stoccaggio ed in conseguenza di tale inadempimento risulti impossibile per l'UTENTE fruire dei servizi di stoccaggio, l'UTENTE stesso, per il periodo in cui risulterà sospesa la prestazione dei predetti servizi, sarà sollevato dall'obbligo di pagamento del corrispettivo di capacità dovuto.

L'UTENTE avrà inoltre il diritto ad ottenere da STOGIT, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti a seguito della mancata prestazione dei predetti servizi, nei limiti di cui al successivo paragrafo 16.5.

16.4 Limitazione di responsabilità

La responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, per i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

16.5 Danno risarcibile

Le Parti convengono che, ai fini del Contratto di Stoccaggio, per "danno risarcibile" si intende esclusivamente il danno emergente che deriva, in base a un rapporto di causalità diretta, dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio.

Resta pertanto esclusa qualunque responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

a) danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori, eventuali corrispettivi, penali, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui una delle Parti sia obbligata in virtù di contratti o rapporti con propri clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;

b) lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto o reddito;

c) danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno all'immagine.

Conseguentemente, in relazione ai danni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra rispetto a qualsiasi pretesa che, a qualunque titolo, venga avanzata da terzi.

16.6 Forza maggiore

16.6.1 Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, fatto o circostanza relativo al Sistema di Stoccaggio (i) non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata") (ii) non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e (iii) tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri, l'adempimento delle proprie obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio.

16.6.2 Esemplificazioni

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo e a condizione che soddisfino tutti i requisiti indicati nel precedente paragrafo 16.6.1, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni che comportino anche per ordine o provvedimento delle amministrazioni competenti la sospensione/riduzione del Servizio di Stoccaggio;

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

- scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione di carattere sindacale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che impedisca o pregiudichi la prestazione dei servizi di stoccaggio;

- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità ovvero eventuali prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti che possano determinare la sospensione/riduzione del servizio di stoccaggio (non determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata).

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza che si sia verificato al di fuori del Sistema di Stoccaggio. In via esemplificativa, l'impossibilità di una Parte di adempiere ai propri obblighi di pagamento discendenti dal Contratto di Stoccaggio non è considerata causa di Forza Maggiore.

16.6.3 Obblighi e responsabilità della Parte Interessata

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto di Stoccaggio, nonché per qualunque danno o perdita subiti dall'altra Parte, nella misura in cui il mancato adempimento di tali impegni sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

In ogni caso, la predetta Parte Interessata sarà tenuta a:

a) adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento di cui al precedente paragrafo 16.6.1 al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi contrattuali;

b) comunicare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

   - il verificarsi dell'evento di cui sopra, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio;

   - lo sviluppo di tale evento, fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;

   - la cessazione dell'evento medesimo.

16.6.4 Riduzioni tariffarie

In presenza di una causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista, i corrispettivi di capacità relativi ai servizi di stoccaggio verranno applicati all'UTENTE in proporzione alla riduzione effettiva della prestazione dei predetti servizi.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'interruzione totale della prestazione dei servizi di stoccaggio, l'UTENTE sarà sollevato dal pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del Contratto per tutta la durata di tale interruzione.

16.7 Proprietà industriale

L'UTENTE si impegna a rispettare integralmente le disposizioni a tutela dei diritti di proprietà industriale di STOGIT e, in particolare, quelle di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e relative disposizioni modificative, integrative ed attuative.

Con specifico riferimento al Portale di STOGIT, l'UTENTE si impegna inoltre ad accedervi e a farne uso nella rigorosa osservanza di quanto previsto al precedente capitolo 4.

16.8 Riservatezza

16.8.1 Informazioni confidenziali

Tutte le informazioni riguardanti l'attività delle Parti, il Contratto di Stoccaggio e ogni altra documentazione relativa alle Parti o al Contratto, dovranno ritenersi strettamente confidenziali; ciascuna Parte, pertanto, si impegna a non divulgarle, né comunicarle a terzi se non: (i) in esecuzione del Contratto di Stoccaggio, (ii) previo consenso scritto dell'altra Parte e (iii) previo impegno scritto dei soggetti cui tali informazioni vengono comunicate, a mantenerle riservate e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui la comunicazione delle stesse è stata loro effettuata.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare l'integrale rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza anche da parte del proprio personale o, comunque, di persone, società, imprese collegate a qualsiasi titolo (es. controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) assumendo piena responsabilità per le eventuali violazioni di tali obblighi.

Qualora l'UTENTE venga accidentalmente a conoscenza di informazioni riguardanti altri utenti, è tenuto a informarne STOGIT immediatamente, fermo restando il divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi altra azione relativa a tali informazioni.

16.8.2 Eccezioni

Alle disposizioni del primo capoverso del precedente paragrafo fanno eccezione le informazioni:

- relative al "coordinamento informativo", che vengano scambiate tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente capitolo 5;
- relative al "coordinamento operativo", che vengano scambiate tra le Parti e SRG, secondo quanto previsto al precedente capitolo 13;
- relative alla gestione della "Procedura di emergenza climatica", che vengano scambiate tra STOGIT e i soggetti di cui al D.M. 12 dicembre 2005, secondo quanto previsto al successivo capitolo 18;
- comunicate a organi e/o autorità amministrative, regolatorie o giudiziarie e/o comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o di provvedimenti.

16.9 Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, scambiati al fine della stipula del Contratto di Stoccaggio, nel pieno rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relative disposizioni modificative, integrative ed attuative.

STOGIT comunica all'Utente sottoscrittore del Contratto di Stoccaggio l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, attraverso la pubblicazione della stessa sul proprio sito internet.

16.10 Cessione del Contratto di Stoccaggio

Con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente paragrafo, ciascuna Parte potrà cedere il Contratto di Stoccaggio esclusivamente a terzi che: (i) posseggano i requisiti di idoneità di cui al presente Codice, (ii) assumano formalmente gli impegni assunti dal cedente con il Contratto di Stoccaggio.Resta inteso tra le Parti che, la mancanza anche di uno solo di tali presupposti, comporta l'inefficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto.

Ad esclusione delle cessioni di cui al successivo paragrafo 20.11, ciascuna Parte potrà cedere il Contratto di Stoccaggio a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., dandone semplice comunicazione scritta all'altra Parte.

Alla data di efficacia della cessione tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al cedente in forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario, fatto salvo quanto previsto in merito ai successivi paragrafi 20.10 e 20.11.

Il cedente rimarrà in ogni caso responsabile, nei confronti del contraente ceduto, del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal cessionario, ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'articolo 1408, secondo comma del Codice Civile.

16.10.1 Cessione tra utenti

Nel caso in cui la cessione di cui al presente paragrafo venga effettuata tra utenti, la stessa avrà efficacia nei confronti di STOGIT a partire:

a) dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga entro il giorno 23 del mese (o, nel caso in cui il 23 ricada in un giorno festivo, entro il giorno lavorativo successivo);

b) dal primo giorno del mese ulteriormente successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga successivamente al giorno 23 del mese (o, nel caso in cui il 23 ricada in un giorno festivo, dopo il giorno lavorativo successivo);

fatta salva, in entrambi i casi, la facoltà del cedente e del cessionario di indicare nella comunicazione congiunta una data di efficacia diversa, purché corrispondente al primo giorno di un mese comunque successivo a quello di cui alle precedenti lettere a) e b).

La comunicazione congiunta potrà essere sostituita da due comunicazioni separate, purché di identico contenuto, indirizzate a STOGIT e per conoscenza all'altro utente. In caso di utilizzo della comunicazione separata, la cessione sarà efficace nei confronti di STOGIT solo ad avvenuta ricezione di entrambe le comunicazioni.

Non saranno efficaci nei confronti di STOGIT le cessioni di contratto per le quali l'UTENTE cedente e l'utente cessionario non abbiano provveduto, alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Stoccaggio. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

16.10.2 Cessione da parte di STOGIT

Nel caso in cui la cessione di cui al presente paragrafo venga effettuata da parte di STOGIT, la stessa avrà efficacia nei confronti dell'UTENTE a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione, da parte dell'UTENTE stesso, della comunicazione scritta di cui sopra.

16.11 Responsabilità amministrativa

L'Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico, elaborato da STOGIT in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
Il Modello 231 è disponibile sul sito internet di STOGIT. In ogni momento, l'Utente avrà inoltre facoltà di richiedere a STOGIT la consegna di copia cartacea.

16.12 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto in altri paragrafi del presente Codice di Stoccaggio, tutte le comunicazioni tra l'UTENTE e STOGIT relative al Contratto saranno effettuate per iscritto e consegnate personalmente o inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax ai seguenti indirizzi:

- Per STOGIT:

Riferimenti pubblicati sul sito internet di STOGIT

- Per l'UTENTE:

All'indirizzo indicato nella Richiesta di conferimento.

Le suddette comunicazioni si considereranno validamente effettuate solo quando pervenute agli indirizzi sopra indicati.

In deroga a quanto stabilito nel precedente alinea, le comunicazioni relative alla programmazione operativa saranno effettuate agli indirizzi comunicati reciprocamente dalle Parti successivamente alla stipula del Contratto.

Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno quindici (15) giorni all'altra Parte.

17 GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

17.1 Premessa

Si definisce come emergenza di servizio l'insorgere di una situazione anomala imprevista e transitoria che interferisce con il normale esercizio in sicurezza del Sistema di Stoccaggio o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e che può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente, secondo quanto specificato nelle linee guida del Comitato Italiano Gas in materia, pubblicate sul relativo sito Internet.

Tali eventi interessano gli impianti di superficie, i pozzi e le *flow lines* di collegamento tra pozzi ed impianti.

17.2 Tipologie di emergenza

L'emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:

- fuori servizio non programmato di condotte di collegamento, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di trattamento e/o compressione, totale o parziale;
- danneggiamenti a impianti.

17.3 Responsabilità

STOGIT è responsabile dell'attivazione e dell'esecuzione delle procedure, di cui al successivo paragrafo 17.5, nonché dell'informazione agli UTENTI interessati dall'emergenza secondo quanto previsto dal citato paragrafo.

L'insorgere di tali situazioni nel Sistema di Stoccaggio coinvolge più funzioni aziendali, ognuna ad un determinato livello di responsabilità.

Il dispacciamento (descritto al precedente paragrafo 2.1.6), in quanto struttura presidiata in continuo, svolge quelle azioni necessarie al coordinamento ed alla gestione del Sistema di Stoccaggio in modo da:

- definire gli assetti degli impianti telecontrollati ed effettuare le manovre in remoto;
- attivare il personale reperibile;

- acquisire le informazioni utili da parte delle unità periferiche coinvolte;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali nonché agli UTENTI coinvolti nella riduzione/interruzione del servizio di stoccaggio a causa dell'emergenza;
- assicurare il flusso informativo e il coordinamento con SRG.

Il polo operativo responsabile della gestione del sito di stoccaggio ha la responsabilità di eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l'entità dell'emergenza o delle conseguenze ad essa connesse. A tale scopo all'interno di tali strutture sono previste apposite figure professionali competenti e coordinate tra loro che effettuano il primo intervento in loco ed attuano i provvedimenti atti a fronteggiare tale emergenza.

Tutte le altre funzioni aziendali svolgono le attività di supporto, di loro competenza, nell'ambito dell'emergenza.

17.4 Obiettivi degli interventi

Le procedure previste da STOGIT, di cui al precedente paragrafo 17.3, si propongono gli obiettivi di seguito indicati:

- eliminare nel minor tempo possibile ogni causa che possa compromettere la sicurezza di persone e/o cose;
- eliminare nel più breve tempo possibile ogni causa che possa aggravare l'entità dell'emergenza o delle conseguenze ad essa connesse;
- eseguire quanto più rapidamente possibile - in relazione alla natura dell'emergenza – le azioni necessarie al pieno ripristino dell'esercizio.

17.5 Procedure di emergenza

Nell'ambito delle procedure di emergenza, per ogni sito STOGIT vengono predisposti dei documenti che riportano le seguenti informazioni:

- Responsabile della gestione dell'emergenza;
- Piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la parte di impianto interessata dall'emergenza e assicurare il ripristino delle preesistenti condizioni di sicurezza e delle normali condizioni di esercizio;
- Modalità e tempistiche di comunicazione al CIG di una emergenza di servizio;

L'impresa di stoccaggio dovrà inoltre registrare, per ogni emergenza di servizio:

- Il codice con cui l'impresa di stoccaggio individua l'emergenza;
- Il codice univoco del giacimento interessato dall'emergenza;
- data/ora dell'evento;
- la classificazione dell'emergenza secondo i criteri di cui al punto 17.2;
- la causa dell'emergenza distinguendo tra
    - eventi naturali
    - causa terzi
    - causa dell'impresa di stoccaggio, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'impresa di stoccaggio.

STOGIT comunica le emergenze di servizio al CIG, secondo quanto disposto dalle linee guida predisposte dallo stesso, ed all' Autorità, su richiesta della stessa, le informazioni di cui all'elenco precedente.

STOGIT mantiene un aggiornamento dei turni di reperibilità, della dotazione dei mezzi di comunicazione, dei mezzi di trasporto e del materiale idonei alla gestione delle suddette emergenze.

STOGIT inoltre informa gli UTENTI, attraverso la pubblicazione sul proprio Portale, circa l'inizio, l'evoluzione e il termine della fase di emergenza e le eventuali riduzioni delle Capacità disponibili a seguito della predetta emergenza.

STOGIT pubblica sul proprio sito Internet un recapito telefonico con linea fissa per la ricezione di eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento per ragioni di sicurezza relative ai giacimenti gestiti. Nel caso di variazione di tale recapito telefonico STOGIT dovrà informarne in maniera scritta gli Utenti del servizio di stoccaggio e le imprese di trasporto.

STOGIT riporta il recapito telefonico di cui al paragrafo precedente in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e/o in vicinanza della popolazione.

18 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

18.1 Premessa

Allo scopo di definire termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo invernale, il "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas" (qui di seguito il "Comitato"), istituito ai sensi del DM 26/09/01 provvede a predisporre la relativa procedura ed a proporla per approvazione al MSE – così come previsto all'articolo 8.4 dello stesso decreto – che ne dispone l'adozione, così da individuare le regole da adottarsi in condizioni di emergenza.

18.2 Applicazione delle procedure in casi di emergenza

Nei casi di cui al precedente paragrafo 18.1, STOGIT dà applicazione a quanto previsto nelle procedure di emergenza gas ivi menzionate, nonché a quanto previsto nelle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione anche all'eventuale modifica, sospensione e/o riduzione dei corrispettivi di bilanciamento.

19 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

19.1 Premessa

La procedura di aggiornamento del Codice di Stoccaggio di cui al presente capitolo (di seguito "Procedura") disciplina la presentazione e la valutazione delle richieste di modifica e delle proposte di aggiornamento del Codice che:

- si rendano necessarie a seguito di cambiamenti del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento o a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato;

o

- che siano ritenute opportune allo scopo di rendere più efficienti i servizi offerti da STOGIT.

I criteri a cui si ispira la Procedura sono:

- consentire la partecipazione dei soggetti interessati all'aggiornamento del Codice;
- assicurare che le richieste di modifica e le proposte di aggiornamento siano coerenti con i principi fondamentali del Codice di Stoccaggio;
- assicurare che nel processo di approvazione delle proposte di aggiornamento si considerino:
    - i benefici che deriverebbero dal recepimento della proposta di aggiornamento;
    - il grado di complessità tecnica della proposta stessa;
    - la eventuale necessità di adeguare i sistemi informativi di supporto o di effettuare degli investimenti a seguito del recepimento della proposta medesima;
    - in via generale, la tempistica necessaria all'attuazione delle proposte di aggiornamento recepite.

19.2 Soggetti titolati ad avanzare richieste di modifica al Codice di Stoccaggio

- Possono avanzare richieste di modifica al Codice di Stoccaggio, in qualsiasi momento dell'Anno Termico, esclusivamente i seguenti soggetti:gli UTENTI del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese (trasporto, rigassificazione) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

19.3 Requisiti di ricevibilità delle richieste di modifica

Ogni richiesta di modifica del Codice per essere sottoposta a consultazione deve necessariamente:

- essere presentata in forma scritta, corredata dalle informazioni relative al proponente (società, sede legale, ecc.) e dai recapiti di almeno una persona (nominativo, n. telefono, n. fax, e-mail, ecc,) da contattare in relazione alla richiesta stessa;
- contenere una breve descrizione della natura e dello scopo della richiesta;
- indicare le ragioni per le quali il proponente ritiene che la richiesta debba essere adottata;
- riportare il riferimento alle sezioni del Codice di Stoccaggio cui la richiesta si riferisce;
- presentare eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a supporto della richiesta;
- indicare una data per l'entrata in vigore della richiesta, che non potrà essere anteriore a quella di invio della richiesta stessa.

Le richieste di modifica possono essere presentate in qualsiasi momento dell'Anno Termico.

STOGIT verifica la conformità della richiesta di modifica ricevuta rispetto ai predetti requisiti entro 3 giorni lavorativi dalla sua ricezione, dandone comunicazione al soggetto che l'ha presentata in caso di irricevibilità, segnalando le necessarie integrazioni e/o correzioni. In assenza di comunicazioni entro il termine suddetto, la richiesta di modifica sarà considerata ricevibile.Il soggetto che ha presentato la richiesta ritenuta irricevibile ha la facoltà di inoltrarla nuovamente a STOGIT con le necessarie integrazioni e/o correzioni. In tal caso il termine di 20 giorni di cui ai successivi paragrafi 19.4 e 19.5 decorrerà dalla ricezione da parte di STOGIT della nuova richiesta.

Durante tale processo la richiesta viene considerata "in ricezione".

19.4 Criteri di valutazione delle richieste di modifica

Se la verifica di ricevibilità, secondo quanto al precedente paragrafo, ha dato esito positivo, STOGIT dichiara come ricevibile la richiesta di modifica e provvede a valutarla sulla base dei seguenti criteri:

- la conformità delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Stoccaggio;
- le modalità con cui dette proposte contribuiscono al miglioramento delle funzionalità del Codice di Stoccaggio;

- le implicazioni operative rispetto al Sistema di Stoccaggio;

- l'impatto delle implementazioni richieste rispetto ai sistemi informativi e gestionali di STOGIT, in termini di tempi di adeguamento e costi generati.

Durante tale processo la richiesta viene considerata "in valutazione".

Se la richiesta venisse valutata negativamente, STOGIT la rende disponibile all'Autorità, entro 20 giorni dalla ricezione da parte di STOGIT della richiesta di modifica ritenuta ricevibile, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali ha ritenuto di non sottoporla a consultazione. Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica ricevuta in base a quanto precede, STOGIT avvierà il relativo processo di consultazione entro 15 giorni dalla data di apposita comunicazione in tal senso da parte dell'Autorità, dandone comunicazione al soggetto interessato.

19.5 Iter di consultazione delle proposte di aggiornamento e trasmissione all'Autorità

Nel caso in cui la valutazione, secondo quanto al precedente paragrafo, sia positiva, la richiesta di modifica diviene proposta di aggiornamento: STOGIT provvede a pubblicare la proposta di aggiornamento sul Portale per il relativo processo di consultazione entro 20 giorni dalla ricezione da parte di STOGIT della richiesta ritenuta ricevibile.

In tale fase la proposta di aggiornamento è "in consultazione".

La proposta di aggiornamento predisposta da STOGIT in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità verrà pubblicata sul portale web entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, salvo che il provvedimento stesso non preveda un diverso termine massimo.

STOGIT ha facoltà autonoma di proporre proposte di aggiornamento in qualsiasi momento dell'Anno Termico.

La fase di consultazione ha una durata di:

- 45 giorni, oppure

- 30 giorni nel caso di proposta di aggiornamento predisposta da STOGIT in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità, salvo che il provvedimento stesso non preveda un termine massimo.

Nella fase di consultazione:

- il comitato di consultazione per l'attività di stoccaggio, costituito ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas 55/09, rende disponibile il proprio parere;

- altri soggetti non facenti parte dello stesso esprimono le loro osservazioni.

Entro 20 giorni dal termine della fase di consultazione, STOGIT provvede a rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del Codice, unitamente a:

- una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- il parere del comitato di consultazione;
- le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del comitato di consultazione;
- le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'impresa ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate.

Il termine sopra indicato si riduce a 10 giorni nel caso di proposta di aggiornamento predisposta da STOGIT in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

In tale fase la proposta viene considerata in "verifica di conformità" da parte dell'Autorità.

STOGIT provvede a pubblicare il Codice aggiornato sul proprio sito internet entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità del relativo aggiornamento; entro il medesimo termine provvede ad inoltrare la relativa comunicazione agli UTENTI attraverso il proprio Portale.

19.6 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e la documentazione di cui alla presente Procedura possono essere inviate a STOGIT a mezzo fax o e-mail (all'indirizzo codice@stogit.it).

Pertanto, la tempistica per la verifica di ricevibilità e per la successiva messa a consultazione o inoltro all'Autorità delle richieste di modifica decorre dal giorno in cui STOGIT riceve le comunicazioni di cui al presente paragrafo.

20 CLAUSOLE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO AL D LGS 130/10

20.1 Premessa

Il presente capitolo definisce le clausole di accesso e utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 (di seguito: Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10), in applicazione del medesimo decreto e delle Delibere dell'Autorità ARG/gas 13/11 e 40/11. I termini con la lettera maiuscola avranno il significato specificato nel Codice.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolo valgono le disposizioni di cui al Codice.

20.2 Determinazione delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

STOGIT, per ciascun Anno Termico di validità del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, determina:

- la Capacità di Spazio (di seguito $S_{DLGS130}$) in misura pari alla capacità associata al piano di sviluppo di cui al Decreto MSE 31 gennaio 2011, nei limiti della quota sottoscritta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6 del D Lgs 130/10 ed entrata in esercizio, così come comunicata da STOGIT all'Autorità ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/gas 193/10.

- la Capacità di Iniezione (di seguito $CI_{DLGS130}$) in misura pari a:

$$(CI_{TOT} – CI_{MIN} – CI_{RNT})* (S_{DLGS130})/(S_{TOT} – S_{STR} – S_{MIN} – S_{RNT})$$

dove $CI_{TOT,}$ CI_{MIN}, CI_{RNT}, S_{TOT}, S_{STR}, S_{MIN} e S_{RNT} sono pari ai valori specificati nel precedente paragrafo 2.3.

- la Capacità di Erogazione (di seguito $CE_{DLGS130}$) in misura pari a:

$$S_{DLGS130}/150$$

Ai sensi del comma 6.7, del D Lgs 130/10, le eventuali capacità non sottoscritte nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, del medesimo D Lgs 130/10, saranno offerte per il conferimento secondo le modalità definite nell'Allegato 20A4.

Al fine di consentire il completo riempimento dei giacimenti di stoccaggio a salvaguardia della sicurezza del sistema gas, le capacità a qualunque titolo non conferite ad esito dei conferimenti di cui al presente capitolo saranno gestite secondo le modalità indicate dall'Autorità ai sensi

dell'articolo 6, comma 2 dell'allegato alla delibera ARG/gas 40/11. Le Capacità che rientrano nella disponibilità di STOGIT a seguito di recesso ovvero di risoluzione anticipata di cui al successivo paragrafo 20.11, sono considerate non sottoscritte ai sensi del presente paragrafo e pertanto offerte per il conferimento.

20.3 Descrizione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

Il Servizio di Stoccaggio di cui al presente paragrafo è finalizzato a fornire le prestazioni associate ai diritti di utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio, ai sensi del D Lgs 130/10.

La stipula del Contratto per la prestazione da parte di STOGIT del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 consente all'UTENTE di:

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, per tutta la durata di ogni Anno Termico di validità del Contratto; ed
- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, per tutta la durata della Fase di Erogazione di ogni Anno Termico di validità del Contratto

nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all'UTENTE stesso e con le modalità specificate nell'ambito del successivo paragrafo 20.9.

20.4 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

L'accesso è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:

- requisiti di cui agli commi 3.1 e 3.2 della Delibera ARG/gas 13/11, come descritto al seguente paragrafo 20.4.1;
- possesso delle garanzie bancarie, come descritto al seguente paragrafo 20.4.2.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 20.11.3.

20.4.1 Requisiti di cui agli articoli 3.1 e 3.2 della Delibera ARG/gas 13/11

Ai sensi del D Lgs 130/10, articolo 6, e in applicazione della Delibera ARG/gas 13/11, l'accesso di cui al presente paragrafo 20.4 è consentito a:

a) clienti finali industriali esclusi dai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, con consumo annuo individuale superiore o uguale a 20 milioni di metri cubi nel periodo relativo agli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, con caratteristica di continuità entro una banda di variazione del 10 percento per almeno 200 giorni lavorativi anche non consecutivi;

b) consorzi o società consortili, costituiti da clienti finali industriali con consumo annuo individuale superiore o uguale a 5 milioni di metri cubi, e un consumo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di metri cubi, con riferimento alla media degli agli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010;

c) aggregazioni di clienti finali industriali e piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, con consumo annuo complessivo superiore a 5 milioni di metri cubi, riferito alla media degli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. Ai fini del riconoscimento del requisito, ciascuna aggregazione deve costituirsi in consorzio o società consortile. Il consumo in aggregato dei soggetti interessati nell'anno termico di trasporto 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2009-2010 non deve discostarsi del +/- 5 percento rispetto alla media dei consumi del medesimo aggregato negli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

d) aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, con consumo annuo complessivo superiore a 5 milioni di metri cubi, riferito alla media degli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. Ai fini del riconoscimento del requisito, ciascuna aggregazione deve costituirsi in consorzio o società consortile. Il consumo in aggregato dei soggetti interessati nell'anno termico di trasporto 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2009-2010 non deve discostarsi del +/- 5 percento rispetto alla media dei consumi del medesimo aggregato negli anni termici di trasporto 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ovvero di stoccaggio 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

e) soggetti produttori di energia elettrica titolari impianti alimentati unicamente a gas naturale, ivi compresi gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore per usi di processo o per teleriscaldamento, limitatamente ai volumi di gas destinati alla produzione di energia elettrica.

Nelle tipologie di cui alle precedenti lettere sono inclusi i soggetti con centri di consumo negli Stati membri che rispettino i requisiti di reciprocità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 130/10, come individuati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2011 ("Decreto di reciprocità").

In relazione alle tipologie di cui alle precedenti lettere b), c) e d), sono incluse aggregazioni di consorzi nelle forme legali consentite.

20.4.2 Garanzie per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

20.4.2.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

All'atto della presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, a tutela del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di stoccaggio.

A tal fine, il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 20A2) emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui alla lettera a) dell'allegato 20A3 al presente capitolo.

Le Parti convengono espressamente che la mancata sottoscrizione del Contratto comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20percento del valore dell'impegno di Spazio conferibile al Richiedente stesso per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, (per i clienti finali di cui alle lettere a), b), c) e d) pari al quantitativo per il quantitativo per cui si assume l'impegno alla sottoscrizione) senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento.In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla emissione fino alla loro restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al successivo paragrafo 20.4.2.2 e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto di Stoccaggio.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini indicati nel presente capitolo.

20.4.2.2 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso della durata cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare il Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze derivanti da eventuali inadempienze contrattuali.

A tal fine, l'UTENTE è tenuto a presentare a Stogit apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui agli allegati 20A1), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui alla lettera b) dell'allegato 20A3 al presente capitolo.

Relativamente al Contratto annuale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 la consegna delle garanzie deve avvenire nei termini indicati al successivo paragrafo 20.8 ed all'allegato 20A4.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 47/11, l'UTENTE che ha presentato la garanzia di cui al precedente paragrafo 20.4.2.1 (secondo il modello di cui all'allegato 20A2bis) adegua la medesima garanzia per l'ammontare di cui all'Allegato 20A3 (secondo il modello di cui all'Allegato 20A2bis al presente capitolo).

La mancata presentazione della presente garanzia ovvero il mancato adeguamento della garanzia di cui al precedente 20.4.2.1, comporta la risoluzione del Contratto di cui al successivo paragrafo 20.11.3.

L'UTENTE è tenuto altresì ad adeguare la garanzia bancaria qualora, nel corso della durata del Contratto, risulti che l'importo complessivamente dovuto subisca un incremento di almeno il 20 percento rispetto all'importo per il quale è stata rilasciata la garanzia bancaria già presentata dall'UTENTE stesso a STOGIT, fatta salva la facoltà di recesso secondo modalità e termini di cui al paragrafo 20.11.4.

L'avvenuto adeguamento delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data dell'avvenuto incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l'effettuazione delle transazioni di capacità e/o di Gas richieste dall'UTENTE a partire dal mese successivo.

L'UTENTE ha la facoltà di adeguare la garanzia bancaria di cui alla presente paragrafo, qualora, nel corso della durata del Contratto, risulti che l'importo complessivamente dovuto subisca un decremento di almeno il 20 percento rispetto all'importo per il quale è stata rilasciata la garanzia bancaria già presentata dall'UTENTE stesso a STOGIT.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia, l'UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all'escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l'ordine stabilito al precedente capitolo 15.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

20.5 Presentazione della Richiesta di Conferimento del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa:

1) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio, incluse quelle contenute nei relativi allegati;

2) l'originale della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 20.4.2.1.

20.5.1 Richiesta dei clienti finali industriali e piccole e medie imprese

Per le tipologie di clienti finali di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente paragrafo 20.4.1 i Richiedenti l'accesso al Servizio devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento ed inviarla a STOGIT, secondo quanto pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet entro e non oltre le ore 12.00 del 18 aprile 2011.

La Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 20.5 deve essere inoltre corredata dai seguenti elementi:

1) il quantitativo di Spazio oggetto di richiesta, sino ad un massimo pari ai quantitativi attestati di cui al successivo punto 6) (di seguito anche indicato come "$SMaxR_{,k}$", per il Richiedente k-esimo);

2) La quota di Spazio di cui al precedente punto 1, per cui intende assumere immediatamente l'impegno irrevocabile alla sottoscrizione del Contratto (di seguito anche indicato come "$SminR_{,k}$", per il Richiedente k-esimo),

3) l'impegno irrevocabile a corrispondere i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 20.10 in relazione alla Capacità di stoccaggio oggetto di conferimento, nonché a sottoscrivere il relativo Contratto;

4) l'attestazione attraverso autocertificazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente paragrafo 20.4.1;

5) l'indicazione della modalità di utilizzo delle capacità eventualmente conferite, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 3 del D Lgs 130/10 per il quantitativo per cui si assume l'impegno alla sottoscrizione;

6) l'attestazione attraverso autocertificazione dei consumi di gas relativi all'anno termico di trasporto 2009-2010 ovvero all'Anno Termico 2009-2010;

7) l'impegno ad accettare la cessione a terzi, attraverso il conferimento secondo le Procedure a Mercato di cui all'Allegato 20A4, sino al 31 marzo 2012, della capacità di stoccaggio pari alla differenza tra i quantitativi di cui ai precedenti punti 1 e 2, eventualmente riproporzionata secondo l'assegnazione di cui al successivo paragrafo 20.6 ed entrata in esercizio (quota entrata in esercizio del quantitativo $S^{provv}_{DLGS130,k}$ assegnato nella I Fase di cui al successivo paragrafo 20.6.1):

8) l'impegno ad accettare la riduzione del quantitativo pari al 10 percento delle capacità di stoccaggio entrate in esercizio e conferite definitivamente per un numero di anni pari al doppio di quelli per cui il Richiedente si sia avvalso delle misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9, comma 1, del D Lgs 130/10, qualora il Richiedente si avvalga di tale facoltà. Il Richiedente si impegna altresì a comunicare annualmente, secondo tempistiche e modalità rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet, di essersi avvalso delle misure transitorie fisiche e il relativo quantitativo.

Ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 20.6.1, i clienti finali di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 20.4.1 specificano rispettivamente, nell'ambito dei precedenti punti 1 e 2 e del precedente punto 6, i quantitativi oggetto di richiesta e i consumi di competenza dell'aggregato delle piccole e medie imprese e dell'aggregato dei clienti finali industriali.

20.5.2 Richiesta dei clienti finali produttori di energia termoelettrica

Per la tipologia di clienti finali cui alla lettera e) del precedente paragrafo 20.4.1, qualora risulti capacità in esercizio disponibile, i Richiedenti l'accesso al Servizio devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento ed inviarla a STOGIT secondo modalità ed entro i termini pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet. A tal fine STOGIT comunica sul sito Internet, in presenza di capacità disponibile, il termine per la presentazione delle Richieste.

La Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 20.5 deve essere inoltre corredata dai seguenti elementi:

1) il numero di lotti da 39,4 GJ (pari a 1000 metri cubi Standard considerato un PCS pari a 39, 4 MJ/Smc) di Spazio oggetto di richiesta, sino a un quantitativo massimo corrispondente ai quantitativi attestati di cui al successivo punto 5;

2) il corrispettivo offerto per ciascun lotto;

3) l'impegno irrevocabile a corrispondere i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 20.10 in relazione alla Capacità di stoccaggio oggetto di conferimento, nonché a sottoscrivere il relativo Contratto;

4) l'indicazione della modalità di utilizzo delle capacità eventualmente conferite, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 3 del D Lgs 130/10;

5) l'attestazione dei consumi di gas relativi all'anno termico di trasporto ovvero di stoccaggio precedente l'anno in cui è presentata la Richiesta di conferimento;

6) l'attestazione attraverso autocertificazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera e), del precedente paragrafo 20.4.1.

20.6 Conferimento di capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

20.6.1 Conferimento ai clienti finali industriali e piccole e medie

Ai sensi del D Lgs 130/10 e della Delibera ARG/gas 13/11:

- alle piccole e medie imprese di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 20.4.1, è riservato un quantitativo $S_{DLGS130,\ PMI}$ pari a 39.400.000 GJ, corrispondente a 1 miliardo di metri cubi Standard considerando un PCS convenzionale pari a 39,4 MJ/Smc;

- ai clienti industriali è riservato un quantitativo $S_{DLGS130,IND}$ pari a 78.800.000 GJ, corrispondente a 2 miliardi di metri cubi Standard considerando un PCS convenzionale pari a 39,4 MJ/Smc, eventualmente incrementato dei quantitativi non assegnati ai clienti finali di cui al precedente alinea.

In applicazione della Delibera 13/11, come modificata dalla Delibera 40/11, il conferimento di cui al presente paragrafo è effettuato, nei limiti dei quantitativi sopra indicati, secondo le seguenti due Fasi.

I FASE

Entro il 21 aprile 2011, STOGIT comunica al Richiedente, tramite fax o posta elettronica e secondo il modello disponibile sul sito STOGIT, le Capacità assegnate relativamente al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, inviando contestualmente la proposta di Contratto, redatta secondo lo standard predisposto da STOGIT ed approvato dall'Autorità. Per gli Anni Termici successivi, entro il 14 febbraio STOGIT comunicherà la capacità di Spazio, di Iniezione e di Erogazione determinate come previsto al presente paragrafo; tale comunicazione costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

L'assegnazione è effettuata secondo un criterio pro quota sulla base dei quantitativi $SMaxR_k$ di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 1, ed ha valore definitivo con esclusivo riferimento ai quantitativi fino a concorrenza del quantitativo $SminR_k$ di cui al precedente paragrafo 20.5.1. punto 2.

Qualora in esito all'applicazione di quanto sopra descritto, lo Spazio complessivamente assegnato al Richiedente k-esimo $S_{DLGS130,\ k}$ risultasse inferiore al quantitativo $SminR_k$ di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 2, tale quantitativo sarà incrementato nel rispetto delle seguenti condizioni:

c) i quantitativi aggiuntivi assegnati devono essere compensati da una corrispondente riduzione proporzionale dei quantitativi in eccesso a quelli di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 2; tale riduzione è complessivamente pari al massimo al 5 percento;
d) i quantitativi assegnati devono essere, per ciascun Richiedente k-esimo, non superiori a $SminR_{k.}$

Lo Spazio ($S_{DLGS130,\ k}$) complessivamente assegnato in esito alla I Fase al Richiedente K-esimo, è dato dalla somma:

- dello Spazio conferito in via definitiva in misura non superiore al $SminR_k$ ("$S^{def}_{DLGS130,\ k}$"), e

- dello Spazio assegnato in via provvisoria, oggetto di conferma e conferimento nell'ambito della II Fase ("$S^{provv}_{DLGS130,\ k}$").

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite in via definitiva al Richiedente K-esimo, sono determinate come segue.

La Capacità di Iniezione ($CI^{def}_{DLGS130,\ k}$) sarà pari a :

$$CI_{DLGS130} * S^{def}_{DLGS130,\,k} / S_{DLGS130}$$

dove:

- $CI_{DLGS130}$ e $S_{DLGS13010}$ sono pari ai valori determinati secondo il precedente paragrafo 20.2.

La Capacità di Erogazione ($CE^{def}_{DLGS130,\,k}$) sarà pari a :

$$S^{def}_{DLGS130,\,k} /150;$$

II FASE

Entro le ore 12.00 del 30 giugno 2011, i Richiedenti cui risulta assegnata un quantitativo $S^{provv}_{DLGS130,\,k}$ sono tenuti a presentare a STOGIT una integrazione della Richiesta di Conferimento di cui al precedente paragrafo 20.5.1, tramite fax e secondo il modello disponibile sul sito STOGIT, contenente:

- l'indicazione della quota di $S^{provv}_{DLGS130,k}$ che il Richiedente si impegna a sottoscrivere definitivamente, in aggiunta al quantitativo $S^{def}_{DLGS130,\,k}$, e per tale quota

i. l'indicazione di cui al punto 5) del precedente paragrafo 20.5.1;

ii. l'impegno di cui al punto 7) del precedente paragrafo 20.5.1;

iii. l'impegno di cui al punto 8) del precedente paragrafo 20.5.1.

La mancata presentazione da parte del Richiedente della sopra descritta integrazione della Richiesta di Conferimento equivale, ai fini del conferimento, alla rinuncia al quantitativo $S^{provv}_{DLGS130,\,k}$ di cui l'UTENTE risulti assegnatario nella I Fase.

Entro il 11 luglio 2011, STOGIT comunica ai Richiedenti della II Fase, tramite fax o posta elettronica, gli esiti del conferimento, offrendo contestualmente eventuali quote rimaste non impegnate ai Richiedenti la cui capacità assegnata in esito alla I fase era stata riproporzionata, sino alla concorrenza, per ciascun Richiedente, del quantitativo $SMaxR_k$ indicato nella Richiesta di cui al paragrafo 20.5.1, punto 1.

I Richiedenti confermano le eventuali quote aggiuntive entro il terzo giorno lavorativo successivo, inviando a STOGIT l'Addendum di Contratto debitamente sottoscritto. Tale comunicazione costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

Lo Spazio conferito ai sensi del presente paragrafo sarà reso disponibile in ciascun Anno Termico in funzione della progressiva entrata in esercizio, unitamente alle Capacità di Iniezione ed Erogazione determinate secondo i medesimi criteri descritti nella prima fase.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D Lgs 130/10, lo Spazio complessivamente conferito in esito alle Fasi di conferimento sopra descritte è ridotto di una quota pari al 10 percento per un periodo pari al doppio degli Anni Termici in cui il Richiedente si sia avvalso delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo D Lgs 130/10. Tale quota è resa disponibile da STOGIT per il conferimento ai sensi della Delibera ARG/gas 40/11 secondo le modalità descritte al successivo Allegato 20A4.

20.6.2 Conferimento ai clienti finali produttori di energia elettrica

Lo Spazio che entra in esercizio in ciascun Anno Termico, eccedente il quantitativo conferito ai sensi del precedente paragrafo 20.6.1 (di seguito $SDisp_{DLGS130,\ TLC}$), sarà reso disponibile per il conferimento pluriennale ai clienti finali produttori di energia elettrica di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e).

Lo Spazio per ciascun Richiedente k-esimo (di seguito $S_{DLGS130,\ k\ TLC}$) sarà conferito secondo un ordine di merito economico sulla base del corrispettivo offerto, fino alla completa assegnazione del minore tra il quantitativo $SDisp_{DLGS130,\ TLC}$ e il quantitativo $S_{DLGS130,\ TLC}$

dove:

- $S_{DLGS130,TLC}$ è pari a 39.400.000 GJ, corrispondente a 1 miliardo di metri cubi Standard considerando un PCS convenzionale pari a 39,4 MJ/Smc, ai sensi del D Lgs 130/10, articolo 5, comma 1 lettera b), punto 2).

Qualora più Richiedenti offrano il medesimo corrispettivo per l'ultima offerta accettata, il conferimento è effettuato tramite sorteggio.

Ogni anno, STOGIT entro il termine pubblicato nel proprio sito Internet comunica al Richiedente, tramite fax o posta elettronica, le Capacità assegnate relativamente al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, inviando contestualmente la proposta di Contratto, redatta secondo lo standard predisposto da STOGIT ed approvato dall'Autorità.

Le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite in via definitiva al Richiedente K-esimo, sono determinate in ciascun anno come segue.

La Capacità di Iniezione ($CI_{DLGS130,\ k\ TLC}$) sarà pari a :

$$CI_{DLGS130,} * S_{DLGS130,\ k\ TLC} / S_{DLGS130}$$

La Capacità di Erogazione (di seguito $CE_{DLGS130,\ k\ TLC}$) sarà pari a :

$$S_{DLGS130,\ k\ TLC} /150$$

20.7 Stipula del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10

Il Richiedente sottoscrive, in duplice copia, la proposta di Contratto pluriennale di cui al precedente paragrafo 20.6 entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per il conferimento di STOGIT di cui al precedente paragrafo 20.6, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

Il Contratto pluriennale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al conferimento di cui al paragrafo 20.6 ed avrà una durata fino al 31 marzo del quinto Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui STOGIT mette a disposizione dell'Utente il primo Standard metro cubo di Capacità di Spazio. Le Capacità oggetto del Contratto di cui al precedente paragrafo 20.6.1 sono rese disponibili in funzione della progressiva entrata in esercizio delle medesime capacità.

Il Contratto pluriennale può essere rinnovato per ulteriori cinque anni previa espressa richiesta dell'UTENTE, che dovrà pervenire a STOGIT con un anticipo minimo di 3 mesi rispetto alla scadenza del Contratto medesimo.

le Capacità del Contratto pluriennale possono essere oggetto di cessione annuale, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20.8, ovvero di cessione ai sensi del precedente paragrafo 6.5, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 20.10.

Il suddetto Contratto può essere oggetto di cessione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 20.11.

Nel caso di conferimento su base annuale ovvero cessione tramite le Procedure a Mercato descritte nell'Allegato 20A4, l'UTENTE sottoscrive il "Contratto annuale della Capacità per il Servizio di cui al D Lgs 130/10", nei tempi e secondo le modalità descritti nell'Allegato 20A4.

20.8 Cessione annuale della capacità associata al servizio di Stoccaggio di cui al D. Lgs. 130/10

Ai fini dell'utilizzo delle capacità oggetto del Contratto pluriennale di cui al presente capitolo, il soggetto titolare del Contratto può effettuare, su base annuale e in relazione alla capacità conferita per il servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, una cessione di capacità:

a) nei confronti di un soggetto individuato dal medesimo soggetto titolare del Contratto in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Base di cui al capitolo 3 (cessione bilaterale); ovvero

b) nei confronti di soggetti terzi mediante offerta di vendita secondo le Procedure a Mercato di cui all'Allegato 20A4, qualora il soggetto titolare del Contratto pluriennale abbia indicato, nella

Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 20.5, la modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 3, del D Lgs 130/10.

Alla data di efficacia della cessione e per tutto il periodo di validità della stessa, in relazione alla quota di capacità oggetto di cessione, i diritti e gli obblighi facenti capo al soggetto titolare Contratto in forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 20.10.

Eventuali quantitativi di gas del soggetto cessionario presenti in Stoccaggio al termine del periodo di validità della cessione rimarranno comunque in capo al medesimo soggetto. In relazione a tali quantitativi si applica quanto previsto al paragrafo 20.10.

La cessione di capacità non comporta la restituzione delle garanzie bancarie di cui al precedente paragrafo 20.4.2.2 nei confronti dell'Utente cedente prima della data di scadenza delle stesse garanzie. In tutti i casi di risoluzione del contratto tra Stogit e il cessionario, l'UTENTE cedente rientra nella disponibilità della capacità ceduta nonché nei rispettivi obblighi in relazione a tutte le obbligazioni nei confronti di STOGIT previste nel Contratto. Nel caso in cui la cessione avvenga ad esito delle Procedure a Mercato di cui al successivo Allegato 20A4, la capacità dell'UTENTE cessionario cui è stato risolto il Contratto rientra nelle disponibilità degli Utenti cedenti pro-rata rispetto al quantitativo offerto in vendita da questi ultimi.

Non saranno efficaci nei confronti di STOGIT cessioni di capacità per le quali il soggetto cedente e il soggetto cessionario non abbiano provveduto, alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Stoccaggio. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

20.8.1 Cessione annuale bilaterale

La cessione di cui al presente paragrafo, avrà efficacia nei confronti di STOGIT su base annuale con decorrenza dal primo giorno dell'Anno Termico successivo a quello della ricezione, attraverso il Portale Capacità, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta (da parte del soggetto cedente e del soggetto cessionario) attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga entro le ore 12.00 del giorno 15 del mese di marzo (o, nel caso in cui il 15 ricada in un giorno festivo, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo) ovvero entro il termine pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.
Entro il medesimo termine il soggetto cessionario dovrà consegnare a STOGIT l'eventuale originale della garanzia di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1.

Entro due giorni lavorativi dai termini sopra indicati, STOGIT comunica, attraverso il Portale Capacità, l'esito della cessione ed invia successivamente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il cessionario abbia già sottoscritto il contratto di stoccaggio per un Servizio Base.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il cessionario sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto, l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2.

STOGIT, in caso di interruzione dell'accesso al Portale Capacità STOGIT, provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della comunicazione congiunta di cessione.

20.8.2 Cessione annuale attraverso Procedure a Mercato

La cessione di cui al presente paragrafo, è disciplinata nell'Allegato 20A4.

20.9 Programmazione ed erogazione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

20.9.1 Premessa

Il Gas è consegnato dall'UTENTE a STOGIT tramite SRG al Punto di Consegna e riconsegnato da STOGIT all'UTENTE, tramite SRG, al Punto di Riconsegna.

L'UTENTE può utilizzare, in ogni GG, le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferitegli e disponibili, secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi.

L'UTENTE non dispone di Capacità di Iniezione in caso di Superamento dello Spazio e non dispone di Capacità di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a quello di sua proprietà.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

20.9.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione

Al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, le Parti si impegnano al rigoroso rispetto degli obblighi di seguito previsti.

20.9.2.1 <u>Obblighi dell'UTENTE</u>

L'UTENTE, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo è tenuto a:

- fornire a STOGIT i programmi secondo le modalità e nei termini di cui al successivo paragrafo 20.9.7 nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione, e tenendo conto delle informazioni che STOGIT fornisce attraverso il proprio sito internet o il Portale in materia di programmi di manutenzione e di comunicazione di eventuale riduzione del servizio, nei casi previsti dal presente Codice di Stoccaggio;

- iniettare il proprio Gas nel Sistema di Stoccaggio, durante la Fase di Iniezione, secondo il programma di Iniezione di cui al successivo paragrafo 20.9.3;

- prelevare, durante la Fase di Erogazione, secondo il programma di Erogazione di cui al successivo paragrafo 20.9.7, il Gas di sua proprietà, immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo pari allo Spazio conferitogli e disponibile, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta all'allegato 1 del capitolo 7.

20.9.2.2 Obblighi di STOGIT

STOGIT, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo, è tenuta a:

- verificare e confermare o, eventualmente, modificare nei casi previsti dal successivo paragrafo 20.9.7, i programmi comunicati dall'UTENTE;

- ricevere il Gas di proprietà dell'UTENTE per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, restando inteso che tale quantitativo si intende dedotto del Gas di proprietà dell'UTENTE stesso in giacenza nel Sistema al 31 marzo di ogni Anno Termico, e

- riconsegnare all'UTENTE il Gas di sua proprietà immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta in allegato 1 al capitolo 7;

- riconsegnare tale Gas all'UTENTE al Punto di Riconsegna, a condizioni compatibili con quelle richieste da SRG secondo le specifiche di qualità di cui al capitolo 9;

- svolgere le attività di contabilizzazione delle prestazioni relative ai servizi di stoccaggio per conto dell'UTENTE.

20.9.3 I profili di utilizzo

STOGIT stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l'Iniezione, profili ottimali di utilizzo per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, e finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di Stoccaggio, la cui determinazione è descritta nell'ambito del capitolo 2.

I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili minime e massime per l'Iniezione ($I_{m,min}$ o $I_{m,max}$) e vengono pubblicati da STOGIT entro il 1 febbraio di ogni anno.

Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte l'Iniezione o non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sicurezza (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi di manutenzione straordinaria su impianti del Sistema di Stoccaggio).

L'UTENTE che non rispetti i profili di utilizzo pubblicati da STOGIT è tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di bilanciamento di cui al paragrafo 20.10.

Fase di Iniezione

Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell'UTENTE k-esimo – calcolata da STOGIT ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte dell'UTENTE k-esimo stesso, è pari a:

$$\frac{G_{k,m}}{S_{k,m}} \qquad (1)$$

dove:

$G_{k,m}$ è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 7.3.3 – al termine del mese m, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio.

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per il mese m per l'UTENTE k-esimo per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10;

Fase di Erogazione

All'UTENTE per il quale, al 31 marzo, risulti una giacenza diversa da zero si applica quanto previsto al successivo paragrafo 20.10.

20.9.4 Andamento delle Capacità di Iniezione e di Erogazione conferite agli UTENTI

20.9.4.1 Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

Nel corso dell'Anno Termico, la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 resa disponibile e garantita all'UTENTE varia secondo la formula seguente:

Capacità di Iniezione Disponibile (t) = Capacità di Iniezione Conferita × Fattore di Adeguamento Iniezione

dove:

- il Fattore di Adeguamento Iniezione è il coefficiente, compreso tra zero e uno, variabile in funzione inversa della giacenza dell'UTENTE, secondo quanto pubblicato e aggiornato da STOGIT sul proprio sito internet;

- la Capacità di Iniezione Conferita è la capacità conferita all'UTENTE per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 20.10, STOGIT determina, per ogni Giorno Gas, il Fattore di Adeguamento Iniezione applicabile all'UTENTE – e quindi la Capacità di Iniezione Disponibile per l'UTENTE stesso – in funzione della percentuale di seguito riportata:

$$\frac{G_{k,GG} - (S_{k,GG} - C_{k,GG})}{S_{k,m}} \quad (3)$$

dove:

$G_{k,GG}$ è pari alla giacenza dell'UTENTE k-esimo – calcolata in relazione ai dati di cui al paragrafo 7.3.3, secondo quanto definito al paragrafo 7.3.2.1, tenuto conto di quanto previsto ai paragrafi 7.3.2.2, 7.3.2.3 e 20.9.6 per l'UTENTE k-esimo cui sia stata conferita Capacità sia per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 che per uno o più altri Servizi di Stoccaggio.

$S_{k,GG}$ è pari al termine S_k di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$C_{k,GG}$ è pari al termine C_k di cui alla formula (3) del paragrafo 7.3.2.1 per il Giorno Gas;

$S_{k,m}$ è pari allo Spazio disponibile per l'UTENTE k-esimo nel mese m cui il GG si riferisce, tenuto conto di quanto specificato al paragrafo 6.6;

Resta inteso che la Capacità di Iniezione complessivamente conferita e disponibile per l'UTENTE per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 si annulla al riempimento dello Spazio disponibile.

Nel corso della Fase di Erogazione l'UTENTE dispone di una Capacità di Iniezione determinata secondo il Fattore di Adeguamento Iniezione di cui al presente paragrafo.

20.9.4.2 Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

Durante la Fase di Erogazione, e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, la Capacità di Erogazione conferita relativa al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 resa disponibile e garantita all'UTENTE è determinata secondo quanto previsto al paragrafo 6.2.4 per i Servizi di Modulazione uniforme.

Resta altresì inteso che, in caso di Erogazione da parte dell'UTENTE di un quantitativo di Gas superiore al Gas di sua proprietà presente nel Sistema, i corrispettivi di cui al successivo paragrafo 20.9 sono applicati a tutti i quantitativi prelevati in eccesso.

20.9.5 Determinazione e variazione dei Fattori di Adeguamento pubblicati

I Fattori di Adeguamento sono determinati da STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 2.2.2 e possono subire modifiche in relazione ai risultati delle elaborazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, agli eventuali conferimenti di capacità in corso di Anno Termico, nonché – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nei casi di emergenza di servizio o emergenza generale di cui ai precedenti capitoli 17 e 18.

La variazione della Capacità disponibile su base continua sarà efficace, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo paragrafo 20.10, non prima di due Giorni Gas successivi alla predetta pubblicazione.

STOGIT si impegna a dare comunicazione all'Autorità e al MSE delle modifiche apportate ai Fattori di Adeguamento.

20.9.6 Contabilità del Gas movimentato per un UTENTE che abbia sottoscritto un Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 e per uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al Codice

All'UTENTE titolare di capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 e per uno o più degli altri servizi di stoccaggio di cui al presente Codice, i quantitativi di Gas movimentato saranno allocati sulla base di regole selezionate dall'UTENTE secondo le modalità e i termini che saranno resi disponibili da STOGIT sul proprio sito Internet. STOGIT comunica altresì sul proprio sito Internet la data a partire dalla quale sarà consentito l'utilizzo di tali regole.

Sino a tale data, l'UTENTE è tenuto comunicare a STOGIT, entro il quinto giorno lavorativo successivo il termine di ogni mese M dell'Anno Termico, secondo le modalità e all'indirizzo reso disponibile da STOGIT sul proprio sito Internet, l'indicazione del quantitativo movimentato nel mese M - specificando se in Iniezione o Erogazione - per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10. Tale comunicazione sarà utilizzata ai fini della fatturazione dei corrispettivi variabili per i Servizi di stoccaggio approvati dall'Autorità e, con riferimento al Servizio di Modulazione, anche ai fini del rispetto delle giacenze corrispondenti ai limiti previsti dalla Deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07. I corrispettivi variabili per il Servizio di Modulazione sono applicati alla somma dei quantitativi movimentati su base giornaliera al netto del quantitativo oggetto della sopra citata comunicazione.

Qualora entro tale termine non pervenga alcuna comunicazione a STOGIT in relazione al mese M, il quantitativo movimentato sarà interamente considerato nell'ambito del Servizio di Modulazione.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di stoccaggio di cui l'UTENTE è titolare, sarà in ogni caso considerata un'unica giacenza ed una sola Capacità pari alla somma delle Capacità conferite e disponibili. I corrispettivi di bilanciamento saranno determinati con riferimento ai corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi, 7.5 e 7.6, secondo modalità, tempistiche e corrispettivi ivi previsti.

20.9.7 Programmazione operativa

Per quanto riguarda le modalità e tempistiche di comunicazione delle informazioni relative alla programmazione stagionale, mensile, settimanale e giornaliera degli UTENTI del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 6.3 del presente Codice.

20.10 Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

L'UTENTE del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 riconosce a STOGIT i corrispettivi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, sulla base di quanto previsto dall'Autorità.

Per l'Anno Termico 2015/2016, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Delibera 49/2015/R/gas all'UTENTE del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, che è tenuto ai sensi del presente Codice al pagamento del corrispettivo c_{fix}, è riconosciuto un ammontare pari al corrispettivo unitario variabile a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, applicato allo Spazio conferito. Tale ammontare è riconosciuto da STOGIT all'UTENTE nel periodo ottobre 2015-marzo 2016 nell'ambito delle fatture mensili di capacity emesse secondo i termini di cui al precedente paragrafo 15.4.1.

L'UTENTE è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi di bilanciamento, nel caso in cui si trovi nelle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.5.1 e 7.6, secondo modalità, tempistiche e corrispettivi ivi previsti.

Nei casi in cui al 31 marzo di ogni anno di validità del Contratto, l'UTENTE non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà come disposto al precedente paragrafo 20.9, STOGIT provvede d'ufficio a effettuare la vendita di tali quantitativi per conto dell'UTENTE, al netto del Gas a Garanzia di cui al precedente paragrafo 7.3.4. A tal fine, dopo il 30 aprile di ogni anno e con un preavviso all'UTENTE di almeno 48 ore, STOGIT pubblica sul proprio sito Internet la quantità di Gas oggetto della vendita nonché le modalità e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto. La vendita sarà effettuata tramite procedure d'asta. In relazione ai quantitativi oggetto di acquisto, il soggetto acquirente dovrà corrispondere a STOGIT il corrispettivo variabile approvato dall'Autorità.

A seguito della predetta vendita, l'UTENTE si vedrà riconosciuto il provento dell'asta, una volta percepito da STOGIT e dovrà corrispondere a STOGIT il corrispettivo variabile approvato dall'Autorità, in relazione ai quantitativi venduti, nonché un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 €. L'onere fisso è ripartito sul numero di UTENTI interessati dalla vendita.

Le disposizioni sopra descritte non trovano applicazione qualora l'UTENTE, alla data del 31 marzo, risulti titolare di Capacità per il Servizio di Modulazione per l'Anno Termico in corso e per l'Anno Termico successivo e comunichi a STOGIT, secondo modalità e tempi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, la cessione di tali quantitativi al Servizio di Modulazione di cui è titolare con effetto entro il medesimo giorno 31 marzo.

Le disposizioni sopra descritte non trovano altresì applicazione qualora l'UTENTE sia titolare di Contratto pluriennale ovvero, sia cessionario, a seguito di cessione annuale di cui al precedente paragrafo 20.8, di capacità assegnata su base pluriennale. In tali casi, l'UTENTE che disponga di una giacenza di gas positiva al 31 marzo e di Capacità di stoccaggio a partire dall'1 aprile successivo, può disporre della medesima giacenza a partire dall'1 aprile successivo senza oneri aggiuntivi.

Nei casi di cessione di Capacità secondo le Procedure a Mercato di cui al successivo Allegato 20A4 e nei casi di rilascio di cui al successivo paragrafo 20.11.5, l'UTENTE cedente ovvero l'UTENTE che si avvale della facoltà del rilascio resta comunque tenuto alla corresponsione dei corrispettivi di capacità approvati dall'Autorità per la Capacità oggetto di cessione ovvero rilascio. La regolazione dei corrispettivi di competenza dell'UTENTE cedente ovvero che si avvale della facoltà del rilascio avverrà, attraverso emissione di fatture o note credito, con riferimento alla differenza tra il provento della cessione e il corrispettivo approvato dall'Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi del cedente di cui al precedente paragrafo 20.8, nei casi di risoluzione del contratto dell'UTENTE cessionario.

I termini e le modalità di fatturazione e pagamento sono quelli descritti al precedente capitolo 15.

20.11 Disposizioni generali

20.11.1 Cessione del Contratto di Stoccaggio ai sensi del comma 7.4 del D Lgs 130/10

Il soggetto titolare del Contratto può effettuare la cessione dello stesso nei confronti di soggetti aventi i requisiti previsti per l'accesso a uno dei Servizi Base di cui al capitolo 3.

La cessione di cui al presente paragrafo avrà efficacia nei confronti di STOGIT con decorrenza dal primo giorno dell'Anno Termico successivo a quello della ricezione, da parte di STOGIT, della comunicazione congiunta (da parte del soggetto cedente e del soggetto cessionario) attestante l'avvenuto accordo di cessione, qualora la stessa pervenga entro le ore 12.00 del giorno 23 del mese di marzo (o, nel caso in cui il 23 ricada in un giorno festivo, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo).

Entro il medesimo termine di cui al presente paragrafo, il soggetto cessionario dovrà trasmettere a STOGIT l'autocertificazione del possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Base .

Alla data di efficacia della cessione tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al cedente in forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario.

Non saranno efficaci nei confronti di STOGIT le cessioni di contratto per le quali l'UTENTE cessionario non abbia provveduto, alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dal suddetto Contratto di Stoccaggio.

In relazione alla suddetta circostanza, nonché alla circostanza in cui l'UTENTE cedente non abbia provveduto alla data della predetta comunicazione congiunta, ai pagamenti dovuti a fronte dei rispettivi Contratti di Stoccaggio per l'Anno Termico in corso e per gli Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dal suddetto Contratto di Stoccaggio STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

20.11.2 Responsabilità delle Parti

In caso di ritardo di messa a disposizione della capacità oggetto del Contratto, STOGIT è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni, nonché per danni o perdite subiti dall'altra Parte, nella misura in cui il mancato adempimento di tali impegni sia dovuto a causa di Forza Maggiore, come disciplinata nel precedente capitolo 16.

20.11.3 Risoluzione del Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

In relazione alla risoluzione del Contratto per il servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 16.1.

STOGIT si riserva inoltre di risolvere il Contratto stipulato ai sensi del presente capitolo in via anticipata rispetto alla conclusione prevista, mediante invio di comunicazione scritta all'UTENTE ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento, rispetto alle rispettive scadenze, di n. 2 fatture, anche non consecutive. Copia della suddetta comunicazione sarà trasmessa per conoscenza all'Autorità e al Mse.

In relazione al Contratto pluriennale di cui al precedente paragrafo 20.7, qualora la capacità resa disponibile a seguito della risoluzione fosse da Stogit conferita in tutto o in parte ad altro UTENTE, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità, una volta riscosso, verrà rimborsato a decurtazione della somma di cui al paragrafo 16.1.2 all'UTENTE interessato dalla risoluzione.

20.11.4 Recesso dal Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

L'UTENTE può recedere dal Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 senza oneri, qualora il recesso sia comunicato entro e non oltre i termini di cui all'articolo 7, comma 7, del D Lgs 130/10 nonché sia motivato dalle cause previste dal medesimo comma 7, del D Lgs 130/10,

come disciplinate all'articolo 9, comma 5, della Delibera ARG/gas 13/11 integrata dalla Delibera ARG/gas 40/11.

20.11.5 Disposizioni per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

L'UTENTE prima dell'inizio di ciascun Anno Termico ovvero entro i termini indicati da STOGIT in corso di Anno Termico può rendere disponibile a STOGIT per il conferimento a terzi le Capacità di cui dispone entro il termine pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

Nel caso in cui l'UTENTE intenda disporre nuovamente della Capacità resa disponibile, nella misura in cui non sia stata conferita da STOGIT, è tenuto a comunicarlo a STOGIT, secondo la tempistica pubblicata da STOGIT.

L'UTENTE può rientrare nelle disponibilità della Capacità resa disponibile:

- come prodotto stagionale, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello in cui avviene il conferimento, nella misura in cui sia ancora disponibile a valle del conferimento a terzi come prodotto stagionale e mensile associato al Servizio di Modulazione uniforme;
- come prodotto mensile, in relazione al mese successivo a quello in cui avviene il conferimento, nella misura in cui non sia stata conferita a terzi come prodotto mensile associato al Servizio di Modulazione uniforme.

Nel caso in cui l'UTENTE rientri nella disponibilità della Capacità come prodotto stagionale sarà soggetto all'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 7.5.1 a partire dal mese in cui il rientro della Capacità è efficace, nonchè al pagamento dei costi di trasporto associati alla Capacità di stoccaggio secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.4.

Nel caso in cui l'UTENTE rientri nella disponibilità della Capacità come prodotto mensile non sarà soggetto all'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 7.5.1 e sarà soggetto al pagamento dei costi di trasporto associati alla Capacità di stoccaggio nella misura della Capacità di Spazio effettivamente utilizzata nel corso dell'Anno Termico secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.4.

Ai fini dell'individuazione della Capacità eventualmente offerta nell'ambito delle procedure di conferimento del prodotto mensile associato al Servizio di Modulazione uniforme di competenza degli UTENTI del Servizio di cui al D.Lgs 130/10 sarà considerato il rapporto tra la Capacità resa disponibile per il conferimento a terzi e non conferita nell'ambito delle procedure di conferimento del prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione uniforme e il totale della Capacità complessivamente non assegnata nell'ambito delle medesime procedure.

Ai fini dell'individuazione del corrispettivo da riconoscere agli UTENTI del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 in caso di conferimento della Capacità resa disponibile sarà considerato il prezzo medio ponderato di assegnazione di ciascuna procedura di conferimento.

Tale corrispettivo sarà riconosciuto una volta incassato da STOGIT.

Con riferimento alla Capacità resa disponibile non sono dovuti i corrispettivi per il mancato rispetto dei profili di utilizzo e i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto.

ALLEGATO 20A1 MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA INVIARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 O DI CESSIONE DEL CONTRATTO PLURIENNALE

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Fideiussione n°** _____

Il/La _____ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE") ha stipulato in data _____con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 (di seguito "Contratto") essendo risultata assegnataria in esito alla "PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, n° 130", pubblicata sul sito internet di STOGIT (di seguito "Procedura");

  [oppure, in caso di cessione del contratto pluriennale:

  - *la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE") ha acquisito dalla società _____ il contratto per la prestazione da parte di Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT") del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 sottoscritto in data _____ (di seguito "Contratto");]*

- STOGIT ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT per tutta la durata del Contratto sia a

titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto alla Procedura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

3) La presente garanzia potrà essere escussa anche, parzialmente, più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.

4) La presente garanzia avrà validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.

   [*alternativamente al punto 4 può essere selezionata la seguente clausola:*

   "La presente garanzia è rilasciata a copertura degli adempimenti di cui ai precedenti punti in premessa, per l'Anno Termico [….2011-2012…] a far data dal giorno ……..(data di assegnazione di capacità) sino al 31 marzo [..2012..], e viene tacitamente rinnovata di anno in anno per i successivi Anni Termici di validità del Contratto, salvo revoca da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno antecedente la fine di ogni Anno Termico di validità del Contratto, al seguente indirizzo: STOGIT S.p.A. Via ….. Uff……"]. La garanzia si estingue allo scadere del nono mese successivo alla data di cessazione del Contratto, ovvero del nono mese successivo al termine dell'Anno Termico in cui è comunicata la revoca. "

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 5) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

ALLEGATO 20A2 MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Fideiussione n°** _____

Il/La _____ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "Richiedente") intende partecipare alla gara indetta da Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), ex art. 6, comma 5, D Lgs N. 130/2010;

- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto all'articolo 6 della Procedura "PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, n° 130", pubblicata sul sito internet di STOGIT (di seguito "Procedura"); ed all'articolo 20.4.2.1 del Codice di Stoccaggio di STOGIT (di seguito "Codice"), il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in caso di assegnazione, in relazione ai casi:

  (i) di mancata sottoscrizione del contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 (di seguito "Contratto"),

  (ii) di mancata presentazione della garanzia di cui al paragrafo 20.4.2.2 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

6) Il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione

rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione o richiesta nei confronti del Richiedente, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

7) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

8) La presente garanzia avrà validità dalla data di emissione e fino alla sua restituzione al Richiedente da parte di STOGIT e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto.

9) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 4) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

ALLEGATO 20A2BIS MODELLO DI FIDEIUSSIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL D LGS 130/10 E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE PER IL MEDESIMO SERVIZIO

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE]

Spett.le

Stogit S.p.A.

Oggetto: **Fideiussione n°** _____

Il/La _____ *[Istituto bancario emittente]*, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito denominato "Fideiussore") in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "Richiedente") intende partecipare al conferimento di cui al paragrafo 20.6 del Codice di Stoccaggio di Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), ex art. 6, comma 5, D Lgs N. 130/2010;

- la società _____, con sede legale in _____, via/piazza/corso _____ n. ___ (di seguito "UTENTE") partecipando al conferimento di capacità di cui al paragrafo 20.6 del Codice di Stoccaggio, si impegna a sottoscrivere con la Stogit S.p.A. (di seguito "STOGIT"), un contratto per la prestazione da parte di STOGIT del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 (di seguito "Contratto") qualora risulti assegnataria in esito alla "PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, n° 130", pubblicata sul sito internet di STOGIT (di seguito "Procedura");

- STOGIT ha richiesto, in virtù di quanto previsto all'articolo 6 della Procedura e all'articolo 20.4.2.1 del Codice di Stoccaggio di STOGIT (di seguito "Codice"), il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in caso di assegnazione, in relazione a:

  (i) mancata sottoscrizione del Contratto,

  (ii) l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT per tutta la durata del Contratto sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo

quanto previsto alla Procedura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a STOGIT, a fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'UTENTE, tutte le somme che STOGIT richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro …….. (Euro……/….);

2) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi;

3) La presente garanzia potrà essere escussa anche, parzialmente, più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al precedente punto 1.

4) La presente garanzia avrà validità dalla data di emissione fino alla sua restituzione al Fideiussore da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto.

[*alternativamente al punto 4 può essere selezionata la seguente clausola*

"La presente garanzia è rilasciata a copertura degli adempimenti di cui ai precedenti punti in premessa, per l'Anno Termico [….2011-2012…] a far data dal giorno ……..(data di assegnazione di capacità) sino al 31 marzo [..2012..], e viene tacitamente rinnovata di anno in anno per i successivi Anni Termici di validità del Contratto, salvo revoca da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno antecedente la fine di ogni Anno Termico di validità del Contratto, al seguente indirizzo: STOGIT S.p.A. Via ….. Uff……"]. La garanzia si estingue allo scadere del nono mese successivo alla data di cessazione del Contratto, ovvero del nono mese successivo al termine dell'Anno Termico in cui è comunicata la revoca. "

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

6) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 3) modalità di escussione, 5) Foro competente.

Luogo e data

_____

*[*TIMBRO E FIRMA

[Istituto bancario emittente]

ALLEGATO 20A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE

a) Importi per le garanzie bancari a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

$$(c \times S_{DLGS130,\,k}) \times 33\% \;;$$

ovvero, ai sensi della Delibera ARG/gas 47/11

$$\text{MIN}\left((c \times S_{DLGS130,\,k}) \times 33\% \;;\; € \; 100.000\right)$$

in cui:

c	È pari al corrispettivo 'c_{fix}' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità. Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine *c* è pari alla somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto (c_{fix} + c_{bid}).
$S_{DLGS130,\,k}$	E' lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 complessivamente richiesto dal Richiedente k-esimo; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettere a), b), c) e d), si considera $SminR_k$ di cui al precedente paragrafo 20..5.1, punto 2; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), è pari al quantitativo corrispondente al numero di lotti richiesti.

b) Importi per l'adeguamento delle garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto

$$(c \times S_{DLGS130,\,k} + CP_e \times CE_{k,130conf} + CP_u \times CI_{k,130conf}) \times 33\%$$

in cui:

c	È pari al corrispettivo 'c_{fix}' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità. Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine *c* è pari al la somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto (c_{fix} + c_{bid}).

$S_{DLGS130,\ k}$	È lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 fisicamente disponibile e conferito all'UTENTE; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), è pari al quantitativo corrispondente al numero di lotti conferiti.
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
$CE_{k,130conf}$	è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130 complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo
$CI_{k,130conf}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130 complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo

ALLEGATO 20A4 – PROCEDURE A MERCATO DI CUI ALLA DELIBERA ARG/gas 40/11

1. Premessa

Nel presente allegato sono descritte le procedure di asta competitiva per la cessione al mercato delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, in applicazione delle disposizioni dell'Autorità di cui alla Delibera ARG/gas 40/11, Allegato A (di seguito: Procedure a Mercato) come disciplinate nell'ambito del relativo Regolamento del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito Regolamento GSE), e il relativo conferimento di tali capacità di Stoccaggio in esito alle medesime procedure.

Gli UTENTI cui risultino conferite le capacità di stoccaggio di cui al presente allegato possono utilizzare le suddette capacità secondo le modalità di cui al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 descritte al capitolo 20.

2. Oggetto

Oggetto delle Procedure a Mercato sono, per ciascun Anno Termico:

a) le quote di capacità di Spazio in esercizio, non conferite ai sensi del paragrafo 20.6;

b) le quote di capacità di Spazio in esercizio, conferite ai sensi del paragrafo 20.6, per le quali gli UTENTI abbiano selezionato la modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 3, del D Lgs 130/10, come rese disponibili dai medesimi UTENTI;

c) un quantitativo pari al 10 percento delle quote di capacità di Spazio in esercizio e conferite ai sensi del paragrafo 20.6.1, per le quali gli UTENTI si siano avvalsi di misure transitorie fisiche di cui all'articolo 9, comma 1, del D Lgs 130/10. Tali quantitativi saranno resi disponibili per un periodo pari al doppio degli anni per i quali gli UTENTI si siano avvalsi delle sopra citate misure transitorie;

Resta inteso che il conferimento di tali capacità di Spazio, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5, comporta il conferimento delle corrispondenti Capacità di Erogazione e di Iniezione, calcolate secondo il paragrafo 20.6.

3. Requisiti di partecipazione alle Procedure a Mercato

3.1 Requisiti per la presentazione di offerte di vendita

Gli UTENTI che intendano presentare le offerte di vendita di capacità per le Procedure a Mercato devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere titolari di Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 di cui al paragrafo 20.7;

b) aver indicato la modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 3, del D Lgs 130/10 nella Richiesta di Conferimento di cui ai precedenti paragrafi 20.5.1, punto 5, ovvero 20.5.2, punto 4;

c) aver provveduto, alla data di presentazione della offerta di vendita di cui al presente paragrafo, ai pagamenti a fronte dei contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

3.2 Requisiti per la presentazione di richieste di acquisto

L'accesso è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che posseggano i requisiti di cui al paragrafo 3.2 del Regolamento GSE.

Il soggetto richiedente deve provvedere a far pervenire a STOGIT la Richiesta di Conferimento ci di al successivo paragrafo 4.2 entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione delle richieste di acquisto al GSE secondo la procedura pubblicata da STOGIT sul proprio sito internet.

Il soggetto richiedente deve altresì provvedere a inviare a STOGIT la garanzia di cui al successivo paragrafo 3.2.1 nei termini e secondo le modalità ivi indicate.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 20.11.3.

3.2.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla Stipula del Contratto

Il Richiedente è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.

A tal fine, il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT, entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione delle richieste di acquisto al GSE, apposita garanzia bancaria ovvero lettera di garanzia ovvero rating minimo di cui al precedente paragrafo 20.4.2.2 per un importo almeno pari a quello di cui alla lettera a) dell'allegato 20A5 al presente capitolo.

STOGIT rende disponibile al GSE gli estremi delle garanzie ricevute ai fini della verifica della correttezza delle offerte di acquisto presentate dall'UTENTE al GSE.

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto, l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2 per un importo minimo pari a quello di cui alla lettera b) dell'allegato 20A5 al presente capitolo.

L'UTENTE è tenuto ad adeguare la garanzia bancaria di cui al precedente capoverso qualora, nel corso della durata del Contratto, risulti che l'importo complessivamente dovuto subisca un incremento di almeno il 20 percento rispetto all'importo per il quale è stata rilasciata la garanzia bancaria già presentata dall'UTENTE stesso a STOGIT.

L'avvenuto adeguamento delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data dell'avvenuto incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l'effettuazione delle transazioni di capacità e/o di Gas richieste dall'UTENTE a partire dal mese successivo.

Nel corso della durata del Contratto L'UTENTE ha la facoltà di adeguare al ribasso la garanzia bancaria di cui al presente paragrafo ad un importo pari a quello di cui alla lettera b) dell'allegato 20A5 al presente capitolo. Resta inteso che tale adeguamento deve essere preventivamente concordato con STOGIT.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia, l'UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all'escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l'ordine stabilito al precedente capitolo 15.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

STOGIT provvederà a restituire le suddette garanzie bancarie ai soggetti richiedenti a cui non è stato possibile conferire alcuna capacità di stoccaggio in esito alle presenti Procedure a Mercato. In tale circostanza anche il Contratto di cui al paragrafo 3.2 è ritenuto nullo.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

4. Partecipazione alle Procedure a Mercato

4.1 Presentazione delle offerte di vendita per le Procedure a Mercato

Gli UTENTI del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1 presentano le offerte di vendita secondo modalità e termini di cui al paragrafo 4.1 del Regolamento GSE.

Resta inteso che la cessione di Capacità di Spazio a seguito della vendita tramite Procedure a Mercato implica, in caso di esito positivo della vendita, la corrispondente cessione delle Capacità di Erogazione e di Iniezione associate in base ai criteri descritti al paragrafo 20.6.

Ai sensi del paragrafo 20.10, l'UTENTE cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita resterà comunque responsabile dei pagamenti nei confronti di STOGIT per le capacità oggetto del proprio Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

4.2 Presentazione delle Richieste di Conferimento per le Procedure a Mercato

Il soggetto richiedente capacità per il Servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 mediante la partecipazione alle Procedure a Mercato (Richiedente), è tenuto ad inviare in busta chiusa la relativa Richiesta di Conferimento, secondo il modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione delle richieste di acquisto al GSE.

Contestualmente alla presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente dovrà far pervenire a STOGIT nella medesima busta chiusa, l'eventuale originale della garanzia bancaria ovvero lettera di garanzia ovvero "rating minimo" di cui al precedente paragrafo 3.2.1.

Non sono consentite Richieste di Conferimento ai Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione delle suddette Richieste, ai pagamenti a fronte dei rispettivi contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

5. Conferimento delle Capacità di Stoccaggio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 mediante le Procedure a Mercato

La selezione e individuazione delle offerte accettate per le Procedure a Mercato sono disciplinate nel paragrafo 5 del Regolamento GSE.

STOGIT provvede, entro due giorni lavorativi successivi dalla comunicazione da parte del GSE degli esiti delle Procedure a Mercato, a comunicare agli UTENTI interessati le capacità offerte in vendita risultate conferite e ai soggetti risultati aggiudicatari l'avvenuto conferimento per il Servizio di Stoccaggio di cui al D.Lgs 130/10 inviando contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, ovvero l'addendum contrattuale nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia già sottoscritto un contratto di stoccaggio per uno dei Servizi Base.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il soggetto aggiudicatario sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

6. Corrispettivi applicabili al Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 ad esito delle Procedure a Mercato

L'UTENTE cui sia stato comunicato l'avvenuto conferimento di Capacità di Stoccaggio sarà tenuto nei confronti di STOGIT al pagamento:

a) del corrispettivo di accesso unitario, corrispondente al corrispettivo associato alle offerte di acquisto selezionate;

b) del corrispettivo variabile approvato dall'Autorità, moltiplicato per il coefficiente α ,applicato ai quantitativi movimentati. Per un dato Giorno Gas, il coefficiente α vale 1 per l'energia movimentata nel verso concorde a quello del flusso prevalente di sistema (FP_{GG}), pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet entro le 15:00, ovvero -1 nel caso opposto;

c) dei corrispettivi di bilanciamento e di ogni altro corrispettivo o ammontare dovuto a fronte dell'utilizzo del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Ai sensi del paragrafo 20.10, STOGIT provvede a trasferire all'UTENTE titolare del Contratto pluriennale cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita gli importi corrispondenti all'applicazione dei corrispettivi di cui alla precedente lettera a), al netto degli importi corrispondenti all'applicazione del corrispettivo c_{fix}. Per l'Anno Termico 2015/2016 ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Delibera 49/2015/R/gas all'UTENTE del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, che è tenuto ai sensi del presente Codice al pagamento del corrispettivo C_{fix}, è riconosciuto un ammontare pari al corrispettivo unitario variabile a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, applicato allo Spazio conferito. Tale ammontare è riconosciuto da STOGIT all'UTENTE nel periodo ottobre 2015-marzo 2016 nell'ambito delle fatture mensili di capacity emesse secondo i termini di cui al precedente paragrafo 15.4.1.

L' UTENTE titolare del Contratto pluriennale cui sia stata comunicata l'accettazione dell'offerta di vendita da parte del GSE resterà comunque responsabile dei pagamenti nei confronti di STOGIT per le capacità oggetto del Contratto pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 nonché dei pagamenti derivanti dall'eventuale differenza se positiva tra il corrispettivo c_{fix} ed il corrispettivo associato alle offerte di acquisto selezionate.

ALLEGATO 20A5 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE

a) Importi per le garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 – Fase di Richiesta di partecipazione alle Procedure a Mercato

$$\left[\sum_{k} SB_k \cdot \left(P_{sk} + \left(q_e \cdot CP_e\right) + \left(q_u \cdot CP_u\right)\right)\right] \cdot 33\%$$

dove:

SB_k	è la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 20A4
P_{sk}	è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Cpreonferimento di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 20A4
q_e	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio di cui al D.Lgs 130/10, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata e della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno
q_u	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio di cui al D.Lgs 130/10, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di uscita u della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno

b) Importi per la garanzia bancaria a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 - Adeguamento

$$S_{DLGS130,k} \cdot \left[c + \left(q_e \cdot CP_e\right) + \left(q_u \cdot CP_u\right)\right] \cdot 33\%$$

in cui:

c	È il corrispettivo 'c_{fix}' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità. Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine *c* è pari al la somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto dall'UTENTE cedente (c_{fix} + c_{bid}). Per le tipologie di Contratti di cui all'allegato 20A4 "Procedure a mercato" il termine *c* è pari alla somma dei corrispettivi dovuti dall'UTENTE ad esito delle Procedure a Mercato.
$S_{DLGS130,\,k}$	È lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 complessivamente conferito all'UTENTE
q_e	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio di cui al D.Lgs 130/10, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata e della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
q_u	è il valore di riferimento relativo all'unità di spazio conferita per il Servizio di cui al D.Lgs 130/10, ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di uscita u della rete nazionale dei gasdotti, come pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno